



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BIELLA
presso il Tribunale Ordinario

PROGETTO ORGANIZZATIVO GENERALE
2020 - 2022

INDICE

Premessa introduttiva e indicazioni metodologiche.....pag. 5

I PARTE

1. La realtà territoriale e criminale in cui opera la Procura della Repubblica di Biella.....pag. 6
2. La situazione dell'Ufficio.....pag. 7
3. Gli obiettivi del programma organizzativo del triennio 2020-2022:
 - Digitalizzazione del fascicolo penale e contestuale incremento delle tecnologie informatiche.....pag. 10
 - La logistica dell'ufficio.....pag. 21
 - Benessere organizzativo.....pag. 24
4. Criteri predeterminati e automatici di assegnazione dei procedimenti.....pag. 29
5. Corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale:
 - L'assegnazione dei procedimenti da parte del Procuratore.....pag. 29
 - Criteri di assegnazione dei procedimenti al Procuratore della Repubblica.....pag. 30
 - I criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore.....pag. 30
 - Il dovere di informazione.pag. 31
 - Le periodiche riunioni tra magistrati dell'ufficio.....pag. 31
6. Razionalizzazione delle risorse e costituzione dell'Ufficio del Pubblico Ministero sul modello dell'Ufficio del processo.....pag. 32

II PARTE

7. L'organizzazione dell'Ufficio e le disposizioni organizzative:
 - Organico dei magistrati.....pag. 34
 - Organico dei VV.PP.OO.pag. 34

• Organico del Personale Amministrativo.....	pag. 34
• Organico del Personale Polizia Giudiziaria	pag. 34
• Le funzioni del Procuratore della Repubblica.....	pag. 35
• Compiti del magistrato di turno.....	pag. 37
• Assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori e perequazione dei carichi di lavoro.....	pag. 39
• Iscrizione della notizia di reato.....	pag. 41
• Le coordinate giuridiche dell'iscrizione.....	pag. 41
• L'individuazione del registro.....	pag. 43
• Le denunce anonime - Il Mod. 46.....	pag. 43
• Il passaggio dal Mod. 45 al Mod. 21 o Mod. 44	pag. 46
• Il mod. 44 e il Mod. 21.....	pag. 46
• La trasmissione per elenchi delle denunce contro ignoti.....	pag. 48
• La trattazione dei seguiti.....	pag. 48
• Assensi, visti e revoche.....	pag. 49
• Deleghe di indagine alla P.G. e termini per le indagini preliminari	pag. 51
• Monitoraggio della durata dei procedimenti.....	pag. 52
• Dovere di informazione e monitoraggio sulla durata dei procedimenti.....	pag. 52
• Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti	pag. 55
• Organizzazione delle udienze	pag. 56
• Prime disposizioni in materia di impugnazioni.....	pag. 58
• Direttive in materia di arresto da parte della polizia giudiziaria e "quasi flagranza".....	pag. 58
• Linee direttive in materia di patteggiamenti.....	pag. 61
• Linee direttive in materia di stupefacenti.....	pag. 62
• Linee direttive in materia violenza di genere (parte prima: violenza domestica) 6 marzo 2018.....	pag. 62
• Linee direttive in materia di codice rosso.....	pag. 64
• Linee direttive in materia di abusi su minori.....	pag. 91
• Linee direttive in materia di infortuni sul lavoro.....	pag. 104
• Linee direttive in materia di tutela della privacy e del segreto investigativo.....	pag. 107
• Linee direttive in materia di truffe on line.....	pag. 114
• Necessaria rapidità nella definizione dei procedimenti con beni in sequestro affidati in giudiziale custodia, al fine di contenere le spese di custodia a carico dell'erario, ordine di servizio n. 14/18 del 9/5/2018.....	pag. 120
• Rapporti con gli organi di informazione.....	pag. 121
• Ferie dei magistrati.....	pag. 122
• Riposi compensativi.....	pag. 123
• Adempimenti da compiere prima di allontanarsi dall'ufficio per periodi considerevoli o di lasciarlo per trasferimento ad altra sede.....	pag. 124
• Termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.....	pag. 125
• L'esecuzione penale.....	pag. 125

- Le misure di prevenzione.....pag. 125
- Affari civili.....pag. 125
- Altri affaripag. 126
- Protocolli di intesa e convenzioni.....pag. 126

III PARTE

8. L'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Biella

- I VV.PP.OO. in servizio e l'organico previsto.....pag. 127
- Le attività delegate (artt. 16 comma 1 lett. b) e 17) (cfr. nota 7).....pag. 129
- I procedimenti di competenza del Giudice di Pacepag. 130
- I procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica.....pag. 131
- Indennità (e impegno settimanale).....pag. 134
- Disposizioni organizzative.....pag. 137
- Disposizioni in materia di assegnazione dei VV.PP.OO.....pag. 138
- Nomina del magistrato coordinatore.....pag. 139
- Nomina funzionario amministrativo dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica.....pag. 139
- Calendario Udienze VV.PP.OO.....pag. 139
- Adesione a scioperi.....pag. 140
- Comunicazione elenchi udienze mensili.....pag. 140
- Tutela assicurativa.....pag. 140

9. La nuova organizzazione della sezione di polizia giudiziaria.....pag. 141

10. La nuova organizzazione del personale amministrativo.....pag. 142

11. La nuova organizzazione degli uffici dei magistrati.....pag. 152

12. Ufficio intercettazioni.....pag. 155

13. Il magistrato di riferimento per l'informatica.....pag. 167

IV PARTE

14. Disposizioni organizzative relative all'impiego delle risorse finanziarie, tecnologiche e materiali ed alla applicazione della normativa in materia di sicurezza:

- Le risorse finanziarie e le relative misure di programmazione.....pag. 169
- Riduzione dei costi relativi alle spese postali.....pag. 170
- Spese di giustizia (consulenti tecnici – custodi – intercettazioni – interpreti e traduttori)pag. 170
- Accesso telematico diretto al casellario giudiziale dalle segreterie dei diversi sostituti procuratori.....pag. 181

•	Accesso telematico diretto dalle segreterie dei magistrati ai sistemi dell'anagrafe dei vari Comuni del circondario per la estrazione degli anagrafici..	pag. 181
•	Informatizzazione delle richieste e del rilascio dei certificati agli utenti.....	pag. 182
•	La situazione logistica dei locali.....	pag. 182
•	Attuazione della normativa ex d.lgs. 81/08 - Prevenzione incendi e misure di sicurezza.....	pag. 182
•	La disciplina dell'accesso agli uffici - Misure di sicurezza e antintrusione – Predisposizione segnaletica e controllo accesso parcheggio.....	pag. 183
•	La disciplina dell'accesso agli uffici durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.....	pag. 184
15.	Verbale di assemblea dei magistrati	pag. 189
16.	Conclusioni – Operativita'	pag. 190

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il Decreto Legislativo n. 106 del 20 febbraio 2006;

Visto il Decreto Legislativo n. 240 del 25 luglio 2006;

Vista la Legge 30 luglio 2007 n. 111;

Vista la Risoluzione del C.S.M. del 12.7.2007, recante disposizioni in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero a seguito della entrata in vigore del D.lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 e le successive modificazioni ed integrazioni anche attuative della normativa primaria su citata;

Vista la Risoluzione del C.S.M. del 21.7.2009, in tema di obiettivi da perseguire ad opera del Procuratore della Repubblica;

Vista la “bozza circolare sull'organizzazione degli uffici del P.M.” del 9.3.2017 - P3930/2017, poi trasfusa, con taluni emendamenti, nella circolare di cui al testo approvato dalla VII Commissione consiliare nella seduta del 24 ottobre 2017;

Vista la Risoluzione plenaria del C.S.M. del 16 novembre 2017 recante “circolare sull'organizzazione delle Procure”;

Visti i provvedimenti organizzativi dell'ufficio adottati dalla scrivente a far data dal 29 giugno 2017, data d'immissione nel possesso delle funzioni come su indicato;

Acquisite le valutazioni dei Magistrati e del personale amministrativo, in occasione delle plurime interlocuzioni intervenute con gli stessi in materia di riorganizzazione degli assetti gestionali della Procura di Biella, compendiate nei verbali riassuntivi di riunione depositati presso la segreteria del Procuratore della Repubblica;

Richiamati i provvedimenti organizzativi e gestionali emanati nell'ultimo triennio (Ordini di servizio del Procuratore, Provvedimenti e Circolari per l'area Amministrativa, Linee Guida, Protocolli

d'Intesa, Direttive alla Polizia Giudiziaria, Provvedimenti organizzativi e gestionali adottati in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19);

Visti gli esiti di cui ai relativi verbali riassuntivi delle riunioni con i Sostituti Procuratori ed i VPO aventi per oggetto le integrazioni al precedente Piano Organizzativo Generale;

Ritenuto che il presente piano per l'organizzazione triennale della Procura di Biella richieda, salvo talune integrazioni, un mero riadattamento in termini di attualizzazione della previgente edizione;

Letta la modifica alla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura del 16 dicembre 2020;

OSSERVA e DISPONE:

PREMESSA INTRODUTTIVA e INDICAZIONI METODOLOGICHE

Il presente Progetto Organizzativo, conforme ai principi consiliari contenuti nella Circolare sull'organizzazione delle Procure del 16 Dicembre 2020, si attiene ai seguenti criteri:

- Metodo partecipato interno ed esterno (cfr. parte I artt. 2-3, parte II art. 4, allegato A delibera). Il metodo seguito nell'adozione del presente programma organizzativo è stato quello della "gestione partecipata" dell'ufficio, attuata per il tramite del coinvolgimento preventivo dei magistrati e del personale amministrativo in ogni decisione riguardante i temi operativi e funzionali e gli assetti organizzativi della Procura della Repubblica di Biella. La gestione partecipata è stata poi estesa al Presidente del Tribunale, al G.I.P. e al Presidente della Sezione Civile per tutto ciò che attiene ai criteri di priorità delle udienze ed a problematiche attinenti alla volontaria giurisdizione.
- Trasparenza e l'imparzialità dell'azione del Procuratore della Repubblica (cfr. parte III art 7 e 8, allegato A delibera) per tutto quanto attiene il contenuto del POG e, segnatamente, alla previsione specifica dei criteri di assegnazione nonché l'attribuzione, condivisa, di materie specializzate (nonostante l'esiguità dell'organico). Si specifica che, nonostante il *turn over* di magistrati ed il subingresso di due MOT in due anni, è stata assicurata da parte di questi ultimi, con lodevole impegno, la lettura del POG prima dell'assunzione delle funzioni al fine di ottenere il loro consenso - previa adeguata preparazione durante il tirocinio - alla trattazione di procedimenti in materie specialistiche (oltre che quelli, ovviamente, "generici").
- Assegnazione, auto-assegnazione e co-assegnazione degli affari (Parte IV, art. 10, allegato A delibera). In particolare, è stato emanato uno specifico ordine di servizio, a seguito di apposita riunione con i sostituti, al fine di condividere quanto indicato all'art.11, in merito all'assegnazione di singoli atti di procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o in caso di impedimento del magistrato assegnatario o con il suo consenso. Questo ordine di servizio è da considerarsi parte integrante del POG, unitamente agli altri ordini di servizio e direttive che verranno di seguito indicati per categorie e singolarmente allegati.
- Potere di visto e assenso del Procuratore (parte V art. 13-14, allegato A delibera), effettivamente percepito non come attività di controllo, ma come attività conoscitiva.

- Revoca dell'assegnazione (parte V art. 15, art. 15 allegato A delibera), criterio che non ha mai avuto ragione di essere applicato, essendosi adottate soluzioni integralmente condivise.

I PARTE


1. La realtà territoriale e criminale in cui opera la Procura della Repubblica di Biella

Il territorio della Provincia di Biella si estende per una superficie di 930,45 Km², con una popolazione di 174.384 (dei quali 43.362 nel capoluogo) in un'area geografica definibile come "enclave" del vercellese. La carenza di infrastrutture stradali a scorrimento veloce e di servizi di trasporto pubblico esercitati sul territorio della Provincia di Biella verso i centri urbani regionali più importanti ha determinato un progressivo ed inesorabile isolamento della città.

Tale condizione si è riflessa anche sul contesto criminale che risulta caratterizzato, oggi, da un livello di criminalità nella media con una spiccata propensione alla commissione di reati contro il patrimonio (rapine e furti in abitazione in particolare) e lo spaccio di sostanze stupefacenti:



*fonte: elaborazione "Sole 24 Ore" su dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ministero dell'Interno



*fonte: elaborazione "Sole 24 Ore" su dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Ministero dell'Interno

Da non trascurarsi sono poi i reati contro le c.d. fasce deboli: violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio, lesione personale, violenza sessuale, violenza privata, atti persecutori e circonvenzione di persone incapaci che, anche per effetto della costretta convivenza presso i luoghi di dimora e un sempre più marcato impoverimento di una parte della popolazione, hanno subito un significativo incremento.

Per vero, alla luce del contesto produttivo e reddituale (Biella è tra le prime città in Italia per ricchezza e consumi), andrebbe menzionato anche il significativo incremento di reati dell'area economico-finanziaria: sempre più spesso infatti si assiste a fallimenti marcati da gravi condotte distrattive all'interno di realtà aziendali dalle considerevoli dimensioni, addirittura con ramificazioni internazionali.

2. La situazione dell'Ufficio

Deve ancora una volta ribadirsi la situazione di grave difficoltà in cui ormai da anni versa la Procura di Biella a causa dell'assoluta inadeguatezza, rispetto al carico di lavoro, dell'organico sia dei magistrati (e correlativamente della polizia giudiziaria assegnata alla sezione) che del personale amministrativo, quest'ultimo, peraltro, ulteriormente "mutilato" dal recente congedo dal lavoro di due assistenti giudiziari e del direttore amministrativo.

Qualifica	in pianta organica	in servizio	scopertura %
Direttore area III	1	0	- 100%
Funzionario area III	3	4	+ 25%
Cancelliere area II	3	1	- 67%
Assistente Giud. Area II	4	4	
Operatore Giud. Area II	3	2	- 33%
Conducente Area II	1	0	- 100%
Ausiliario Area I	2	2	
TOTALE	17	13	- 25%

E' quindi doveroso sottolineare che, giocoforza, sul personale superstite sono ricaduti i servizi che prima dei pensionamenti erano suddivisi su una più ampia platea di lavoratori.

E se è vero che l'organico del ruolo di assistente giudiziario appare sulla carta soddisfatto, lo è altrettanto che, fra di essi, uno usufruisce del congedo parentale facoltativo per maternità, uno verrà collocato in congedo per maternità anticipata e uno usufruisce dei permessi mensili previsti dalla Legge 104/1992 a beneficio di entrambi i genitori.

A tutto ciò si è tentato di porre rimedio richiedendo alla Procura Generale l'assegnazione temporanea di n. 1 Cancelliere, n. 1 Assistente Giudiziario e n. 1 Direttore Amministrativo.

Anche l'impiego nel settore amministrativo di personale di polizia giudiziaria, già onerato dei propri adempimenti investigativi, di quelli di supporto nella redazione di bozze degli atti del P.M. nonché di ausilio alle segreterie, appare una soluzione solo temporanea (né potrebbe essere altrimenti), invero rimessa alla buona volontà degli ufficiali e agenti che compongono la locale Sezione.

Assolutamente insufficiente è poi l'organico dei magistrati: solo tre sostituti procuratori previsti in pianta organica per ufficio a fronte dei seguenti carichi di lavoro:

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio NOTI DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019

PENDENTI INIZIO	3014
SOPRAVVENUTI	2596
ESAURITI	2497
PENDENTI FINE	2827

Durata media $(3014+2827)/(2596+2497) \times 365$ **419 gg**

Indice di smaltimento $2497/(3014+2596) \times 100$ **44,51%**

Indice di ricambio $2497/2596 \times 100$ **96,19%**

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio NOTI DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020

PENDENTI INIZIO	2827
SOPRAVVENUTI	2915
ESAURITI	2788
PENDENTI FINE	2954

Durata media $(2827+2954)/(2915+2788) \times 365$ **370 gg**

Indice di smaltimento $2788/(2827+2915) \times 100$ **48,55%**

Indice di ricambio $2788/2915 \times 100$ **95,64%**

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio NOTI DAL 01/05/2020 AL 28/02/2021

PENDENTI INIZIO	2954
SOPRAVVENUTI	2072
ESAURITI	1584
PENDENTI FINE	3442

Durata media $(2954+3442)/(2072+1584) \times 365$ **639 gg**

Indice di smaltimento $1584/(2954+2072) \times 100$ **31,52%**

Indice di ricambio $1584/2072 \times 100$ **76,45%**

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio IGNOTI DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019

PENDENTI INIZIO	1337
SOPRAVVENUTI	2543
ESAURITI	2275
PENDENTI FINE	1605

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio IGNOTI DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020

PENDENTI INIZIO	1605
SOPRAVVENUTI	2885
ESAURITI	2617
PENDENTI FINE	1873

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio IGNOTI DAL 01/05/2020 AL 28/02/2021

PENDENTI INIZIO	1873
SOPRAVVENUTI	1674
ESAURITI	1570
PENDENTI FINE	1977

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio MOD. 45 DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019

PENDENTI INIZIO	295
SOPRAVVENUTI	706
ESAURITI	694
PENDENTI FINE	307

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio MOD. 45 DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020

PENDENTI INIZIO	307
SOPRAVVENUTI	697
ESAURITI	681

PENDENTI FINE	323
---------------	-----

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio MOD. 45 DAL 01/05/2020 AL 28/02/2021

PENDENTI INIZIO	323
SOPRAVVENUTI	665
ESAURITI	440
PENDENTI FINE	548

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio MOD.21 BIS (GDP) DAL 01/05/2018 AL 30/04/2019

PENDENTI INIZIO	318
SOPRAVVENUTI	505
ESAURITI	581
PENDENTI FINE	242

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio MOD.21 BIS (GDP) DAL 01/05/2019 AL 30/04/2020

PENDENTI INIZIO	242
SOPRAVVENUTI	618
ESAURITI	550
PENDENTI FINE	310

RIEPILOGO STATISTICHE per ufficio MOD.21 BIS (GDP) DAL 01/05/2020 AL 28/02/2021

PENDENTI INIZIO	310
SOPRAVVENUTI	326
ESAURITI	478
PENDENTI FINE	158

Nonostante l'encomiabile impegno profuso negli anni e nei mesi passati da tutti (magistrati, personale amministrativo e polizia giudiziaria) la situazione dell'ufficio è tale da consentire di avanzare con estrema difficoltà ai ritmi normativamente imposti.

3. Gli obiettivi del programma organizzativo 2020-2022

Questi gli obiettivi:

- **Digitalizzazione del fascicolo penale e contestuale incremento delle tecnologie informatiche.**

La scrivente, convinta della necessità di promuovere l'informatica quale indispensabile strumento per l'efficienza complessiva dell'ufficio, ha inteso promuovere la forma più ampia possibile di dematerializzazione del fascicolo penale.

Strumento primario per la realizzazione dell'obiettivo, anche per la sua sincronizzazione con il S.I.C.P., è l'applicativo ministeriale TIAP-DOCUMENT@, introdotto e diffuso tra il personale nel corso del 2020.

Con la precedente introduzione del Portale Notizie di Reato, che nel 2020 ha visto un ulteriore accrescimento della tipologia di atti che gli uffici fonte possono trasmettere (che oggi contemplano anche i seguiti e gli atti urgenti – Direttiva prot. n. 929/2020 del 16.11.2020), si è venuto a creare un flusso informatico virtuoso connotato da “invio notizia di reato – ricezione/validazione – creazione del fascicolo digitale”, dall'indiscutibile valore pratico.

Con ciò si è dato vita al primo abbozzo del processo penale telematico; abbozzo cui si è voluto tentare di dare una forma più completa:

- è stata avviata una massiccia attività di scannerizzazione degli atti dei fascicoli in stato di conclusione delle indagini preliminari;
- complice l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del Decreto Legge 28/10/2020 n. 137 e del Decreto del Ministero della Giustizia 13/01/2021 è stato previsto il deposito esclusivamente con modalità telematiche attraverso il portale del processo penale telematico (c.d. PDP) di:
 - memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell'art. 415 bis comma 3 c.p.p.
 - istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p.;
 - denuncia di cui all'art. 333 c.p.p.;
 - querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale;
 - nomina del difensore;
 - rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p.;
- è stata altresì prevista la possibilità di depositare con valore legale atti, documenti e istanze comunque denominate, diversi da quelli di cui all'art. 24 commi 1 e 2 del D.L. 137/2020 come integrati dal Decreto Ministeriale 13/01/2021, mediante invio di PEC all'indirizzo: depositoattipenali.procura.biella@giustiziacert.it
- inoltre, a seguito dell'ingresso nell'ordinamento giuridico penale delle nuove disposizioni in materia di intercettazioni, questo ufficio, per dare effettività all'intento legislativo di garantire il più alto livello di segretezza intorno al materiale investigativo acquisito mediante ascolto o monitoraggio di comunicazioni o conversazioni e al pertinente carteggio documentale, ha realizzato un efficiente sistema di regolazione del flusso relativo a tali dati.

Ancora una volta ci si è avvalsi degli applicativi ministeriali 1) TIAP@DOCUMENTA quale sistema che permette, oltre alla gestione dematerializzata dell'intero fascicolo penale, la creazione del sottofascicolo dell'archivio delle intercettazioni con una operatività separata e secretata rispetto agli altri atti fascicolari; 2) A.D.I. (Archivio digitale delle intercettazioni) che immagazzina e custodisce in formato digitale a decorrere dal loro deposito da parte del Pubblico Ministero i files contenenti i brani fonici/video registrati e i relativi verbali di trascrizione sommaria

Inoltre, creando protocolli con gli uffici giudicanti interessati e fornendo disposizioni specifiche ai magistrati, al personale amministrativo e di polizia si è potuto elevare ulteriormente il grado di dematerializzazione del materiale relativo alle intercettazioni, secondo un sistema così congegnato:

[...]

§ 1. La fase dell'avvio e dello svolgimento delle intercettazioni.

I Sostituti Procuratori della Repubblica, riscontrata la necessità di procedere alle intercettazioni:

1. *redigono in formato cartaceo, non risultando ad oggi ancora attiva la funzionalità TIAP di "firma digitale", la specifica richiesta di autorizzazione, proroga, convalida da indirizzare al G.I.P.;*
2. *accedono all'archivio A.R.-T.I.A.P. col profilo di "utente abilitato al cruscotto archivio riservato PM", al fine di individuare, abilitandolo, chi dell'ufficio può operare sull'archivio riservato associato al fascicolo di indagini preliminari di cui sono assegnatari;*
3. *accedono all'archivio digitale delle intercettazioni A.D.I. col profilo di "delegato" al fine di censire al sistema il procedimento penale nell'ambito del quale hanno disposto le intercettazioni e di nominare il Gestore e il Gestore eventi, associandoli a quel procedimento;*

La Segreteria del Pubblico Ministero, ricevuto il provvedimento e le abilitazioni telematiche:

1. *procede a ricercare e aprire nel programma TIAP-Document@ il fascicolo delle Indagini preliminari per il quale s'intende formulare la richiesta e formare un'apposita cartella "Archivio Riservato" per ogni procedimento di indagini preliminari, ulteriormente ripartita in sottocartelle, una per ciascun R.I.T., in cui sarà visibile la copia scansionata (ad opera del personale di segreteria e non da altro pur abilitato alle funzioni di scansione -c.d. utente amministrativo-) della richiesta firmata dal P.M. di autorizzazione alle attività di intercettazione (o del decreto di intercettazione d'urgenza con richiesta di convalida o della richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione), unitamente alla copia in formato digitale della relativa annotazione depositata dalla P.G.¹ e, più in generale, del sottofascicolo R.I.T. fino ad allora formato.*
2. *crea l'indice degli atti utilizzando il titolario specifico previsto dal programma per l'identificazione della natura (autorizzazione, convalida, proroga, altro) e tipologia di intercettazione (tra presenti e/o telefonica e/o telematica) e ne darà visibilità al G.I.P., caricandoli con l'apposita funzione nella vaschetta di discovery;*
3. *procede immediatamente a depositare presso la cancelleria dell'Ufficio G.I.P. la comunicazione (cfr allegati) dell'avvenuto integrale inserimento in TIAP della richiesta di intercettazione (o di convalida di intercettazione disposta d'urgenza dal P.M., o di proroga di intercettazioni in corso). Nella comunicazione (una per ciascun provvedimento) dovranno*

¹ Per agevolare l'attività è previsto che la polizia giudiziaria depositi gli atti di propria spettanza anche in formato PDF.

essere indicati: il numero di R.G.N.R. del procedimento e quando noti il numero di R.G. G.I.P. e di R.I.T., il numero assegnato automaticamente alla sottocartella di A.R.-T.I.A.P., il tipo di richiesta, il P.M. titolare, la data di scadenza (in caso di proroga) e, in caso di richiesta convalida di decreto adottato d'urgenza, anche l'orario di emissione del provvedimento. Non dovranno mai esservi indicati il bersaglio e il nome dell'indagato. La comunicazione sarà consegnata in duplice esemplare cartaceo (uno per l'ufficio di Procura e l'altro per l'ufficio G.I.P.) entro le ore 12.00 di ogni giorno lavorativo incluso il sabato per quanto riguarda le richieste di convalida e di proroga di operazioni che scadono entro le ore 24.00 del giorno successivo, ovvero entro le ore 13.00 per quanto riguarda le altre richieste di autorizzazione al di fuori dell'ipotesi su indicata. La trasmissione dopo gli orari sopra indicati sarà consentita, in via eccezionale, nel caso di imminente scadenza del termine di efficacia delle operazioni, previe specifiche intese tra il P.M. il G.I.P.

Il timbro di depositato sulla comunicazione si considererà come apposto sul provvedimento del P.M. cui la stessa afferisce.

La comunicazione di cui al punto 3 è la seguente e verrà fornita in formato digitale ed editabile:



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di BIELLA

Comunicazione dell'avvenuto inserimento in TIAP-Document@-Archivio Riservato della richiesta di:

intercettazione;

di proroga di intercettazione;

di convalida di intercettazione disposta d'urgenza dal P.M.;

P.M. titolare _____;

n. _____ di R.G.N.R.;

n. _____ di R.G. G.I.P. (se noto);

n. _____ di R.I.T. (se noto);

data di scadenza (in caso di proroga): _____;

data e orario di emissione del provvedimento (in caso di richiesta convalida di decreto adottato d'urgenza):
_____, ore _____;

FIRMA

TIMBRO DI DEPOSITATO*



*Il timbro di depositato sulla comunicazione si considererà come apposto sul provvedimento del P.M. cui la stessa afferisce

4. *provvede alla conservazione nell'archivio delle intercettazioni – infrastruttura documentale analogica (armadio blindato) degli originali cartacei delle comunicazioni relative alle richieste di intercettazione esitate, unitamente ai correlati provvedimenti magistratuali;*
5. *annota la richiesta e/o il decreto urgente nel registro delle Intercettazioni (mod. 37), previsto anche oggi dall'art. 267, comma 5, c.p.p. Si tratta, come noto, del registro “in cui sono annotati i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni, custodito all'interno dell'archivio fisico ubicato nella stanza n. 60 con ingresso videosorvegliato.
Pur se è previsto dal nuovo testo dell'art. 267, comma 5, c.p.p. che il Registro possa essere tenuto anche “con modalità informatica”, non essendo ancora in uso il relativo applicativo, si continuerà a utilizzare il registro cartaceo.
Per differenziare i procedimenti per i quali si applica la riforma il personale addetto alla segreteria del PM assegnatario scriverà nel campo annotazioni “Nuova disciplina intercettazioni”.*
6. *attende la comunicazione dell'inserimento in TIAP-Documents@-Archivio Riservato dei provvedimenti di autorizzazione/convalida/proroga/rigetto provenienti dal G.I.P. e appone sull'analogo foglio di comunicazione dell'Ufficio G.I.P. il timbro di depositato. Il deposito presso la segreteria di Procura avverrà entro le ore 12.00 di ogni giorno lavorativo, incluso il sabato per quanto riguarda le richieste di convalida e di proroga di operazioni che scadono entro le ore 24.00 del giorno successivo, ovvero entro le ore 13.00 per quanto riguarda le altre richieste di autorizzazione al di fuori dell'ipotesi su indicata. La trasmissione dopo gli orari sopra indicati è consentita, in via eccezionale, nel caso di imminente scadenza del termine di efficacia delle operazioni, previa specifiche intese tra il P.M. il G.I.P.;*
7. *provvede all'immediata conservazione degli originali cartacei delle comunicazioni relative alle richieste esitate e dei provvedimenti del G.I.P. depositati presso la Procura della Repubblica nell'archivio delle intercettazioni – infrastruttura documentale analogica (armadio blindato);*
8. *accede all'archivio digitale delle intercettazioni A.D.I. col profilo di “Gestore” al fine di nominare gli utenti “operatori AR” e “autorizzatori”, associandoli ai singoli procedimenti dei quali ha ottenuto dal Delegato la visibilità;*
9. *garantisce in ogni fase la corrispondenza del fascicolo digitalizzato di A.R.-T.I.A.P. con il fascicolo cartaceo;*

I decreti di intercettazione e gli atti che ad essi afferiscono, incluse le annotazioni della polizia giudiziaria, in fase cautelare, saranno gestite dal personale dell'ufficio giudiziario secondo le indicazioni concordate con l'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari con protocollo d'intesa del 19/11/2020, che si allega.

La regolamentazione delle modalità tecniche di tenuta dell'archivio dematerializzato (sia ADI che AR TIAP) sono contenute in appositi Manuali predisposti dal DGSIA cui si rinvia per il dettaglio delle disposizioni.

§ 2. La fase conclusiva delle intercettazioni.

All'esito delle operazioni, la polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 268, comma 4, c.p.p. procede alla trasmissione immediata della documentazione relativa alle intercettazioni.

L'espressione "immediata" deve intendersi riferita, salva l'ipotesi di incidente cautelare, al momento in cui vengono ultimate tutte le operazioni di intercettazione svolte nel procedimento, quindi non solo gli ascolti delle registrazioni ma anche le relative trascrizioni, poiché è in quel frangente che può effettuarsi una migliore selezione del materiale rilevante dal punto di vista probatorio.

Del resto è di comune esperienza, specie nei procedimenti marcati da una pluralità di intercettazioni su più bersagli, l'esigenza di poter disporre di un tempo adeguato per completare la trascrizione dei verbali delle captazioni rilevanti e analizzarne in ottica sistemica le risultanze.

Peraltro, l'occasione potrebbe consentire di rivalutare, una volta ricostruito il quadro d'indagine, un'iniziale irrilevanza di talune conversazioni e sottoporle al P.M. per consentirgli di disporre la trascrizione.

Sarà quindi necessario che la polizia giudiziaria, laddove ravvisi la necessità di procedere al riascolto delle registrazioni o di completare la redazione del verbale di ascolto o comunque per esigenze di migliore ricognizione o più accurata analisi dei dati acquisiti, chieda tempestivamente (contestualmente alla scadenza finale del R.I.T.) l'autorizzazione scritta del Pubblico Ministero a conservare l'accesso alle tracce foniche e ai relativi verbali delle intercettazioni, anche se eseguite mediante remotizzazione, indicando un termine per procedere all'ultimazione di tali attività. Scaduto il termine concesso, al perdurare delle esigenze di cui sopra richiederà per tempo la proroga con adeguata motivazione.

Tuttavia, come accennato, possono esservi deroghe a tale statuizione generale, ad esempio nel caso in cui il Pubblico Ministero durante l'attività di intercettazione voglia utilizzare comunicazioni e conversazioni intercettate per richiedere una misura cautelare. In questo caso, al Pubblico Ministero dovranno essere forniti subito (quindi senza attendere il completamento di tutte le operazioni di intercettazione svolte nel procedimento in relazione ai bersagli utili), sia in formato digitale (per l'immissione in ADI) che sotto forma di trascrizione, i brani delle comunicazioni e conversazioni intercettate che il medesimo reputa essenziali – e solo quelli – per l'istanza cautelare.

Quanto alle modalità di trasmissione, la polizia giudiziaria:

- 1. provvede a imprimere le registrazioni e i relativi verbali resi disponibili dai server delle società che forniscono il servizio di intercettazione su un dispositivo di memoria di adeguata capienza (l'ufficio giudiziario è attrezzato per la lettura di ogni tipo di supporto). Con*

l'occasione s'informa che all'interno della sala intercettazioni la società R.C.S. S.p.A. ha installato una macchina masterizzatrice già fornita di supporti (ovviamente la macchina consente la masterizzazione di CD/DVD rispetto a captazioni effettuate tramite il sistema MITO e non altri).

- 2. concorda con la segreteria del Pubblico Ministero delegante, il giorno della trasmissione della documentazione cartacea (consegnata anche in formato pdf) inerente alle intercettazioni per consentirne l'inserimento nell'AR-TIAP.*
- 3. prende contestualmente contatti con l'ufficio U.R.P. per il successivo ingresso nella sala ascolto ove sono allocate le postazioni dedicate al conferimento in A.D.I. del materiale multimediale (file audio/video delle registrazioni e relative trascrizioni sommarie);*
- 4. il giorno stabilito si reca presso l'Ufficio U.R.P.
Il personale ivi addetto provvederà ad avviare le macchine fisiche di conferimento immettendo la password di accesso (che verrà comunicata all'U.R.P. con separato atto).*
- 5. avvia le operazioni di immissione nell'archivio multimediale dei flussi intercettati e dei relativi verbali, attraverso gli appositi applicativi ministeriali. Sono state allo scopo predisposte due postazioni, la n. 3 e la n. 4.*

E' utile premettere che ogni Forza di Polizia è stata censita all'archivio digitale col profilo di "operatore AR", ossia come soggetto deputato ad espletare il conferimento delle intercettazioni, e in particolare a:

- predisporre il caricamento massivo dei contenuti intercettati attraverso l'applicazione "AR Caricamento massivo" (si tratta di un'operazione intermedia pensata per permettere ai dati forniti dal fornitore di "dialogare" col server ministeriale. In futuro è previsto che il "travaso" avvenga automaticamente, senza cioè coinvolgere l'operatore AR);*
- effettuare il conferimento nell'Archivio dei contenuti intercettati attraverso lo specifico portale;*
- gestire l'anteprima di fruizione onde verificare che ogni brano fonico e ogni verbale sia effettivamente confluito nell'archivio digitale e sia fruibile;*

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni compendiate è necessario accedere anzitutto alla macchina "fisica" inserendo lo username corrispondente alla FF.PP. d'appartenenza:

<i>Username</i>	<i>FF.PP.</i>
<i>PTTOBICONFER001.USER</i>	<i>Polizia di Stato</i>
<i>PTTOBICONFER002.USER</i>	<i>Guardia di Finanza</i>
<i>PTTOBICONFER003.USER</i>	<i>Carabinieri</i>
<i>PTTOBICONFER004.USER</i>	<i>Polizia Penitenziaria</i>
<i>PTTOBICONFER005.USER</i>	<i>altra P.G.</i>

[...]

6. *all'esito delle operazioni di spettanza, la polizia giudiziaria:*

- *trasmette al Pubblico Ministero in formato cartaceo un verbale recante l'indicazione precisa degli ufficiali di p.g. (anche coadiuvati da agenti) che hanno materialmente proceduto alle incombenze sopra descritte nonché l'attestazione di avvenuto conferimento e di integrità del dato multimediale immesso in A.D.I. (allegando su supporto digitale le ricevute in PDF di cui al punto che precede).*
- *solo nella prima fase di attuazione, per prevenire eventuali perdite di dati legate a malfunzionamenti di sistema, consegna le unità di memoria di cui al punto 1 alla segreteria del P.M. titolare del procedimento per la custodia presso l'apposito armadio blindato allocato nella stanza n. 60 e, nello stesso verbale di cui sopra, da atto della mancata distruzione dei supporti, attestando però la contestuale eliminazione di ogni altra bozza o minuta di lavoro eventualmente formata, anche elettronicamente. La distruzione, con redazione di apposito verbale, sarà poi disposta dal Procuratore appena accertata la piena affidabilità del sistema. Nel caso di supporti di valore economico, come gli hard disk, si potrà procedere – dandone atto con apposito verbale – alla formattazione che cancelli in modo irreversibile tutti i dati e alla successiva restituzione del supporto.*

E' opportuno sottolineare il divieto, già valevole prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni, di inserire o anche solo richiamare le annotazioni di p.g. che contengono riferimenti agli esiti delle intercettazioni negli archivi informatici delle forze di polizia e nel sistema S.D.I. senza l'autorizzazione del Pubblico Ministero.

In nessun caso potrà ritenersi consentita la conservazione in qualsiasi sistema informativo nella disponibilità della polizia giudiziaria di dati riferiti a intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.

*Effettuato il conferimento (di cui non deve essere data alcuna comunicazione alle parti processualmente interessate) e verificata contestualmente da parte dell'operatore AR la corretta esportazione e la funzionalità degli ascolti, il **Pubblico Ministero**:*

- *nei successivi cinque giorni procede al deposito degli atti ai difensori, salvo richiedere e ottenere dal giudice l'autorizzazione a differire tale adempimento non oltre il termine delle indagini preliminari a motivo del pericolo di grave pregiudizio alle indagini legato all'inopportuna discovery delle attività di captazione compiute²;*
- *conformemente e contestualmente all'avviso di deposito atti ordina al proprio personale di segreteria di depositare telematicamente i documenti relativi alla partizione documentale dell'archivio riservato T.I.A.P. e quelli multimediali in A.D.I. al fine di liberalizzare la visibilità e la consultazione (l'operazione può essere effettuata mediante la funzione "Deposito" presente in entrambi gli applicativi informatici). Regola la visibilità del materiale giacente in archivio, indicando al Gestore AR se la stessa debba essere totale o solo parziale (e in quest'ultimo caso specificando quale materiale debba essere oscurato);*

² *In ambito cautelare è bene sempre richiedere la Giudice l'autorizzazione al ritardato deposito al fine di operare puntualmente e correttamente la selezione delle intercettazioni utilizzabili e rilevanti.*

- dà disposizione, quando risulti scaduto il termine per l'accesso alle tracce foniche e ai relativi verbali in favore della polizia giudiziaria (cfr § 2 pag 6), al personale della società fornitrice delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione di procedere alla cancellazione dai propri server delle registrazioni e delle trascrizioni sommarie. La società fornitrice rilascerà un attestato ricognitivo dell'avvenuta cancellazione e interromperà il collegamento alla postazione di ascolto remoto;

Quindi, solo successivamente alle operazioni di conferimento e di deposito formale (ad opera del P.M.) e digitale (a cura del personale di segreteria del P.M.) sarà possibile, per i soggetti autorizzati, accedere al contenuto dell'archivio multimediale per il tempo indicato dal P.M. ed eventualmente prorogato dal Giudice.

§ 3. L'accesso all'Archivio delle intercettazioni per la consultazione delle partizioni ADI e AR-TIAP e per il rilascio di copie

La procedura di fruizione dei contenuti dell'archivio delle intercettazioni avviene per via telematica presso le postazioni nn. 1 e 2 attrezzate nell'apposita sala d'ascolto n. 57. I soggetti legittimati possono accedervi solo dopo il completamento delle seguenti procedure:

- il soggetto interessato invia telematicamente (all'indirizzo di posta certificata intercettazioni.procura.biella@giustiziacert.it) una richiesta di accesso ai dati multimediali e documentali contenuti nell'archivio delle intercettazioni, specificando nell'oggetto la dicitura "richiesta di accesso all'archivio delle intercettazioni" e indicando: i numeri di R.G.N.R. e di R.G. G.I.P., il P.M. titolare, i sottofascicoli R.I.T. d'interesse (ed eventualmente anche i progressivi), il nominativo di chi effettuerà l'accesso e la sua qualità processuale corredandola della copia di un valido documento d'identità. Nel caso di difensore delle parti private è allegata altresì copia dell'atto di nomina e della delega all'interprete, al praticante e al consulente che eventualmente lo assistono (in relazione al consulente si presti attenzione a quanto indicato al paragrafo 5.1.2.). Deve essere altresì indicato l'indirizzo di posta elettronica ove s'intende ricevere la comunicazione del giorno e ora fissato per l'ascolto.
- il personale dell'ufficio ricevente (U.R.P.), raccolta l'istanza, procede senza ritardo a inoltrarla alla segreteria competente affinché, sentito il P.M., ne verifichi la legittimazione;
- il personale di segreteria, profilato in A.D.I. come "utente di sportello" inserisce la richiesta nell'apposito modulo dell'applicativo, avendo cura di censire il richiedente se non presente in banca dati;
- l'utente "autorizzatore" sottopone la richiesta al Pubblico Ministero (che fornisce a riguardo indicazioni scritte) e, in caso di esito positivo, genera la password di accesso in A.D.I., che verrà poi consegnata al richiedente per il tramite dell'ufficio U.R.P.;
- il personale di segreteria del P.M. profilato come "Utente abilitato al cruscotto archivio riservato PM" in A.R.-T.I.A.P., genera quindi, anche la relativa password di accesso dal modulo "Password Manager", che verrà poi consegnata al richiedente per il tramite dell'ufficio U.R.P., e liberalizzerà per la data e l'ora fissata la visibilità e la consultazione totale o parziale (secondo le disposizioni ricevute dal P.M.) in favore degli utenti esterni (l'operazione può essere effettuata mediante la funzione "Abilita utenti" presente nell'archivio riservato T.I.A.P.).

- a seguito del rilascio dell'autorizzazione alla consultazione, l'utente di sportello implementa il registro informatico mod. 37 bis contenente tutti i dati relativi all'accesso: identità delle persone che accedono alle intercettazioni, atti per cui è intervenuta autorizzazione alla consultazione e data in cui avverrà l'accesso - che dovrà essere comunicata sia all'istante che al personale dell'U.R.P. (a quest'ultimo unitamente al documento contenente le one time password di A.D.I. e A.R.-T.I.A.P. e l'esplicita indicazione relativa alla legittimazione). Lo scambio di informazioni tra segreteria e ufficio U.R.P. avverrà con il seguente modello cartaceo:



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di BIELLA

n. _____ di R.G.N.R.;

P.M. titolare _____;

all'Ufficio Relazione con il Pubblico

=sede=

AAAAAAAAA

Si comunica che in data _____ alle ore _____, previa verifica della relativa legittimazione, è stato autorizzato ad accedere ai contenuti dell'archivio delle intercettazioni il/i sig. _____

Il materiale d'interesse sarà fruibile previo inserimento delle seguenti password

one time password di A.D.I.: _____

one time password di A.R.-T.I.A.P.: _____

FIRMA

Alla segreteria del P.M.

=sede=

AAAAAAAAA

Si comunica, ai fini dell'aggiornamento del mod 37 bis, che l'accesso è durato dalle ore _____ alle ore _____ del _____, all'esito del quale la parte ha prodotto l'allegata richiesta di rilascio copie.

FIRMA

- *l'U.R.P., il giorno fissato, curerà l'accompagnamento del richiedente dentro la sala ascolto osservando le seguenti disposizioni:*
 1. *identifica il richiedente previa esibizione di un valido documento di riconoscimento;*
 2. *compila il registro cartaceo denominato "registro ingressi stanza 57"*
 3. *lo informa che non è consentito introdurre dispositivi idonei alla duplicazione, alla comunicazione e alla diffusione degli atti dell'archivio delle intercettazioni, avvisandolo che l'attività dentro la sala e le entrate/uscite saranno monitorate in tempo reale dall'ufficio U.R.P. attraverso un impianto dedicato di videosorveglianza.*
 4. *consegna una chiave delle cassette ubicate appena all'esterno della sala affinché vengano inseriti tali dispositivi all'interno;*
 5. *provvede a fornire le one time password per l'accesso ai documenti degli archivi riservati, assegnare la postazione e accendere la macchina di fruizione corrispondente inserendovi nome utente (PTTOBIFRUIZ01.USER per la postazione n. 1 e PTTOBIFRUIZ02.USER per la postazione n. 2) e password dell'ufficio (N.B. non è possibile utilizzare contemporaneamente due macchine di fruizione con lo stesso username). L'assegnazione dovrà assicurare, in costanza di emergenza epidemiologica, il prescritto distanziamento sociale. E' sempre richiesta l'igienizzazione delle mani prima di iniziare le operazioni.*

In generale, si dovrà evitare la simultanea presenza di più di due persone all'interno della sala anche se per finalità diverse, ad esempio fruitori e conferitori e, la compresenza di due fruitori è ammessa solo se si tratta di consultazione relativa allo stesso procedimento, dovendo comunque preservare la massima riservatezza anche in relazione a divulgazioni "accidentali".
 6. *annota l'orario di accesso e di uscita sul registro cartaceo di cui al punto 1*
 7. *all'esito della consultazione verifica che il fruitore sia correttamente uscito dal sistema, chiude la sala ascolto e, dopo che è stato prelevato il materiale depositato nelle cassette di cui al punto 4, si fa riconsegnare la relativa chiave;*
 8. *raccoglie l'istanza di rilascio copie presentata dal fruitore per la successiva consegna alla segreteria del P.M. competente affinché, in veste di utente di sportello, completi la compilazione del modello 37 bis;*
- *il personale di segreteria profilato in A.D.I. come gestore, ricevuta autorizzazione dal P.M. che abbia previamente valutato lo stato di acquisizione al fascicolo delle intercettazioni³,*

³ Il rilascio di copia delle intercettazioni è subordinato all'autorizzazione espressa del magistrato assegnatario del procedimento ed è limitato alle sole intercettazioni già acquisite al fascicolo, ovvero in ipotesi di incidente cautelare, a quelle diverse da quelle ritenute dal giudice irrilevanti o inutilizzabili e pertanto restituite per la conservazione nell'archivio ex art 92 disp. att. c.p.p.

procede all'esportazione dei dati richiesti dal fruitore e opera analogamente sulla partizione A.R.-T.I.A.P.

- *formata elettronicamente la documentazione d'interesse, la segreteria consegna il supporto di memoria all'U.R.P. che provvederà a sua volta a consegnarlo all'interessato.*

Tutta la documentazione relativa alle istanze degli interessati e ai provvedimenti autorizzatori dei magistrati assegnatari del procedimento sono inseriti in A.R.-T.I.A.P., previa scansione, nella sottocartella R.I.T. di riferimento e gli originali analogici nella corrispondente infrastruttura documentale analogica (armadio blindato stanza n. 60)

[...]

- **La logistica dell'ufficio.**

Tutti gli interventi legati al precedente obiettivo hanno comportato una conseguente riorganizzazione logistica degli spazi della Procura della Repubblica.


In particolare deve evidenziarsi la realizzazione della “nuova sala ascolto” imposta dalla nuova normativa sulle intercettazioni.

Essa, sorta al terzo piano del palazzo di Giustizia, ove prima era stata allestita la biblioteca (con conseguente svuotamento e riallocazione del mobilio e dei testi ivi presenti) è stata concepita come un'ambiente multifunzionale in cui hanno trovato spazio non solo le essenziali postazioni che si interfacciano con i server/storage ministeriali fruibili da parte di avvocati, magistrati e ausiliari, per la consultazione dei file immessi nell'Archivio Digitale e nell'Archivio Riservato TIAP nonché quelle per le operazioni di conferimento ad opera della polizia giudiziaria, ma anche due postazioni per la consultazione telematica degli atti dei fascicoli ordinari (che, quindi, non accedono all'archivio delle intercettazioni) e che seguono sotto il profilo infrastrutturale l'obiettivo di accostare al fascicolo cartaceo (fino alla sua definitiva scomparsa) gli atti in formato digitale.


La sala è dotata di un impianto di videosorveglianza che ne inquadra l'ingresso e l'interno.

All'esterno, in ossequio all'esigenza di salvaguardare l'accesso dall'introduzione di dispositivi idonei a fotografare, scannerizzare o filmare gli atti delle intercettazioni, è ubicato un armadio che consente di riporre sotto chiave tali dispositivi e in ogni caso tutto ciò che non può lecitamente esservi introdotto. In ogni caso, l'accesso ai predetti locali - che è consentito unicamente previa identificazione (mediante esibizione di un valido documento di riconoscimento valido) e verifica della relativa legittimazione - presuppone la sottoscrizione di dichiarazione attestante la indisponibilità di strumenti dei quali è vietata l'introduzione.

Le immagini e i dati relativi alle videoriprese in parola sono registrate esclusivamente su postazioni a ciò specificamente dedicate e mantenute fino alla sovrascrittura di ulteriori dati secondo le indicazioni del Garante per la privacy.







Al di là della materia delle intercettazioni, e in assenza della figura di direttore amministrativo, questo ufficio ha poi avviato e concluso con successo la procedura di gara per la fornitura e posa di archivi compatibili da allocare nei locali al piano seminterrato del Palazzo di Giustizia.

Tale operazione consentirà di ottenere già nel breve periodo significativi benefici sia in termini di ottimizzazione degli spazi che di riorganizzazione e coerente sistemazione degli atti dell'archivio documentale.

- **Benessere organizzativo**

Non è stato trascurato, fra gli "obiettivi gestionali" il fattore "benessere", sia sotto il profilo dell'attenzione riservata alle personali condizioni di salute del personale (sottoposto a stress da postura e da uso di videotermini), anche nella prospettiva di concludere, al termine dell'emergenza epidemiologica in atto, convenzioni per implementare buone prassi (dall'esercizio fisico-posturale, all'alimentazione).

In particolare con prot. 660/19 del 05.09.2019 si è inteso promuovere il benessere organizzativo del personale secondo la nozione offerta da NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health, che definisce *un'organizzazione in salute come una realtà nella quale cultura, clima e pratiche creano un ambiente che promuove sia la salute e la sicurezza dei lavoratori, sia l'efficacia organizzativa.*

Secondo gli psicologi F. Avallone e A. Paplomatas la salute organizzativa può essere definita come "l'insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la convivenza

nei contesti di lavoro, promuovendo, mantenendo e migliorando il benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative”.

Il benessere di un'organizzazione lavorativa, quindi, è in relazione alla sua capacità di promuovere e mantenere condizioni elevate di benessere e qualità della vita, di sviluppare la sicurezza sul lavoro, di migliorare i livelli di collaborazione e di gestire la conflittualità interna, ponendo obiettivi chiari e condivisi, incrementando processi di equità organizzativa e stimolando la crescita professionale individuale e collettiva.

Una corretta percezione del clima interno in una organizzazione, è essenziale per:

- migliorare la qualità del lavoro;*
- assicurare adeguati livelli di performance degli operatori;*
- fornire nuove opportunità di sviluppo professionale.*

La diffusione dello stress lavoro-correlato in Europa, secondo il sondaggio di opinione paneuropeo sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (European Work Hazards Network, Official partner Campagna Europea “Healthy Workplace Manage Stress”), il 51% dei lavoratori ritiene lo stress lavoro correlato un fattore di rischio presente nel proprio luogo di lavoro ed il 40% dei lavoratori coinvolti pensa che lo stress non sia gestito in modo appropriato.

Il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, sottolinea che una migliore tutela della salute mentale dei lavoratori è un fattore chiave nella prevenzione delle malattie legate al lavoro.

In Italia la Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 23/4/2004, definisce il Benessere Organizzativo come “l'insieme dei nuclei culturali, dei processi e delle pratiche organizzative che animano la dinamica della convivenza nei contesti di lavoro promuovendo, mantenendo e migliorando la qualità della vita e il grado di benessere fisico, psicologico e sociale delle comunità lavorative”. Questa direttiva nasce anche dalla necessità di valutare l'impatto organizzativo delle riforme legislative degli ultimi anni e delle trasformazioni legate all'utilizzo delle nuove tecnologie sul personale delle amministrazioni pubbliche e di responsabilizzare la dirigenza sulla efficace gestione delle risorse umane.

Il D.Lgs n. 81 del 2008 e s.m.i., c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadisce il concetto di salute come: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”.

Nel DVR del 2013 della Procura della Repubblica di Biella sono stati analizzati i fattori di rischio stress lavoro correlati, mobbing e burn out (vedasi).

L'importanza di accertare il benessere organizzativo nel contesto lavorativo viene ulteriormente rimarcato dal D.Lgs 150/2009.

Vantaggi per la salute:

- 1. riduzione della percentuale di infortuni, problemi di salute, malattie professionali e conseguente assenteismo;*
- 2. adozione di stili di vita sani e l'equilibrio della persona;*

Vantaggi sociali:

1. *miglioramento della qualità della vita e delle condizioni lavorative;*
2. *aumento dell'autostima e della motivazione;*
3. *innalzamento delle competenze professionali e delle capacità di far fronte alle esigenze della vita professionale.*

Vantaggi economici:

1. *aumento della produttività e dell'efficienza economica.*

Vengono pertanto considerati due ambiti di valutazione/analisi:

- *il rischio stress lavoro-correlato-aggiornamento;*
- *la promozione della salute.*

AZIONI

La metodologia INAIL 2017 per la valutazione del rischio stress lavoro correlato, rappresenta un percorso integrato e scientificamente valido, basato su di un approccio partecipativo che prevede il coinvolgimento attivo dei lavoratori e di tutte le figure della prevenzione. Il percorso offerto è in linea con il paradigma di gestione del rischio (risk management) applicato alla salute e sicurezza sul lavoro, ovvero offre un processo dinamico e continuo che, a partire dall'identificazione e misura/stima del rischio, identifica le risorse, e strategie e le azioni essenziali a correggerlo, governarlo e prevenirlo.

Il percorso è composto di quattro fasi principali, ognuna fondamentale per giungere ad una corretta identificazione e gestione del rischio SLC:

1. *fase propedeutica;*
2. *fase della valutazione preliminare;*
3. *fase della valutazione approfondita;*
4. *fase di pianificazione degli interventi.*

*La **FASE PROPEDEUTICA** rappresenta un vero e proprio momento di preparazione dell'organizzazione, in cui vengono compiuti passi fondamentali per il corretto sviluppo del percorso metodologico.*

- Il primo passo da compiere è la costituzione formale del Gruppo di GESTIONE su iniziativa del DL.

- Il Gruppo di GESTIONE è normalmente costituito da: DL stesso e/o dirigente delegato, RSPP, ASPP, MC (ove nominato/i) e RLS/RLST.

A seconda della complessità aziendale e delle specifiche esigenze, si può prevedere la partecipazione di personale afferente a specifici servizi/uffici o figure professionali con particolari competenze, anche in momenti strategici del percorso (ad esempio responsabile Risorse Umane, responsabile della Formazione, responsabile del Comitato Unico di Garanzia, ecc.)

La funzione chiave del Gruppo di gestione è quella di programmare, monitorare e agevolare l'attuazione delle attività di valutazione e gestione del rischio.

In data 18/7/2019 si è costituito formalmente il GRUPPO DI GESTIONE che al fine di aggiornare la valutazione del rischio stress lavoro correlato, si ripropone l'eventuale utilizzo del software dell'INAIL.

Per i magistrati sarà applicato quanto indicato dalla circolare approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura di luglio 2019 riguardo il benessere organizzativo e della tutela della genitorialità e della salute.

La fase propedeutica si articola in quattro momenti principali:

- 1. costituzione del Gruppo di gestione della valutazione;*
- 2. individuazione dei Gruppi omogenei di lavoratori su cui verrà condotta la valutazione;*
- 3. sviluppo e stesura del piano di valutazione e gestione del rischio;*
- 4. sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale.*

IDENTIFICAZIONE DI GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI

La valutazione del rischio SLC ha preso in esame non singoli ma Gruppi omogenei di lavoratori (per esempio per mansione o partizione organizzativa) che risultino essere esposti a rischi dello stesso tipo, secondo una individuazione in ragione della effettiva organizzazione aziendale.

Il personale AMMINISTRATIVO della Procura della Repubblica di Biella è formato da 14 amministrativi:

Per quanto riguarda il personale amministrativo si identificano due gruppi omogenei:

- Dipendenti amministrativi con responsabilità all'esterno n. 6*
- Dipendenti amministrativi con attività generiche n. 8*

La fase di VALUTAZIONE PRELIMINARE deve essere effettuata dal Gruppo di gestione in modo sistematico per ogni singolo Gruppo omogeneo identificato dal Gruppo di gestione e, pertanto, sia gli Eventi sentinella che i fattori di Contenuto e Contesto dovranno essere raccolti e analizzati relativamente ad ogni singolo Gruppo omogeneo.

Deve prevedere il coinvolgimento di lavoratori, sufficientemente esperti degli aspetti di Contenuto e Contesto del lavoro di interesse del Gruppo omogeneo a cui afferiscono, e/o relativo RLS/RLST.

Eventi sentinella

Registro infortuni; verbali ispezioni interne; libro unico del lavoro, buste paga, tabulario ferie, permessi, straordinari, provvedimenti disciplinari, verbali di conciliazione, verbali riunione periodica, richieste di trasferimento, comunicazioni dei lavoratori.

Fattori di Contenuto

DVR, orario settimanale medio, giorni lavorativi settimanali, programmazione turni lavorativi, compresi turni notturni, comunicazioni al personale; manuale modello organizzativo e di gestione, se disponibile, procedure formalizzate, circolari di interesse, mansionario, job description.

Fattori di contesto

CCNL applicato/i in azienda; organigramma e ciclo lavorativo; verbali di informazione, formazione, addestramento; report dei capi reparto/ufficio; segnalazioni dei lavoratori, procedure formalizzate, circolari di interesse, mansionario, job description.

La VALUTAZIONE APPROFONDATA è finalizzata alla rilevazione delle percezioni dei lavoratori riguardo agli aspetti di Contenuto e di Contesto del lavoro e deve essere condotta tenendo conto di alcuni principi base a garanzia della corretta esecuzione, e quindi della sua efficacia, di seguito riportati:

- va obbligatoriamente intrapresa qualora l'esito della valutazione preliminare abbia rilevato la presenza, in uno o più gruppi omogenei, di una condizione di rischio SLC e gli interventi correttivi attuati non abbiano sortito l'effetto di abbattimento del rischio;

- gli strumenti da adottare nella valutazione approfondita possono essere diversi: questionari, focus group, interviste semi-strutturate;

- deve essere garantita, oltre alla scelta di strumenti validati, la centralità delle figure aziendali della prevenzione, anche nel caso in cui il DL si avvalga di figure professionali esterne con competenze specifiche;

- una volta conclusa la fase di valutazione approfondita è essenziale prevedere una restituzione dei risultati ai lavoratori al fine di informarli sulla situazione emersa.

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Sarà effettuata informativa a tutto il personale circa l'esito della valutazione del rischio stress lavoro correlato.*
- Si programma corso di formazione sui rischi specifici in uso del VDT da parte del Medico competente e per il rischio stress lavoro correlato da parte dell'esperto dott.ssa Rispoli a ottobre p.v.*

Dall'esito della valutazione SLC, si programmeranno eventuali ulteriori misure correttive o migliorative.

BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROMOZIONE DELLA SALUTE

In Europa, si stima che più del 35% delle persone resti seduta per più di 7 ore al giorno. Anche in Italia, tra la popolazione adulta che lavora, la sedentarietà è un comportamento diffuso, determinato dai lunghi periodi trascorsi in piedi o seduti, durante la giornata. I lavoratori che dichiarano di avere invece uno stile di vita attivo sono una minoranza, rispetto a chi è attivo solo in parte, questi dati si ritrovano anche a livello regionale piemontese. La sedentarietà è una condizione che può essere favorita dal tipo di lavoro svolto, ma può essere anche un'abitudine mantenuta nel tempo libero. I dati dicono inoltre che questo comportamento tocca i picchi più alti tra i 50 e i 69 anni, tra le donne, tra le persone che hanno un titolo di studio basso o assente, tra chi incontra molte difficoltà economiche, tra i cittadini stranieri.

È dimostrato che uno stile di vita salutare è un ottimo investimento di prevenzione. In particolare l'attività fisica, svolta ogni giorno secondo i livelli raccomandati, aiuta a mantenersi in buona salute e favorisce il benessere psicologico riducendo ansia, depressione e senso di solitudine. Per molti adulti, il posto di lavoro rappresenta un luogo chiave per essere più attivi fisicamente: muoversi per raggiungere il luogo di lavoro, fare movimento negli intervalli. Anche questa attività fisica offre benefici fisici, sociali e mentali come la prevenzione della demenza, la prevenzione e la cura di malattie cronico degenerative (malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione, ipercolesterolemia) e i disturbi a carico dell'apparato muscolo scheletrico. A questi benefici si aggiunga che l'attività fisica è considerata un efficace metodo d'inclusione, di socializzazione, di scambio e di riduzione delle disuguaglianze, migliora la gestione dello stress, le relazioni lavorative, la produttività, il senso di appartenenza, riduce il rischio di mortalità prematura e/o le assenze per malattia, gli infortuni sul lavoro, il turn over, i costi sociali (indennizzi, assicurazioni etc).

Secondo le indicazioni contenute nel documento OMS "More active people for a healthier world: Realizzare dei programmi di promozione dell'attività fisica nei luoghi di lavoro è un investimento sia per la salute dei lavoratori sia per la crescita dell'impresa global action plan on physical activity 2018-2030" e RAP/DORS "Esperienze e strumenti per la promozione dell'attività fisica nei luoghi di lavoro" Dicembre 2013, si propone di avviare per i lavoratori della Procura della Repubblica di Biella percorsi di promozione della salute, così come indicato nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Visto che il territorio biellese offre diversi programmi di attività relative alla prevenzione della patologie croniche e/o di promozione della salute (FONDO EDO ED ELVO TEMPIA, LILT, ASLBI, ETC), si contatteranno i vari Enti per valutare le eventuali disponibilità di offerta di programmi specifici, da sottoporre con adesione volontaria ai dipendenti della Procura di Biella.

4. Criteri predeterminati e automatici di assegnazione dei procedimenti

L'assegnazione dei procedimenti deve essere assegnata secondo obiettivi predeterminati, dettati in via generale ed astratta e destinati ad operare in maniera automatica (vedi infra).

5. Corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale

La legge assegna espressamente al Procuratore della Repubblica, che è l'*esclusivo titolare dell'azione penale* il compito di assicurare "*il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale da parte del suo ufficio*": funzionali a tale potere/dovere – che deve essere esercitato nel rispetto dell'autonomia del singolo sostituto - sono le seguenti disposizioni organizzative:

- **L'assegnazione dei procedimenti da parte del Procuratore**

Pur se sulla base di criteri predeterminati ed automatici, l'assegnazione dei procedimenti viene effettuata dal Procuratore, che ha così modo di esaminare –sia pure sommariamente ed inizialmente- tutte le notizie di reato pervenute ed avere una conoscenza complessiva delle indagini in corso.

Pertanto, tutte le notizie di reato, (e, più in generale, tutte le denunce o gli esposti) che pervengono in Procura, dopo l'esame da parte del magistrato di turno, devono essere portati all'attenzione del Procuratore per l'assegnazione.

Nell'ipotesi di assenza del Procuratore (non meramente temporanea ma destinata a durare per più giorni, per congedo ordinario o altra ragione) l'assegnazione dei procedimenti verrà fatta da chi ne svolge le funzioni quale magistrato più anziano dell'ufficio, il quale aggiornerà il Procuratore, al suo rientro, sulle principali notizie di reato pervenute in Procura durante la sua assenza.

- **I criteri di assegnazione dei procedimenti al Procuratore della Repubblica**

Al Procuratore, apparendo tale ruolo compatibile con le funzioni connesse alla direzione dell'Ufficio, sono assegnati:

- La trattazione dei procedimenti contro ignoti, compresi quelli per reati di competenza del giudice di pace ed esclusi, invece, quelli trasmessi per elenchi che vengono distribuiti tra tutti i magistrati, a rotazione mensile.
- La trattazione dei procedimenti a carico delle forze dell'ordine per reati commessi nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o comunque collegati a tali funzioni.
- La trattazione dei procedimenti relativi alla materia "fasce deboli" e, precisamente i reati di cui agli artt. : 600 (ter, quinquies), 601 bis, 602, 609, bis, 609 undecies, 612 bis, 570, 572, 643, 388, 414 bis, 582, 583, 591, 593 (bis e ter) 574, 574 bis cp, nella misura di un terzo del totale, sicchè, questi procedimenti, rientranti nella materia già attribuita ai sostituti D.ssa Iozzo ed alla D.ssa Bambino, (anche in considerazione dell'attività di coordinamento e indirizzo svolta dal Procuratore attraverso le specifiche linee guida), verranno assegnati in modo automatico, a turno, alla D.ssa Cacciaguerra e alla D.ssa Ranieri, e, nella misura indicata, alla scrivente.
- La trattazione degli esposti anonimi di cui a Mod. 46
- La funzione di coordinatore dei VV.PP.OO

Per sopravvenute esigenze di servizio connesse all'esercizio delle sue funzioni di direzione dell'Ufficio, il Procuratore potrà – con provvedimento motivato - sospendere l'assegnazione a sé dei procedimenti indicati, procedendo alla loro assegnazione ai sostituti secondo il criterio generale del turno.

Analogamente, potrà, per sopravvenute esigenze di servizio, subentrare nel ruolo di magistrati trasferiti ad altra sede (come verificatosi a seguito del tramutamento della D.ssa Bambino e della Dott. Iozzo).

Nell'esercizio dell'attività giudiziaria il Procuratore si avvarrà della collaborazione del funzionario addetto all'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Maria Valvo oltre che del personale delle sezioni di Polizia Giudiziaria.

L'art. 2 comma 1 D.L.vo 106/2006, già sopra richiamato, prevede che "l'assegnazione a uno o più magistrati dell'Ufficio, può riguardare la trattazione *di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi*". Pertanto, nell'ipotesi in cui taluno dei procedimenti assegnati al Procuratore richieda - fin dall'inizio o, in seguito, allo sviluppo dell'attività investigativa, - indagini difficilmente conciliabili con l'attività di direzione dell'Ufficio, si farà ricorso all'istituto dell'assegnazione congiunta (o co-assegnazione) del procedimento al procuratore ed al sostituto che ha effettuato il primo esame della notizia di reato ai fini dell'iscrizione (criterio del turno) con conseguente conduzione collegiale delle indagini preliminari.

- **I criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore**

L'assegnazione di singoli atti è di regola disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica secondo i criteri stabiliti nel progetto organizzativo ed è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario o con il suo consenso.

L'assegnazione deve essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni dallo stesso esercitate.

- **Il dovere di informazione**

L'art. 2 della circolare CSM 2017 cit. prevede che *“Per assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica può determinare i criteri generali ai quali i magistrati devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 106 del 2006.”*

Si tratta evidentemente, di una facoltà che si ricollega al dovere di assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo.

Funzionale a tale controllo è il dovere di informazione al Procuratore da parte dei sostituti procuratori in relazione ai procedimenti ad essi assegnati: naturalmente tale dovere va regolamentato, nel senso della indicazione - quanto meno in linea generale - dei procedimenti in relazione ai quali il Procuratore intende ricevere informazioni sugli sviluppi delle indagini e delle ipotesi (atti di indagini o richieste) in cui ritiene di dover essere preventivamente informato. (Vedi sul punto *infra*, parte II).

- **Le periodiche riunioni tra magistrati dell'ufficio**

Funzionale alla realizzazione dell'obiettivo della omogeneizzazione degli indirizzi interpretativi ed investigativi che costituisce uno dei momenti essenziali di un corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale sono le riunioni periodiche dell'Ufficio.

Nella materiale impossibilità di effettuare un briefing quotidiano come era stato inizialmente convenuto, oltre ai continui scambi di opinioni – fuori protocollo - che hanno luogo –e devono necessariamente avere luogo in qualsiasi momento secondo le necessità dei colleghi e del Procuratore, sono indette riunioni settimanali con i sostituti e trimestrali con i Viceprocuratori onorari.

Durante le prime, considerato il numero esiguo dei sostituti (tre ad organico completo) non si ritiene fissare in anticipo un ordine del giorno prestabilito, ritenendo più produttivo ed anche economicamente più ragionevole, sotto il profilo del tempo, discutere di ogni questione tecnico/giuridico/organizzativa ritenuta, di volta in volta, dai sostituti o dal Procuratore, di interesse dell'Ufficio.

La scrivente, Coordinatore dei Viceprocuratori Onorari, indice riunioni periodiche con questi ultimi, durante le quali vengono trattate questioni organizzative e giuridiche di competenza dei VPO e redatto verbale.

6. Razionalizzazione delle risorse e costituzione dell'Ufficio del Pubblico Ministero sul modello dell'Ufficio del processo

Un altro dei criteri ispiratori dell'organizzazione è quello della razionalizzazione delle risorse umane esistenti – sia a livello di magistrati, togati ed onorari (questi ultimi, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 116 del 2017, *Riforma organica della magistratura onoraria. Regolamentazione dell'attività dei Vice Procuratori Onorari*) sia a livello del personale amministrativo, che della Polizia giudiziaria. E' stato ritenuto che, ad organico completo, ciascun magistrato, potesse essere affiancato, oltre che dai rispettivi assistenti, anche dai Viceprocuratori onorari ripartiti in base al numero *ex lege* previsto, alle rispettive disponibilità, nonché dagli ufficiali delle tre aliquote della sezione di Polizia Giudiziaria, dando vita ad una sorta di Ufficio autonomo.

Ciascun ufficio, garantisce l'omogeneità delle prassi adottate, sia sotto l'aspetto organizzativo, sia sotto l'aspetto tecnico/giuridico a seguito delle direttive e ordini di servizio condivisi emanati dal Procuratore della Repubblica.

Al fine di consentire un'equa ripartizione del carico di lavoro e rispettare la divisione per materie specialistiche (per quanto sia possibile in una piccola Procura come Biella) effettuata in base ad un criterio condiviso prima dell'insediamento della scrivente, si è ritenuto opportuno, per il momento, e salva una diversa compagine strutturale che dovesse verificarsi a seguito di trasferimenti, non modificare e rispettare l'assegnazione della materia "fasce deboli" alla Dott.ssa Cacciaguerra ed alla Dott.ssa Ranieri e quella relativa ai reati economico - finanziari al Dott. Carrai.

Riguardo alla materia degli infortuni sul lavoro, la MOT Dott.ssa Ranieri, prima ancora della sua presa di servizio, aveva espresso il suo accordo ad essere assegnataria dei relativi procedimenti, da considerare materia specialistica.

Nell'attesa di poter attuare il piano di formazione degli operatori SPRESAL, interrotto dall'emergenza pandemica, oltre che dal recente mutamento dei vertici del servizio, e, quindi, di dare un assetto organizzativo strutturato a questa materia (incluso il magistrato assegnatario), i procedimenti per infortuni sul lavoro e malattie professionali vengono trattati dai singoli sostituti sotto il coordinamento della scrivente.

La creazione dell'Ufficio del Sostituto sulla falsa riga di quello "*del processo*" (*vedi infra*, PARTE III) e l'assegnazione di materie specializzate a ciascun sostituto, ha comportato, in parallelo, una nuova organizzazione degli Uffici della Sezione di Polizia Giudiziaria, prevedendo, come si vedrà in seguito, l'assegnazione degli appartenenti alle singole aliquote anche in base alle specifiche competenze.

Consequenziale al nuovo assetto organizzativo ed ai nuovi compiti assegnati alla P.G. (*vedi infra*), è stata la scelta di demandare agli uffici competenti dell'Arma dei Carabinieri (Caserma e Stazioni), della Questura e della Guardia di Finanza il ricevimento delle denunce orali.

È stata invece riservata, con predisposizione di turni settimanali svolti dalle tre aliquote della sezione di PG il cui elenco è affisso al *front office* dell'URP, una fascia oraria appositamente dedicata al ricevimento della remissione delle querele.

La ricezione delle denunce relative a reati rientranti nell'ambito di "violenza domestica", conformemente a quanto indicato nelle apposite linee guida (cfr. vedi infra) (riferite unicamente alla violenza sulle donne, in attesa di nuove linee guida dedicate alla violenza sui minori, che verranno elaborate di concerto con il Tribunale dei Minori, con la collaborazione necessaria dei servizi ASL competenti e nella prospettiva di sottoscrivere il "Protocollo Bambi" già operativo fra la Procura della Repubblica dei Minori di Torino e le Procure ordinarie di Torino e Ivrea), costituisce un'eccezione alla regola e non potrebbe essere altrimenti. Allorché si verifichi una situazione di oggettiva gravità (oltre alle ipotesi di flagranza di reato, ed a quelle di "quasi flagranza"⁴ che rientrano comunque, secondo le linee guida nei casi in cui è obbligatorio chiamare il PM di turno, le ipotesi ove possano essere coinvolti minori) dovrà essere avvertito il PM di turno, per telefono, ed inviata tempestivamente segnalazione scritta di reato. Il PM di turno provvederà ad impartire tutte le disposizioni opportune, inclusa la delega agli ufficiali della sezione di PG per l'assunzione della denuncia, se del caso.

Alla Sezione di polizia giudiziaria, conseguentemente alla nuova organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, tenuto conto della già rimarcata grave insufficienza del personale amministrativo qualificato, sono stati demandati anche altri compiti di collaborazione diretta con il PM e con la segreteria che, senza snaturarne le funzioni precipue - di indagine e di raccordo con i servizi esterni di polizia giudiziaria - e senza mortificarne, ma anzi, esaltandone le rispettive professionalità - nella nuova concezione "osmotica" dell'Ufficio, che verrà meglio descritta in seguito, rappresentano un contributo indispensabile.

La riorganizzazione dell'Ufficio del PM, come annunciato, è inscindibilmente collegata non solo a quella della Sezione di polizia giudiziaria, ma altresì a quella della degli uffici amministrativi.

Con l'intento di razionalizzare i servizi, a seguito di varie riunioni con il personale, si è cercato, per quanto possibile, per le ragioni oggettive già più volte sopra enunciate, di accorpate le varie funzioni/attività, fatte salve quelle c.d. "ancillari" (poco incisive, in quanto episodiche e non onerose in termini di spendita tempo, rispetto al lavoro routinario) in un solo operatore, in modo da offrire un servizio/giustizia più ordinato.

Sono stati così costituiti, come vedremo in seguito:

- l'Ufficio relazione con il pubblico;
- l'Ufficio iscrizione notizie di reato,
- l'Ufficio dibattimento,
- l'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica

Sempre nell'ottica di una più oculata gestione delle risorse materiali disponibili sono state impartite disposizioni dettagliate su tutte le attività dei magistrati che incidono sulle spese di giustizia, soprattutto in materia di consulenze e di intercettazioni.

⁴ Con sentenza n° 39131/2015 le Sezioni Unite risolvono la questione, affermando che "...è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di <<quasi flagranza>>, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato".

II PARTE

7. L'organizzazione dell'Ufficio e le disposizioni organizzative:

- **Organico dei magistrati:**

Procuratore della Repubblica Dott.ssa CAMELIO Teresa-Angela	DPR 31.05.2017 – in servizio dal 29.06.2017
Sostituto Procuratore Dott. CARRAI Federico	DM 20.01.2017 – in servizio dal 06.03.2017
Sostituto Procuratore Dott.ssa CACCIAGUERRA Sarah	DM 07.02.2018 – in servizio dal 05.04.2019
Sostituto Procuratore Dott.ssa RANIERI Paola Francesca	DM 12.02.2019 – in servizio dal 18.11.2020

- **Organico dei V.P.O.:**

Dott.ssa CARUSO Paola	14/02/2002
Dott.ssa LIONETTI Elena	16/04/2002
Dott.ssa ROSSETTO Maurizio	21/05/2003
Dott.ssa BELLINI Laura	29/11/2012
Dott.ssa FRANZIA Daniela	01/06/2016

- **Organico del Personale Amministrativo:**

Direttore	Vacante
Funzionario Giudiziario	RONCHETTA Laura
Funzionario Giudiziario	Dott.ssa MOTTURA RONCO Raffaella
Funzionario Giudiziario	LONGO Angelina
Funzionario Giudiziario	Dott.ssa VALVO Maria
Cancelliere	LUCANIA Giuseppina
Assistente Giudiziario	REGAZZI Maria Teresa
Assistente Giudiziario	GRILLO Antonio
Assistente Giudiziario	ROMANO Maria Rita
Assistente Giudiziario	ROMANO Francesca Maria
Operatore Giudiziario	RUGGERI Maria Paola
Operatore Giudiziario	GAUDELLI Raffaele
Ausiliario	RIVITUSO Simona
Ausiliario	SAVIO Nicolò

- **Organico del Personale Polizia Giudiziaria:**

CARABINIERI:	
Luogotenente	GULLO Tindaro
Maresciallo Maggiore	PAVESI Piercarlo
Carabiniere Scelto	DI PIETRANGELO Cosima
POLIZIA DI STATO:	
Ispettore Superiore	FIGLIOLI Giuliana
Ispettore Superiore	PALERMO Anna
Ispettore Superiore	TEOLIS Antonella
GUARDIA DI FINANZA:	
Maresciallo Ordinario	CARAVELLI Pancrazio
Appuntato Scelto	DIMONTE Fabio

Personale della Polizia Giudiziaria di vari enti, messo a disposizione della Procura della Repubblica di Biella:

A.R.P.A.	Stefano BRUGO
Polizia Municipale	Vice Comm. Marco BARBERO Ag. Sc. Eleonora BIELLA
Carabinieri	Mar. BELLIFEMINE Davide
Guardia di Finanza	Mar. O. Umberto MAISTO Mar. Antonino CAMPAGNA
Polizia Penitenziaria	Sovr. Franco PORELLI

- **Le funzioni del Procuratore della Repubblica**

Il Procuratore della Repubblica esercita tutte le funzioni previste dall'ordinamento giudiziario, dal D.L. 20 febbraio 2006 n. 106, (ribadita da art. 2 circ. CSM 16 Novembre 2017) svolgendo sia attività giudiziaria, che attività di direzione, coordinamento, vigilanza e controllo sull'andamento dell'Ufficio. Stante la mancata previsione della figura del Dirigente Amministrativo nella pianta organica del Personale amministrativo della Procura di Biella, al Procuratore è altresì attribuito il compito di dirigere il personale amministrativo, svolgendo tutte le attività a tal fine inerenti.

Il Procuratore, in particolare, sul piano dell'attività giudiziaria:

- tratta direttamente i procedimenti a lui assegnati o co-assegnati, nonché le materie attribuite alla sua competenza, secondo le previsioni del presente documento organizzativo;
- vigila sull'andamento delle complessive attività d'indagine e sul corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale da parte dei sostituti;
- esamina e presta l'assenso scritto (o, nei casi di urgenza, orale) sui decreti di fermo emessi dai sostituti procuratori e sulle richieste di misure cautelari personali e reali (con i limiti stabiliti nel presente provvedimento), nonché sulle richieste e sui decreti d'urgenza in materia di intercettazione;
- esamina i provvedimenti dei giudici in materia **civile ed in materia penale** ai fini dell'apposizione del parere o del visto, in particolare, ma l'elencazione non è esaustiva:

- Appone il visto su provvedimenti del giudice penale soggetti a impugnazione: decreti di ammissione a gratuito patrocinio a spese dello stato; decreti di liquidazione degli onorari ai difensori nei casi di gratuito patrocinio a spese dello stato; decreti di liquidazione di spese e compensi a periti, interpreti, custodi giudiziari; provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione e provvedimenti di correzione degli errori materiali ecc.;
- Appone il visto su provvedimenti del giudice civile soggetti a impugnazione: sentenze di separazione o divorzio; omologazione di separazioni consensuali; provvedimenti ex art. 708 c.p.p.; modifiche delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.p.; provvedimenti in materia di liquidazione di spese e compensi ai periti, interpreti e custodi e di onorari ai difensori per gratuito patrocinio;
- Appone il visto sui provvedimenti del giudice in materia di volontaria giurisdizione: provvedimenti del giudice tutelare relativi a minori; propone l'apertura di procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di tutela, curatela ecc.;
- Esprime il parere nelle cause di divorzio.

Sul piano dell'attività di organizzazione e direzione dell'Ufficio, il Procuratore:

- esamina le notizie di reato che giornalmente pervengono in Ufficio e ne dispone l'iscrizione, contestualmente assegnando i relativi procedimenti secondo i criteri automatici indicati nel presente documento organizzativo;
- vigila sui flussi dei procedimenti (anche ai fini di attuare opportune compensazioni) ed attende alla razionale utilizzazione delle risorse tecnologiche assegnate nonché all'oculato impiego delle risorse finanziarie;
- indice, con cadenza settimanale riunioni con tutti i magistrati e trimestrali, anche con i V.P.O. per esaminare le problematiche giuridiche ed organizzative dell'Ufficio;
- stabilisce direttive e criteri di carattere generale per la migliore conduzione delle indagini preliminari, predisponendo, ove occorra con la collaborazione attiva degli altri magistrati dell'Ufficio, protocolli di indagine per categorie di procedimenti;
- indice periodicamente riunioni, allargate, all'occorrenza, anche al personale di segreteria di volta in volta interessato, al fine di assicurare omogenei e condivisi criteri di azione e di interpretazione nell'assolvimento delle funzioni o nello svolgimento dei servizi, soprattutto a seguito di innovazioni normative di rango primario o secondario;
- mantiene personalmente ed in via esclusiva (salvo delega specifica) i rapporti con gli organi di informazione;
- coordina le eventuali relazioni con la DDA di Torino o altre DDA;
- dirige l'attività dei VV.PP.OO, coordinata da un sostituto all'uopo delegato, conferendo loro, ove occorra apposita delega e promuovendo con gli stessi riunioni periodiche, con cadenza almeno semestrale, su temi organizzativi o su novità normative o giurisprudenziali;
- organizza e dirige, sentiti i responsabili dei relativi servizi ed ove occorra il personale interessato, l'attività di segreteria, vigilando sull'andamento della stessa;
- vigila sulla sicurezza interna ed esterna al palazzo di giustizia, in conformità con le direttive eventualmente rese a riguardo dal Procuratore Generale;
- vigila sull'attività della Sezione di Polizia Giudiziaria, provvedendo personalmente alla redazione dei vari rapporti informativi;
- dirige e vigila sull'attività di indagine dei servizi esterni di P.G., impartendo se necessario anche direttive di carattere generale e promuovendo con questi periodiche riunioni di aggiornamento;

- rappresenta l'Ufficio di Procura nei rapporti esterni ed in sede di locale Conferenza Permanente.

Come si vede, il Procuratore ha, fra l'altro il compito di rappresentare l'Ufficio nei rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura e con gli altri uffici giudiziari, enti, organismi, ed autorità. Egli deve pertanto essere messo a conoscenza di qualsiasi circostanza o evenienza rilevante che riguardi tali rapporti. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Procuratore saranno esercitate dal sostituto Procuratore con maggiore anzianità presente in servizio, ai sensi dell'art. 109 R.D. 12/41, salvo i casi di urgenza nei quali si renda necessario l'intervento del magistrato di turno.

- **Compiti del magistrato di turno**

Il turno esterno ha, di regola, una durata di 7 gg. dalle ore 9,00 del lunedì alle ore 9,00 del lunedì successivo (salvo diversi accordi in caso di festività che ricadono di lunedì, nel qual caso, può essere "coperto" anche il giorno festivo) e comporta la reperibilità continua tramite l'apposito apparecchio telefonico portatile in dotazione all'Ufficio. Nei casi di breve e imprevisto impedimento, il magistrato può farsi sostituire momentaneamente da altro collega per la ricezione delle informative orali dalla P.G. senza che tuttavia ciò comporti (anche in caso di sopralluogo) alcun diritto o dovere di riassegnazione o co-assegnazione del procedimento attribuito ai P.M. titolare del servizio.

Attualmente è previsto un unico turno settimanale per i sostituti procuratori, durante il quale il magistrato deve svolgere i compiti sia del **c.d. turno esterno** (ossia l'immediata e continua reperibilità per la polizia giudiziaria, gli interventi sul luogo del delitto ove necessari, l'esame e l'eventuale convalida, o richiesta di convalida, di perquisizioni, sequestri, arresti, fermi) sia del **turno posta** (ossia l'esame delle notizie di reato e delle denunce o esposti che quotidianamente pervengono in Procura).

In particolare competono al magistrato di turno le seguenti attività:

- Interventi esterni e conseguenti atti urgenti.** Al riguardo va sottolineata la necessità di intervento sul posto del PM di turno in occasione di fatti di rilevante allarme sociale (ad esempio gli omicidi volontari o altri gravi episodi delittuosi) o che per le loro caratteristiche rendano comunque opportuno un sopralluogo del magistrato insieme alla P.G. (ad esempio gli infortuni sul lavoro mortali) che spesso comportano la necessità di immediate indagini sul posto/e/o provvedimenti di sequestro). In tutti questi casi il magistrato di turno, **prima di recarsi in loco**, provvederà immediatamente a informare, anche telefonicamente, il Procuratore della Repubblica (o, in caso di sua irreperibilità, il magistrato più anziano che ne svolge le funzioni) e successivamente, ove ne ricorrano, anche in via di mera ipotesi, gli estremi di cui agli artt. 51 commi 3 *bis*, 3 *quater*, 3 *quinquies* c.p.p., il magistrato di turno della D.D.A con cui concorderà gli atti urgenti da compiere.
- trattazione dei procedimenti relativi agli arresti e fermi** eseguiti dalla polizia giudiziaria e dei fermi disposti dallo stesso PM;
- convalida** delle perquisizioni e sequestri eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria;
- esame delle richieste della P.G.** di autorizzazione a perquisizione, sequestro, accesso fiscale;
- decreti di intercettazione nei casi d'urgenza ex art. 267 comma 2 c.p.p.;** in caso di assenza del titolare del procedimento il P.M di turno provvederà dopo avere sentito il P.M. titolare o il Procuratore.

f) **esame di istanze o richieste di pareri a lui sottoposti dall'Ufficio Ricezione Atti**, la cui emissione si appalesi urgente, ove occorra, anche se relativi a procedimenti assegnati ad altri magistrati (qualora non ravvisi gli estremi dell'urgenza, egli ne darà atto per iscritto, disponendo che vi provveda il magistrato assegnatario del procedimento, ma in ogni caso, è raccomandata consultazione con il magistrato titolare del procedimento)⁵;

g) **esame ed eventuale adozione di bozze di provvedimenti urgenti che gli vengano eventualmente sottoposti dall'Ufficio Esecuzione**, in caso di assenza o di impedimento del Procuratore (cui è demandata in via esclusiva la trattazione in via ordinaria dei relativi procedimenti);

h) **esame delle richieste urgenti di autorizzazione all'espianto di organi**;

Il passaggio del turno è fissato alle **ore 9** del giorno stabilito nel calendario periodicamente predisposto (in genere il lunedì di ogni settimana, come sopra detto, o altro giorno in caso di festività, se concordato fra i magistrati).

Verranno quindi assegnati al magistrato di turno uscente **tutti i procedimenti relativi ad informative ed esposti pervenuti in Procura entro le ore 9.00** ed al magistrato di turno entrante tutto ciò che perviene dopo tale orario, **con le sole eccezioni delle informative relative agli arresti o fermi eseguite dalla P.G. ed ai decessi**, le quali, anche se pervenute dopo detto orario, verranno assegnate al P.M. del turno precedente che ha ricevuto la comunicazione telefonica dalla P.G. dell'avvenuto decesso o dell'avvenuto fermo ed ha **dato, sempre per telefono, le prime disposizioni e direttive d'indagine.**

Si riconosce l'opportunità di applicare lo stesso criterio anche in caso di decesso di persona già iscritta come persona offesa per il reato **di lesioni colpose** in conseguenza di incidente stradale o di infortunio sul lavoro. In questi casi verrà dunque iscritto un nuovo procedimento assegnato al P.M. di turno che ha ricevuto la notizia telefonica del decesso, mentre il precedente procedimento, previa riquilificazione giuridica del fatto ed eventuale passaggio ad altro registro (dal Mod. 21 bis a Mod.

⁵ Si veda, sul punto, Ordine di servizio nr.7 (prot. 27/17 del 13.09.2017 – *Violazione alle misure cautelari personali*)

Oggetto: Violazione alle misure cautelari personali introdotte dal D.L. 14 agosto 2013, convertito, con modificazioni, con legge 15 Ottobre 2013 n.119 (artt. 282 *bis*, *ter*, *quater* cpp).

Nello spirito della impersonalità dell'Ufficio, che come tale deve manifestarsi anche verso l'esterno e sottendere tutte le iniziative coltivate da parte dei suoi membri, invito i Collegli Sostituti a tenere sempre una linea **uniforme**.

Ciò, a maggior ragione, allorché debbano esprimere le loro valutazioni in merito all'opportunità di richiedere – o meno - un inasprimento di misura cautelare in ipotesi di constatata violazione della misura in atto – segnatamente- a seguito di denuncia della persona offesa.

In particolare, invito i sig. ri Sostituti a consultarsi previamente fra di loro nel caso in cui, in relazione ad un procedimento ove sia stata disposta dal GIP una misura cautelare ex art. 282 *bis* o *ter* cpp, in seguito oggetto di violazione (denunciata dalla vittima) il relativo titolare sia assente e debba essere sostituito dal Collega, questi debba decidere se richiedere -o meno- un inasprimento della misura.

Nell'ipotesi in cui vi sia dissenso fra le diverse posizioni, ed in attesa delle nuove disposizioni dell'Ufficio in materia "fasce deboli", invito i Collegli a consultare il Procuratore.

Mi preme di ricordare, *ad abundantiam*, che nel reato di atti persecutori (ex art. 612bis CP), le dichiarazioni della persona offesa (forse in questo più di qualunque altro reato), sono di particolare importanza, trattandosi di reati normalmente consumati in un contesto domestico, o comunque particolarmente 'privato'. La Suprema Corte anche recentemente (sentenza Cass. Pen. Sez. V, 27/05/2016, n. 22549), ribadendo il proprio precedente orientamento in merito alla irrilevanza, nella condotta del reato, di eventuali riprese di rapporti" fra vittima e stalker (cfr.: Cass. Pen. Sez. V, 16.9.2014, n. 5313; Cass. Pen. Sez. V, 17.6.2014, n. 41040) ha dichiarato che l'avere ripristinato, in alcune occasioni, un vero e proprio dialogo, pur rifiutando la ripresa del rapporto, non priva, nè inficia di attendibilità le dichiarazioni dalla stesse rese.

21), sarà trasmesso al Procuratore per la riassegnazione ai P.M. che ha ricevuto la notizia del decesso, data la naturale attrazione del procedimento iscritto per il fatto più grave rispetto a quello iscritto per un reato meno grave. Tale soluzione appare, infatti, la più congrua, sia perché a seguito della morte si rendono generalmente necessari una serie di adempimenti ed atti di indagine urgenti che è sempre bene demandare al P.M. di turno e sia perché potrebbero emergere profili di responsabilità in relazione al decesso anche ulteriori ed assorbenti rispetto a quelli oggetto della precedente notizia di reato (si pensi al decesso di una persona coinvolta in incidente stradale che avvenga a distanza di tempo rispetto dall'incidente ed in relazione al quale potrebbero prospettarsi profili di colpa medica in relazione all'attività dei sanitari).

Nel caso di arresto o fermo eseguito d'iniziativa dalla P.G., ma riconducibile a procedimento già pendente, alla richiesta di convalida provvederà invece di regola il magistrato di turno, previo avviso, anche orale, al magistrato titolare dello stesso procedimento, con successiva restituzione degli atti e del fascicolo (eventualmente acquisito) ad adempimento espletato: rimane comunque salva la facoltà per il magistrato titolare del procedimento di dare luogo egli stesso alla richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, dandone avviso, anche orale, al magistrato di turno. Analogamente, nelle ipotesi di sequestri o perquisizioni eseguite di iniziativa dalla polizia giudiziaria nell'ambito di indagini già oggetto di procedimento penale, alla convalida provvederà di regola il P.M. di turno, previo avviso, anche orale al magistrato titolare dello stesso procedimento, con successiva trasmissione degli atti e del fascicolo (eventualmente acquisito) ad adempimento espletato; rimane salva, anche in questo caso, la facoltà per il magistrato titolare del procedimento di dare luogo egli stesso alla richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, dandone avviso, anche orale, al magistrato di turno.

La predisposizione dei turni - che dovrà essere **mantenuta riservata tanto nei confronti della polizia giudiziaria, quanto nei riguardi degli Avvocati e degli utenti in genere** (al fine di evitare che taluno possa scegliere il P.M. destinatario della notizia di reato da lui inoltrata) e che, pertanto, verrà comunicata dal Direttore Amministrativo solo ai magistrati, alle loro segreterie ed al personale addetto all'ufficio Re.Ge., i quali tutti saranno tenuti al massimo riserbo verso l'esterno sul punto – garantirà che l'assegnazione avvenga sulla base di un criterio obiettivo e predeterminato. In proposito è stato emanato apposito ordine di servizio sull'utilizzo del telefono cellulare (cfr.: ordine di servizio Prot.70/18 del 23/1/2018 – *Turni di reperibilità esterna ed uso del telefono cellulare*”).

- **Assegnazione dei procedimenti ai sostituti procuratori e perequazione dei carichi di lavoro**

L'art. 2 D.lg. 106/2006 stabilisce che *«il Procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati.»*

“Un'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi».

L'art. 1 comma 6 del medesimo D.lg. prevede, inoltre, che *«il Procuratore della Repubblica determina: B) i criteri di assegnazione dei procedimenti ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati C) le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica».*

Si è già detto nella I Parte del presente documento, allorché sono stati illustrati i principi fondamentali ispiratori della organizzazione dell'ufficio, che uno di questi è quello della assegnazione dei procedimenti ai diversi magistrati - compreso quelli che il Procuratore ritiene di dover trattare personalmente - secondo **criteri obiettivi e predeterminati**, dettati in via generale ed astratta e destinati ad operare in maniera automatica.

Al momento della presa di servizio da parte della scrivente (29.06.2017), era vigente un sistema di ripartizione delle materie fra i sostituti, così ripartito: "fasce deboli", di competenza dei Sostituti Dott.ssa Maria Serena Iozzo e Dott.ssa Maria Bambino, e "reati economico-finanziari", di competenza del Dott. Federico Carrai.

La decisione di non modificare questa esistente specializzazione, è stata dettata, *in primis*, dalla considerazione prioritaria assegnata dalla scrivente alla materia "fasce deboli", confortata dalla recente risoluzione del Consiglio Superiore della magistratura in data 8 Maggio 2018 in materia di buone prassi nella trattazione dei procedimenti inerenti ai reati di violenza di genere e domestica, quindi, da un lato, dal fatto oggettivo della rilevanza numerica⁶ dei reati di "violenza di genere" e del suo impatto sul territorio, (circostanza che ha indotto l'Ufficio ad attenzionare, sin dal 2008, ben prima della emanazione della legge c.d. sul "femminicidio" tale fenomeno), dall'altra, dal fatto che la situazione economico sociale della città di Biella, contaminata dalla crisi del tessile degli anni '90 (con n. 550 imprese fallite e 19.000 unità lavorative perse) ha necessariamente orientato l'attività giudiziaria verso il monitoraggio e la repressione di fenomeni di criminalità economico-finanziaria. Per questi motivi, nonostante la disposizione richiamata menzioni "*settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati*", con decisione "partecipata" è stato ritenuto opportuno e, anzi, necessario, mantenere lo *status quo ante*.

Al momento, essendo in servizio tre sostituti, il criterio di assegnazione che è stato ritenuto di adottare è quello del turno, ossia dell'assegnazione a ciascun magistrato di tutti i procedimenti relativi alle notizie di reato o altri esposti sopravvenuti durante il turno (salvi i casi di assegnazione al Procuratore o di co-assegnazione), ad eccezione dei reati rientranti nelle materie specialistiche che verranno assegnate dal Procuratore automaticamente (dopo l'esame del magistrato di turno), quanto ai reati economico - finanziari, al Dr. Carrai, e, quanto ai reati "fasce deboli", alternativamente, alla Dott.ssa Cacciaguerra e alla Dott.ssa Ranieri, mantenendo il controllo sulla perequazione del carico.

Naturalmente, laddove si dovesse verificare, per una qualche ragione, una significativa differenza (che può quantificarsi nel superamento del 15% in più rispetto all'altro collega o alla media dei colleghi) nel numero di **nuove assegnazioni**, si provvederà, dopo apposita riunione, a correggere lo squilibrio mediante la **perequazione periodica** dei carichi di lavoro, che, ove necessaria, verrà eseguita **all'inizio di ciascun anno**, previo accurato esame dei flussi dell'anno precedente e delle ragioni del verificarsi della **disparità nelle sopravvenienze**.

Nel computo dei nuovi procedimenti ai fini della verifica annuale del carico di lavoro non verranno computati né i procedimenti derivanti da stralci o separazione di procedimenti, né i procedimenti derivanti da passaggi da un registro all'altro (es: da Mod. 21 bis a Mod.21 o da Mod. 44 a Mod. 21).

La perequazione avverrà mediante l'assegnazione di nuovi procedimenti (non rientranti nelle materie specialistiche) sempre in base a criteri oggettivi e predeterminati.

In particolare si provvederà a colmare la differenza nel numero delle sopravvenienze con l'assegnazione ai magistrati (o al magistrato) meno oberato (*rectius*, che ha avuto un minor numero di assegnazioni), dei procedimenti di nuova iscrizione giunti nel turno del magistrato più oberato (*rectius*, che nell'anno precedente ha ricevuto un maggior numero di procedimenti fino al raggiungimento della parità).

- **Iscrizione della notizia di reato**

La materia delle iscrizioni di reato è stata ampiamente discussa con i colleghi sostituti, al fine di addivenire a scelte condivise (sulla base della circolare ministeriale 11 Novembre 2016 e senza ignorare gli interessanti spunti di riflessioni offerti dalla circolare del Procuratore di Roma 3225/17) soprattutto per quanto attiene il "quando" iscrivere, "dove" iscrivere (quali modelli da utilizzare): "Vedasi ordine di servizio nr. 6 – (prot. 25/17 dell'8.09.2017 - *Iscrizioni e CNR relative a materie trattate dai VV.PP.OO*) e ordine di servizio nr. 8 (prot. 30/17 del 18.09.2017 – *Iscrizioni CNR relative a Procedimenti a possibili conflitti di competenza*).

- **Le coordinate giuridiche dell'iscrizione**

In via preliminare, non pare superfluo richiamare l'attenzione sulla **delicatezza dell'attività di iscrizione delle notizie di reato e sulle sottese esigenze di garanzia dei diritti delle parti private.**

Atto processuale, **pienamente espressivo della funzione giudiziaria e quindi atto di impulso delle indagini preliminari**, l'iscrizione è funzionale al controllo del rispetto dei termini di durata previsti dall'art. 405 c.p.p., la cui violazione trova sanzione processuale nell'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza (artt. 405 c. 2 e 407 c. 3 c.p.p.); ma anche al controllo della **tempestività di alcune forme di esercizio dell'azione penale**, quali la richiesta di giudizio immediato (da presentare entro 90 giorni dall'iscrizione) e la richiesta di decreto penale (entro 6 mesi dall'iscrizione).

Gli artt. 335 c.p.p. e 109 att. c.p.p. affidano, in esclusiva, questo compito al Pubblico ministero che, in quanto titolare del "monopolio della domanda penale" (artt. 50 c.p.p. e 112 Cost.), non può che avere dominio esclusivo sull'adempimento che della domanda rappresenta un po' la fase embrionale.

Al pubblico ministero non è però conferito un potere discrezionale, quanto piuttosto un obbligo giuridico indilazionabile, che deve essere adempiuto senza soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti e che non comporta possibilità di scelta né in relazione all'*an*, né rispetto al *quid* e al *quando* dell'iscrizione. Il pubblico ministero dovrà

soltanto *riscontrare l'esistenza dei presupposti normativi che impongono l'iscrizione e il suo aggiornamento* (Cass., sez. un., n. 40538/2009).

Ricorrono però, nella struttura e nella disciplina dell'atto di iscrizione, elementi di inevitabile **fluidità**, che rendono lo scrutinio dei suoi presupposti meno meccanica di quanto i predicati di doverosità presenti nella disposizione dell'art. 335 c.p.p. potrebbero, a prima vista, suggerire.

L'iscrizione è atto a struttura complessa, nel quale simbioticamente convivono una componente "oggettiva", qual è la configurazione di un determinato fatto ("notizia") come sussumibile nell'ambito di una determinata fattispecie criminosa; e una componente "soggettiva", rappresentata dal nominativo dell'indagato, dalla cui individuazione soltanto i termini cominciano a decorrere.

Il codice non definisce la "**notizia di reato**". L'art. 109 att. c.p.p. poi stabilisce che la segreteria del pubblico ministero annota sugli atti "**che possono contenere notizia di reato**" la data e l'ora in cui sono pervenuti, e li "**sottopone immediatamente**" al pubblico ministero "**per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato**".

Si richiedono **specifici elementi indizianti**, ovvero una piattaforma cognitiva che consente l'individuazione degli elementi essenziali di un fatto di reato e l'indicazione di fonti di prova (Cass., sez. un., n. 16/2000).

Non solo, ma nella piattaforma cognitiva deve essere tenuto presente sia il piano oggettivo che il piano soggettivo (considerato che lo stesso legislatore ha previsto espressamente che l'obbligo di iscrizione del nominativo debba avvenire soltanto al momento in cui esso risulta"): questo punto è stato oggetto di ampio dibattito con i colleghi, soprattutto per giungere ad una soluzione condivisa (al momento non ancora sfociata in un elaborato scritto) nella delicata materia dei decessi conseguenti a colpa professionale ed agli accertamenti onerosi.

E stata presa in considerazione, durante le riunioni, la possibilità di "derive" conseguenti ad una interpretazione non strettamente formale dell'obbligo di iscrizione che consente al PM di dilatare il momento dell'iscrizione, prestando il fianco a strumentalizzazioni soggettive (le quali, tuttavia, data l'attuale composizione dell'Ufficio ed i rapporti basati sulla massima fiducia, non vi è l'ombra di dubbio che possano verificarsi presso questa Procura).

La cautela nell'iscrizione, nelle ipotesi di "reato proprio" è stata ritenuta la regola da attuare, procedendo ad iscrizione nel modello 44 al fine di effettuare gli accertamenti urgenti (sequestro di cartella clinica, esame autoptico) e non nel modello 45. Nelle ipotesi di "potenziale" colpa professionale ove, al momento dell'effettuazione dell'esame autoptico non è ancora sufficientemente chiaro quale condotta - tra le varie astrattamente in gioco- rappresenti la specifica causa dell'evento, non sembra potersi seguire l'indicazione di iscrivere il procedimento al Mod. 45, in quanto è stata ritenuta ineludibile la disposizione che prescrive **che gli esborsi finalizzati alla verifica di una "non notizia di reato", non afferendo ad un procedimento penale, non possano rientrare tra le spese di giustizia recuperabili ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 115 del 2002.**

Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di legittimità in materia di "avvisi per decessi a seguito di colpa medica.

- **l'individuazione del registro**

Questione direttamente correlata – e conseguentemente esaminata durante le riunioni - è stata quella dell'individuazione del registro delle notizie di reato.

- **le denunce anonime - il mod. 46**

Il problema della gestione delle segnalazioni anonime è stata materia di uno dei primi ordini di servizio emanati dalla scrivente, dopo avere verificato l'esistenza di procedimenti basati su esposti anonimi, sono state delegate indagini in riferimento al contenuto di esposti anonimi, mantenuti nel fascicolo, menzionando esplicitamente il Mod. 46, il cui riferimento veniva richiamato nella delega di indagini da parte del magistrato assegnatario e, quindi, nella risposta da parte della polizia giudiziaria delegata (cfr.: ordine di servizio 8 agosto 2017) .

E' necessario ricordare che, ai sensi dell'art. 333 comma 3 c.p.p. **la denuncia anonima non è notizia di reato e la stessa deve essere iscritta a mod. 46. Il fascicolo mod. 46 deve contenere solo tale scritto e nessuna delega di indagini.**

Il documento anonimo **non soltanto non costituisce elemento di prova, ma neppure integra una notitia criminis, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale (salvo quanto disposto dall'art. 240 cod. proc. pen., con riferimento alla natura di corpo di reato eventualmente riconoscibile al documento anonimo ovvero alla provenienza del medesimo dall'imputato; e salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 41 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nella quale lo scritto anonimo faccia riferimento alla presenza, in un determinato luogo, di armi, munizioni o materie esplosive non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, nel qual caso la polizia giudiziaria è legittimata a compiere perquisizioni di iniziativa).**

Tuttavia, con più generale riferimento al tema delle denunce da registrare nel Mod. 46, occorre segnalare l'opportunità di distinguere tra quelle effettivamente connotate da irrisolvibile incertezza della fonte o di conclamata **natura apocrif**a (lettera con firma falsa, illeggibile, dissimulata), dai cosiddetti "*anonimi apparenti*", **nei quali l'incertezza investe la mera identità anagrafica dell'autore, fisicamente individuato o individuabile ma dalle generalità ignote o dubbie.**

In quest'ultima categoria rientrano le comunicazioni scritte, orali, fotografiche, audiovisive contenenti affermazioni agevolmente attribuibili a un determinato individuo; così come quelle redatte su carta intestata e riconducibili a professionisti, imprese, fondazioni e associazioni delle quali sia agevolmente accertabile l'effettiva esistenza, enti pubblici territoriali. L'equiparazione di tali casi a quello della denuncia d'impossibile attribuzione a un soggetto determinato sottende un'esaltazione dei criteri formali, foriera di pregiudizio per i valori sostanziali della tempestività dell'iscrizione e dell'indagine.

Gli elementi contenuti nelle denunce anonime in virtù del principio di obbligatorietà dell'azione penale, possono peraltro - e solo- **stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarci estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis".**

Cfr., sul punto: Cass. Sez. 5, *Sentenza n. 4329 del 28/10/2008* Cc. (dep.30/01/2009) Rv. 242944.

Va ribadito che tali investigazioni, volte ad acquisire elementi di prova utilizzabili, si pongono, peraltro, fuori delle indagini preliminari, appunto in quanto sprovvedute di pregressa notitia criminis, sicché l'accusa non può procedere - sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, non inseribile in atti ed inutilizzabile - a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, **trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità.**

Tuttavia, nonostante l'orientamento giurisprudenziale prevalente escluda l'utilizzabilità di strumenti invasivi quali **perquisizioni, sequestri ed intercettazioni** sulla base di una denuncia anonima (cfr. Cass. Sez.6 n.36003/2006), e la Suprema Corte abbia recentemente ribadito tale principio, (**trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità**), in considerazione di quanto detto, una volta confezionata la notizia criminis, sulla base delle indagini di iniziativa, i provvedimenti "invasivi" conseguentemente adottati sono stati ritenuti leciti.

Per quanto detto, gli esposti anonimi devono essere iscritti al modello 46 e ne deve essere valutata subito la possibilità di archiviazione e successiva distruzione ex art. 5 reg. es cpp.

- **Se ed in quanto il contenuto degli stessi possa essere considerato corpo del reato ex art.240 cpp, lo stesso dovrà essere allegato al fascicolo modello 45 iscritto conseguentemente alle indagini avviate di iniziativa.**
- **In nessun caso devono essere disposte indagini "in base ad esposti anonimi iscritti al modello 46".**
- **Iscrizioni di atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) e quelle da effettuare nel registro delle notizie di reato relative a soggetti noti (mod. 21) ovvero ignoti (mod. 44).**

Il modello 45 trova il suo fondamento normativo nel già richiamato art. 109 att. c.p.p. che - riferendosi ad atti che possono contenere notizie di reato, da sottoporre immediatamente al Procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nell'apposito registro - presuppone l'esistenza di altro registro nel quale inserire quegli atti che, a giudizio insindacabile del P.M., non contengono notizie di reato.

Il modello 45 è deputato alla registrazione di atti e annotazioni "del tutto privi di rilevanza penale", quali, ad esempio: gli esposti e i ricorsi in materia civile o amministrativa; gli esposti privi di senso o aventi contenuto abnorme o assurdo; gli atti riguardanti eventi accidentali, le sentenze dichiarative del fallimento, trasmesse al p.m. ai sensi dell'art. 17 l.f.; le dichiarazioni di detenuti che, al di fuori di un procedimento in corso, chiedono di essere sentiti dai magistrati o formulino richieste di tipo amministrativo, inerenti, per esempio, il trasferimento presso altro luogo di detenzione; i verbali di fermo per identificazione; gli esposti generici contro personalità dello Stato o magistrati.

Guardando alla casistica più ricorrente, non può essere dubbio che debbano essere iscritti nel modello 45 e, si sottolinea, nel medesimo archiviati gli atti relativi **a perquisizioni operate dalla p.g. d'iniziativa** (art. 41 T.U.L.P.S., art. 4 della legge n. 152/1975, art. 25 bis della legge n.356/1992, art. 27 della legge n. 155/1990), quando l'esito rappresentato al p.m. sia negativo e nessuno dei dati fattuali esposti nel verbale o nell'annotazione di p.g., giustifichi la messa in moto delle indagini e, con essa, l'iscrizione funzionale al loro regolare svolgimento.

Lo stesso deve dirsi dei referti medici, non contenenti l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti colposi o dolosi di terzi; così come delle notizie non circostanziate attinenti, per esempio, alla scomparsa di una persona, a un suicidio, al rinvenimento di un cadavere, che non rechino traccia di interventi istigatori o aggressivi di terzi.

Nei casi indicati, **trattandosi di pseudonotizie di reato, l'iscrizione nel modello 45 costituisce l'unico comportamento rituale e l'esercizio del potere di cestinazione è perfettamente legittimo**, posto che le norme che definiscono i presupposti del procedimento archiviatorio giurisdizionale (artt. 408 c.p.p. e 125 att. c.p.p.) evocano l'infondatezza della **notizia di reato**, si da non includere quelle notizie che - né al momento della prima comunicazione né successivamente - assumono le caratteristiche di specificità indiziante e di suscettibilità di sussunzione in fattispecie determinate che connotano la vera *notitia criminis*, secondo il già richiamato insegnamento del giudice di legittimità (Sez. un., n. 34/2011).

E' coerente con questi assunti il fatto che il S.I.C.P. non preveda un campo dedicato alla trasmissione al Gip dei procedimenti iscritti nel mod. 45 (v. sul punto la circolare DGGP - DGSIA del 5 dicembre 2014).

Non incide su queste affermazioni il fatto che la giurisprudenza della Corte di legittimità qualifichi come affetto da abnormità funzionale il provvedimento con il quale il gip, investito della richiesta di archiviazione per un fatto iscritto nel mod. 45, pronunci un non luogo a provvedere, anziché esprimersi nell'ambito delle alternative decisorie previste dall'art. 409 c.p.p. (archiviazione, indicazione di indagini suppletive, imputazione coatta).

Con questo principio, infatti, la Corte non ha inteso legittimare l'anomalia di un'archiviazione richiesta per fatti iscritti come non costituenti notizie di reato. Ha voluto piuttosto sancire come, di fronte a un comportamento sostanziale del p.m. (la richiesta di archiviazione), potenzialmente indicativo della riconsiderazione della qualificazione originariamente ritenuta, non possa essere il dato formale dell'irregolare permanenza di quelle iscrizioni nel mod. 45 a esonerare il giudice dal dovere di controllare la legittimità dell'inazione (Sez. Un., n. 34/2001; nello stesso senso, Sez. I, n. 14434/2001, Sez. III, n. 29040/2003, Sez. III, n. 18388/2006, Sez. I, n. 42884/2009).

Quanto si è appena detto in ordine alla corretta iscrizione delle pseudonotizie non riguarda il caso di **notizie di reati procedibili a querela per i quali questa non risulti presentata**, ossia i fatti che appaiono integrare gli estremi di un reato, la cui procedibilità sia però subordinata a condizioni (querela, istanza, richiesta di procedimento, autorizzazione a procedere) non maturate o non ancora maturate al momento della comunicazione. Dette fattispecie non possono essere in alcun modo assimilate, come comprovano diverse disposizioni, a partire da quella dell'art. 346 che, in assenza di una condizione di procedibilità **"che può ancora sopravvenire"**, ammette il compimento degli atti di indagine preliminare ritenuti necessari ad assicurare le fonti di prova e, in caso di pericolo del ritardo, l'incidente probatorio.

Deve pertanto esprimersi contrarietà rispetto alla pratica di alcuni uffici di iscrivere dette notizie nel mod. 45 o di impartire disposizioni alla polizia giudiziaria affinché non vengano trasmesse informative concernenti ipotesi di reato perseguibili a querela, ove questa non sia stata presentata

(così ad esempio, nel caso di referti medici attestanti lesioni personali originate dalla condotta dolosa o colposa di un terzo).

- **Il passaggio dal mod. 45 al mod. 21 o mod. 44**

L'emersione di fatti nuovi, successivi alla prima iscrizione nel modello 45 (per esempio la relazione trasmessa dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 33 l.f., che evidenzia i sintomi di una bancarotta; o l'apprensione di elementi indicativi di prassi corruttive, capaci di colorare un esposto inizialmente liquidato come aspecifico), **deve trovare fisiologico sbocco in una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato (mod. 21 nel caso di indagati noti, mod. 44 nel caso di ignoti).**

La variazione dell'iscrizione è doverosa quando si renda necessario il compimento di approfondimenti investigativi, diversi e ulteriori dalla mera acquisizione, presso la polizia giudiziaria, delle informazioni finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione. In assenza, invece, di evoluzioni cognitive che giustifichino l'avvio di attività di indagine o la riconsiderazione delle scelte selettive operate all'atto della prima iscrizione, il passaggio di registro non appare corretto.

E' stato oggetto di accurato esame, durante le riunioni, quanto osservato dalla Procura Generale della Corte di Cassazione, nella nota richiamata nella Circolare cit., a proposito del transito seriale di procedimenti già iscritti nel modello 45 al modello 44 o 21, immediatamente seguito dalla presentazione di richieste di archiviazione, senza che alcuna attività di indagine sia stata medio tempore svolta.

Conseguentemente, sono state orientate in modo omogeneo le prassi relative ad ipotesi di colpa medica già iscritte prima della presa di possesso delle funzioni da parte della scrivente.

Per quanto concerne il sopra accennato problema dell'iscrizione a Mod. 45 e degli accertamenti onerosi, le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono **quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione**. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi.

Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non).

Escluso, in ogni caso, il compimento di atti d'indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, **potranno raccogliersi le informazioni, anche documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato.**

In questo ambito, oltre alle indicate ragioni di garanzia, occorre considerare le esigenze di corretta gestione della spesa: **gli esborsi finalizzati alla verifica di una "non notizia di reato", non afferendo ad un procedimento penale, non possono rientrare tra le spese di giustizia recuperabili ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 115 del 2002.**

- **Il mod. 44 e il mod. 21**

Il Mod. 44 è contenitore delle annotazioni e denunce che riportano fatti suscumbibili nella nozione oggettiva di notizia di reato, per i quali però non siano stati acquisiti elementi sufficienti a soddisfare la componente soggettiva dell'iscrizione, l'iscrizione del nominativo che, dice l'art. 335 c.p.p., deve avvenire soltanto "dal momento in cui esso risulta".

La giurisprudenza traduce l'indicazione normativa nella richiesta di un'identificazione per nome, cognome, generalità complete, tale da rendere remota l'ipotesi dell'iscrizione erronea di un omonimo, che dall'errore potrebbe risentire un danno. Poiché soltanto dall'iscrizione nominativa della persona alla quale il reato è attribuito decorrono i termini di durata delle indagini preliminari (Cass., Sez. II, n. 36590/2007), anche in questo caso può in astratto profilarsi un ritardo abusivo dell'iscrizione.

S'impone dunque la rapida acquisizione delle informazioni necessarie alla compiuta identificazione, quando la denuncia o l'annotazione di p.g. espongano fatti agevolmente attribuibili a un soggetto individuabile senza margini di equivoco (per esempio, un soggetto investito di una certa carica pubblica nel momento in cui si sono verificati i fatti; ovvero un soggetto già noto agli inquirenti sulla base di pregresse condanne o attività investigative) e manchi soltanto l'acquisizione del certificato anagrafico.

Una volta acquisite le informazioni necessarie, il procedimento dovrà essere immediatamente iscritto nel **mod. 21**.

Non avendo cittadinanza nel sistema categorie intermedie tra gli "ignoti" e i soggetti compiutamente identificati, deve ritenersi **anomala la prassi di iscrivere nel registro mod. 21 procedimenti nei confronti di "noti da identificare"** (ovvero di "**persone da identificare**", "**persone identificabili**" et *similia*), dietro la quale può celarsi l'artificioso differimento di agevoli accertamenti anagrafici che produce l'obiettivo effetto dell'ingiustificata posticipazione della decorrenza del termine delle indagini.

In coerenza con queste premesse, il S.I.C.P. impone, nel caso di procedimenti nei confronti di soggetti noti, l'accurata compilazione di un campo "**generalità verificate**", comprensivo dei dati risultanti dal certificato anagrafico ovvero, nei casi di soggetti privi di documenti, del codice unico identificativo (CUI) rilasciato dagli uffici di pubblica sicurezza.

Nei casi in cui il soggetto non risulti compiutamente identificato, ma sia in corso la sua identificazione, la notizia dovrà essere iscritta nel mod. 44 e dovrà essere compilato dagli uffici di Procura un campo denominato "descrittore".

In questo campo andranno inserite le informazioni utili per la successiva identificazione dell'autore del reato (per esempio, le sue caratteristiche somatiche o eventuali segni particolari, descritti dalla vittima o dal testimone oculare; il modello, il colore, la targa dell'autovettura utilizzata per la commissione del crimine).

L'accurato popolamento del campo "descrittore" consentirà al magistrato assegnatario del procedimento contro ignoti, di verificare, interrogando il sistema, la ricorrenza di determinate caratteristiche, nelle denunce presentate per reati di una certa una certa tipologia, commessi in un

certo arco temporale e/o in una determinata area territoriale, con indubbi vantaggi per l'orientamento delle indagini finalizzate all'identificazione dell'autore del reato.

- **La trasmissione per elenchi delle denunce contro ignoti**

Altro aspetto relativo alle notizie iscritte nel mod. 44 attiene al difforme esercizio della facoltà di trasmettere le denunce a carico di ignoti “con elenchi mensili” (art. 107-bis att. c.p.p.) e di proporre al giudice, nel caso in cui perduri il difetto di identificazione dell'autore del reato, richieste cumulative di archiviazione (art. 415, comma 4, c.p.p.).

Sul tema occorre anzitutto informare che il S.I.C.P. consente l'iscrizione per elenchi delle denunce nei confronti di ignoti, con successiva richiesta cumulativa di archiviazione.

In particolare, il portale NDR permette la trasmissione da parte della polizia giudiziaria di annotazioni unitarie riferite a una pluralità di *notitiae criminis*, accomunate dalla tipologia di reato (QGF, ovvero qualificazione giuridica del fatto), con indicazione delle diverse date di commissione dei reati e delle diverse persone offese. Detta modalità può, allo stato, essere applicata a un numero massimo di cinquanta notizie di reato per volta che, nella medesima forma cumulativa, possono essere informaticamente inviate al Gip con richiesta di archiviazione.

Le rilevanti economie consentite da questa pratica e le confortanti esperienze di alcuni importanti uffici giudiziari inducono a raccomandare il suo massimo impiego, che ovviamente non pregiudica la previa selezione, da parte del sostituto procuratore designato delle denunce che, in quanto suscettibili di utile evoluzione investigativa, devono essere sottratte all'elenco e trattate singolarmente.

- **La trattazione dei seguiti**

Con ordini di servizio 22 gennaio 2018 e 26 gennaio 2018 sono state impartite disposizioni in merito alla trattazione dei c.d. “seguiti” delle notizie di reato.

Al fine di evitare possibili fraintendimenti in merito alla trattazione dei cc.dd. “seguiti” ed evitare che atti che si riferiscono a precedenti CNR già trasmesse e/o a procedimenti già instaurati siano trattati come nuove iscrizioni di reato, si impone una chiarificazione preliminare sulla distinzione fra i seguiti “veri e propri” e le ipotesi da trattare come nuove iscrizioni di reato.

Posto che nella definizione più ampia di “seguiti” rientrano:

- i certificati anagrafici e penali degli imputati), già richiesti al momento dell'avvenuta iscrizione;
- le notifiche degli atti (es. convalide perquisizioni sequestri)
- gli atti di indagine compiuti dalla PG di iniziativa (verbali di sommarie informazioni di persone informate dei fatti)
- esiti di attività delegata
- istanze di vario tipo

ma anche:

- gli atti costituenti una nuova notizia di reato diversa da quella del precedente procedimento quale:

- l'integrazione di una denuncia o una nuova denuncia sporta dallo stesso soggetto contro la stessa persona/e già denunciata e contro altre persone per fatti collegati a quello oggetto denuncia;
- di una contro-denuncia o di una contro-querela,
- di una denuncia sporta da altre persone ma relativa al medesimo episodio criminoso o a fatti connessi (es: litigio fra più persone)
- di una nuova ipotesi di reato acquisita dalla PG nel corso delle indagini già oggetto della precedente C.N.R.

Tanto premesso, onde evitare che si verifichino difficoltà nel tenere sotto controllo i termini di scadenza delle indagini – che decorrono per ciascun indagato e per ciascuna ipotesi di reato dal momento della relativa iscrizione e che la nuova notizia di reato non venga iscritta tempestivamente, o, ancora, che il “seguito” appartenga alla competenza di altro giudice - si ritiene opportuno considerare e, di conseguenza, trattare, come seguiti, solo gli atti indicati nella categoria di cui sub. 1, che *ictu oculi*, rientrano in un procedimento già iscritto.

Quelli indicati (esemplificatamene) nella categoria sub 2 dovranno invece essere trattati come nuove iscrizioni **indipendentemente dagli eventuali profili di connessione con altre ipotesi di reato già iscritte.**

La segreteria del PM di turno provvederà ad accertare il numero del “precedente” ed il magistrato assegnatario.

Laddove il PM di turno verifichi la sussistenza di possibili ipotesi di connessione, trasmetterà immediatamente il fascicolo in visione al collega -già assegnatario della precedente notizia di reato (e sempre che non si tratti di materia specialistica) - per ottenere il suo consenso alla trattazione del procedimento ed alla eventuale riunione. La segreteria del PM di turno annoterà la trasmissione e la ritrasmissione nel SICP ad avvenuta visione del fascicolo. Il Procuratore della Repubblica provvederà all'iscrizione in conformità. Allo stesso modo si provvederà con le indicate annotazioni nel SICP da parte del titolare del fascicolo che intenda trasmetterlo in visione al collega –sussistendo ragioni di connessione - al di fuori delle ipotesi del turno esterno.

Tale procedura dovrà essere rispettata anche nell'ipotesi in cui si proceda all'iscrizione in caso di assenza giustificata o di ferie del Procuratore.

- **Assensi, visti e revoche**

Con Ordine di servizio n. 8/18 (prot. int. n. 17/18 del 14/2/2018 - *Assensi e visti del Procuratore*), dopo apposite riunioni con i sostituti, con i quali è stato discusso il testo degli artt. 13 e 14 Circolare Procure Cit., sono state fornite indicazioni in merito alla natura giuridica ed estensione di tali atti rientranti nel potere di “controllo” del Procuratore. Com'è noto, la normativa primaria, (art. 3 comma 2 D.lgs. 106/06) in materia di misure cautelari, ha previsto che il fermo di indiziato di delitto, la richiesta di misura cautelare personale e reale (salvo in quest'ultima ipotesi che il procuratore disponga che non sia necessario atteso il valore economico o alla rilevanza del fatto per il quale si

procede) siano assentite per iscritto dal procuratore, con l'eccezione dei casi in cui tali richieste siano formulate, durante il turno di reperibilità del sostituto, per la convalida dell'arresto o del fermo.

L'assenso, è regolamentato dall'articolo 13 della circolare sulle Procure (delibera del 16 dicembre 2020) nel quale si ribadisce che, al fine di salvaguardare le esigenze di speditezza del procedimento, lo stesso dovrà essere limitato ai soli casi di misura cautelare ed alle richieste di misure cautelari reali (ovviamente diverse da quelle relative al predetto sequestro preventivo d'urgenza) ove sia possibile stabilire una deroga in relazione al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per il quale si procede, conformemente all'articolo 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106.

L'assenso, che deve assumere la forma scritta, si colloca in una fase che è immediatamente successiva alla formulazione della richiesta della misura cautelare da parte del magistrato assegnatario del procedimento, e antecedente l'inoltro della medesima richiesta al gip. Presupponendo una condivisione di scelte e di decisioni (pur non essendo la mancanza di assenso scritto del procuratore una condizione di mancanza di validità della misura conseguentemente emessa), l'elaborazione giurisprudenziale aveva già previsto, in caso di contrasto circa le concrete modalità di esercizio delle attività relative alla trattazione del procedimento assegnato, ove venissero a determinarsi le condizioni previste dal 2 comma dell'art. 2 d.lgs. n. 106/06, (sost. dalla l. n. 269/06), che il sostituto potesse chiedere di essere esonerato dalla trattazione del procedimento a tutela della sua autonomia, ed il Procuratore potesse, con atto motivato, "revocare l'assegnazione", con facoltà di replica con osservazioni scritte per il magistrato.

L'art. 13 della circ., al 4 comma, puntualmente interviene sul punto a tutela della riservatezza e soprattutto dell'immagine della magistratura, prescrivendo che *"Gli eventuali atti relativi all'interlocazione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica"*.

Tale assenso verrà richiesto altresì per il decreto di fermo emesso dal Pubblico Ministero.

Per quanto riguarda le misure cautelari reali in relazione alle quali va richiesto l'assenso, si ritiene di fissare già fin d'ora ed in via generale in euro 20.000 (e non già in euro 100.000, come previsto dalla circolare) il limite di rilevanza economica che esonera il singolo sostituto dall'obbligo del detto preventivo assenso.

L'articolo 14 della circolare disciplina l'istituto del visto, previsto al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 106/2006 e dall'articolo 13 della più volte richiamata circolare sugli uffici requirenti.

La finalità del visto è nella garanzia del corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed ha funzione conoscitiva in ordine all'attuazione da parte dei magistrati delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 106 del 2006, nonché di favorire la virtuosa interlocuzione tra il Sostituto, (il Procuratore Aggiunto, *ove ci sia*) ed il Procuratore della Repubblica.

Al fine di garantire l'effettività alla funzione del visto, il magistrato assegnatario trasmetterà il

provvedimento per l'apposizione dello stesso prima della sua esecuzione ed, in caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare una soluzione condivisa. Qualora ciò non sia possibile, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dagli artt. 3 del D.Lgs. n. 160/2006 e 15 della Circolare cit., il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

Si elencano gli atti sottoposti al visto per conoscenza:

- I provvedimenti definitivi riguardanti illeciti commessi da esponenti degli enti locali territoriali ovvero pubblici ufficiali;
- i decreti di intercettazione d'urgenza, sia esse telefoniche, che ambientali o telematiche, nonché per le seconde richieste di proroga di tutte le intercettazioni, trattandosi di attività che, nel primo caso, presuppongono un delicato bilanciamento fra interessi contrapposti e, nel secondo caso, comportano costi, in qualche caso rilevanti, per l'Ufficio.
- I provvedimenti di liberazione ex art. 121 disp. att. c.p.p., che i sostituti intendano adottare. In tale ultimo caso e per ragioni di urgenza, il visto potrà essere richiesto ed a sua volta concesso anche oralmente, con obbligo di successiva conferma scritta.
- I provvedimenti di liquidazione per spese di consulenza od interpretariato o intercettazioni telefoniche che superino 5000 euro.
- Provvedimenti definitivi dei procedimenti per i quali sia stata apposta la dicitura "riferire" all'atto della formale assegnazione dello stesso procedimento.

- **Deleghe di indagine alla P.G. e termini per le indagini preliminari**

È capitato di riscontrare deleghe di indagine senza la previsione espressa di un termine alla P.G. per il loro espletamento; deleghe conseguentemente rimaste inevase per mesi, e deleghe urgenti che non sono state evase con la dovuta celerità.

Poiché la legge impone al P.M. di compiere le attività di indagine necessarie alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine prestabilito (termine, peraltro, assai breve, specie se rapportato al numero dei procedimenti che pendono e che quotidianamente pervengono a questo Ufficio), è assolutamente indispensabile che un termine venga imposto anche alla P.G. delegata per le indagini e che tale termine sia compatibile con la scadenza del termine di cui all'art. 405 c.p.p. e con la eventualità, non rara, della necessità dell'espletamento di ulteriori indagini conseguenti a quelle in precedenza delegate ed eseguite.

Gli ufficiali ed agenti di P.G. della Sezione addetti alle segreterie di magistrati provvederanno periodicamente a sollecitare l'evase delle deleghe scadute o di prossima scadenza. È, peraltro, opportuno che la delega preveda anche la necessità, per la P.G. delegata, di richiedere espressamente e tempestivamente (ossia prima della scadenza) a questo ufficio la proroga in caso di impossibilità di compiere tutte le indagini delegate nel termine inizialmente fissato dal P.M.

Tali incumbenti sono necessari per far sì:

- che le attività di indagine vengano completate nel termine stabilito dalla legge (art. 405 c.p.p.);
- che si riducano le richieste al G.I.P. di proroga del termine ex art. 406 c.p.p. ai casi di effettiva sussistenza di una «giusta causa» (art. 406 comma 1 c.p.p.) e, per le ulteriori proroghe, ai casi «di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine già prorogato» (art. 406 comma 2 c.p.p.);
- che entro il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice il P.M. assuma le determinazioni inerenti l'azione penale ed in particolare eserciti l'azione penale in uno dei modi previsti dal codice di rito.

- **Monitoraggio della durata dei procedimenti**

È compito del Procuratore della Repubblica - cui la legge demanda di esercitare l'azione penale «*nei termini fissati dalla legge*» - adottare misure organizzative finalizzate ad attuare e rendere concreto il principio costituzionale della ragionevole durata del procedimento (art. III Cost.) anche nella fase delle indagini preliminari.

A tale esigenza si ispirano già altre misure sopra richiamate, quali la previsione, fin dal momento del primo esame della notizia di reato e della compilazione della scheda di iscrizione, degli adempimenti o delle attività di indagine da svolgere successivamente; o la previsione di un termine tassativo alla P.G. (compatibile con la scadenza del termine per le indagini preliminari) per l'espletamento della delega.

Occorre, inoltre, attuare un costante monitoraggio dei procedimenti pendenti e della loro durata. Ciò anche al fine di dare attuazione alle nuove norme in materia di avocazione dei procedimenti da parte della procura generale, oltre per ottemperare al persistente obbligo della comunicazione prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p.

Con separato provvedimento, che costituirà parte integrante del presente Documento, si disporrà in merito alle avocazioni.

Mi pare doveroso richiamare l'attenzione dei sostituti sulla necessità di avanzare le richieste di proroga del termine per le indagini solo nei casi in cui sussiste una esigenza effettiva e concreta di svolgere (ulteriore) attività di indagine, evitando di presentare al GIP richieste di proroga in relazione a procedimenti per i quali tale esigenza non ricorre (perché già definibili allo stato con esercizio dell'azione penale o con richiesta di archiviazione) o a procedimenti per i quali non è stata svolta in precedenza alcuna attività di indagine. Alla richiesta ed all'ottenimento dell'autorizzazione alla proroga del termine deve, poi, seguire effettivamente una attività di indagine (svolta direttamente dal P.M. o delegata alla P.G.), non potendosi, evidentemente, ritenere giustificate - anche sotto il profilo degli adempimenti che essi comportano per l'ufficio GIP e delle spese ad essi connesse - quelle richieste di proroga (in ipotesi reiterate più volte nello stesso procedimento) cui non segua, dopo la proroga del termine, alcuna attività di indagine.

- **Dovere di informazione e monitoraggio sulla durata dei procedimenti**

Il Procuratore della Repubblica deve assicurare «il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio».

Funzionale all'assolvimento di tale compito è il dovere di informazione al Procuratore da parte dei sostituti procuratori in relazione ai procedimenti ad essi assegnati. Naturalmente tale dovere va regolamentato, con l'indicazione - quantomeno in linea generale - dei procedimenti in relazione ai quali il Procuratore intende ricevere informazioni sugli sviluppi delle indagini (essendo evidentemente impossibile ed inutile un dovere di informazione generalizzato) e dei casi e delle circostanze (determinati atti di indagine o richieste) in cui ritiene necessaria una informazione preventiva. Ovviamente il dovere in discorso è adempiuto con una informazione completa e tempestiva.

Ricorre il dovere di informazione al Procuratore nei seguenti casi:

I) nei procedimenti di particolare **complessità, delicatezza o rilievo**, per le questioni di diritto da affrontare, per il numero o la qualità delle ipotesi di reato e/o delle persone coinvolte (personalità politiche e istituzionali, sindaci e amministratori comunali, provinciali o regionali, appartenenti alle forze di polizia, magistrati, prelati, professionisti, ecc.), per l'allarme sociale o il clamore che hanno suscitato o **possono** suscitare nell'opinione pubblica per la gravità del fatto o **per altra ragione**;

II) nei procedimenti in cui sia stata **espressamente segnalata la necessità di una puntuale informazione**, con l'apposizione - sulla nota di iscrizione al momento della assegnazione o successivamente - della annotazione "riferire" o altra analoga dicitura;

III) nei procedimenti in cui sia già in atto oppure occorra attuare un **collegamento di indagini con altri magistrati dello stesso ufficio o con altri uffici di Procura ai sensi dell'art. 371 c.p.p. e II8 bis disp. att. c.p.p.** A quest'ultimo proposito ricordo che ai sensi di quest'ultima disposizione «il Procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2 lett. a), del codice, ne dà notizia al Procuratore Generale presso la Corte di Appello» al fine di un eventuale collegamento delle indagini. Occorre, pertanto, che la pendenza di procedimenti aventi ad oggetto tali delitti sia portata a conoscenza del Procuratore per la comunicazione alla Procura Generale;

IV) in ogni altra ipotesi in cui le circostanze del caso **concreto lo rendano opportuno** (ad es. procedimento a carico di persona che lavora in questo in altro ufficio giudiziario).

In tutti questi casi i magistrati devono **informare prontamente il Procuratore** sull'avvio del procedimento e poi **aggiornarlo** tempestivamente sull'andamento delle indagini e sugli sviluppi più significativi delle stesse. Hanno, inoltre, l'obbligo di informazione preventiva al Procuratore sugli atti di indagine da compiere, le richieste da avanzare o i provvedimenti da adottare che sono destinati ad incidere sui diritti individuali costituzionalmente garantiti, in particolare informandolo:

- sulle iscrizioni di persone nel registro degli indagati e sulle ipotesi di reato a ciascuno attribuite, nonché sui relativi aggiornamenti conseguenti allo sviluppo delle indagini;

- sulle richieste di intercettazione che intendono avanzare (telefoniche, telematiche, informatiche o ambientali) e sugli altri mezzi di ricerca della prova che intendono disporre (ispezioni, perquisizioni, sequestri);

- sulle richieste di misure cautelari personali o reali; il sostituto terrà poi informato il Procuratore sulle conseguenti decisioni dei giudici e, in caso di impugnazione (riesame o appello) delle stesse, sugli esiti del gravame;

- sulle richieste di incidente probatorio; il dovere di informazione si estende alle conseguenti decisioni del GIP;
- sulle determinazioni conclusive della fase delle indagini preliminari (ossia l'esercizio in qualsiasi forma dell'azione penale o la richiesta di archiviazione); il magistrato informerà successivamente il Procuratore sull'accoglimento o meno di tali richieste da parte del GIP-GUP (rinvio a giudizio disposto dal GUP o sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.; decreto o ordinanza di archiviazione o imputazione coatta o ordine di ulteriori indagini), nonché sull'esito del giudizio di primo grado (svoltosi con rito ordinario o con rito speciale);
- sull'invio delle informazioni sull'azione penale (nonché sullo stato di arresto, fermo o custodia cautelare) riguardanti dipendenti dello Stato o di altro ente pubblico o di un ecclesiastico o religioso del culto cattolico, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p.;
- sulle richieste di applicazione della pena;
- sulla eventuale impugnazione della sentenza di primo grado.

Attraverso il meccanismo della preventiva informazione al Procuratore si mira ad assicurare la ponderata adozione di qualsiasi iniziativa (specie quelle incidenti sulla libertà personale) ed insieme la omogeneità delle prassi e l'uniformità degli indirizzi operativi dell'ufficio, senza peraltro pregiudicare la libertà di iniziativa investigativa e processuale dei singoli magistrati e l'autonomia delle determinazioni di ciascuno.

Sussiste, poi, un dovere di informazione generale, ossia riguardante tutti i procedimenti in cui una tale evenienza si verifichi, con riferimento ad alcune specifiche situazioni, in relazione alle quali è evidente la necessità che il Procuratore sia informato:

- arresti o fermi eseguiti dalla RG. e ritenuti non legittimi dal P.M. o non convalidati dal GIP;
- fermi disposti dal P.M. e non convalidati dal GIP;
- perquisizioni e sequestri eseguiti di iniziativa dalla P.G. e non convalidati dal P.M. o dal GIP;
- conflitti di competenza o di giurisdizione e loro esito;
- nullità di atti compiuti dalla P.G. o dal P.M.;
- richieste di archiviazione per prescrizione dei reati.

Per queste ultime l'obbligo di informazione verrà adempiuto (non per ogni singolo procedimento, bensì) mediante una **comunicazione annuale** - da inoltrare al Procuratore entro il 31 gennaio di ogni anno, - del numero dei procedimenti in cui è stata avanzata richiesta di archiviazione per prescrizione, **con indicazione analitica soltanto di quei procedimenti per i quali ricorre il dovere di informazione come sopra individuati** [ossia quelli rientranti nelle ipotesi di cui ai punti I), II), III) e IV) dell'elencazione poc'anzi riportata].

Ancora, sarà preciso obbligo per ogni singolo sostituto informare preventivamente il Procuratore in tutte le ipotesi in cui lo svolgimento di alcuni atti di indagine possa comportare l'impiego di rilevanti risorse umane e/o materiali (come ad esempio nei casi di esecuzione di plurime perquisizioni, di indagini che impongano trasferte all'estero od accertamenti tecnici di particolare specificità e di presumibile costo elevato).

E' infine da considerarsi dovuta analogia informativa in tutti i casi in cui nel corso della trattazione di un procedimento o comunque dello svolgimento dell'attività di ufficio si manifesti la necessità di

chiedere alla p.g. od al personale amministrativo contezza di comportamenti che possano apparire non in linea con la prassi o con specifiche direttive in precedenza date. A tal riguardo si rammenta che è da considerarsi assolutamente preclusa ai singoli sostituti, in tali ipotesi, una diretta interlocuzione con la P.G. o con il personale, dovendosi ritenere riservata ai Procuratore (che in questo Ufficio svolge fra l'altro la ed. doppia dirigenza, in assenza del Dirigente Amministrativo) ogni facoltà di esprimere rilievi o censure sul comportamento delle persone a vario titolo collaborano con l'Ufficio.

Tanto al fine di consentire un monitoraggio periodico ed un controllo sulla durata dei procedimenti, atteso che «il Procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge».

- **Criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti**

In data 18 maggio 2018, a seguito di apposita riunione tenutasi il 6 febbraio 2018, è stato sottoscritto fra il Presidente del Tribunale e la scrivente, dopo apposita riunione con i sostituti, il protocollo di aggiornamento sui criteri di priorità e gestione dei flussi convenendosi tra gli uffici quanto di seguito si indica:

1. *non modificare il criterio delle priorità di trattazione, né per quanto riguarda i reati collegiali o monocratici da udienza preliminare, né quelli a citazione diretta ritenendo sufficiente quello legislativamente previsto ex art. 132 bis disp. att. c.p.p.;*
2. *nelle udienze dibattimentali collegiali e nelle udienze preliminari, privilegiare il criterio di fissazione delle udienze in base alla titolarità del procedimento in capo ai pubblici ministeri che hanno seguito le indagini;*
3. *l'utilizzazione del criterio della prescrizione dovrà essere temperato e valutato in base alle nuove prescrizioni in materia, introdotte dalla c.d. legge Orlando, con riferimento ai reati commessi dopo il 3 agosto 2017;*
4. *viene considerato, a fini deflattivi, il ricorso al decreto penale di condanna non solo per alcune ipotesi contravvenzionali, ma in altre ipotesi di reato con pena cumulativa laddove se ne ravvisi in concreto "l'utilità economica" ;*
5. *il decreto penale non verrà considerato una scelta prioritaria nella materia dei reati sulla circolazione stradale, ove il ricorso all'applicazione della pena su richiesta appare più favorevole in termini di celerità nella trattazione;*
6. *per quanto riguarda l'udienza di prima comparizione, i processi dovrebbero essere fissati in due fasce orarie, alle ore 9 e alle ore 10, al fine di evitare inutili attese, come spesso accade, ai sostituti, impegnati contemporaneamente anche nel turno esterno e nella gestione delle urgenze.*

Tanto si concorda in attesa di ulteriore verifica con le altre parti del Protocollo 28.7.2016 ed in vista dell'adozione del piano organizzativo della Procura.

In considerazione della recentissima nomina del Presidente del Tribunale, la delicatissima materia sopra trattata, è stata considerata "in divenire" e sarà oggetto di molteplici rivisitazioni – esito di "intese" che costituiranno parte integrante del documento organizzativo.

- **Organizzazione delle udienze**

Nell'ottica di razionalizzazione del lavoro, con provvedimento del 10 Ottobre 2017 è stata predisposta la calendarizzazione delle udienze mensili⁷, nonché delle udienze preliminari.

La partecipazione alle udienze dibattimentali da parte dei sostituti, relative a procedimenti **personalmente istruiti**, in relazione ai quali è stata esercitata la richiesta di rinvio a giudizio -e maturata una sorta di "non cedibile" conoscenza) come *ivi* evidenziato -, garantisce – senza **soluzione di continuità** - la coerente espressione della indipendenza e autonomia del PM *ex lege* garantita (art. 53 c.p.p).

E' infatti la cosiddetta "personalizzazione" della funzione di accusa che consegue all'assegnazione del procedimento che consente al magistrato di scegliere liberamente i passi da compiere e realizza, in tal modo, il principio di autonomia.

Non a caso, il Procuratore capo non può sostituirlo se non in determinati casi (per grave impedimento, rilevanti esigenze di servizio o di grave incompatibilità) e, negli altri casi, solo se il pubblico ministero assegnatario vi acconsente.

Tale calendarizzazione "mirata", che richiede l'imprescindibile preziosa collaborazione dei colleghi giudicanti, potrebbe avvenire, inizialmente, (in vista di un "assestamento" attraverso criteri di rinvio ad hoc) in base ad un criterio selettivo (procedimenti con richieste di intercettazioni e di misure cautelari), e, in seguito, con criterio automatico.

Con direttiva n. 42/17 del 18 Ottobre 2017 sono state impartite disposizioni per disciplinare la nuova normativa in materia di V.P.O.

Fra le disposizioni organizzative (pag.19) si è indicata, quale indispensabile condizione, per poter predisporre in tempo utile ed in base ai richiesti criteri di trasparenza e razionalità, l'attività dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica, quella di fornire ai VPO l'elenco delle udienze (testualmente: "...*Ai VV.PP.OO. dovrà essere comunicato, così come ai magistrati professionali, il calendario mensile delle udienze dei GOT e del Tribunale monocratico. ..Ai VPO inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica continuerà ad essere chiesta la comunicazione relativa alle loro disponibilità mensili entro il giorno 10 del mese precedente, in modo da poter dar luogo alla redazione di calendari, nei quali saranno dunque specificati turni udienza e turni di collaborazione con il magistrato, distribuiti, in parte, in misura proporzionale alle disponibilità date, al fine di incentivare il maggior impegno possibile da parte degli stessi VPO*").

La messa a disposizione di un aggiornato calendario mensile delle udienze dei GOT e del Tribunale Monocratico rappresenta il logico corollario della calendarizzazione "mirata" per i magistrati professionali, in quanto permette la delega allo stesso VPO del procedimento che ha già seguito durante il dibattimento, nonché la delega in udienza, di procedimenti che *ivi* possono essere riuniti, sussistendo le ragioni di connessione.

⁷ Cfr.: *Comunicazione al Presidente del Tribunale sede del calendario udienze collegiali* Prot. 728/17 del 10.10.2017 e ordine di servizio prot. 774/17 del 23.10.2017

- **Disposizioni in materia di impugnazioni**

Con ordine di servizio del 16 febbraio 2018 sono state emanate disposizioni generiche di carattere organizzativo in materia di impugnazioni.

Al termine di ciascuna udienza preliminare o dibattimentale il P.M, (analogamente a quanto si dirà per i VV.OO.PP.) dovrà compilare, (prassi che è attualmente in vigore) sul modulo predisposto, lo statino di udienza, avendo cura di inserirvi tutti i dati e le informazioni richieste ed ogni altro significativo elemento, in modo da offrire al Procuratore un quadro il più possibile completo e chiaro dell'andamento dell'udienza e dell'attività in essa svolta (incluso l'acronimo SDA "sentenza da appellare" nei casi in cui appare probabile tale eventualità". Tale statino di udienza entro il giorno successivo verrà depositato all'Ufficio dibattimento, per essere poi sottoposto mensilmente al Procuratore per il suo esame.

Va premesso che, come è noto, presso gli uffici requirenti di primo grado non è prevista alcuna trasmissione "automatica" delle sentenze per il visto, essendo al massimo previsto che nel caso di deposito del provvedimento oltre il termine previsto per legge o stabilito dal Giudice, la cancelleria dia luogo al prescritto avviso di deposito.

Ciononostante, appare opportuno ribadire, in via generale, che, pur sussistendo un autonomo potere/dovere del Procuratore della Repubblica di impugnare tutti i provvedimenti emessi dal giudice l'obbligo di valutare l'opportunità di proporre autonoma impugnazione spetta al magistrato che risulti titolare del relativo procedimento all'atto dell'emissione del provvedimento medesimo.

Posto che occorre tuttavia fissare criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione dell'incarico di valutare le sentenze (o, se del caso, le ordinanze) ai fini di eventuale impugnazione si stabilisce che nel caso di provvedimenti emessi dal Tribunale collegiale o dal GUP detto onere incombe al magistrato che anche in un'udienza precedente abbia formulato le richieste e che dunque abbia esaminato e studiato gli atti.

Tale previsione appare d'altronde coerente con quanto previsto dall'art. 570 co. 2 c.p.p. che come è noto prevede un autonomo potere del pubblico ministero "che ha presentato le conclusioni" di presentare impugnazione e che peraltro è da considerarsi azionabile anche quando il relativo procedimento risulti assegnato al magistrato presente in servizio e questi sia diverso da quello che ha formulato le richieste finali in udienza.

Per quanto attiene ai provvedimenti emessi dal Tribunale in funzione monocratica e dai Giudici di Pace, invece, la valutazione circa l'opportunità o meno di presentare impugnazione dovrà considerarsi rimessa direttamente al Procuratore, che, all'esito, potrà delegare ad un sostituto la redazione dell'atto di impugnazione, soprattutto ove questo sia comunque andato in udienza, in coerenza con quanto previsto dall'attuale normazione primaria (art. 2 co.1 D.lgs. 106/06).

Al fine di agevolare l'esercizio del potere/dovere di impugnazione per le sentenze emesse dal Tribunale in funzione monocratica e dai Giudici di Pace, si dispone peraltro che l'eventuale VPO delegato alla

partecipazione dell'udienza segnali, anche oralmente, al titolare del procedimento la sua valutazione circa l'opportunità di un'eventuale impugnazione alla sentenza.

Analoga annotazione dovrà essere fatta per iscritto nello cd. statino dell'udienza.

Per quanto riguarda il punto nodale del Decreto legislativo, 06/02/2018 n. 11, G.U. 19/02/2018 entrato in vigore il 6 marzo 2018, rappresentato dall'art. 593 c.p.:

- *“nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale, può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale”.*
- *“Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento”.*

E dall'art. – Art. 166 bis disp. att. c.p.p. (norma nuova): (Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado):

“Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte di appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto”.

Si tratta di una “profonda” modifica del sistema che ha eliminato la quasi completa sovrapposibilità dei due ambiti di legittimazione che non può essere risolta, anche per gli effetti secondari che produce, solamente attraverso le intese fra Procura generale e Procura circondariale.

Infatti, come evidenziato nel Provvedimento Organizzativo della Procura Generale del 15 gennaio 2018, un punto nodale è rappresentato dalla inevitabilità della sovrapposizione dei termini assegnati ed utili per l'appello da parte del PM di I grado e del PG nei casi in cui la sentenza viene depositata nel rispetto del termine ordinario o che il giudice ha indicato con il dispositivo, ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p., nei quali, ex art. 548 comma 3 c.p.p. non vi è comunicazione al pubblico ministero di I grado.

Si condivide quanto annunciato nel citato provvedimento, ossia, l'iniziativa del Presidente della Corte, con un accordo con i Presidenti dei Tribunale, che le “comunicazioni” dell'avviso di deposito delle sentenze venga effettuato (con il mezzo telematico) dopo la scadenza del termine per il PM di I grado o nell'imminenza dello scadere del termine per il PM di I grado, sì da garantire al PG un lasso ancora concreto ed utile.

Sul punto verrà emanato specifico ordine di servizio in attesa di disposizioni generali uniformi da parte della Procura Generale.

- **Direttive in materia di arresto da parte della polizia giudiziaria e “quasi flagranza”**

Richiamata la direttiva Prot. n.760/16 del 9 Novembre 2016 del Procuratore della Repubblica facente funzioni, onde evitare che si verifichi il rischio di attività *contra legem* e comunque inutilmente defatiganti e che la doverosa e pertinente azione degli organi di polizia finisca con l'essere neutralizzata da provvedimenti di non convalida è stato ritenuto necessario fare alcune integrazioni e puntualizzazioni (direttiva del 18 gennaio 2018).

Lo spunto è dato dalla Sentenza della Corte di Cassazione, sez. II Penale, 15 settembre – 2 ottobre 2017, n. 45322, con la quale la Suprema Corte, sulla scia della sentenza S.U. n. 39131 del 21 settembre 2016 Ventrice, torna sull’annosa questione di «chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». Nel caso di specie, arrestato per furto in un supermercato, di una birra e di due scatolette di tonno, ad un uomo di etnia nigeriana viene imputata l’accusa di rapina impropria¹.

La peculiarità dell’arresto risiede nel trarre fondamento dalle testimonianze rese dal personale del supermercato, in un momento posteriore all’evento, *rectius*, successivamente alla fuga del soggetto dal luogo in cui il fatto è avvenuto.

Con ordinanza del 12/05/2017, il Gip presso il Tribunale di Vicenza non procede alla convalida dell’arresto poiché non avvenuto in flagranza di reato.

Il pubblico ministero, eccedendo la condizione di “quasi-flagranza” dell’arresto, in ragione dell’attivarsi delle ricerche da parte della polizia giudiziaria nell’immediatezza dell’evento, propone ricorso avverso l’ordinanza *de qua*.

Con la sentenza 45322 del 2 ottobre 2017, la Cassazione rilancia il principio di diritto sancito alla fine di un lungo dibattito giurisprudenziale, dalle Sezioni Unite con la sentenza Ventrice cit. (richiamata nella precedente circolare di questo Ufficio).

Con detta pronuncia, dopo aver riepilogato i diversi orientamenti sul punto, le Sezioni Unite ritennero di aderire all’indirizzo maggioritario in giurisprudenza secondo cui “*non sussiste la condizione di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato eseguito non a seguito della diretta percezione dei fatti, bensì per effetto e solo dopo la acquisizione di informazioni da parte di terzi*”.

Sottolineando l’ontologica differenza fra “**inseguimento**” e “**perseguitamento**” affermarono testualmente che: “*il lemma inseguire (nella norma coniugato in forma passiva: “è inseguito” (n.d.r.) designa la azione del «correre dietro a chi fugge, o anche a chi corre, cercando di raggiungerlo, di solito con intenzione ostile, o anche per afferrarlo, arrestarlo, e talvolta solo per superarlo*”. “*Non è condivisibile la tesi che l’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. sia comprensivo di previsione (ulteriore e affatto diversa) fondata sulla accezione del verbo in senso figurato o puramente metaforico*”, prosegue la Corte, “*così da includere l’ipotesi dell’autore del reato che venga fatto oggetto di incalzante attività investigativa, in seguito alla ricezione della notizia criminis, e, pertanto, sotto tale profilo risulti “perseguito” dalla polizia giudiziaria, come il caso ... dell’ «arresto eseguito tre ore dopo la consumazione del fatto a seguito di chiamata di correo che abbia posto la polizia giudiziaria sulle tracce dell’arrestato*».

Con la sentenza Ventrice la Corte ha posto un fondamentale principio di diritto che ha sciolto i nodi del dibattito giurisprudenziale circa l’identificazione della quasi-flagranza: «*E’ illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato*».

Tale orientamento è stato ribadito nella sentenza Cass. Sez. II 45322 del 2 ottobre 2017, con la quale i Giudici di legittimità, concordando con la decisione del Gip di ritenere illegittimo l'arresto, hanno ritenuto che decada il principio di flagranza **allorquando sia intercorso un lasso di tempo, anche ristretto, tra il compimento del furto e la cattura e che le testimonianze rese dai terzi non possano provocare l'arresto.**

Ebbene, alla luce delle puntualizzazioni fornite dalle Sezioni Unite prima e dalla recente sentenza cit., risulta ormai definitivamente stabilito che la "quasi flagranza" legittimante l'arresto da parte della polizia giudiziaria è configurabile **tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare "nesso" tra il soggetto e il reato che, pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano all'inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima; ma non si può configurare nell'ipotesi nelle quali l'arresto avvenga a seguito di un'attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato e non presenti sulla persona segni in equivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo.**

Nella medesima prospettiva, **deve ritenersi ricorrere il presupposto della flagranza** allorquando l'autore del **reato sia stato trattenuto immediatamente dopo il fatto da un privato** fino all'arrivo delle forze dell'ordine che poi procedono materialmente all'arresto, giacché in tale ipotesi, in linea con le puntualizzazioni fornite dalle Sezioni unite, **non vi è soluzione di continuità tra il fatto, il trattenimento del soggetto da parte di terzi, l'immediato arrivo degli operanti e l'arresto di questi autonomamente e legittimamente eseguito** (cfr. sezione IV, 24 febbraio 2016 Proc. Rep. Trib. Rimini in proc. Moedbj; vedi anche: Cassazione penale sez. II 18 novembre 2014 n. 50662: *"Integra il tentativo di rapina impropria la condotta dell'agente che, dopo aver sottratto merce dai banchi di vendita di un supermercato ed averla occultata sulla propria persona, al fine di allontanarsi, usa violenza nei confronti dei dipendenti dell'esercizio commerciale che lo hanno colto in flagranza e trattenuto per il tempo necessario all'esecuzione della consegna agli organi di Polizia, poiché anche i privati cittadini hanno, in simili circostanze, il potere di procedere all'arresto, ai sensi del combinato disposto degli art. 380, comma 2, lett. f), e 383, comma 1, c.p.p., e, pertanto, la reazione violenta dell'autore del fatto non può configurarsi come difesa da un'azione illecita a norma dell'art. 52 c.p."*⁸

Premesso quanto sopra, ribadita la necessità di attenersi all'univoco indirizzo giurisprudenziale (anche al fine di evitare che il Pubblico Ministero debba procedere ex art. 389 c.p.p.) tuttavia, non si

⁸ Tuttavia, cfr.: Cassazione penale sez. V 17 febbraio 2005 n. 10958: L'arresto in flagranza di reato da parte del privato, nei casi consentiti dalla legge ex art. 383 c.p.p., si risolve nell'esercizio di fatto dei poteri anche coattivi e nell'esplicazione delle attività procedimentali propri degli organi di polizia giudiziaria normalmente destinati a esercitare tale potere. Quando invece il privato si limita ad invitare il presunto reo ad attendere l'arrivo dell'organo di polizia giudiziaria, nel frattempo avvertito, non si versa nella fattispecie di cui all'art. 383 cit., ma è semplice denuncia, consentita a ciascun cittadino in qualsiasi situazione di violazione della legge penale.

può fare a meno di osservare che, nella prassi, vi sono ipotesi di reato con alto impatto sociale (vedasi furti aggravati, maltrattamenti, stalking, violenze sessuali) **ove è ben difficile che si possa configurare l'ipotesi di intervento e arresto delle forze di polizia nella "quasi flagranza di reato"**.

In tali casi sembra che tra "vera e propria" flagranza ed intervento delle forze di polizia a seguito di dichiarazioni della persona offesa o di testimoni, *tertium non datur*.

La prassi insegna che in questi tipi di reato sono le dichiarazioni dei testimoni (vicini di casa, parenti), o della stessa vittima che sollecitano l'intervento delle forze dell'ordine, che però, venendosi a determinare una soluzione di continuità fra il fatto-reato e la materiale percezione dello stesso, diventa impeditiva dell'arresto.

In tali casi, per far fronte a reali ed imprescindibili esigenze di prevenzione, e nello stesso tempo rispettare le esigenze di garanzia nella delicata materia *de libertate*, si suggerisce agli operanti di procedere ad una meticolosa redazione della comunicazione della notizia di reato, con allegate le s.i.t. delle persone informate dei fatti e della stessa persona offesa, incluse precedenti denunce, referti medici e ogni notizia utile sull'autore del fatto che possa consentire, sussistendone i presupposti, di fornire al Pubblico Ministero tutti gli elementi per procedere, nel più breve termine possibile (massimo due giorni) alla richiesta di misura cautelare.

- **Linee direttive in materia di patteggiamenti**

Nello stesso spirito di omogeneizzazione di cui *supra sub* N, in data 21 febbraio 2018 sono state emanate le Linee guida della Procura della Repubblica di Biella in materia di riti alternativi nelle ipotesi di violazione degli artt. 186, 186 bis, 187 del D.lgs. n. 285 del 30.4.1992 del codice della strada, anche in questo caso, precedute da riunioni interne dell'ufficio al fine di stabilirne i criteri chiave, e, quindi, dall'interlocuzione con il Presidente del Tribunale e il GIP in sede, in ossequio al criterio di massima condivisione fra gli uffici giudicanti e requirenti .

Le linee guida sono state portate a conoscenza, dopo apposita riunione illustrativa, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Presidente della Camera penale che hanno altamente apprezzato l'elaborato, riservandosi di fornire, nello spirito della massima collaborazione, se del caso, eventuali suggerimenti migliorativi.

Le linee guida sono state predisposte in modo da consentire, attraverso l'uso "dosato" dei riti alternativi, un auspicabile complessivo effetto deflattivo e, tenuto presente che, il rito alternativo del patteggiamento, nel corso della riunione con la Presidente del Tribunale FF e il GIP, svoltasi il giorno 6 febbraio 2018 è stato considerato con decisione condivisa, per il momento, più favorevole per l'imputato, in considerazione dei benefici che lo stesso può conseguire, stato predisposto un esaustivo quadro delle ipotesi verificabili nelle fattispecie di reati stradali con annessa, la soluzione praticabile in caso di applicazione della pena su richiesta.

Preliminarmente, questo Ufficio ha proceduto ad una verifica nel SICP delle iscrizioni di reato per le fattispecie *de quo*, ed ha stilato un elenco delle più frequenti violazioni dei predetti articoli (n.12 casi, ex artt. 186, 186 bis e 187 CS, ciascuno dei quali articolato in 6 sotto fattispecie).

Non è stato preso in considerazione l'art. 189 CS e non sono state proposte soluzioni con relativamente al procedimento per decreto, nulla vietando che in seguito, anche questa possibilità possa essere inclusa.

E' stata quindi proposta una graduazione della pena da applicare, che non tiene conto solo delle specificità dei singoli casi ex lege previsti, ma anche del tempo in cui la proposta di patteggiamento interviene (durante le indagini preliminari, successivamente all'emissione del decreto di citazione).

Copia degli elaborati in supporto informatico è stata inserita in area comune e verrà inserita nel sito della Procura.

- **Linee direttive in materia di stupefacenti**

Nell'ottica dell'omogeneizzazione della complessiva attività della Procura e della Polizia giudiziaria, al fine di conseguire l'obiettivo di una corretta e condivisa applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di sostanze stupefacenti e di garantire, da parte della magistratura, in sinergia con le forze dell'ordine, una "gestione" di tali illeciti per quanto possibile omogenea, sia per ciò che attiene all'adozione di provvedimenti *de libertate* sia in vista dell'applicazione del trattamento sanzionatorio, appare opportuno è stata emessa apposita direttiva (cfr. direttiva 11 gennaio 2018) a tutte le forze dell'ordine allo scopo di fare alcune puntualizzazioni sullo stato dell'arte - riguardanti lo spinoso problema della "lieve entità del fatto" - e sono state proposte alcune soluzioni "tabellari" (già sperimentate da altri Tribunali) che, pur tenendo conto del criterio ponderale, si basano sul principio cardine della valutazione "**valutazione congiunta**" dei parametri normativi (mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché qualità e quantità delle sostanze stupefacenti).

Questa direttiva, prima di essere emanata, è stata discussa e condivisa da tutti i colleghi e dalle forze dell'Ordine, in persona del Questore, Comandante dei Carabinieri e Comandante della Guardia di Finanza, nel corso di apposite riunioni.

- **Linee direttive in materia violenza di genere (parte prima: violenza domestica) 6 marzo 2018**

A questa materia la scrivente, sin dal suo insediamento ha dedicato particolare attenzione, come attesta il criterio di specializzazione mantenuto.

La Procura di Biella ha da molti anni attenzionato questo settore. Non sono state, peraltro, rinvenute linee guida, bensì *protocolli* sottoscritti con varie istituzioni, ove, a dire il vero, il contributo della "procura" è apparso non proporzionato alle sue reali potenzialità.

Tale opinione trova conferma nel "*Questionario per la valutazione d'impatto della normativa sulla violenza di genere- relazione 6 febbraio 2018 e necessità di linee guida*" dal quale emerge con chiarezza la necessità che gli Uffici di Procura, previa intesa con gli attori pubblici e privati che a diverso titolo operano per la **prevenzione e il contrasto** alla violenza maschile contro le donne, nel rispetto delle rispettive funzioni e compiti, come raccomandato dalla convenzione di Istanbul, in vista della rinnovazione di già esistenti protocolli operativi, **debba emanare linee guida** atte ad

orientare l'intervento delle forze dell'ordine in questa materia ⁹.

Non solo, ma nell'ottica di realizzare un più ambizioso progetto (apertura di uno sportello per le vittime) è ferma la convinzione della scrivente che sia giusto e, soprattutto, conforme alla normativa primaria e secondaria specifica e vigente anche per le forze dell'ordine, che venga attribuita la doverosa attenzione a queste forme di reato, attraverso la stretta collaborazione con la Procura della Repubblica e nelle forme da questi indicate attraverso apposite direttive.

Punto di forza, a parere della scrivente, delle linee guida, nell'ottica raccomandata dalla normativa ONU e comunitaria alla quale ci si è ispirati (Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna – CEDAW -, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132; Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne di Belem do Para'; Convenzione di Istanbul - Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 11 maggio 2011 -ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77; il Protocollo di Maputo aggiuntivo alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli; Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI) è la necessità dell'interazione fra gli "attori" preposti all'attuazione delle "3p" (*prevention, protection and prosecution*) e, per ciò che attiene le forze dell'ordine, la necessità di collaborare utilizzando i dati che, su disposizione del Ministero dell'Interno, devono essere inseriti nello speciale "alert" dello SDI.

Nel diffondere le linee guida, peraltro, si è distinto fra i "diretti interlocutori dell'ufficio" e terzi, che, pur facendo parte della "rete di protezione", non necessariamente devono essere edotti dei meccanismi interni di comunicazione fra le forze di polizia.

Sono state quindi redatte due versioni, avendo cura di eliminare, per i soggetti "terzi" (associazioni, centri antiviolenza ecc.), ogni riferimento tecnico a "SDI" et *similia*.

A distanza di due mesi dall'emanazione della direttiva (che, come già avvertito in apertura) non comprende le forme di violenza ai minori (ai quali verrà dedicata un'apposita attenzione) e dopo tre

⁹ e ciò in quanto, testualmente:

“La criticità dei protocolli è ravvisabile nel fatto che, nella quasi totalità dei casi, essi non sono accompagnati da linee guida o vademecum per gli operatori; vademecum che sono invece fondamentali per orientare, rendere omogenei e razionalizzare i comportamenti dei vari soggetti chiamati ad operare. Sul punto va peraltro osservato che tali linee guida sono oggetto di interesse nell'ambito dei parametri per monitorare il rispetto della Convenzione di Istanbul [...]

Conclusivamente, sul punto: l'affermazione sul piano documentale di principi virtuosi è sicuramente importante e la scelta della magistratura di formalizzare sempre più spesso atti di intesa con altre istituzioni ed enti di varia collocazione testimonia una crescente sensibilità sul tema della tutela delle vittime e delle buone prassi. Essa tuttavia non può considerarsi esaustiva. Appare fin troppo evidente che la sola approvazione di protocolli senza azioni concrete finalizzate a verificarne l'attuazione e l'efficacia può rivelarsi scarsamente efficace rispetto all'obiettivo certamente comune di miglioramento della situazione.”

riunioni con i comandanti delle stazioni CC della provincia (riunioni 14, 15, 16 maggio 2018), alle quali seguirà una riunione con il personale addetto della Questura, si può esprimere soddisfazione non solo per l'operato, ma anche per l'impegno (*rectius: nuovo atteggiamento*) che i militari profondono nell'adempimento di compiti una volta demandati alla locale sezione di polizia giudiziaria.

Un esempio di tale collaborazione, è l'intesa (in via di perfezionamento) stabilita fra il Questore, il Comandante dei Carabinieri e la Procura, di trasmissione di un feed-back riguardo all'evasione – da parte dell'ufficio competente della questura - delle richieste di ammonimento effettuate da parte dell'Arma.

Last but not least, con le linee guida si è inteso riaffermare la centralità dell'ufficio della Procura, e del PM e la funzione di *raccordo* degli ufficiali della sezione di PG in affiancamento del magistrato con i colleghi della provincia (oltre che di indagini, ove delegata, ovviamente).

- **Linee guida in materia di codice rosso**

La materia è stata disciplinata attraverso i seguenti provvedimenti:

Direttiva prot. 609/19 del 09.08.2019

1- Le finalità delle presenti linee guida.

La legge 19 luglio 2019, n. 69, prevede numerose modifiche al codice penale, al codice di rito e ad altre disposizioni, con l'obiettivo, esplicitato nel titolo, di assicurare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Sono chiare le difficoltà che si pongono a una meditata applicazione delle nuove disposizioni, e per questo, si prevedono ulteriori iniziative da parte di questo Ufficio, in collaborazione con le Forze dell'Ordine, i servizi e la ASL di Biella.

La legge, approvata dal Senato il 17 luglio 2019, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dopo pochissimi giorni, il 25 luglio 2019, con la conseguente entrata in vigore in pieno periodo feriale in cui è noto che gli uffici giudiziari assicurano principalmente le sole attività urgenti consentite dalla l. n. 742 del 1969.

E' chiara l'oggettiva difficoltà di procedere al dovuto approfondimento, all'adozione di provvedimenti attuativi e alla "preparazione" dei diversi soggetti tenuti alla sua applicazione (a partire dalla polizia giudiziaria), tanto più in un ufficio in oggettiva sofferenza di organico, quale la Procura di Biella, con solo tre magistrati (inclusa la scrivente e un MOT).

Peraltro, si è ritenuto opportuno adottare immediatamente alcune prime linee guida (e relativi provvedimenti attuativi), pur nella consapevolezza delle obiettive incertezze interpretative, derivanti anche dalla novità di alcune disposizioni che avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti.

A tale conclusione hanno indotto la ratio della nuova normativa, finalizzata a incrementare la tutela offerta dallo Stato italiano alle vittime di delitti univocamente individuati come di violenza domestica e violenza di genere - in attuazione delle numerose disposizioni internazionali vincolanti per l'Italia

–i doveri incombenti sulla Procura della Repubblica, primo soggetto istituzionale preposto all’attuazione della legge e alla tutela delle vittime di reato e l’attenzione già dimostrata da questo Ufficio nei confronti dei soggetti vulnerabili mediante l’emanazione delle Linee guida n. 217/18 del 6.3.2018, dedicata in particolare alle donne vittime di violenza, nonché la procedura operativa su “La gestione del minore vittima di maltrattamento o abuso”, c.d. “Protocollo Cucciolo”, sottoscritto l’8 gennaio 2019 per la tutela dei minori vittime di violenza, sottoscritto il 19 gennaio 2019 fra la Procura della repubblica di Biella, la Procura della Repubblica dei Minori di Torino, l’ASL di Biella, i Servizi territoriali del Comune di Biella, i consorzi Socio Assistenziali, Iris e Cissabo, di Biella (non ancora operativo a causa di sopraggiunta normativa regionale, che ha imposto alcuni adeguamenti da parte della ASL, ma di imminente entrata in vigore).

Peraltro, il nuovo assetto dell’Ufficio, modificatosi a seguito del trasferimento di due magistrati (entrambi addetti al settore fasce deboli) comporta una revisione del piano organizzativo generale del 30 maggio 2018 del quale le presenti linee guida costituiscono parte integrante.

Per tutto quanto riguarda la nozione di «violenza domestica», offerta dall’art. 3, co. 1, d.l. 93/2013, conv. dalla l. 113/2013, sulla scia di quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul ed il quadro normativo nazionale ed internazionale, perciò, si rimanda alle citate linee guida del marzo 2018.

Si osserva tuttavia, che mentre tale documento è stato emanato con la finalità precipua di sensibilizzare gli attori pubblici e privati che a diverso titolo operano per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne¹⁰, (con taglio più operativo è stato sottoscritto il Protocollo sui minori vittime di violenza), di facilitare il dialogo fra le Forze dell’Ordine, e di elevare il livello di allerta nella materia de quo¹¹, con le presenti linee guida si intende ora assicurare un’immediata applicazione delle nuove disposizioni, ancorata a criteri condivisi (sono peraltro previste riunioni con gli appartenenti alle forze dell’ordine ed i servizi sociali) e, per quanto possibile, uniformi, nella consapevolezza del ruolo attribuito al pubblico ministero che interviene fin dalle prime determinazioni sull’esercizio (o non esercizio) dell’azione penale col dovere di rispettare il principio costituzionale della parità di trattamento e il ruolo di direzione della polizia giudiziaria.

2- Ratio della L.19 luglio 2019, n. 69.

Richiamato il quadro normativo, interno e internazionale già descritto, nonché la sentenza della Corte europea del 2 marzo 2017 (Talpis c. Italia)¹², va ricordato che la ratio della presente legge è quella di una maggiore tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, preservando le stesse, in particolare, da quella particolare forma di violenza che è la vittimizzazione secondaria (cfr. Corte cost., sent. 21/02-27/04/2018, n. 92).

¹⁰ Cfr. par. 4 Direttiva cit.

¹¹ Cfr. par. 2 Direttiva cit. (Violenza di genere e priorità dei flussi, rif. all’art. 132 bis. Disp. at. C.p.p.)

¹² con cui lo Stato italiano è stato condannato « [...] non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio».

3- L'entrata in vigore della legge n. 69/2019.

La legge n. 69 del 2019 è stata pubblicata sulla G.U. n. 173 del 25 luglio 2019 ed entra in vigore, dopo l'ordinaria vacatio legis, il 9 agosto 2019¹³.

4- La violenza domestica e di genere, secondo la L. 69/2019.

Ambito di applicabilità della legge.

La violenza domestica o di genere viene ricondotta dalla legge 69 del 2019, nelle diverse disposizioni (artt. 1, 2, 3, 14; in altre disposizioni non viene richiamato, forse per un difetto di coordinamento, il nuovo artt. 612-ter c.p.), alle seguenti fattispecie:

- *maltrattamenti contro familiari e conviventi* (art. 572 c.p.);
- *violenza sessuale, aggravata e di gruppo* (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);
- *atti sessuali con minorenne* (art. 609-quater c.p.);
- *corruzione di minorenne* (art. 609-quinquies c.p.);
- *atti persecutori* (art. 612-bis c.p.);
- *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn)* (nuova fattispecie) (art. 612-ter c.p.);
- *lesioni personali* (art. 582 c.p.) e *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art. 583-quinquies, c.p.) *aggravate ai sensi:*
 - *dell'art. 576, primo comma, n. 2, c.p., vale dire*
 - *contro l'ascendente o il discendente,*
 - *quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61 c.p.,*
 - *quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;*
 - *dell'art. 576, primo comma, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;*
 - *dell'art. 576, primo comma, n. 5.1, c.p., vale a dire dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;*
 - *dell'art. 577, primo comma n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenne o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva¹⁴*
 - *dell'art. 577, secondo comma, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o*

¹³ E' evidente che il nuovo comma 1-ter dell'articolo 362, cpp, è norma processuale per la quale vige il principio "tempus regit actum", ovvero immediatamente applicabile ai processi in corso. Ma è il meccanismo, la stessa struttura prevista dalla norma, quello dell'obbligo di assunzione della persona offesa entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, che rende la norma applicabile soltanto alle nuove notizie di reato.

¹⁴ In corsivo le modifiche apportate dall'art. 11 della l. 69/2019.

*relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta*¹⁵.

La legge introduce, inoltre, la nuova fattispecie di reato di "Costrizione o induzione al matrimonio" (art. 558-bis c.p.) che non è inserita espressamente tra quelle cui si applica la speciale disciplina, pur se trattasi di reato riferibile a violenza di genere, come altri delitti collocabili in tale ambito (ad esempio, art. 583-bis, 570 e 570-bis c.p., ecc.

5- Assunzione di informazioni (art. 2 L. 69/2019, modifica all'art. 362 c.p.p.) La nuova disposizione.

In linea con quanto disposto dall'art. 1 legge cit., con riferimento alla necessaria urgenza cui è tenuta la polizia giudiziaria, l'art. 2 della l. 69/2019, inserendo all'art. 362 c.p.p. un nuovo comma 1-ter, prevede che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato¹⁶, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reati di violenza domestica e di genere ricordati; il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa¹⁷.

Con tale disposizione si intende garantire il diritto della vittima all'audizione da parte dell'Autorità Giudiziaria, ma anche assicurare la pronta attivazione di interventi volti ad impedire la reiterazione della condotta o l'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito.

¹⁵ In corsivo le modifiche apportate dall'art. 11 della l. 69/2019.

¹⁶ La lettura della disposizione evidenzia un riferimento temporale ancorato **alla data di iscrizione della notizia di reato e non alla sua acquisizione** (ovverosia la denuncia, la segnalazione, ecc.).

¹⁷ Si riporta il testo dell'art. 362 del codice di procedura penale, con evidenziate in *corsivo* le modifiche apportate dalla legge 69/2019. «Art. 362 (Assunzione di informazioni).

Art.1 Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. *Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.»*

La norma prevede l'obbligo di assunzione delle informazioni entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato.

Tuttavia si ritiene che tale obbligo non sussista nel caso in cui sia già stato adempiuto contestualmente alla presentazione della denuncia/querela o istanza, essendo incoerente con la finalità di tempestività ed efficacia delle investigazioni oltre che con quella di evitare inutili reiterazioni di audizioni della vittima, peraltro vietata dalle norme processuali oltre che da direttive comunitarie.

La immediatezza imposta per la trasmissione al P.M. della notizia di reato non significa che possano essere omissi i necessari atti investigativi diretti ad accertare gli elementi essenziali del fatto, ad acquisire le fonti di prova e ad identificare il possibile responsabile.

Al contrario la Polizia giudiziaria deve svolgere e documentare tali attività non solo nei casi ordinari, ma anche nel caso di uno dei delitti di cui al nuovo comma 3 dell'art. 347 c.p.p..

Pertanto, con eguale immediatezza la P.G. dovrà sia trasmettere la notizia di reato sia far partire le attività necessarie a verificarne il contenuto.

La P.G. oltre a trasmettere immediatamente la notizia di reato, dovrà dunque svolgere le attività anche di iniziativa di cui ha la competenza, sia prima sia dopo la trasmissione dell'informativa.

E' infatti evidente che la mera trasmissione sia pure immediata di un'informativa priva di qualsiasi approfondimento (quali la identificazione dell'indagato, delle persone informate dei fatti, delle loro assunzioni a S.I.T.) in attesa di una delega da parte del P.M. che pure ben potrà aggiungersi per coordinare o orientare le indagini, determinerebbe proprio gli inconvenienti e i ritardi che la Legge si prefigge di evitare.

A conferma delle linee guida già emanate, gli adempimenti della P.G. dopo l'informativa al PM. per taluno dei delitti di cui all'art. 347 comma 3 c.p.p. e in attesa di specifiche direttive da parte del PM, ricomprenderanno, per ragioni di speditezza e completezza, anche quello dell'assunzione a S.I.T. della persona offesa e di chi abbia presentato denuncia, querela o istanza per uno dei delitti indicati (ma non anche dell'art. 612 ter c.p. vedi art. 2 Legge 69/2019: vedi supra, art. 362 come mod. ex art. 1ter).

L'attribuzione di tale adempimento al PM. non va intesa infatti né come limitazione dei poteri-doveri assegnati alla P.G. dall'art. 347 c.p.p., né come competenza esclusiva del Pubblico Ministero.

L'escussione della vittima e del denunciante contestualmente all'acquisizione della notizia di reato può al contrario costituire impulso alle indagini per dare riscontro alla stessa notizia di reato.

Inoltre come sopra detto essa evita ingiustificate reiterazioni di audizioni della persona offesa e quindi forme di vittimizzazione secondaria vietate oltre dalle direttive comunitarie anche dal c.p.p. (art.362 co 1 bis ultima parte che vieta che la persona offesa particolarmente vulnerabile sia chiamata a rendere più volte sommarie informazioni).

Tuttavia l'escussione della vittima e del denunciante è bene che venga concordata con il P.M. in occasione della trasmissione immediata della notizia di reato prevista dal novellato comma 3 dell'art. 347 c.p.p.

Il P.M. informato del fatto potrà in tal modo valutare e decidere se la persona offesa e il denunciante debbano essere assunti a S.I.T. dalla P.G. (o quella intervenuta nelle indagini o quella dell'organismo specializzato presso la locale Sezione di P.G. della Procura) ovvero dallo stesso PM personalmente, comparando le esigenze della tempestività, completezza e complessità se del caso.

Peraltro la comunicazione telefonica al magistrato di turno andrà fatta (oltre che nei casi di arresto, fermo, allontanamento d'urgenza) solo in quei casi in cui vi sia necessità che il PM assuma la direzione delle indagini (in pratica nei c.d. "casi di salvaguardia" vedi infra, che impongono o l'audizione protetta o l'audizione posticipata, o l'audizione diretta da parte del PM a causa della particolare complessità del caso).

6- Delegabilità dell'esecuzione.

Per quanto sinora detto si ritiene che l'escussione a S.I.T. della vittima sia delegabile alla P.G., potendo essere ricompresa nel contesto dell'art. 370 comma 1 c.p.p. non essendovi alcuna preclusione, né divieto normativo, ma al contrario sussistendo ragioni di ordine logico e sistematico per ricomprenderla¹⁸.

La P.G. delegata dovrà svolgere l'attività delegata utilizzando l'apposita modulistica già trasmessa alle Forze dell'Ordine da questa procura, seguendo le modalità indicate nelle linee guida in materia di violenza di genere del marzo 2018; modulistica che, in questa sede, al fine di razionalizzare e sinergizzare l'intervento delle forze dell'ordine e del PM, verrà allegata alle linee guida facendone parte integrante¹⁹.

Verranno messi a disposizione moduli per l'acquisizione di SIT della P.O., (nonché delle altre persone informate dei fatti) nelle ipotesi di cui agli artt. 572, 612 bis e 609 bis c.p., nonché un modulo

¹⁸ La l. 69/2019 ha modificato l'art. 370 c.p.p., prevedendo l'obbligo per la polizia giudiziaria di procedere senza ritardo agli atti delegati dal Pubblico Ministero in presenza di reati di violenza domestica e di genere, ma non ha apportato alcuna modifica al comma 1 che consente al PM di delegare alla polizia giudiziaria ogni atto di indagine. L'articolo 370 (Atti diretti e atti delegati), cpp, è stato modificato dall'articolo 3 del "Codice Rosso", che ha introdotto il comma 2-bis: "Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612- bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero"; ed il comma 2-ter: "Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357". Lo stesso articolo 370, cpp, tuttavia, non risulta modificato nel primo comma secondo cui: "Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore".

Norma dalla quale si evince che tutti gli atti di indagine sono delegabili alla PG tranne l'interrogatorio di indagato sottoposto a misura cautelare personale e tranne alcuni atti che necessariamente devono essere compiuti dal PM come l'informazione di garanzia ex art. 369, cpp, e l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis, cpp.

¹⁹ Verranno allegati alle presenti linee guida: all.1 (fax simile di pronto intervento); all.2 (s.i.t. 572 c.p.); all. 3 (612 bis c.p.); all. 4 (609 bis c.p.); all. 5 (modulo PM che dispone di NON provvedere all'assunzione di s.i.t. da parte della P.O.)

di primo intervento approntato dalla procura di Tivoli che si ritiene di sicura utilità (cfr.: moduli allegati).

La documentazione dell'attività svolta (assunzione a S.I.T. e attività investigativa svolta a riscontro) verrà messa a disposizione del P.M. senza ritardo nelle forme che di seguito si indicano, raccomandando di segnalare nel frontespizio che trattasi di **“CODICE ROSSO”**.

Questo consentirà al P.M. oltre che di decidere se procedere all'esame della persona offesa, di compiere tempestivamente tutti gli atti a protezione della vittima, necessari ed urgenti, quali le richieste di misure cautelari.

7- Le persone da ascoltare.

Si prevede l'assunzione di informazioni:

- a. dalla persona offesa,
- b. da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

Sia la persona offesa che il/la denunciante/querelante/istante sono individuabili agevolmente sulla base delle disposizioni codicistiche e dell'interpretazione giurisprudenziale:

- a) per la persona offesa, gli artt. 120 ss. c.p. e 90 ss. c.p.p.;
- b) per il denunciante, gli artt. 331 c.p. (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), 333 c.p. (privati);
- c) per il querelante, 120 ss. c.p., 336 ss. c.p.p.;
- d) per chi presenta istanza, 130 c.p., 341 c.p.p.

Naturalmente le qualità di persona offesa e denunciante/querelante istante possono coincidere. In ogni caso, è chiara la volontà che siano ascoltati, se non coincidenti, entrambi i soggetti.

8- I casi di deroga all'obbligo di assunzione entro i 3 giorni.²⁰

Se la notizia di reato si presenta di per sé priva di contenuto (non vi fumus di reato) o è basata sul sentito dire, su fonti confidenziali, non va trasmessa dalla P.G. immediatamente al PM, né vi è obbligo di escussione.

Diversamente, deve essere trasmessa immediatamente nel caso in cui la vittima sia già stata accuratamente sentita e vi siano già gli elementi per disporre un provvedimento di arresto, fermo o allontanamento o per chiedere un provvedimento cautelare da parte del P.M. e non vi è alcun obbligo di (ri)sentire la vittima o il denunciante, gravando la stessa vittima anche psicologicamente di atti che comportano la reiterazione di dichiarazioni già rese in modo dettagliato²¹.

²⁰ Non si ritiene si tratti di termine perentorio poiché, ai sensi dell'articolo 173, primo comma, cpp: “i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti della legge”, ed in questo caso la legge non prevede nessuna decadenza.

Ovviamente se il termine dei 3 giorni scade in giorno festivo “è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo” (articolo 172, terzo comma, cpp) ma non potrà applicarsi al termine dei 3 giorni la sospensione del periodo feriale perché è lo stesso legislatore che qualifica l'assunzione della persona offesa da delitto di violenza di genere come un'attività urgente.

²¹ La direttiva vittime di reato 2012/29/U.E. nel mentre stabilisce l'obiettivo di garantire l'immediata instaurazione del procedimento al fine di pervenire nel più breve tempo all'adozione dei provvedimenti di “protezione e di avvicinamento” e nel prevedere che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e fornire elementi

La redazione del verbale di S.I.T. secondo i modelli che si allegano (e sulla base di quanto già raccomandato) sarà sufficiente. Quindi nel caso in cui la parte offesa abbia fornito tutti gli elementi necessari non è operativo l'obbligo di (ri)sentirla. Se il P.M. nondimeno riterrà necessario assumere personalmente a S.i.T. la persona offesa, il/i denunciante/i, ovvero delegare tale incombenza alla P.G. esterna o al personale specializzato della Sezione di P.G., potrà ovviamente decidere in tal senso per integrare gli atti già compiuti e compiere le valutazioni di competenza.

L'art. 2 della Legge 69/2019 prevede in ogni caso una eccezione all'audizione della parte lesa nei tre giorni dall'iscrizione del procedimento, qualora "sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini" (cd clausola di salvaguardia).

Ferma restando la valutazione da parte del P.M. della sussistenza di tali esigenze, si ritiene che esse si configurino in linea generale ed esemplificativa:

A) nel caso di abuso o violenza su minore di 18 anni (in relazione alla particolare vulnerabilità della vittima e alle modalità di escussione che richiedono tra l'altro l'ausilio di un esperto), incompatibili con il termine di 3 giorni;

B) in tutti i casi in cui la persona offesa sia ancora convivente o comunque legata da relazione affettiva con la persona indicata come autore del reato e questi non sappia della denuncia della persona offesa o di un terzo (stante il rischio della non collaborazione per le più varie ragioni della parte offesa);

C) nei casi in cui le attività d'indagine implicino che la parte offesa non venga informata dell'indagine (casi nei quali può essere necessario compiere atti a riscontro anche a sorpresa o intercettazioni telefoniche);

D) per i minori vittime di violenza assistita;

E) nei casi di particolare vulnerabilità della vittima e comunque nei casi in cui vi siano ragioni medico-sanitarie che sconsiglino di procedere ad audizione immediata.

In tutti questi casi il Pubblico Ministero assegnatario (di turno reperibilità) deve esplicitare con atto scritto la ragione per cui intende soprassedere all' "atto di assunzione a S.I.T. della persona offesa e del denunciante (se persona diversa)"ⁱⁱ.

9- Provvedimenti organizzativi interni.

In ragione della carenza di organico dei magistrati e del personale amministrativo, già segnalata anche nelle competenti sedi (Procura Generale, Consiglio Giudiziario, Consiglio Superiore della magistratura, Ministero della Giustizia) ,con ordine di servizio separato, dovrà essere fatta una variazione del piano organizzativo generale.

di prova (art. 10) e che l'audizione si svolga senza "indebito ritardo"(art. 20 lettera a) prevede altresì che "il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e che le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale".

Tuttavia, poiché attualmente sono in servizio solo tre magistrati incluso il Procuratore della Repubblica, non è materialmente pretendibile un aumento del "gruppo" fasce deboli.

Poiché è necessario assicurare la speditezza della procedura si deve ricorrere:

1) alla consueta trasmissione via PEC da parte della polizia giudiziaria della informativa riguardante la notizia di reato completa di quanto necessari per comprendere i fatti e degli allegati all'indirizzo PEC cnr.procura.biella@giustiziacert.it e al contestuale tempestivo inserimento al Portale Notizie di Reato, secondo le direttive di cui agli ordini di servizio in precedenza diramati, notizia che deve essere caratterizzata dalla polizia giudiziaria sia nella PEC di invio che nella prima pagina della informativa con una dicitura in stampatello maiuscolo in alto con caratteri visibili con scritto **"URGENTE - CODICE ROSSO"** (detta notizia verrà tempestivamente scaricata e stampata dalla Segreteria addetta alla ricezione delle notizie e portata al PM di turno esterno),

2) al deposito a mano della medesima informativa, completa degli allegati, da parte della Polizia Giudiziaria alla Segreteria dell'Ufficio di ricezione atti della Procura i cui addetto porterà tutti gli atti subito alla Segreteria di turno esterno - deposito da farsi con tempestività il giorno stesso dell'invio via PEC e contestuale inserimento nel Portale Notizie di Reato della notizia e comunque al massimo entro le ore 11.00 antimeridiane del giorno successivo (il termine scadente in giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo);

3) gli atti, quindi, non vanno solo trasmessi, ma anche depositati a mano all'Ufficio c.d. "ricezione atti", che ne curerà l'immediato inoltrare alla Segreteria di turno esterno. Il responsabile dell'Ufficio di ricezione atti avrà cura di assicurare l'adempimento suddetto relativo al fatto che la notizia dei reati c.d. di Codice Rosso sia portata alla Segreteria di turno esterno il giorno stesso del pervenimento via PEC, al pari poi di quella depositata manualmente dalla polizia giudiziaria. Al pari il responsabile dell'Ufficio di ricezione atti avrà cura di assicurare che la notizia dei reati c.d. di Codice Rosso pervenuta a seguito del diretto deposito alla Procura della Repubblica di denuncia o querela da parte di privati sia ugualmente portata con tempestività alla Segreteria di turno esterno il giorno stesso del pervenimento all'Ufficio di ricezione atti o comunque il prima possibile con tempestività.

Ciò al fine di assicurare la massima celerità nella valutazione da parte del PM di turno esterno, che:

a) in caso di adempimenti urgenti in relazione ai quali abbia assunto la direzione delle indagini e dato disposizioni alla PG operante (convalida di arresto, allontanamento urgente ecc.) tratterà e tratterà il procedimento (esattamente come in tutti i casi di procedimenti che richiedono convalida), salvo eventuale coassegnazione con il PM che si occupa di fasce deboli (nel caso non sia materia specialistica da lui trattata);

b) negli altri casi, provvederà ad informare immediatamente il Procuratore ed il magistrato che tratta la materia "fasce deboli" e provvederà alla relativa iscrizione del procedimento a quest'ultimo, curando personalmente che gli atti pervengano al suo ufficio ed in modo che non decorra inutilmente il termine di tre giorni dalla iscrizione per le decisioni di competenza.

Considerato il carico di lavoro da ripartire in tre soli magistrati (incluso il Procuratore), per facilitare gli adempimenti conseguenti al ricevimento della notizia di reato ed alla sua trattazione, dopo l'iscrizione, si ritiene necessario utilizzare dei moduli predisposti allegati (vedi nota 10).

In conclusione:

- il P.M. di turno (o assegnatario del fascicolo) informato immediatamente anche in via orale della notizia di reato per uno dei delitti di cui all'art. 347 co. 3 c.p.p. disporrà se:

- *assumere direttamente informazioni dalla persona offesa o che ha presentato denuncia, querela o istanza,*
- *in alternativa delegare anche oralmente con conferma scritta, tale atto alla P.G. che procede ovvero alla Sezione di P.G. specializzata indicando il termine di tre giorni entro cui dovrà essere compiuto inderogabilmente Patto di assunzione a S.I.T.;*
- *la P.G. che procede assumerà a S.I.T. la persona offesa o gli altri soggetti indicati, secondo lo schema di domande indicato nei modelli allegati, anche contestualmente alla denuncia orale o immediatamente dopo e svolgerà gli atti necessari per accertare i fatti e identificare l'autore;*
- *la P.G. che procede e/o quella delegata trasmetterà senza ritardo la documentazione di tali atti e/o di quanto compiuto;*
- *il P.M. di turno o assegnatario del fascicolo, ricevuti gli atti compiuti di iniziativa o da Lui delegati alla P.G. e valutati gli esiti si attiverà, sussistendone i presupposti di legge, con la richiesta delle misure cautelari necessarie a protezione della vittima.*

Le presenti indicazioni non sono esaustive e verranno seguite da altra direttiva di approfondimento/integrazione alla luce di futuri necessari colloqui con i sostituti, le forze dell'ordine ed i Responsabili della ASL BI nonché dei Consorzi e servizi territoriali.

Direttiva prot. 609/19 del 09.08.2019

Precisazioni sulle nuove fattispecie introdotte dalla L. 69/2019 c.d. "Codice rosso".

Con la presente, che non ha, né può avere pretese di approfondimento, si intende facilitare la lettura delle nuove norme introdotte dalla L. "codice rosso" per una loro immediata applicazione pratica. L'elenco non comprende la fattispecie che introduce le informazioni al giudice civile (oggetto di separata direttiva) né quelle relative alle modifiche al d.lgs. 159/2011, cd. Codice Antimafia (art. 9, co. 4 e 5, L. 69/2019).

1. L'articolo 4 L. 69/2019 → Il nuovo reato di cui all'art. 387-bis c.p..

Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

L'art. 4 della L. 69/2019 introduce l'articolo 387-bis del codice penale³⁶ ripercorrendo, in parte, l'art. 385, co. primo e terzo, c.p. in tema di violazione del provvedimento degli arresti domiciliari. E' punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione chi viola le misure cautelari legalmente applicate ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare) e 282-ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

La disposizione si applica per i fatti commessi dal 9 agosto 2019, anche se la misura sia stata adottata o eseguita in epoca precedente, sulla base degli ordinari principi in tema di introduzione di disposizioni incriminatrici.

La ratio della norma corrisponde alla necessità di maggior tutela della vittima, conformemente a quanto previsto dall'intera legge.

L'aver il legislatore previsto come delitto la violazione degli obblighi in esame evidenzia un evidente disvalore della condotta e la necessità di tutelare la vittima, con la conseguente necessità

quantomeno di una rigorosa applicazione dell'aggravamento della misura in atto previsto dall'art. 276 c.p.p.

2. L'articolo 6 della L. 69/2019: Modifica alla disciplina della sospensione condizionale della pena → Art. 165 (Obblighi del condannato).

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.

La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'art. 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.

3. L'articolo 7 L. 69/2019, → il nuovo reato di cui all'art. 558 c.p., costrizione o induzione al matrimonio²².

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque:

- *con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o una unione civile;*
- *approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.*

²² Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

Tutti i riferimenti presenti nella disposizione rispondono a nozioni presenti in altre disposizioni penali, sicché a queste può farsi riferimento.

Sono previste due circostanze aggravanti; la pena:

- è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto (circostanza aggravante ordinaria).
- è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici (circostanza aggravante speciale).

4. L'articolo 9, co. 1, 2 e 3, L. 69/2019 → Le modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis c.p..

L'articolo 9, co. da 1 a 3, della L. 69/2019 interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)²³ e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.).

Per il delitto di maltrattamenti, si prevede:

- l'aumento della pena da 3 a 7 anni di reclusione anziché da 2 a 6 anni di reclusione (art. 9, co. 2, lett. a).

Il principale effetto, è rappresentato dall'inserimento del delitto in esame in quelli che prevedono un termine di efficacia della misura cautelare personale più ampio (per quanto qui interessa, art.303, co. 1 lett. b), si passa dagli originari 3 mesi agli attuali 6 mesi, il doppio per le misure non custodiali; art.303, co. 2 lett. b), quindi si passa dagli originari 6 mesi a 1 anno, il doppio per le misure non custodiali).

- una fattispecie aggravata (circostanza ad effetto speciale, aumento fino alla metà) in un nuovo secondo comma (art.9, co. 2, lett. b), quando il delitto è commesso:

- in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità (non previsto prima),
- ovvero se il fatto è commesso con armi (richiamato dall'art. 612 bis c.p.).

Per ragioni di coordinamento, essendo stata introdotta l'aggravante speciale, si abroga l'aggravante comune dell'art. 61 c.p. il riferimento al delitto di maltrattamenti (art. 9, comma 1), si introduce l'aggravante ad effetto speciale dell'essere stato commesso il fatto con armi, previsto come aggravante ordinaria dall'art. 585 comma primo c.p., tra l'altro per il reato di lesioni.

Viene introdotto all'art. 572 c.p. un ultimo comma secondo cui: «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato» (art. 9, co. 2, lett. c, L. 69/2019).

In ordine al delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) si prevede l'aumento della pena: l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi (art. 9, co. 3, L. 69/2019).

Valgono le considerazioni esposte per il delitto di maltrattamenti con riferimento ai nuovi termini di efficacia delle misure cautelari.

²³ Si riporta il testo dell'art. 572, del codice penale, con evidenziate in corsivo le modifiche apportate dalla legge 69/2019:

«Art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

5. L'articolo 11 L. 69/2019 → Le modifiche all'articolo 577²⁴ del codice penale.

L'articolo 11 modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.

L'effetto, naturalmente, si determina su tutte le disposizioni che richiamano l'art. 577, ivi comprese gli artt. 582 e 583-quinquies.

La lett. a) interviene sul primo comma dell'art. 577 c.p. consentendo l'applicazione dell'ergastolo anche in caso:

- di relazione affettiva senza stabile convivenza;
- di stabile convivenza non connotata da relazione affettiva;
- di omicidio commesso nei confronti del discendente anche per effetto di adozione di minorenni.

La previgente disposizione puniva con l'ergastolo l'omicidio commesso nei confronti dell'ascendente o del discendente o del coniuge (anche legalmente separato), dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

La lett. b) interviene sul secondo comma dell'art. 577 c.p., che prevede l'aggravante della reclusione da 24 a 30 anni se vittima dell'omicidio è, oltre al coniuge divorziato e all'altra parte dell'unione civile cessata, anche:

- la «persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate»
- ovvero l'adottante o l'adottato.

La lett. c) aggiunge un ulteriore comma all'art. 577 c.p., prevedendo, in deroga agli ordinari criteri di bilanciamento tra circostanze, che le attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1 c.p. (Avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale), 89 c.p. (Vizio parziale di mente), 98 c.p. (Minore degli anni diciotto) e 114 c.p., concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

6. L'articolo 12 L. 69/2019 → Il nuovo reato di cui all'art. 583-quinquies c.p.. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso²⁵ e le norme di coordinamento.

²⁴ Si riporta il testo dell'art. 577 del codice penale, con le modifiche in corsivo apportate dalla l. n. 69/2019:

«Art. 577 (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo).

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'art. 575 è commesso:

1. contro l'ascendente o il discendente *anche per effetto di adozione di minorenni* o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile *o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva*;

2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

3. con premeditazione;

4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, *la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate*, il fratello o la sorella, *l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile*, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.»

²⁵ Art. 583-quater (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso).

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Il comma 1 della L. 69/2019 inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

E' abrogata, conseguentemente, l'attuale corrispondente ipotesi di lesioni personali gravissime (comma 3) che, all'art. 583, comma secondo n. 4), c.p. punisce con la reclusione da 6 a 12 anni le lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del viso.

L'intervento normativo riconosce alla deformazione dell'aspetto attraverso lesioni permanenti al viso un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime.

La nuova fattispecie punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma).

Alla condanna - cui è equiparato il patteggiamento della pena - consegue anche la pena accessoria della interdizione perpetua dagli uffici attinenti alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno (secondo comma). Pena accessoria prevista oggi per le condanne per i delitti di violenza sessuale, di sfruttamento sessuale dei minori e di mutilazione degli organi genitali femminili.

I commi da 2 a 4 dell'art. 12 L. 69/2019 operano interventi di coordinamento:

- ***il comma 2 interviene sull'art. 576²⁶ c.p. prevedendo l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso. L'art. 583-quinquies viene aggiunto al catalogo di reati che attualmente comprende i maltrattamenti in famiglia, alcuni delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale ;***

- ***il comma 3 sopprime l'attuale aggravante inserita nell'art. 583 c.p.;***

- ***il comma 4 interviene sull'art. 585 c.p., prevedendo che il delitto di deformazioni permanenti sia aggravato quando commesso con il concorso delle aggravanti di cui all'art. 576 c.p. (pena aumentata da un terzo alla metà), di quelle di cui all'art. 577 c.p., ovvero quando commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite (pena aumentata fino a un terzo)²⁷.***

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

²⁶ Si riporta il testo dell'art. 576 del codice penale, con evidenziate in corsivo le modifiche apportate dalla legge 69/2019.

«Art. 576 (Circostanze aggravanti. Ergastolo).

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'art. 61;
2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'art. 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

5. l. dall'autore del delitto previsto dall'art. 612-bis nei confronti della persona offesa;

5-bis. contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'art. 61.».

²⁷ Si riporta il testo dell'art. 585 del codice penale, con evidenziate in neretto le modifiche apportate dalla legge 69/2019:

«Art. 585 (Circostanze aggravanti).

Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576, ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplosive e i gas asfissianti o accecanti.

- **Il comma 5 dell'art. 12 della L. 69/2019 modifica l'ordinamento penitenziario (art. 4-bis, co. 1-quater e 1-quinquies, legge n. 354 del 1975), consentendo l'applicazione dei benefici penitenziari per i condannati per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. Si equipara, sostanzialmente, il delitto in esame ai gravi delitti di violenza di genere ivi previsti, prevedendo che quando il reato è commesso in danno di minore, ai fini della concessione dei benefici può essere valutata la positiva partecipazione al programma di riabilitazione psicologica specifica previsto dall'articolo 13-bis dell'ordinamento penitenziario. Anche in questo caso si inserisce il nuovo delitto tra i reati sessuali in danno di minori con riferimento alle conseguenze derivanti per l'Ordinamento Penitenziario.**

7. L'articolo 13 L. 69/2019 introduce le modifiche agli artt. 609 bis e ss..

In particolare, l'art. 13, co. da 1 a 3:

- **inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.)²⁸ prevedendo l'innalzamento della pena, da 5 a 10 anni di reclusione a quella da 6 a 12 anni.**

²⁸Si riporta il testo degli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale, evidenziando in corsivo le modifiche apportate dalla l. n. 69/2019:

«Art. 609-bis (Violenza sessuale).

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione **da sei a dodici anni.**

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.»

«Art. 609-ter (Circostanze aggravanti).

La pena stabilita dall'art. 609-bis è **aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:**

- 1) **nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;**
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) **nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;**
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'art. 609-bis è **aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'art. 609bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.».**

«Art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne).

Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'art. 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è **aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.**

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Ne consegue la competenza collegiale ai sensi dell'art. 33-bis, co. 2, c.p.p.

La nuova competenza non opera, in virtù del principio "tempus regit actum", che governa la successione nel tempo delle norme processuali, nei casi in cui all'atto dell'entrata in vigore della legge non è stata esercitata l'azione penale (S.C. 12148/2005, 5742/2017).

- **Modifica l'art. 609-ter c.p., che disciplina le circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale (comma 2):**

- sostituendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni, prevista attualmente per specifiche ipotesi aggravate, con l'aumento della pena di un terzo. Ciò in conseguenza dell'aumento della pena base per il delitto operata all'art. 609-bis;

- prevedendo che la violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore sia sempre aggravata (aumento di un terzo della pena), a prescindere dall'età della vittima (oggi è aggravata solo la violenza commessa da questi soggetti in danno di minorenni);

- rimodulando le aggravanti quando la violenza sessuale è commessa in danno di minore.

Per la violenza sessuale in danno di minori fino a 10 anni la pena base (reclusione da 6 a 12 anni) è raddoppiata (diventa dunque possibile applicare la reclusione da 12 a 24 anni; attualmente per tali ipotesi è prevista la reclusione da 7 a 14 anni); per la violenza nei confronti dei minori da 10 a 14 anni la pena base è aumentata della metà (diventa dunque reclusione da 9 a 18 anni, in luogo dell'attuale reclusione da 6 a 12 anni); per la violenza nei confronti di minori da 14 a 18 anni la pena base è aumentata di un terzo (diviene dunque reclusione da 8 a 16 anni, mentre attualmente la violenza è aggravata e si applica la reclusione da 6 a 12 anni solo se è commessa da ascendenti, genitori o tutori).

- **L'articolo 13 inoltre:**

- modifica il delitto di atti sessuali con minorenni, di cui all'art. 609-quater c.p., prevedendo una aggravante quando gli atti sessuali siano commessi con minori di anni 14 in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi. In questo caso la pena base - per la quale l'art. 609-

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Si applica la pena di cui all'art. 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.»

«Art. 609-septies (*Querela di parte*).

I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'art. 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'art. 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) (*abrogato*).».

«Art. 609-octies (*Violenza sessuale di gruppo*).

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'art. 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'art. 112.».

quater rinvia all'art. 609-bis che, a seguito della riforma, prevede la reclusione da 6 a 12 anni - è aumentata fino a un terzo;

- *interviene sulla scriminante del terzo comma dell'art. 609-quater, che esclude la punibilità quando gli atti sessuali sono compiuti tra minorenni a patto che non vi sia violenza, che essi abbiano almeno 13 anni e che la differenza tra i partner sia non superiore a 3 anni. Il provvedimento incide sulla differenza di età tra i minori, estendendo la non punibilità a tutti i casi in cui la differenza di età tra i minori non superi i 4 anni;*

- *modifica l'art. 609-septies c.p. per escludere il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.) dal catalogo dei reati punibili a querela della persona offesa (modifica del primo comma). Tale delitto sarà dunque, sempre, procedibile d'ufficio. Per questa ragione viene abrogata la previsione che attualmente consente di procedere d'ufficio quando gli atti sessuali coinvolgano un minore di età inferiore a 10 anni, che diviene superflua (abrogazione del quarto comma, numero 5). E' inoltre elevato da sei mesi a dodici mesi il termine per la proposizione della querela;*

- *modifica l'art. 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), per inasprirne la pena: all' attuale reclusione da 6 a 12 anni è sostituita la reclusione da 8 a 14 anni. Inoltre, intervenendo sul terzo comma, l'attuale formulazione in base alla quale si ha un aumento di pena «se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter», è sostituita dalla seguente: «Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter».*

Si sottolineano le seguenti modifiche:

- la procedibilità d'ufficio del delitto di cui all'art. 609-quater c.p. di atti sessuali con minorenne;

- l'aumento del termine per la proposizione della querela per i delitti di cui all'art. 609-bis e 609-ter c.p., da sei a dodici mesi.

8. L'art. 10 della L. 69/2019. La nuova disposizione di cui all'art. 612 ter, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.²⁹

L'art. 10 introduce nel codice penale, una nuova fattispecie da tempo richiesta per sanzionare la diffusione del fenomeno e l'assenza di incisivi strumenti di contrasto.

Si tratta del fenomeno del c.d. Revenge porn o porno vendetta. L'espressione indica la pubblicazione sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. Si è sottolineato che spesso la diffusione di queste immagini o video segue la fine di una relazione sentimentale e viene utilizzata come strumento di pressione nei confronti delle vittime, che sono prevalentemente donne.

²⁹ Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Viene quindi stigmatizzata la condotta di chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, senza l'espreso consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati.

La condotta tipica è composta:

- dalla realizzazione o dalla sottrazione (che può costituire di per sé reato) di immagini o video dal contenuto «sessualmente esplicito»*
- dalla successiva «pubblicazione» o «diffusione» dello stesso;*
- dall'assenza «del consenso delle persone rappresentate».*

Trattandosi di immagini che riprendono la persona in atteggiamenti intimi deve ritenersi che il consenso (non viziato) debba risultare in maniera univoca e tendenzialmente esplicita.

La ratio della norma e l'interesse tutelato, che pone in primo piano la tutela della persona offesa, fanno propendere per una sorta di presunzione in favore della vittima, gravando sull'imputato quanto meno un onere di allegazione seria e riscontrabile sul consenso dato. Consenso che, in base ai principi generali, può essere revocato, impedendo la diffusione (o l'ulteriore diffusione ai soggetti cui è comunicata la revoca del consenso).

Si ritiene che coloro che diffondono il materiale o intendono farlo a fronte della comunicazione della revoca del consenso o della comunicazione dell'assenza di consenso e della presentazione della relativa querela hanno un onere di evitare o interrompere la diffusione pena la commissione del reato o di più gravi reati (ricettazione).

E' sanzionata, inoltre, la condotta di chi, avendo comunque ricevuto o acquisito le immagini o i video indicati li invii (per posta ordinaria, e-mail, sistemi di messaggistica ecc..), consegna, ceda, pubblici (su social, siti, blog ecc..) o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

In questa seconda ipotesi è punito l'eventuale "condivisoro" delle immagini diffuse dall'autore del reato. E' proprio la diffusione a rendere la lesione della riservatezza della vittima amplificata fino ad irreversibili conseguenze. Ragioni di tutela della persona offesa fanno ritenere che il consenso richiesto sia ulteriore e diverso rispetto a quello dato per le riprese o per una comunicazione "limitata" dell'immagine.

Il fine di recare nocumento rappresenta il dolo specifico in quanto l'agente deve essere consapevole oltre che di porre in essere la condotta tipica, anche di arrecare un danno (all'immagine, alla salute, al patrimonio ecc.) al di là della realizzazione dello stesso.

Sono previste due circostanze aggravanti ordinarie:

• se il reato di pubblicazione illecita è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, ovvero da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;

• se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Trattasi di modalità ordinaria di commissione del reato;

una circostanza a effetto speciale (con aumento della pena da un terzo alla metà)

• se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

I presupposti di applicabilità delle circostanze ora descritti devono sussistere al momento della commissione del fatto.

L'ultimo comma dell'articolo 612-ter c.p. prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa.

La querela, che può essere proposta nel termine di sei mesi (corrispondente a quello più elevato previsto per i reati di violenza sessuale), può essere rimessa solo in sede processuale con l'applicazione dei principi già elaborati per l'art. 612-bis quarto comma c.p.

La diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite aggravata dall'essere commessa in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza è punibile d'ufficio.

9. L'articolo 16 modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari inserendo anche l'art. 612-ter c.p.³⁰

Il comma 2-bis citato prevede che la custodia cautelare in carcere non può più essere applicata se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale previsione non trova applicazione con riguardo ad una serie di reati, tra cui è ora aggiunto l'art. 612-ter c.p.

La nuova norma si applica, ovviamente, per i soli fatti commessi dal 9 agosto 2019.

Direttiva prot. 609/19 del 09.08.2019

Quasi flagranza in caso di reati abituali, arresto obbligatorio e allontanamento urgente.

1- Doveri della polizia giudiziaria

In occasione dell'entrata in vigore della Legge 19 luglio 2019 nr. 69. Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere appare necessario ribadire alcuni principi-base in materia di arresto obbligatorio in flagranza (o quasi flagranza) ex art. 380 comma 2 lettera I ter c.p.p., nonché di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p.) nelle ipotesi in cui tale misura precautelare è espressamente prevista dalla legge nei confronti di chi è colto in flagranza di uno dei delitti di cui all' art. 282 bis comma 6 c.p.p.³¹.

Nell'ottica di tutela "rafforzata" delle vittime di violenza domestica e di genere già enunciata nelle precedenti linee guida del 9 agosto 2019, appare ancora più necessario che le forze dell'ordine chiamate di volta in volta ad intervenire, siano pienamente responsabili degli strumenti che l'ordinamento mette a loro disposizione per potere/dovere intervenire in presenza di situazioni

³⁰ Si riporta il testo del comma 2-bis, dell'art. 275 del codice di procedura penale, con evidenziate in corsivo le modifiche apportate dalla legge 69/2019:

«2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1, del presente codice.».

³¹ - artt. 570, 571, 572, 582 limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate:

- dagli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 septies, 1 e 600 septies, 2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612, comma 2, 612 bis c.p., commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

qualificate dal fumus di reato e dalla ricorrenza di esigenze cautelari, vuoi nell'ottica della generale attività di "prevenzione", vuoi ai fini dell'esercizio dei propri poteri/doveri cautelari.

Ugualmente, è essenziale, sulla base di consolidati principi, la capacità di orientarsi di nella scelta di una misura o dell'altra (ad es: l'arresto in flagranza e l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare), rammentando che tali situazioni, de facto, possono e debbono essere verificate solo da chi – l'operatore di polizia giudiziaria- ha il primo e immediato contatto con la vicenda di interesse ed è già in grado di coglierne gli aspetti di pericolo.

Per quanto riguarda, specificamente, i reati di maltrattamenti e atti persecutori, la prevista obbligatorietà dell'arresto in flagranza [articolo 380, comma 2, lettera I ter, c.p.p.] e il carattere di abitudine che caratterizza tali reati renderebbe inaccettabile il mancato intervento della polizia giudiziaria sostituito dall'impropria sollecitazione al pubblico ministero a "chiedere" egli una misura cautelare, o l'utilizzo, sovente riscontrato di espressioni quali "il soggetto è stato invitato ad allontanarsi dal domicilio".

Quanto detto non esclude di certo, ma qualifica il diretto contatto e l'interlocuzione con il magistrato assegnatario e/o il PM di turno per concordare il da farsi.

Diretto e utile contatto che è cosa ben diverso dalla prassi delle richieste generiche di intervento, che paiono piuttosto semplicisticamente elusive dei propri doveri di intervento e semplicisticamente volte a trasferire il tema della sicurezza ad un organo che ha compiti diversi.

Si deve aggiungere che è stato registrato un bassissimo ricorso da parte delle forze dell'ordine allo strumento precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, che, diversamente, continua ad essere la misura cautelare più applicata dal GIP, a seguito di richiesta del Pubblico Ministero (anche e soprattutto in luogo degli arresti domiciliari e della custodia in carcere).

In considerazione della nuova previsione normativa di cui all'art. 387 bis c.p., è probabilmente opportuno ripensare ad un ricorso più frequente, da parte della polizia giudiziaria, a tale misura, come in appresso verrà specificato.

- 2- **Il nuovo reato di cui all'art. 387-bis c.p., violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 4 l. 69/2019)**³²*

L'art. 4 della l. 69/2017 c.d. Codice Rosso, ha introdotto il nuovo reato di cui all'art. 387-bis c.p., violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ripercorrendo, in parte, l'art. 385, comma primo e terzo c.p. in tema di violazione del provvedimento degli arresti domiciliari.

Sotto il profilo pratico la disposizione appare non congrua rispetto alla ratio, non consentendo (per la pena prevista) alcun provvedimento immediato da parte della polizia giudiziaria per assicurare l'immediata tutela della vittima.

Peraltro, l'aver il legislatore previsto come delitto la violazione degli obblighi in esame dimostra un evidente disvalore della condotta e la necessità di tutelare la vittima, con la conseguente necessità

³² Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

quantomeno di una rigorosa applicazione dell'aggravamento della misura in atto previsto dall'art. 276 c.p.p.

3- Arresto in flagranza e quasi flagranza nelle ipotesi di reato abituale quali maltrattamenti in famiglia (art. 572 e stalking)

Tutto quanto sopra premesso, e richiamata la Direttiva di quest'Ufficio, del 13 gennaio 2018 n.39 in materia di arresto in "quasi flagranza"³³, in materia di reati abituali³⁴ (fra i quali rientrano i maltrattamenti e lo stalking), si ritengono opportune alcune puntualizzazioni al fine di meglio orientare la PG operante, in caso di "flagranza", e/o "quasi flagranza" di reato (considerata la sovrapponibilità delle due misure, come si evince dalla lettura dell'art.380 comma 2 lettera I ter c.p.p. che esigono, in entrambi i casi, lo stato di "flagranza") verso la scelta dell'arresto o dell'allontanamento d'urgenza (384 bis c.p.p.).

La Corte di cassazione (sentenza sez. V, 3 dicembre 2018 dep. 21 febbraio 2019, n. 7915) ribadendo precedenti arresti conformi, ha affermato che, nei reati abituali, "all'arresto in flagranza è possibile procedere anche quando il bagaglio conoscitivo del soggetto che procede all'arresto derivi da pregresse denunce della vittima, relative a fatti a cui egli non abbia assistito personalmente, purché, per quanto si è detto, tale soggetto assisti a una frazione dell'attività delittuosa che, sommata a quella oggetto di denuncia, integri l'abitualità richiesta dalla norma; ovvero, (arresto in quasi flagranza) purché – già forte del suo bagaglio conoscitivo, – il soggetto in questione sorprenda il reo con cose o tracce dalle quali appaia che questi ha commesso il reato immediatamente prima".

La pronuncia della Corte, è perfettamente condivisibile, dal momento che, ove ciò non fosse consentito, sarebbe impossibile procedere all'arresto di chi si rende responsabile di reati abituali (possibilità invece espressamente contemplata dall'articolo 380 del C.p.p., dove è prevista l'obbligatorietà dell'arresto per i maltrattamenti e gli atti persecutori), giacché ben raramente il soggetto abilitato ad effettuare l'arresto assiste direttamente a tutta la sequenza criminosa che integra l'abitualità (da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministro, ha riconosciuto come legittimo l'arresto per il reato di atti persecutori - non convalidato erroneamente dal giudice sul presupposto che mancasse la flagranza (rectius, la quasi flagranza) - eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di un soggetto sorpreso nei pressi dell'abitazione della vittima, con la disponibilità di "biglietti" – con su scritto il proprio numero telefonico - del tipo di quelli rinvenuti

³³ Con riferimento a quanto enunciato da Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 2 gennaio 2018 n. 39 (sulla scia della sentenza delle Sezioni Unite 24 novembre 2015, Ventrice), he si riporta testualmente: "la "quasi flagranza" legittimante l'arresto da parte della polizia giudiziaria è configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare "nesso" tra il soggetto e il reato che, pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano all'inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla persona dell'arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che abbia commesso il reato immediatamente prima".

³⁴ Si definisce abituale il reato nel quale il comportamento criminoso viene prodotto dalla reiterazione (da parte del reo) nel tempo di più condotte, (famiglia).

Nel reato abituale proprio, come il reato di maltrattamenti, si è in presenza di singole condotte, da sole non idonee ad integrare quel determinato reato, che perdono la loro individualità, come percosse, minacce, o quali condotte non rilevanti penalmente, per assumere la diversa configurazione giuridica per effetto della reiterazione. Nel reato abituale improprio, quale lo stalking, invece, le singole condotte, integrano già di per sé reato (es: art. 660 c.p.) e la reiterazione della condotta dà luogo a un'aggravante o ad una figura di reato più grave.

proprio nelle pertinenze dell'abitazione, in un contesto in cui la vittima già in precedenza aveva presentato denunce lamentando il comportamento persecutorio subito).

La richiamata pronuncia, per quanto attiene l'accenno al "bagaglio conoscitivo" dell'agente operante, si inserisce perfettamente nell'ambito delle indicazioni operative della scrivente del marzo 2018 riguardo alle informazioni che tutte le forze di polizia hanno a loro disposizione e che sono obbligate ad aggiornare, che si intendono integralmente richiamate.

4 -Arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 572 c.p.: ipotesi operativa

L'ipotesi si verifica in caso di intervento sul luogo di una violenza assistendo a percosse o tentativi di percosse, ad insulti, umiliazioni e minacce da parte dell'indagato nei confronti della vittima, che costituiscano l'ennesima condotta susseguente ad altri episodi (verificabili in SDI).

5 -Arresto in quasi flagranza per il reato di cui all'art. 572 c.p.:

L'ipotesi si verifica:

-In caso di inseguimento a seguito del compimento dell'ultimo segmento di una condotta criminosa, senza che vi sia la necessità di svolgere ulteriore attività investigativa;

-Nel caso in cui l'indagato sia trattenuto da un soggetto terzo immediatamente dopo la commissione del reato;

-Se la vittima si presenta alla P.G. immediatamente dopo l'aggressione con evidenti segni da cui emerga la commissione del reato;

-Se il reo è sorpreso con tracce da cui emerge la commissione del reato;

-Se la P.G. interviene sui luoghi di una lite cessata riscontrando segni di violenza e tracce di reato.

Anche in questo caso la PG agisce "forte del suo bagaglio conoscitivo" (cfr.: sentenza Cass. Cit. n. 7915 del 21/2/2019), quindi, sulla base di quanto personalmente constatato o verificato in SDI (sul punto confronta quanto approfonditamente indicato nella precedente direttiva dell'8.3.2018).

6 - Arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.:ipotesi operativa

L'ipotesi si verifica qualora la P.G. assista ad una delle condotte previste dalla norma (Minacce, molestie, appostamenti, insulti et similia).

7- Arresto in quasi flagranza per il reato di cui all'art. 612-bis c.p.:

L'ipotesi si verifica:

-Qualora la P.G. inseguia il reo che si sia dato alla fuga a seguito di una condotta persecutoria;

-Quando il reo sia sorpreso, a seguito dell'ultima condotta minacciosa, con tracce da cui emerga che costui è l'autore del reato.

Anche in questo caso la PG agisce "forte del suo bagaglio conoscitivo" (cfr.: sentenza Cass. Cit. n. 7915 del 21/2/2019), quindi, sulla base di quanto personalmente constatato o verificato in SDI (sul punto confronta quanto approfonditamente indicato nella precedente direttiva dell'8.3.2018).

In ogni caso, non dovrà aversi un significativo scostamento temporale. In caso di dubbio riferirsi al P.M. di turno per ricevere chiarimenti.

8- L'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

Il legislatore ha introdotto, con D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (conv. con modifiche dalla L. 119/2013) recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, la misura dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare all'art. 384 bis c.p.³⁵.

Naturale il richiamo all'omonima misura cautelare prevista all'art. 282-bis c.p.p., dalla quale tuttavia si differenzia per l'utilizzo del termine "d'urgenza" presente in rubrica, che vale altresì a conferire alla misura in esame natura precautelare, applicabile all'interno del momento delle indagini preliminari.

La natura di misura precautelare trova altresì riscontro nella collocazione dogmatica della norma e nel rinvio operato dalla medesima alla disciplina disposta per la misura dell'arresto e al fermo.

*Dispone l'art. 384 bis che "gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno la facoltà di disporre (...) l'allontanamento urgente dalla casa familiare (...) nei confronti di chi è colto in **flagranza** dei delitti di cui all'art. 282 bis comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa".*

*Due, quindi, i presupposti per l'applicazione della misura: a) la **flagranza** e b) i **fondati motivi per ritenere possibile la reiterazione della condotta ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità psicofisica della persona offesa.***

*Nell'ipotesi in cui gli ufficiali o gli agenti di P.G. propendessero per l'opportunità dell'applicazione della misura de qua, occorrerà comunque la **previa autorizzazione del pubblico ministero**. In tale disposizione è possibile scorgere la volontà del Legislatore di subordinare l'applicazione della nuova misura ad una ponderata valutazione circa i suoi presupposti.*

³⁵ Questa misura non è stata modificata dalla L. 69/19 . c.d. "Codice rosso" (che si è limitata ad introdurre la nuova fattispecie penale di cui all'art. 387-bis c.p., Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui *supra*, n. 2).

Come già accennato, l'art. 384-bis c.p.p., ai fini della sua compiuta disciplina, opera un rinvio alla normativa comune disposta in ordine all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato ("si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo").

Le disposizioni di cui all'art. 385 ss. c.p.p. dettano norme soltanto in parte compatibili con l'allontanamento d'urgenza.

Si deve sottolineare, infatti, che l'allontanato non è né un fermato né tanto meno un arrestato, non subendo egli nessuna restrizione della propria libertà personale, ma soltanto una restrizione della libertà di movimento.

Sicuramente compatibile l'applicazione dell'art. 386, -commi 1, 2, 3 e 6 - c.p.p. ed agli obblighi ivi indicati, oltre a quello della previa richiesta di autorizzazione al PM (art. 384 bis comma 1) (cfr. modulo allegato), in particolare il comma 3 che prevede la trasmissione del verbale di allontanamento (arresto), anche in via telematica al PM entro 24 ore, salvo che il Pubblico Ministero autorizzi una dilazione maggiore.

Quanto invece alla messa a disposizione del pubblico ministero, assolutamente incompatibile risulta essere la conduzione presso la casa circondariale del luogo dove l'allontanamento è stato eseguito.

Per quanto attiene alla compatibilità dell'art. 387 c.p.p., che prescrive l'avviso ai familiari dell'avvenuto allontanamento, attesa la funzione della misura (che è quella di tutela della persona offesa – familiare convivente), sarebbe più congruo prescindere dal consenso del sottoposto.

Incompatibile invece l'art. 389 c.p.p., che impone l'immediata liberazione per sopravvenuta inefficacia, illegittimità o errore di persona. Nel caso dell'allontanamento infatti, non si tratterebbe di una reimmissione in libertà, atteso che l'allontanato non è sottoposto ad alcuna restrizione della propria libertà personale. Al riguardo si sarebbe dovuta invece prevedere la possibilità di revoca motivata della misura.

Compatibile – e imprescindibile, atteso il contenuto dell'art. 13 Cost. – il rispetto degli artt. 390 e 391 c.p.p. dettati in ordine alla procedura di convalida.

Dal punto di vista operativo, l'applicazione della misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, da parte della PG, si traduce, in sintesi:

-nella facoltà di disporre l'allontanamento subordinata all'autorizzazione del P.M., e trova applicazione nei confronti di chi è colto in flagranza di uno dei delitti di cui agli artt. 282 bis, comma 6, c.p.:

-artt. 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate (il reato di maltrattamenti è procedibile d'ufficio) - dagli artt., 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600

septies,1 e 600 septies,2, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612, comma 2, 612 bis c.p., commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente.³⁶

Tuttavia, se il reato è perseguibile a querela, la P.G. procederà ai sensi dell'art. 381, comma 3, c.p.p.,³⁷ e della dichiarazione di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento

Con l'allontanamento viene disposto il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ove vi siano fondati motivi di ritenere che le condotte criminose possano ripetersi in danno della parte offesa³⁸.

Successivamente all'esecuzione della misura:

- dare al P.M. immediata comunicazione dell'esecuzione della stessa;
- avvisare l'indagato della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- avvisare il difensore di fiducia o d'ufficio dell'esecuzione della misura;
- in generale adempiere alle disposizioni ex art. 386 c.p.p.;
- redigere il verbale ed inserirvi l'autorizzazione del P.M.;
- in generale adempiere agli obblighi di informazione previsti dall'art. 11 D.L. n. 11/2009 modificato dall'art. 1 co, 4 bis dl. 119/2013.

9- Conclusioni

Sulla base di quanto esposto, ed in particolare quanto detto sub par. 1) sui doveri dell'operatore di polizia giudiziaria – che ha il primo e immediato contatto con il fatto ed è l'unico in grado di coglierne gli aspetti di pericolo, e, quindi, di valutare la sussistenza degli estremi della flagranza, e sub par. 4, 5, 6, 7, in merito alle ipotesi operative di arresto in flagranza/quasi flagranza per il reato di maltrattamenti e stalking, sembra potersi affermare che la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza sia la misura che meglio corrisponde, in termini di progressiva afflittività, a garantire in prima battuta, le esigenze di tutela della persona offesa, senza costringere quest'ultima a cercare necessariamente protezione fuori della propria abitazione (ferme restando, se richieste, le ulteriori soluzioni previste dai servizi sociali territoriali, garantite dagli obblighi di informazione previsti dall'art. 11 D.L. n. 11/2009 modificato dall'art. 1 co, 4 bis dl. 119/2013 che gli operatori sono tenuti a dare ex art. 384 bis c. 1 c.p.p.).

Vista l'oggettiva difficoltà di operare una scelta fra l'arresto o l'allontanamento d'urgenza, essendo richiesto in entrambi i casi lo stato di flagranza, una soluzione (desunta dalla sentenza della Cassazione del 21 febbraio 2019 sopra citata) operativa potrebbe essere la seguente:

- a) *Laddove è necessario intervenire tempestivamente sussistendo l'ipotesi di flagranza (o quasi flagranza) ed esiste il bagaglio conoscitivo indispensabile a supporto dell'arresto (vedi supra sub par. 4,5,6,7), questa sembra essere l'opzione più idonea;*

³⁶ Sono evidenziate in grassetto le fattispecie introdotte dall'art. 16 comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, che ha modificato l'art. 282 bis c.p.p.

³⁷ Art. 381 Comma 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [336-340], l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. [...]

³⁸ Cfr. : modulo allegato

b) *Laddove è necessario intervenire tempestivamente in quanto, sussistendo lo stato di **flagranza** (o **quasi flagranza**), vi sono sufficienti motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa e non è disponibile, (perché ad esempio, non vi sono precedenti specifici né precedenti segnalazioni a carico del soggetto), il bagaglio conoscitivo che consentirebbe di procedere all'arresto, l'allontanamento d'urgenza sembra la soluzione più idonea.*

Direttiva prot. 609/19 del 09.08.2019

La nuova disposizione introdotta dall'art. 14 L.69/2019 dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p.³⁹: “Le comunicazioni al Giudice civile”.

Indicazioni ai Sostituti Procuratori per adempiere a tale disposizione sulla scia di quanto indicato nella risoluzione del CSM dell'8 maggio 2018.

L'articolo 14, al comma 1, interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale inserendo l'art. 64-bis: se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza.

Il tema della conoscenza da parte del giudice civile dei procedimenti suindicati è affrontato nella Risoluzione del CSM sulle linee guida e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica dell'8 maggio 2018.

Questa procura ha, che già prima della risoluzione del CSM, n data 3 marzo 2018, approntato linee guida in materia di violenza domestica e nei confronti dei minori, nonché intrapreso iniziative in collaborazione con tutti gli attori della rete antiviolenza⁴⁰.

³⁹ «Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile). — 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

⁴⁰

1. Protocollo flussi udienza tra la Procura e il Tribunale firmato il 31/05/2018
2. Protocolli territoriali - PROTOCOLLO D'INTESA ABUSI SU MINORI + Linee guida in materia di abuso su minori. - Firma del protocollo 11/01/2019
3. Adesione a collaborazioni con reti antiviolenza donne - Adesione stati generali sulla violenza a Torino – 06/03/2019
4. Direttiva sulle linee guida in materia di violenza di genere agli operatori/forze di PG e riunioni:
 - POLIZIA DI STATO in data 19/06/18 –
 - CARABINIERI: nelle date 19/03/2018 - 3 e 5 ottobre 2018
5. Incontro con la Dott.ssa Bertolone (SOROPTIMIST) in data 04/03/2019

Le presenti indicazioni , in attuazione della normativa in premessa indicata e tenuto conto della Risoluzione del CSM del 9 maggio 2018, hanno ad oggetto disposizioni organizzative sul ruolo del Pubblico Ministero nei procedimenti civili di separazione, divorzio e relativi ai minorenni e, dunque nei rapporti col Tribunale civile (giudice istruttore e Tribunale collegiale), in particolare in presenza di situazioni di violenza domestica, con specifico riferimento alle seguenti fattispecie di reato, che coinvolgano o meno minorenni:

a) art. 572 c.p.;

b) artt. 609-bis ss. c.p.;

c) art. 612-bis c.p.;

d) nonché – ove possibile – per reati comunque collegati a quelli supra a), b) e c), quali l'art. 582 c.p. aggravato ai sensi:

a. dell'art. 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1, c.p.

b. dell'art. 577, co. 1, n. 1) e co. 2, c.p.).

Si ritiene pertanto necessario prevedere che :

Il magistrato assegnatario del procedimento penale, trasmetta al Tribunale civile:

a) nella fase delle indagini preliminari, gli atti che ritenga ostensibili, eventualmente anche su richiesta delle parti;

b) in ogni caso, l'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (dopo la sua esecuzione) e, compatibilmente con i tempi consentiti e le risorse disponibili, i provvedimenti successivi (ordinanza del Tribunale del riesame, ordinanza di revoca per motivi di merito, ecc.). Questi ultimi provvedimenti potranno, comunque, essere richiesti dal Tribunale se ritenuti utili per la decisione.

c) In ogni caso, la richiesta di rinvio a giudizio”.

d) L'avviso di conclusione delle indagini.

Non vi è dubbio che i provvedimenti con il quale è disposta l'archiviazione e la sentenza vadano trasmesse dal Giudice.

Sulla conoscenza dell'esistenza del procedimento civile non vi è alcun problema, salvo l'impiego di risorse.

Dal momento che non è materialmente pretendibile, ad oggi, con un organico risicato che non consentirebbe neppure una specializzazione, che i magistrati e/o gli assistenti (inferiori al numero dei sostituti) provvedano ai controlli sulla consolle civile (ed essendo il settore civile/volontaria giurisdizione/esecuzioni interamente devoluto al Procuratore) l'unico modo per verificare la sussistenza di un procedimento di separazione/divorzio o cause relative ai figli minori di età o relative

6. Riunione con il CISSABO in data 21/05/2019

7. Riunione con SAVE THE CHILDREN in data 23/05/2019

8. Firma della Convenzione Procura di Biella –SOROPTIMIST in data 07/06/2019

9. Riunione con vertici forze dell'ordine per le “Prime Linee guida CODICE ROSSO” in data 09/08/2019.

alla potestà genitoriale è quello di accertarlo in sede di raccolta della notizia di reato e verificarlo successivamente (il metodo verrà stabilito d'intesa con il Tribunale).

- **Linee guida in materia di Abusi su minori**

La materia è stata regolata attraverso i seguenti provvedimenti:

Direttiva Prot. 26/19 del 08.01.2019

Le presenti linee guida vengono emanate in concomitanza con l'apposizione della firma del protocollo "Cucciolo", da parte del Direttore della ASL BI, dalla Procura Ordinaria e dalla Procura dei Minorenni di Torino e redatto in sinergia con i servizi territoriali.

Nel Protocollo sono stati indicati gli OBIETTIVI della procedura:

- *garantire al minore la migliore protezione possibile e la presa in carico più adeguata;*
- *definire le fasi del percorso del minore vittima o presunta vittima di violenza, sia che il primo contatto avvenga in contesto ospedaliero, sia in ambito territoriale;*
- *stabilire il ruolo e le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto;*
- *codificare le comunicazioni necessarie tra Ospedale, Servizi Territoriali e Procure;*
- *effettuare il raccordo tra l'accoglienza del minore a scopo protettivo in modo che essa avvenga in Ospedale, ove necessario, oppure nelle strutture deputate sul territorio, ponendo attenzione alla sua situazione psicologica e fisica, privilegiando, nel percorso, modalità di intervento e comportamenti volti alla riduzione delle risonanze traumatiche degli eventi;*
- *prestare al minore l'assistenza sanitaria di volta in volta necessaria;*
- *ottemperare agli obblighi di rilevamento delle prove del fatto, raccogliere e conservare correttamente il materiale repertato ed inviarlo al laboratorio di competenza.*

Nonché i PRINCIPI ISPIRATORI:

- *l'ottica focalizzata sul minore, che viene posto al "centro" della procedura;*
- *l'approccio multidisciplinare, che prevede di utilizzare diverse competenze per la gestione del minore;*
- *il coordinamento delle risorse, che ottimizza l'esito dell'attività delle diverse competenze professionali sul minore e garantisce il confronto, evitando le duplicazioni;*
- *la priorità della protezione del minore vittima di pregiudizio su qualunque altra esigenza;*
- *la parificazione dell'attenzione all'assistenza al minore con l'attività di cura e di indagine.*

ed il CAMPO DI APPLICAZIONE:

- *Si applica a tutti i minori vittime di abuso o di sospetto abuso che:*
 1. *giungano all'osservazione al Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero dell'ASL BI;*
 2. *o che vengano intercettati dai servizi territoriali;*
 3. *e/o segnalati direttamente all'Autorità Giudiziaria.*

In sintesi, I PUNTI CHIAVE delle linee guida in materia di minori, come pure delle presenti linee guida – dirette in primis alle forze dell'ordine, ma necessariamente rivolte a tutti gli attori della rete antiviolenza sui minori (così possiamo a giusto titolo chiamare tutti coloro che si troveranno coinvolti in questa sinergia operativa) - sono rappresentati da:

- una esatta rappresentazione del concetto di abuso;
- dall'importanza della segnalazione/denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Biella ed alla Procura dei Minori di Torino;
- dalla consapevolezza dei propri compiti/doveri;
- dalla capacità di interazione dei soggetti (in primis le forze dell'ordine).

Anche in questo caso, come già indicato nelle linee guida sulla violenza di genere del 6 marzo 2018 emerge l'importanza di un serio e professionale approccio al fenomeno, da parte dei sanitari in sede di redazione del referto, delle forze dell'ordine in sede di raccolta della denuncia/querela, da parte degli altri operatori vedi infra in sede di semplice segnalazione o denuncia.

Da qui l'esigenza di una risposta Tempestiva, Professionale, Efficace, Organizzata, da parte delle Forze dell'ordine chiamate ad intervenire nonché da parte di tutte le professionalità dell'area sanitaria, educativa, sociale.

Anche in questo caso la parola chiave è: rete.

Ma anche in questo caso, non si tratta solo di una parola, di una mera dichiarazione di intenti, di uno slogan fin troppo "abusato", bensì di applicazione di una procedura e della costituzione di un centro specialistico con professionalità che hanno ricevuto specifica formazione.

DEFINIZIONE DI ABUSO SU MINORE ⁴¹

Tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere. (Report of the consultation on child abuse prevention – WHO 1999 - Organizzazione Mondiale della Sanità).

FORME DI MALTRATTAMENTO

- Maltrattamento fisico + AHT
- Abuso sessuale
- Abuso psicologico
- Bambino conteso
- Violenza assistita
- Patologia delle cure (esempio: S. di Munchausen)
- Bullismo e cyberbullismo
- Abuso online

⁴¹ Le definizioni che seguono sono tratte da *Gli abusi e i maltrattamenti in età pediatrica*, Torino, 26 Ottobre 2017, Elena Coppo, Silvia Pieretti, Sara S. Racalbutto e si basano sui dati forniti da WHO e AAoP

ABUSO FISICO

Per abuso fisico si definisce l'uso intenzionale della forza fisica che provoca o ha un'alta probabilità di provocare un danno per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità del minore. Questo include il colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare, soffocare ed ogni altra condotta che possa ledere l'integrità fisica o psichica della vittima.

Gran parte della violenza a danno dei minori viene inflitta con lo scopo di PUNIRE o EDUCARE.

Elementi di sospetto:

- *I parenti forniscono versioni discordanti o vaghe o non forniscono una spiegazione dell'evento lesivo.*
- *Frequenti o precedenti passaggi in PS per traumi.*
- *Attenzioni forzate (compensatorie).*
- *Ritardo nel soccorso.*
- *Incongruenza tra racconto e lesioni.*
- *Comportamento dei genitori non adeguato alle circostanze ed alle condizioni cliniche del bambino.*

Caratteristiche salienti

Il maltrattamento è generalmente ripetuto nel tempo e, se non intercettato, tende ad aumentare di gravità.

- La precocità della diagnosi, della denuncia e dell'intervento sono essenziali per prevenire lesioni future e più gravi e per favorire un possibile recupero genitoriale.

- I bambini affetti da handicap hanno un rischio 10 volte maggiore di vittimizzazione.

- Trasmissione trans-generazionale dell'abuso.

L'uso intenzionale della forza fisica contro un minore avviene solitamente all'interno delle mura domestiche e la violenza viene inflitta con lo scopo di punire/educare.

ABUSIVE HEAD TRAUMA (AHT)

- ✓ *Ha una incidenza stimata dal CDC di Atlanta di 30 casi su 100.000 bambini nati, ma tale dato è considerato fortemente sottostimato.*
- ✓ *Clinicamente si caratterizza dalla triade di emorragia subdurale, emorragia retiniche, fratture costali, danno parenchimale.*
- ✓ *Precedentemente nota come **Shaken baby Syndrome**, negli ultimi anni si è voluto dare maggiore rilievo a tutte le forme di trauma cranico non accidentale, con o senza scuotimento.*
- ✓ *Il trigger è solitamente il pianto inconsolabile del bambino, particolarmente frequente nei primi mesi di vita dei bambini.*
- ✓ *È mortale nel 25% dei casi e in oltre 80% dei casi comporta degli esiti permanenti.*

La sua frequenza risente di campagne di formazione sulla genitorialità e di sostegno ai genitori nei primissimi mesi di vita del bambino.

ABUSO SESSUALE

Si parla di abuso sessuale quando un bambino è coinvolto in attività sessuali che non può comprendere, per le quali è fisicamente e/o psicologicamente impreparato e per le quali non può dare il proprio consenso e/o che violano le leggi o i tabù sessuali.

Difficoltà

- *Circa l'90% dei bambini abusati conosce il qualche modo il suo abusante*
- *Circa il 30% dei bambini abusati/maltrattati abuserà in qualche modo dei propri figli (trasmissione transgenerazionale)*
- *L'abuso sessuale più diffuso è quello intrafamiliare (80-90% dei casi)*
- *Legame affettivo che spesso lega abusante e abusato*
- *Timore degli operatori sanitari dei danni che possono causare con diagnosi errate*
- *Timore degli operatori sanitari di conseguenze personali derivanti dalla loro denuncia*
- *Errori diagnostici (soprattutto nelle forme inizialmente più lievi)*

L'assenza di lesioni specifiche di abuso non è di per sé indicativa di NON ABUSO.

ABUSO PSICOLOGICO

L'abuso affettivo e psicologico comprende sia incidenti isolati sia situazioni in cui chi si occupa del bambino, nel tempo, non gli fornisce un ambiente appropriato e di supporto per il suo sviluppo. Possono arrecare un danno alla salute fisica e mentale del minore, o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.

Comprendono: denigrare, svalutare, incolpare, minacciare, intimidire, discriminare, rifiutare, isolare, ed altre forme di maltrattamento non fisico.

QUESTA FORMA DI ABUSO COESISTE IN TUTTE LE ALTRE FORME DESCRITTE E SI VERIFICA NELLE SEGUENTI SITUAZIONI:

- *Separazioni conflittuali.*
- *Bambini scambiati come un bene da suddividere o, in alcuni casi, un surrogato dell'ex coniuge su cui far valere delle ripicche.*
- *Bambini mediatori o schierati.*
- *Attenzione ai casi di finti maltrattamenti/abusi sessuali!*

VIOLENZA ASSISTITA

Significa fare esperienza di qualsiasi forma di maltrattamento: VIOLENZA FISICA, VERBALE, PSICOLOGICA, SESSUALE ED ECONOMICA su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori.

- Comprende violenze messe in atto da minori su minori o su altri membri della famiglia, gli abbandoni e i maltrattamenti ai danni di animali domestici.
- Esperienza DIRETTA (quando avvengono nel proprio campo percettivo) oppure INDIRETTA (quando si è a conoscenza o si percepiscono gli effetti)
- Rappresenta un **fattore di rischio** altamente predittivo per altre forme di maltrattamento ed anche un fattore di rischio per il minore vittima di sviluppare patologie organiche, quali il diabete, l'ipertensione ed altre patologie.

PATOLOGIA DELLE CURE

Le cure si dimostrano inadeguate ai bisogni fisici e psichici del minore in una più delle seguenti sfere:

- salute;
- nutrizione;
- sviluppo affettivo;
- educazione;
- alloggio, condizioni di vita, igiene **DANDO LUOGO ALLE PATOLOGIE SEGUENTI:**

incuria, discuria, ipercuria.

- E' la forma di maltrattamento più diffusa, arrivando a costituire il 78% dei casi in US.
- Di difficile definizione perché può dipendere da fattori culturali, può non essere facilmente evidenziato e manifestarsi poi nel corso dello sviluppo del bambino, comprende un largo spettro di situazioni diverse
- Sono stati evidenziati alcuni fattori di rischio (stato socio-economico, livello di istruzione, composizione della famiglia, nuclei disfunzionali)
- La presenza di un genitore con depressione raddoppia il rischio di child neglect.

DISTURBO FITTIZIO PROVOCATO AD ALTRI (SINDROME DI MUNCHAUSEN PER PROCURA)

Il caregiver simula o arreca un danno fisico al bambino per attirare l'attenzione su di sé, per gratificazione.

Necessita di un contesto medico sanitario per essere attuato

Diverse modalità:

- falsificazione dei sintomi;
- falsificazione astuta di materiali biologici (glucosio o albume nelle urine),
- imbrattamento di orifizi naturali con sangue così da simulare emorragie;
- azione manuale lesiva (es. soffocamento);
- somministrazione di farmaci (emetici, lassativi, anticoagulanti, ipoglicemizzanti, antiipertensivi, teofillina) o sostanze tossiche (sale, irritanti, caustici...).

Segni di sospetto

- *Insieme di sintomi che non hanno senso,*
- *Bambino che si presenta con uno o più problemi medici che non rispondono alla terapia o che seguono un andamento non usuale e inspiegabile.*
- *Ripetute ospedalizzazioni con esami molto approfonditi che non hanno portato alla diagnosi.*
- *Sintomi preoccupanti e non concordanti con lo stato di salute del bambino.*
- *Esami di laboratorio o fisici altamente inusuali o in disaccordo con la storia o clinicamente impossibili.*
- *Segni e sintomi che scompaiono quando il bambino viene allontanato da chi si prende cura di lui.*
- *Anamnesi familiare con fratelli affetti da sintomi simili o deceduti per cause sconosciute.*
- *Sintomi o episodi di cianosi, apnea, 'near-miss' o convulsioni che non vengono mai osservati da altri se non da chi accudisce il bambino.*
- *Multiple "resuscitazioni" in un bambino che non ha problemi cardiaci o polmonari.*

Caratteristiche del caregiver

- *Ha spesso esperienza di tipo infermeristico o comunque conoscenze in materia sanitaria superiori alla media.*
- *È sposata ma il marito è fisicamente ed emotivamente assente e, come figura paterna, è di scarso rilievo.*
- *Presenta lei stessa o ha presentato in passato aspetti della sindrome di Munchausen o ha avuto problemi psichiatrici diversi, o ha avuto disturbi della condotta alimentare.*
- *In Ospedale si presenta con molto attenta ed efficiente e rifiuta di allontanarsi dal figlio dimostrando anche una notevole resistenza fisica.*
- *Si ambienta bene om Ospedale, sviluppa spesso rapporti amichevoli con il personale sanitario ed è gratificata dagli apprezzamenti e dalle attenzioni dello staff ospedaliero.*
- *Sembra gioire di test invasivi sul figlio senza dimostrale alcuna preoccupazione per essi.*
- *Chiede ripetuti ricoveri e suggerisce nuovi esami diagnostici ed insiste perché vengano eseguiti.*
- *Non appare preoccupata per la malattia del figlio e mantiene calma inusuale anche a fronte di situazioni pericolose per la vita.*

BULLISMO

- *Comportamenti offensivi e/o aggressivi che un singolo o più persone mettono in atto ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima.*
- *Implicito il concetto di intenzionalità da parte dell'autore delle offese, vere e proprie forme di abuso che creano disagio e un danno fisico o psicologico nelle vittime.*
- *Differenza con le normali dispute tra bambini/ragazzi:*
 - *Predeterminazione e intenzionalità*
 - *Ripetitività nel tempo (ovvero una condotta anche unica, ma eclatante)*
 - *Squilibrio di potere tra bullo e vittima*
 - *Soddisfazione che i bulli ne traggono*
 - *La condotta ha lo scopo di interferire nel rapporto fra la vittima ed il contesto sociale in cui è inserita (es. classe) e di privare la vittima della solidarietà di detto contesto.*

CYBERBULLISMO (LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71)

*Qualunque forma di **PRESSIONE, AGGRESSIONE, MOLESTIA, RICATTO, INGIURIA, DENIGRAZIONE, DIFFAMAZIONE, FURTO D'IDENTITÀ, ALTERAZIONE, ACQUISIZIONE ILLECITA, MANIPOLAZIONE, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI PERSONALI** in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori dal comune contesto amicale ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*

ABUSO ON LINE

*Ogni forma di **abuso sessuale** su minori perpetrata attraverso internet e la documentazione di immagini, video, registrazioni di attività sessuali esplicite, reali o simulate.*

L'abuso può prendere l'avvio da diverse situazioni:

- a) **adescamento su internet (grooming)** con lo scopo di un coinvolgimento in attività di cybersex;*
- b) **adescamento a scopo di incontri sessuali offline**, con possibile presenza o produzione di materiale pedopornografico;*
- c) **induzione a guardare pornografia, induzione alla produzione di foto o video erotiche;***
- d) **servizi di sesso online o offline remunerati in seguito all'aggancio online sextortion.***

SELF CUTTING

- **Comportamento frequente nei minori vittime di maltrattamento e abuso/pre atti anticonservativi;***
- **valutare rischio anti conservativo.***

LA RILEVAZIONE DELL'ABUSO

Quando si parla di rivelazioni dell'abuso, riferito a minori, si intende ogni tipo di comunicazione sostanzialmente finalizzata da un lato a far conoscere ad altri l'abuso, dall'altro, quando questo è ancora in corso, a farlo cessare.

*Sarebbe fuorviante, con riguardo ai minori, distinguere i casi in cui la segnalazione viene fatta a **privati** (compagni di scuola, parenti, professionisti privati, hot lines private etc.) da quelli in cui questa è rivolta **alla pubblica autorità** (insegnanti, operatori sociali, medici di strutture pubbliche, forze di polizia, autorità giudiziaria ordinaria o minorile) perché il dato comune è costituito dalla **rottura di un segreto e dalla ricerca, spesso disordinata e casuale, di persone in grado di prestare loro aiuto.***

1) **IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE DELL'ABUSO E DELLA SEGNALAZIONE**

- *tanto più sollecita è la segnalazione, tanto prima sarà possibile intervenire nelle forme più appropriate e cioè tenendo conto di tre fondamentali esigenze, l'accertamento della verità, la tutela del minore ed il rispetto dei diritti dell'indagato;*
- *gli operatori devono astenersi da ogni valutazione che non compete loro, ivi comprese quelle sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità del minore; ciò non impedisce ovviamente che l'operatore (sia che si tratti di polizia giudiziaria, sia che si tratti di personale sanitario o scolastico o dei servizi territoriali) debba fare tutto il possibile per cercare riscontri alle dichiarazioni fatte dal minore **EVITANDO ATTEGGIAMENTI INDAGATORI**;*
- *gli operatori (in specie dell'area educativo-sociale) non hanno da temere denunce per calunnia da parte della persona sospettata, quando si limitino a riferire quanto caduto sotto la loro diretta osservazione (ad esempio comportamenti erotizzati ed altri segni, a livello fisico o psichico, di tipo post-traumatico) e quanto appreso dalla parte lesa o da altre persone a conoscenza dei fatti, evitando comunque di appesantire pericolosamente la segnalazione con inutili giudizi specie quando questi potrebbero essere letti come conseguenza di una "alleanza terapeutica";*
- *l'obbligo di denuncia e l'obbligo di referto (vedi infra) incombe su ciascuna persona fisica (artt. 361, 362, 365 c.p.); se può essere in certi casi opportuno che la denuncia o il referto vengano presentati, al fine di evitare "personalizzazioni", dai superiori gerarchici (direttori didattici, dirigenti dei servizi sociali, direttori sanitari etc.) sarà compito del singolo operatore vigilare affinché ciò avvenga; non è nemmeno sufficiente consigliare al privato, che costituisce la fonte dell'operatore, di fare denuncia per assolvere l'obbligo stabilito dalla legge, essendo noto che molti privati si astengono dal presentare denuncia;*
- *l'obbligo di denuncia presuppone che non vengano assunte iniziative di natura disciplinare o para disciplinare o altre iniziative che coinvolgendo gli organi di stampa, possano arrecare irrimediabile pregiudizio per le indagini preliminari ;*
- *deve essere garantita al minore la segretezza della denuncia, non subordinando tuttavia l'invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante e tanto meno a valutazioni, altrettanto irrilevanti, circa l'utilità del processo penale per quel minore;*
- *la segretezza è nell'interesse non solo dell'indagine ma anche di tutte le persone coinvolte nella denuncia (indagato, parte lesa, famigliari) atteso che l'indagato può restare per sempre all'oscuro dell'esistenza di un procedimento a suo carico.*

2) **IMPORTANZA DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione costituisce un momento critico, fondamentale del percorso diagnostico e trattamentale, ma NON SOLO: essa rappresenta altresì il momento di apertura del rapporto di collaborazione necessario con la Magistratura da parte di tutte le professionalità dell'area

sanitaria, educativa, sociale nello spirito dell'interesse superiore del bambino sancito dalla Convenzione di New York (art. 3)⁴².

Nella fase di rilevazione è importante identificare chi e come ha per primo registrato e documentato i segnali, diretti o indiretti, provenienti dal bambino e dalla sua famiglia, riconducibili ad un sospetto abuso psichico/fisico e/o sessuale. Generalmente l'abuso viene segnalato da un genitore, un parente, un operatore (scolastico, socio-sanitario ecc.) a partire da una rivelazione esplicita da parte del minore-vittima, ovvero attraverso una informazione indiretta o mascherata dell'abuso rilevata da un operatore che abbia osservato comportamenti e segni sospetti in un minore oppure quando ad un sanitario viene fatta richiesta di intervento di altro tipo, dalla quale però emergono informazioni di sospetto abuso.

La segnalazione/denuncia, sia che provenga dai sanitari (per i quali vigono precise disposizioni), sia che provenga da altre professionalità, deve essere comunque fatta tempestivamente, per iscritto e non in forma anonima.

Essa rappresenta un atto di responsabilità individuale del sanitario, ma non è e non deve essere intesa come la formulazione di un giudizio.

L'operatore sanitario non segnala quindi un reato accertato, ma l'ipotesi di una situazione pregiudizievole per il minore nello spirito dell'interesse superiore del MINORE sancito dalla Convenzione di New York (art. 3).

I Servizi e le professionalità impegnate in questa prima fase sono:

a) Area Sanitaria

- aziende ospedaliere;
- aziende U.S.L. (con presidi ospedalieri e servizi territoriali);
- pediatri di base e medici di medicina generale che hanno modo di osservare, nel contesto familiare, il bambino dalla nascita all'adolescenza;
- neuropsichiatri infantili;
- psichiatri;
- psicologi;
- ginecologi,

⁴² Legge 27 maggio 1991, n. 176

Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo,
(New York 20 novembre 1989-)

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

che nello svolgimento delle loro professioni dovessero incontrare situazioni riferibili a condizioni di abuso fisico e/o sessuale o di grave trascuratezza.

b) Aree Educative

- Gli assistenti educativi di asili nido, gli insegnanti di scuola materna e gli insegnanti della scuola d'obbligo e superiore hanno modo di osservare e relazionarsi con il MINORE a partire da fasi precoci dello sviluppo e per molte ore nell'arco della giornata; la scuola costituisce un osservatorio privilegiato dal quale si possono riconoscere segnali di disagio per i quali attivare un iter diagnostico mirato segnalando il bambino ai servizi competenti. L'attenzione, la sensibilità e la professionalità degli insegnanti sono determinanti a questo scopo.

- Psicopedagogisti e psicologi scolastici.

c) Area Sociale

- Servizi Sociali,

- Assistenti sociali ed educatori.

d) Linee telefoniche d'aiuto

Tutti questi professionisti e servizi devono essere in grado di riconoscere le situazioni di abuso o a rischio di abuso e devono potersi relazionare "in rete" con altri professionisti e strutture competenti per la diagnosi, il trattamento E LE RISPETTIVE ATTIVITÀ DI COMPETENZA .

DENUNCIA E REFERTO

DENUNCIA

L'obbligo di denuncia cade in capo al Pubblico Ufficiale, o Incaricato di Pubblico Servizio (e quindi tutti i soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate) o, anche, 'semplice cittadino', venga a conoscenza di casi che possono presentare i caratteri di un reato perseguibile d'ufficio (art.331 c.p.p.)⁴³.

L'omessa denuncia di reato è un delitto perseguibile d'ufficio, viene cioè annoverata fra i reati più gravi, quelli in cui è lo Stato il soggetto danneggiato e vi è un interesse pubblico a perseguirli. Si tratta, pertanto, di un'evenienza di rilevanza penale particolarmente grave per il pubblico dipendente (art.361 c.p.)⁴⁴.

L'omissione della denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria da parte di un operatore sanitario dipendente di una struttura pubblica rappresenta causa di non punibilità unicamente quando essa esporrebbe l'operatore stesso o un suo prossimo congiunto ad un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore; in sostanza non gli si impone né di autodenunciarsi né di denunciare un suo familiare, qualora l'operatore abbia avuto notizia di un reato perseguibile d'ufficio commesso dal familiare, mentre prestava la propria attività professionale.

⁴³ Art. 332 Codice di procedura penale (Contenuto della denuncia): "1. la denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il girono dell'acquisizione della notizia, nonché le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altra valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti".

³ Art. 361 Codice penale (omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale): "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria, o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito.... Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di reato perseguibile a querela della persona offesa".

⁴⁴ Vedi nota n.3

Benché l'art. 361 del codice penale preveda che “Le disposizioni precedenti (obbligo di denuncia) non si applicano se si tratta di reato perseguibile a querela della persona offesa”, occorre comunque tenere a mente, sempre che l'obbligo di denuncia esiste in tutte le situazioni che possono presentare (in termini giuridici si parla di “fumus”), i caratteri di un reato perseguibile d'ufficio (non che presentano): quindi, soprattutto in materia di abuso su minore, non si deve compiere una valutazione giuridica, lasciandola all'autorità giudiziaria e, nel dubbio denunciare.

REFERTO

Il referto è l'atto mediante il quale ogni esercente una professione sanitaria (servizio di pubblica necessità)¹ rende noti (riferisce) all'autorità giudiziaria competente i casi, in cui ha prestato la propria assistenza od opera, che possono (non devono) presentare le caratteristiche di delitti perseguibili d'ufficio (in caso di minori, vale quanto detto a proposito della denuncia).

Per assistenza “si intende ogni atto o attività diagnostico-terapeutica esplicata su persona vivente indipendentemente dalla propria durata o continuità” (per esempio con finalità terapeutica, anche la medicazione di una ferita in Pronto Soccorso).

Per opera “si deve intendere ogni attività sanitaria che abbia finalità di accertamento, indipendentemente dallo scopo terapeutico, ovvero ogni intervento singolo, occasionale o transitorio”.

Trattandosi di atto particolarmente qualificato, la sua redazione è di estrema importanza in sede di indagine e di raccolta delle prove.

Destinatari dell'obbligo sono quindi TUTTI gli esercenti professioni sanitarie ossia: il medico, il veterinario, l'odontoiatra, il biologo, chi svolge professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, professioni sanitarie riabilitative e professioni tecnico sanitarie.

Tale atto dovrà essere presentato entro 48 ore oppure immediatamente, qualora il ritardo possa costituire un pericolo.

L'obbligo deriva da “un intervento attivo sulla persona”: il professionista sanitario effettua una valutazione tecnica del fatto che ha richiesto il proprio intervento, che deve quindi riguardare l'aspetto clinico e le cause dello stesso, tenendo conto delle circostanze relative alla sua produzione (diagnosi differenziale, diagnosi e prognosi): in questo senso è del tutto diversa da quella che può essere sufficiente per il pubblico ufficiale ai fini di denuncia.

Il referto è sostanzialmente una notizia di reato tipica e qualificata, la quale proviene da una particolare categoria di esercenti un servizio di pubblica necessità.

L'inadempimento di tale obbligo è penalmente sanzionato; l'art. 365 c.p.¹ considera reato l'omissione di referto in quanto ostacolo allo svolgimento dell'attività giudiziaria ed è punibile non solo chi ometta di redigere il referto, ma anche chi non lo faccia pervenire in tempo all'autorità giudiziaria (art. 334 c.p.p.) e chi lo rediga in maniera incompleta o scorretta.

*Per i sanitari è **NECESSARIO RICORDARE** che il paziente è il minore vittima, e non il genitore che lo ha portato in ospedale e che ha chiesto l'intervento sanitario (pagando anche il*

ticket). E QUINDI ERRATO PENSARE di non dover redigere il referto per evitare che il genitore sia sottoposto a procedimento penale.

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Premesso che il protocollo operativo "Cucciolo" presuppone che l'abuso o il presunto abuso su minore rappresenti ex sé una situazione di urgenza (sia per la tutela del minore sia per l'eventuale attività d'indagine) con conseguente necessità di effettuare una visita da parte di personale specialistico, occorre tenere presente che l'accompagnamento presso il servizio "Cucciolo" ASL BI dovrà avvenire sempre previa consultazione del PM di turno e del servizio Cucciolo.

Come da procedura, verrà assegnato un codice giallo o verde per l'ingresso immediato o verrà concordata una visita.

In ogni caso la PG operante dovrà:

- *Prendere contatto con il minorenne con apertura del dialogo e creazione di un rapporto, comunicando rispetto e vicinanza emotiva pur evitando l'ascolto diretto del minore sui fatti.*
- *Consultare il PM di turno presso la Procura ordinaria se trattasi di ipotesi di reato commessa da soggetto maggiore di età, ovvero il PM reperibile presso la Procura dei minori di Torino se trattasi di autore del fatto minore di 18 anni; ovvero entrambe le Procure ove vi sia un autore maggiorenne in concorso con un autore minorenne.*
- *Effettuare la segnalazione indicando le generalità del minore, di eventuali fratelli e sorelle, le generalità complete di entrambi i genitori, anche se non presenti nel luogo di residenza/domicilio), nonché verifica se già in carico al SSST.*
- *Assumere sommarie informazioni da parte dalle persone presenti o comunque che hanno raccolto le confidenze del minore del fatto, indicando se possibile, se il minore convive con entrambi i genitori e/o sia affidato a parenti e/o vi sia in corso una situazione di separazione/divorzio dei genitori.*
- *Osservare le seguenti circostanze: se il minore presenti una situazione di complessiva trascuratezza, se presenti lesioni o anche ecchimosi, se stia piangendo, se abbia gli abiti stracciati, se manifesti segni di paura, etc..*
- *Dovrà riportare quanto sopra osservato nell'annotazione di PG, che dovrà essere corredata anche di documentazione fotografica.*
- *A seguito di consultazione con il PM, procederà all'accompagnamento al Pronto Soccorso dell'Ospedale, per una valutazione diagnostica (come da procedura) da effettuarsi in urgenza e con il codice giallo o rosso attribuito dal Pronto soccorso da effettuarsi quando vengono presunte o riferite forme di abuso/maltrattamento, assistite o subite, o attenzioni sessuali, anche se non vi sono segni evidenti (ecchimosi, lividi, etc.).*

COSA FARE PRESSO L'OSPEDALE:

- *entrare in contatto con il personale sanitario, creando un rapporto di collaborazione e sinergia. Il presunto autore non va mai allertato o informato dei fatti, almeno sino a quando non vi saranno disposizioni dalla competente Autorità Giudiziaria, che assume*

la direzione delle indagini;

- *procedere al sequestro di tutto quanto ritenuto utile. Attenzione: se trattasi di oggetti o indumenti che possono riportare tracce organiche, concordare con i sanitari le modalità di conservazione, che garantiscono la preservazione delle tracce stesse;*
- *acquisire il referto medico;*
- *Prima di assumere ogni iniziativa in materia di allontanamento del minore dalla casa familiare, nel caso in cui vi siano i presupposti per applicare il 403 c.c., dovrà **SEMPRE** consultare il PM di turno e la PMM e in collaborazione con i SSST. Il provvedimento di allontanamento potrebbe infatti costringere ad una discovery intempestiva delle indagini in corso e creare irreparabile danno alle stesse, soprattutto nei casi di abuso intrafamiliare.*
- *Consegnare la CNR sia alla PO sia alla PMM entro 24 ore*

COSE CHE SI POSSONO FARE DOPO (ATTIVITA' INVESTIGATIVA):

1. coordinarsi con l'Autorità Giudiziaria titolare dell'indagine: di norma, è la PO, posto che il presunto autore è quasi sempre maggiorenne; solo nel caso di presunto autore minorenni (vedi, spesso, casi di bullismo), titolare dell'indagine è la PMM, e svolgere l'attività da essa delegata;

2. acquisire, nei limiti del possibile, tutta la documentazione sanitaria e fotografica disponibile anche relativamente a precedenti lesioni e/o ricoveri, anche in altri ospedali e anche se il minore abbia dichiarato di essersi fatto male accidentalmente.

3. trasmettere il seguito dell'attività investigativa svolta alla PO (o alla PMM, se il presunto autore è minorenne o ad entrambe le Procure in caso di correttezza);

4. Nel caso in cui sia stata delegata l'assunzione di informazioni ex art. 351 c.p.p. da un minore, sia che abbia la veste anche di parte offesa dal reato che soltanto quella di persona informata sui fatti, dovrà procedere nel rispetto di tale disposizione e pertanto, dovrà in ogni caso preventivamente contattare il pubblico ministero di turno il quale, salvo che dia disposizioni diverse, provvederà a nominare un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, quale consulente tecnico, con il compito di "prestare ausilio" nel compimento di tale atto.

Quanto al "ruolo" affidato dalla legge al Consulente ("prestare ausilio alla polizia giudiziaria") si deve ritenere che questi, informato sommariamente dei fatti per i quali si procede e della condizione del minore, non soltanto assisterà all'esame, ma potrà dare indicazioni alla p.g. sulla eventuale necessità di effettuare l'esame con modalità protette così da assicurare che l'atto sia rispettoso delle esigenze del minore e, nello stesso tempo, utile ai fini investigativi. Il Consulente, ove ritenuto opportuno, potrà anche svolgere il ruolo di intermediario nella conduzione dell'esame proponendo direttamente al minore le eventuali domande utili ai fini della prosecuzione delle indagini⁴⁵.

⁴⁵ Come fonte di convincimento, la testimonianza della vittima è una testimonianza debole, al pari di tutte le prove controvertibili perché provenienti da un soggetto comunque interessato all'esito del procedimento. Quando poi si tratta di testimone vulnerabile, la debolezza diventa doppia, perché va considerata anche sotto l'aspetto, strettamente connesso, dipendente dalle modalità da osservare per l'audizione della persona. Le tecniche dell'esame e il contesto in cui esso si svolge influenzano, com'è ovvio, il risultato, anche in maniera determinante in relazione della personalità del dichiarante. Non occorre ripetere che l'ammissibilità della testimonianza è cosa ben diversa dalla sua attendibilità.

Di ogni eventuale problematica sarà informato il P.M. assegnatario del procedimento perché possa impartire le necessarie disposizioni.⁴⁶

In generale nell'ambito di questo tipo di indagini l'effetto sorpresa è determinante ai fini di raccogliere immediatamente riscontri obbiettivi alla denuncia, possibilmente provenienti da fonte diversa dal minore.

- **Linee guida in materia di Infortuni sul lavoro**

La materia è stata regolata attraverso i seguenti provvedimenti:

Direttiva Prot. 819/18 del 17.10.2018 correlata al Protocollo fra Procura della Repubblica di Biella e ASL di Biella per la gestione delle denunce concernenti gli infortuni sul lavoro.

La Procura della Repubblica di Biella e l'Azienda Sanitaria di Biella in data 15 Ottobre 2018 hanno condiviso un protocollo relativo alla gestione delle notizie di reato riguardanti gli infortuni sul lavoro ai fini di garantire migliore efficienza ed efficacia delle relative procedure.

Tale protocollo è stato concluso, da un lato, al fine di raggiungere una uniformità di comportamenti riguardo alle attività svolte nell'ambito degli infortuni da parte delle istituzioni aventi a vario titolo competenze in materia, dall'altro, al fine di razionalizzare il flusso delle relative notizie di reato, così come disposto dagli artt. 1,2,4 D.Lgs n. 106/2006, come mod dalla L. 24 Ottobre 2006 n. 269 e dalle Risoluzioni CSM (da ultimo, 16 Novembre 2017 "Elaborazione unitaria in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero").

*L'idea portante del modello di Protocollo, (mutuata da protocollo 1889/12/Proc.Gen/03 del 4/4/03 della Procura Generale della Repubblica di Torino) basato sull'invio preliminare di tutte le denunce allo SPreSAL della ASL Biella, è quella di riconoscere a quest'ultimo la capacità di gestire criticamente il flusso delle denunce di infortunio, selezionando con un'apposita griglia gli **accadimenti per i quali condurre le indagini da inviare alla Procura della Repubblica, dando luogo a fatti penalmente rilevanti qualificabili come fattispecie aggravate lesioni o di omicidio colposi, e quelli per i quali le relative denunce (pur potendo dare luogo a fattispecie suscettibili di indennizzo/risarcimento nelle sedi competenti) NON richiedono l'esecuzione di indagini penali e devono essere trasmesse successivamente a questa Procura della Repubblica mediante invio trimestrale di elenco e di singola scheda delle stesse.***

⁴⁶ L'importanza delle linee guida nazionali dovrebbe essere diffusa a tutti gli addetti ai lavori e non. Le **Linee Guida SINPIA** (Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza) e delle **Linee guida nazionali per l'ascolto del minore testimone** (frutto del lavoro interdisciplinare di sei società scientifiche, coerentemente con i principi della **Carta di Noto (ultima versione)**), riprendono e puntualizzano le buone prassi alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell'affrontare casi di sospetto abuso e pregiudizio ai danni di minori; nasce così il **Protocollo di Venezia -18 Dicembre 2017** per guidare gli accertamenti tecnici nei casi di sospetto abuso sessuale collettivo su minori.

Lo scopo di questa direttiva, quindi, è fare in modo che tutte le denunce di infortunio sul lavoro vengano inoltrate al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro competente per territorio.

Le denunce per infortuni mortali, con prognosi riservata, plurimi e comunque di particolare gravità dovranno essere comunque, sempre trasmesse anche alla Procura della Repubblica (vedi sub. 1.1.).

1- Flusso delle denunce

Per quanto sopra, tutte le denunce per infortuni sul lavoro accaduti sul territorio di Biella e provincia provenienti da:

- Polizia di Stato

-Carabinieri

-Guardia di Finanza

-Vigili del Fuoco

-118

-Polizia municipale

-Pronto soccorso ASL

-INAIL

-Medici di Medicina Generale

dovranno essere trasmesse al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) del Dipartimento di Prevenzione della ASL BI.

Particolare importanza dovrà essere data, per quanto di competenza, alla trasmissione delle denunce degli infortuni che ictu oculi si presentano con prognosi superiore ai 40 giorni e/o indebolimento permanente (es: amputazione parziale di arto).

*Le denunce di infortuni mortali, con prognosi riservata, plurimi e comunque di particolare gravità dovranno essere trasmesse **immediatamente** alla Procura della Repubblica .*

In tali casi sarà cura dello S.Pre.S.A.L. contattare tempestivamente la Procura della Repubblica.

Nei medesimi casi qui sopra indicati l'intervento del Servizio Pre.S.A.L dovrà avvenire di concerto con i Carabinieri o con la locale Questura (e, laddove necessario, con i Vigili del Fuoco) secondo le indicazioni del Servizio Emergenza Territoriale preallertato .

La compresenza delle forze di polizia e del Servizio Pre.S.A.L è essenziale ai fini di circostanziare i fatti ed evitare duplicità di notizie di reato.

2a - Denunce con indagini effettuate da Servizio Pre.SAL

Le indagini saranno effettuate a cura dello S.Pre.S.A.L nel caso di infortuni procedibili d'ufficio, cioè tutti i casi di infortuni mortali e in quelli che hanno cagionato lesioni > a 40 gg o con postumi permanenti per i quali non si configurino i criteri negativi di cui sub 2b .

Il Servizio Pre.S.A.L. provvederà a trasmettere le singole indagini per tutte le denunce procedibili d'ufficio per le quali non ricorrano i criteri negativi entro 3 mesi dal momento in cui lo stesso servizio è venuto a conoscenza dell'evento e della relativa situazione di procedibilità.

Dopo opportuna formazione a carico del personale di questa Procura della Repubblica Le comunicazioni dovranno avvenire da parte degli operatori S.Pre.S.A.L. con modalità informatica mediante accesso al portale NDR .

2b - Denunce senza necessità di indagini da parte di S.Pre.SAL

I criteri in base ai quali si dovrà prospettare alla Procura della Repubblica la non necessità dell'indagine da parte dello S.Pre.S.A.L sono i seguenti :

- *incidenti stradali ed infortuni in itinere*
- *infortuni scolastici non legati all'uso di macchine utensili o di sostanze pericolose, né comunque riconducibili a violazione di norme di prevenzione infortuni;*
- *infortuni con lesioni derivanti da evidente accidentalità in ragione delle prime acquisizioni*
- *infortuni connessi a situazioni connotate da intenzionalità della condotta (dolo), quali risse, rapine, aggressioni e scherzi da cui non residui responsabilità colposa a carico di terzi relativamente alla legislazione in materia di Igiene e Sicurezza del lavoro.*
- *Infortuni in cui l'infortunato è lo stesso datore di lavoro o lavoratore autonomo; in questo caso si possono compiere accertamenti sempre su base documentale (una visura camerale, dal cui esame si può avere conferma o meno di quanto precedentemente rilevato). Nel caso di conferma non si avvia indagine, mentre nel caso si rilevi trattarsi di socio, oppure di operatore del settore edile possono essere necessari ulteriori accertamenti.*

3- Comunicazioni del Servizio Pre.S.A.L. alla Procura della Repubblica delle denunce per le quali ricorrano criteri negativi.

Il Servizio Pre.S.A.L. trasmetterà alla Procura della Repubblica tutte le denunce procedibili d'ufficio per le quali ricorrano i criteri negativi di cui al punto precedente. La trasmissione avverrà con cadenza trimestrale mediante invio dell'elenco delle denunce trasmesse e di una scheda per ogni singola denuncia contenente i seguenti dati:

- *Cognome, nome e mansione dell'infortunato*
- *Luogo, data e sommaria descrizione dell'accadimento*
- *Lesioni subite e prognosi*
- *Ragione sociale e sede della ditta*
- *Criterio negativo in base al quale è stata proposta l'archiviazione della denuncia e in particolare le ragioni che giustificano la valutazione di evidente accidentalità di cui sopra ed eventuali accertamenti qualora gli stessi siano stati condotti.*

4- Comunicazioni della Procura della Repubblica al Servizio Pre.S.A.L.

Le comunicazioni della Procura della Repubblica al Servizio Pre.S.A.L. sono rappresentate in particolare da :

- *Trasmissione delle denunce o dei certificati di continuazione o chiusura d'infortunio eventualmente pervenuti.*
- *Deleghe per l'effettuazione dell'indagine nei casi ritenuti necessari dal Pubblico Ministero ovvero a seguito di querela presentata dalla persona offesa.*

1.5 Statistiche annuali

Sulla scorta dei dati registrati il Servizio Pre.S.A.L. trasmetterà alla Procura della Repubblica un report annuale che dovrà evidenziare :

- *Numero totale infortuni*
- *Numero totale infortuni mortali*
- *Numero di infortuni con prognosi superiore ai 40 giorni e/o indebolimento permanente divisi per comparto*
- *N. di inchieste condotte*
- *Gli infortuni in itinere o stradali, che dovranno scorporati ed essere suddivisi con la stessa logica .*

- **Linee guida in materia di tutela della privacy e del segreto investigativo**

La materia è stata regolata attraverso i seguenti provvedimenti:

Direttiva Prot. 725/18 del 13.09.2018

Come noto, le informazioni fornite dalle Forze di Polizia confluiscono presso il CED Interforze, istituito ai sensi dall'art. 8 della legge 1° Aprile 1981, nr. 121, attualmente collocato nell'ambito del Servizio per il Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale della Polizia Criminale presso il Ministero dell'Interno.

L'immissione dei dati propri e di quelli provenienti da altre Amministrazioni è prerogativa esclusiva delle Forze di Polizia; si tratta in generale di dati consumabili, per specifiche aree di competenza, anche da altre amministrazioni come ad esempio le Capitanerie di Porto, le Polizie Municipali o le stesse Prefetture.

Nella materia in intestazione, sono emersi elementi di criticità costituiti dall'avvenuto inserimento nel CED Interforze di dati ed informazioni relative ad atti della polizia giudiziaria riflettenti l'esito delle attività d'indagine delegate dal pubblico ministero, le quali sono invece da considerarsi oggetto di segreto non disponibile se non con l'autorizzazione dell'ufficio requirente interessato. Attesa la rilevanza della materia al fine della effettiva tutela della segretezza e dell'efficacia delle indagini preliminari, anche su sollecitazione congiunta delle Procure di Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, nelle more dell'adozione del regolamento, da adottarsi con decreto del Ministri dell'Interno e della Giustizia, previsto dall'art. 21 della legge 128/2001, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha opportunamente emanato una specifica circolare in data 6 giugno 2018 (che per mera comodità espositiva si allega in copia), a seguito della quale, la Procura di Torino ha emanato la Direttiva Prot. 3464/18 del 6/9/18 già trasmessa alle SS.VV., per quanto attiene i reati

ex artt. 51 commi 3 bis, 3 quater, 3 quinquies c.p.p. che determinano la competenza distrettuale della Procura.

Con la presente la scrivente intende uniformarsi integralmente alla richiamata direttiva il cui contenuto di seguito si riporta.

In sintesi, risulta condiviso che possano essere inserite nel CED Interforze le notizie di reato acquisite dagli organi di polizia nell'esercizio delle relative, autonome attribuzioni istituzionali, laddove invece i dati e le informazioni relative agli atti compiuti successivamente all'originaria comunicazione della notizia di reato o che comunque riflettono l'esito di indagini delegate potranno essere immesse nel predetto CED solo previa autorizzazione dell'ufficio del pubblico ministero procedente. Tanto premesso, nel raccomandare la più puntuale e scrupolosa osservanza degli indirizzi così definiti, reputo opportune fornire le indicazioni operative che seguono, delle quali prego le SS.LL. di voler assicurare l'osservanza da parte dei Comandi e degli Uffici dipendenti.

Anche al fine di agevolare le attività demandate agli uffici interessati, appare utile ed opportuno distinguere i casi nei quali è indispensabile acquisire una preventiva, specifica autorizzazione scritta del pubblico ministero da quelli per i quali la necessaria autorizzazione deve intendersi data, in via generale, con il presente atto.

Avendo riguardo al dato obiettivo della natura del titolo di reato per il quale si procede, sarà dunque assolutamente necessario acquisire, secondo i criteri indicati nella ricordata circolare del Ministero dell'Interno, l'espressa, preventiva autorizzazione scritta del pubblico ministero per l'inserimento nel CED Interforze di dati e informazioni relative agli atti, comunque in fatto denominati (annotazioni, relazioni, note, informative, etc.), con i quali la polizia giudiziaria comunica l'esito di attività d'indagine successive all'originaria comunicazione della notizia di reato ovvero comunque ad essa delegate nell'ambito dei procedimenti relativi:

- ai delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.;*
- ai delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313 c.p.);*
- ai delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314- 335 c.p.);*
- ai delitti previsti dagli artt. 346-bis (traffico di influenze illecite), 353 (turbata libertà degli incanti), 353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 354 (astensione dagli incanti), 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (frode nelle pubbliche forniture) c.p.;*
- ai delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361 - 384-ter c.p.);*
- ai delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414 - 421 c.p.);*
- ai delitti contro l'ineolumità pubblica (artt. 422 - 452 c.p.);*
- ai delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis - 452-quaterdecies c.p.);*
- ai delitti contro l'eguaglianza (artt. 604-bis - 604-ter c.p.);*
- ai delitti contro la inviolabilità del domicilio (artt. 614 - 615-quinquies c.p.);*
- ai delitti contro l'inviolabilità dei segreti (artt. 616 4 623-bis c.p.);*

- ai delitti previsti dagli artt. 512-bis (trasferimento fraudolento di valori),

586-bis (utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti), 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), 605 (sequestro di persona), 606 (arresto illegale), 607 (indebita limitazione di libertà personale), 608 (abuso di autorità contro arrestati o detenuti), 609 (perquisizione e ispezione personali arbitrarie), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 613-bis e 613-ter (tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura), 629 (estorsione), 635-bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635-ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635-quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635-quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 644 (usura), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.) e 648-ter.l (autoriciclaggio) c.p.;

- ai delitti di omicidio doloso, preterintenzionale e colposo;

- ai reati in materia fallimentare, societaria, bancaria e di borsa;

- ai reati in materia di appalti ed opere pubbliche commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

- al delitto di frode in competizioni sportive di cui all'art. 1 l. n. 401/1989;

- ai reati in materia elettorale;

- ai reati in materia di finanziamento illecito di esponenti e partiti politici (art. 7, l. n. 195/1974 e art. 4, l. n. 659/1981);

- ai reati in materia di associazioni segrete di cui agli artt. 21 e 22 della l. n. 646/1982;

- ai delitti di genocidio previsti dalla l. n. 962/1967;

- ai reati in materia di reclutamento, utilizzazione, finanziamento e istruzione di mercenari di cui alla l. n. 210/1995.

Analogamente, è necessaria la specifica autorizzazione scritta del pubblico ministero per l'inserimento nel CED Interforze di dati e informazioni relativi ad attività delegate alla polizia giudiziaria in procedimenti finalizzati all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e di accertamento della responsabilità da reato di enti. In ogni caso, l'inserimento nel CED Interforze dei dati e delle informazioni appena sopra individuati potrà essere subordinate alla preventiva autorizzazione scritta dell'ufficio requirente procedente ove il pubblico ministero 'lo ritenga necessario allorquando, indipendentemente dal reato per cui si precede, in concrete (per le modalità di esecuzione, per la qualità o le funzioni dell'autore o dalla persona offesa, per la particolare gravità o per l'allarme sociale che possa derivarne), risulti opportuno evitare ogni rischio di compromissione della segretezza e dell'efficacia delle investigazioni.

Fuori dalle ipotesi di reato prima elencate, è invece sin da ora autorizzato l'inserimento nel CED interforze in oggetto dei dati e delle informazioni relativi ad atti di indagine successivi all'Originaria comunicazione della notizia di reato, anche se delegati dal pubblico ministero.

Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'organo di polizia giudiziaria di richiedere in ogni caso, qualora le circostanze lo 1-ndano opportune, il preliminare assenso del pubblico ministero ai fini dell'inserimento di cui sopra.

Naturalmente, come opportunamente precisato nella richiamata circolare, deve ritenersi sempre consentita - senza alcuna preventiva autorizzazione del pubblico ministero e indipendentemente dal titolo di reato per il quale si procede - l'immissione nel citato CED dei dati e delle informazioni contenuti in provvedimenti che debbono essere obbligatoriamente portati a conoscenza della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore (ad es. ordinanze di custodia cautelare, decreti di perquisizione etc.) dopo che detti provvedimenti siano stati eseguiti.

1. Le modifiche normative in itinere della disciplina del CED interforze.

La disciplina del Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della Legge n. 121/1981 (nel prosieguo solo: "CED") è stata soggetta in questi ultimi anni ad un processo di rivisitazione da parte del 1.-egislatore, preordinato tra l'altri ad allinearne i contenuti ai principi del diritto unionale in materia di protezione dei dati personali.

Si inscrivono in questo contesto le previsioni del decreto-legge "antiterrorismo" n. 7/2015 che hanno riscritto l'art. 53, concernente la definizione dei trattamenti effettuati per finalità di polizia e Part. 57 del Codice della privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Quest'ultima disposizione ha riscritto i criteri direttivi sulla cui base deve essere adottato il regolamento destinato a definire le modalità di attuazione dei pertinenti principi del predetto Codice ai trattamenti dei dati di polizia ivi compresi quelli effettuati attraverso il CED.

L' iter di tale regolamento, sul quale si è già espresso favorevolmente il Garante della privacy il 28 luglio 2017, ha intersecato il percorso di recepimento dei più recenti atti comunitari che hanno ulteriormente aggiornato i principi in materia di salvaguardia dei dati personali.

Ci si riferisce al regolamento UE/2016/679 del 27 aprile 2016 - che contiene i principi di ordine generale - e soprattutto alla Direttiva UE/2016/680 del medesimo 27 aprile 2016 che detta i criteri di osservarsi per i trattamenti ai fini di prevenzione, indagine e accertamento dei reati ed è stata recepita con il recentissimo D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio u.s..

L'art. 49 di tale Decreto Legislativo ha abrogato l'art. 53 del citato Codice, stabilendo che il successivo art. 57 cessi di trovare applicazione a decorrere dall'8 giugno 2019.

La stessa disposizione ha però fatta salva la vigenza sia del D.M. 24 maggio 2017 - adottato sulla base del soppresso art.53 del Codice della privacy e ricognitivo dei trattamenti dei dati effettuati dal CED e dalla Forze di polizia - e dal D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, che definisce le modalità generali,

attuative dei principi sulla protezione dei dati personali ai trattamenti per finalità di polizia (cd "regolamento omnibus").

Peraltro, la clausola di ultravigenza dell'art. 57 del Codice della privacy consentite di portare a compimento lo specifico regolamento di un processo di graduale adeguamento della disciplina comunitaria.

2. La disciplina dell'inserimento nel CED dei dati relativi a procedimenti penali.

In questo contesto, preme soffermare l'attenzione sulla specifica regolamentazione dell'inserimento nel CED dei dati e delle notizie afferenti a procedimenti penali.

Come è noto, il combinato disposto degli artt.6, primo comma lett. a) e 8 della legge "121/1981 prevede che siano immessi nel CED dati riguardanti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché quelli afferenti alla prevenzione e alla repressione della criminalità.

Le citate disposizioni prevedono, peraltro, che l'inserimento sia funzionale alla diramazione delle informazioni agli organi operativi delle Forze di polizia.

Il sistema delineato consente, in linea di principio, di immettere nel CED anche informazioni riguardanti procedimenti penali.

Va detto, tuttavia, che queste disposizioni sono state varate sotto la vigenza del Codice di procedura penale del 1930 che - coerentemente al modello inquisitorio adottato all'epoca - configurava una diversa architettura delle indagini e, di conseguenza, un differente assetto dei rapporti tra Autorità Giudiziaria e Polizia Giudiziaria, nonché del segreto di indagine.

L'attualizzazione della disciplina dei dati inseribili nel CED alla luce del passaggio al modello accusatorio previsto dal nuovo Codice di rito è avvenuta con l'art. 21 della legge n. 128/2001.

La disposizione precisa, innanzitutto, che nella "piattaforma" in questione vanno inseriti il contenuto di atti, informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia, nonché i dati essenziali delle altre notizie qualificate di reato (denuncia, referto e-querela).

La norma, tuttavia, reca solo una disciplina di principio della materia rimettendo ad un successivo regolamento, da adattarsi con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, la definizione delle modalità tecniche per l'immissione dei predetti dati e informazioni, nonché - immutato il quadro sanzionatorio di cui agli artt. 326 c.p. e 12 della legge n. 121/1981 delle altre modalità da osservarsi per garantire l'individuazione certa e univoca di coloro che hanno effettuato operazioni di consultazione.

Tali principi sono ulteriormente dettagliati dal comma 4 del ricordato art. 21, il quale precisa quali siano già ufficiali di p.g. che possono consultare le notizie sottoposte a segreto di indagine ai sensi dell'art. 329 c.p.p. o segretate in quanto ne è stata vietata la pubblicazione a termini dell'art. 114 c.p.p..

Più nello specifico, in norma prevede che gli ufficiali di p.g. autorizzati a tale operazione siano individuati con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del Capo della Polizia » Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, tra gli appartenenti alle Forze di polizia assegnati:

- ai servizi e sezioni di p.g.;
- alla DIA, alla Direzione Centrale dei Servizi Antidroga;
- agli "uffici centrali" della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, istituzionalmente deputati a svolgere attività investigative per il contrasto dell'eversione e del terrorismo.

L'esistenza di un quadro normativa di riferimento in costante evoluzione non ha consentito (il procedere all'adozione di tale provvedimento, la redazione dei cui testo è, comunque, oggetto di attività da parte dei competenti Uffici di questo Dipartimento.

3. Necessità di individuare parametri di riferimento per l'individuazione dei dati riguardanti procedimenti penali suscettibili di confluire nel CED Interforze.

Nelle more dell'adozione che questo provvedimento, appare opportuno fornire indirizzi capaci di orientare correttamente gli Uffici e i Comandi delle Forze di polizia, nell'individuazione delle notizie e delle informazioni, concernenti procedimenti penali suscettibili di essere inseriti nel CED.

Da questo punto di vista, l'attuale fase di transizione pone la necessità di coniugare i diversi interessi "in gioco", tutti mutevoli di massima considerazione.

Da un lato, vi è la necessità di assicurare la completezza del patrimonio informativo del CED che deve continuare ad essere la repository unitaria cui le Forze di polizia devono attingere informazioni utili per l'esercizio delle funzioni di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Dall'altro, vi è l'esigenza di tutela del segreto di indagine di cui all'art. 329 c.p.p. e dei connessi divieti di pubblicazione previsti dall'art. 114 del medesimo Codice, presidi fondamentali per il buon esito dell'azione penale.

La questione, in effetti, ha già formato oggetto di primi orientamenti formulati con la noia in riferimento.

Nell'intento di affinare ulteriormente il quadro dei parametri cui devono conformarsi gli Organi di polizia, si ritiene con il presente atto di indirizzo di formulare le seguenti ulteriori indicazioni, precisando che esse sono di carattere meramente transitorio.

Difatti, con l'adozione del citato regolamento e l'implementazione delle misure tecniche e di profilazione degli accessi contemplate dai criteri direttivi recati dall'art. 21 della legge n. 128/2001, sarà possibile realizzare un'"automatica" coesistenza e tutela dei predetti interessi pubblici.

4. Indicazioni operative.

In via preliminare preme sottolineare che, come si è accennato sopra, l'individuazione delle notizie e delle informazioni riguardanti procedimenti penali "immettibili" nel CED deve essere calibrata sull'architettura del vigente Codice di procedura penale l'attuale Codice di rito, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 306/1992 e dalla stessa Legge n. 128/2001, consente di individuare chiaramente il momento a partire dal quale le attività investigative ricadono sotto la diretta responsabilità del Pubblico Ministero.

L'art. 347 c.p.p. stabilisce, infatti, che la polizia giudiziaria, dopo aver acquisito la notizia di reato, deve riferire all'Autorità Giudiziaria gli elementi essenziali del fatto e quegli altri da essa

autonomamente raccolti, "senza ritardo", ovvero nei diversi termini stabiliti dalla medesima disposizione.

La comunicazione della notizia criminis al Pubblico Ministero, in quanto comprensiva anche degli esiti delle attività di indagine svolte d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria, segna quindi il memento in cui l'azione investigativa viene ad essere automaticamente assistita dal segreto di indagine, Difatti, l'art. 329 c.p.p. stabilisce che sotto il predetto vincolo di riserbo ricadono non solo gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero, ma anche quelli svolti dalla Polizia Giudiziaria.

Alla luce di ciò – nell'attuale fase in cui non sono state ancora implementate tutte le cautele previste dall'art. 21 della legge n. 128/2001 - appare opportuno che gli inserimenti nel CED avvengano secondo una linea ispirata alla massima cautela e prudenza, anche a tutela degli operatori di polizia.

In questo senso, si ritiene che - sulla base anche dei pareri espressi dai Procuratori della Repubblica di Roma, Milano, Napoli, Palermo e Torino - possano essere inseriti nel CED le notizie di reato acquisite dagli Organi di polizia nell'ambito dell'esercizio delle autonome attribuzioni istituzionali.

Per quanta riguarda gli atti compiuti successivamente a tale adempimento di legge, si ribadisce che essi come assistiti dal vincolo di riservatezza di cui al 329 c.p.p. e delle altre disposizioni che ne sono corollario (artt. 114 e 391-quinquies c.p.p.).

Pertanto, le notizie e le informazioni contenute in tali atti o che comunque riflettono l'esito di attività d'indagine delegata potranno essere immessi nel CED solo previa autorizzazione del Pubblico Ministero precedente.

Qualora non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 329, comma 3, c.p.p., i dati e le informazioni contenuti in provvedimenti, concernenti l'esecuzione di atti di indagine (come: provvedimenti di perquisizioni, ordinanze di custodia cautelare, ecc.) che devono essere obbligatoriamente portati a conoscenza dell'indagato o del suo difensore, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice di procedure di rito, potranno essere, invece, immessi nel CED interforze, senza alcuna preventiva autorizzazione.

In tal caso, infatti, la discovery imposta all'Organo precedente dalla necessità di coinvolgere l'indagato, implica il venire meno della connotazione di segretezza e, quindi, determina anche il superamento dell'obbligo di richiedere il preliminare assenso del Pubblico Ministero.

A questo riguardo, va evidenziato che le informazioni contenute nei provvedimenti in discorso contengono elementi che possono risultare fondamentali, non solo ai fini delle indagini, ma più in generale per l'intero complesso delle attività di sicurezza pubblica e prevenzione generale dei reati.

Pertanto, si raccomanda che gli Organi investigativi delegati provvedano con la massima tempestività all'inserimento dei dati in argomento, contribuendo in maniera decisiva ad alimentare il patrimonio informativo comune a tutte le Forze di polizia, favorendone la circolazione.

Resta, naturalmente, fermo che eventuali sviluppi di indagine su elementi di prova acquisiti attraverso i predetti atti a "partecipazione necessaria" dell'indagato rientrano nelle attività di indagine preliminare e sono, quindi, coperti dal vincolo di riservatezza di cui all'art. 329 c.p.p. ed altre disposizioni correlate.

I loro esiti, pertanto, potranno essere inseriti nel CED solo previa preventiva autorizzazione del Pubblico Ministero procedente.

- **Linee guida in materia di Truffe on line**

La materia è stata regolata attraverso i seguenti provvedimenti:

Direttiva Prot. 182/21 del 24/02/2021

L'aumento delle piattaforme di vendita online ha causato un incremento inarrestabile delle truffe perpetrate tramite internet.

A riguardo occorre preventivamente fare alcune considerazioni in merito al luogo di consumazione richiamando i recenti orientamenti della Procura Generale presso la Corte di Cassazione (Allegato 1), secondo i quali, in materia di truffa a distanza, il reato si perfezionerebbe con l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la contestuale perdita dello stesso da parte della vittima. Ebbene, tale momento consumativo muta a seconda del metodo di pagamento utilizzato, dunque l'esatta individuazione dello stesso deve necessariamente tener conto dell'annullabilità o meno della disposizione patrimoniale effettuata dall'ordinante. Il suesposto principio annovera una moltitudine di applicazioni pratiche, nel tempo circoscritte dalla stessa Procura Generale presso la Corte di Cassazione che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità, individua quale luogo di consumazione del reato:

- 1. in caso di pagamento a mezzo "vaglia postale ordinario", il luogo ove il vaglia viene materialmente riscosso (Allegato 2);*
- 2. in caso di pagamento a mezzo "vaglia postale veloce", il luogo in cui la persona offesa ha disposto il pagamento ossia dove ha effettuato il vaglia e non quello in cui l'indagato ha concretamente riscosso il denaro. A differenza dell'ordinario vaglia postale che può essere posto nel nulla, pur in tempi brevi, il vaglia veloce ha come caratteristica che il pagamento del corrispettivo viene effettuato con l'inserimento di una parola chiave indicata dal beneficiario, cui consegue la sua non revocabilità una volta eseguito. In tal senso si è pronunciata Cass. Sez. II, Sentenza n. 14317 del 06/02/2018 Ud. (dep. 28/03/2018) Rv. 272515 – 01, secondo cui «il reato di truffa si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica abbiano fatto seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo e la "locupletatio" dell'agente, sicché, qualora l'oggetto materiale del reato sia costituito da "vaglia cambiari veloci", il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui viene compiuta l'operazione di disposizione patrimoniale, in ragione delle particolari modalità di negoziazione dei vaglia cambiari veloci (compilazione del modulo con comunicazione della parola chiave necessaria per ottenere il pagamento presso qualunque ufficio postale), per cui una volta realizzata la disposizione il destinatario acquisisce in modo certo il relativo diritto, mentre la successiva monetizzazione è mera modalità esecutiva dell'illecito truffaldino» (Allegato 3);*
- 3. in caso di pagamento a mezzo "bonifico ordinario, pagamento on-line o rimessa su conto-corrente", trattandosi di operazione non istantanea e revocabile, il luogo ove ha sede la filiale dell'istituto di credito presso il quale l'autore della condotta ha aperto il conto corrente*

- su cui sono state accreditate le somme tramite bonifico bancario (Cass., Sez. II, Sentenza n. 54948 del 16 novembre 2017, depositata il 7 dicembre 2017, Rv. 271761) (Allegato 4);
4. in caso di pagamento a mezzo di **“bonifico urgente”**, essendo comunque da escludere la contestualità tra il pagamento da parte dell'acquirente e la ricezione da parte del destinatario, il luogo in cui l'agente ha conseguito l'ingiusto profitto (Allegato 5);
 5. in caso di pagamento a mezzo **“bonifico bancario istantaneo”** (in inglese *instant payment* ovvero pagamento immediato, che si distingue dal bonifico ordinario per la velocità con cui viene portato a termine il trasferimento di denaro), poiché il trasferimento della somma viene effettuato in tempo reale e la conclusione dell'operazione avviene in pochi secondi (in media 10 cosicché, una volta effettuata la conferma dell'operazione, è impossibile revocare il pagamento), stante il carattere di irreversibilità del mezzo di pagamento utilizzato, il luogo ove la persona offesa ha effettuato il pagamento (Allegato 6);
 6. nel caso di acquisto di bene posto in vendita su un sito, quale **“Ebay o simili”**, previa trattativa con invio delle coordinate bancarie svolta in via telematica (esempio WhatsApp), con **“bonifico ed accredito della relativa somma su conto corrente on-line puro”**, in cui le cui operazioni bancarie possono essere effettuate esclusivamente tramite operazioni telematiche (esempio Conto Arancio acceso tramite una connessione ad Internet presso **“Ing Bank”**, istituto bancario totalmente on-line), va tenuto presente che non può farsi riferimento al circuito Internet come luogo inteso in senso fisico, trattandosi di una realtà virtuale e smaterializzata, per cui non è individuabile il luogo in cui è stato conseguito il profitto, né risulta noto il luogo dove è stata posta in essere una parte dell'azione (art. 9, c. 1, c.p.p.), considerato che l'apparecchio è stato proposto in vendita su sito on line e la trattativa è avvenuta in via telematica. In tal caso, per l'individuazione del luogo di consumazione del delitto deve farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9, c. 2 c.p.p., cioè al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato che non coincide con il luogo dove risulta essere stato compilato e firmato il contratto di attivazione del conto. Invero, trattandosi di conto corrente on line attivato tramite una connessione ad Internet, non è noto il luogo ove è avvenuto l'accesso da remoto (Allegato 7);
 7. in caso di **“ricarica” di carta di pagamento prepagata** (es. PostePay), trattandosi di operazione irrevocabile, il luogo in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta (es. ricevitoria tanto che ciò avvenga in contanti, quanto con carta di pagamento; da ultimo si veda Cass., 39 Sez. I, Sentenza n. 3836 del 12 settembre 2017, depositata il 26 gennaio 2018, Rv. 272291 e Cass., Sez. II, Sentenza n. 14730 del 10 gennaio 2017, depositata il 24 marzo 2017, Rv. 269429);
 8. in caso di **“bonifico bancario ordinario” indirizzato ad una “carta prepagata”** dotata di IBAN, che funge anche da conto online (es. PostePay Evolution), non sussistendo un conto materialmente aperto presso una agenzia dell'istituto di credito, il luogo in cui è stata **“attivata la carta”** (Allegato 8);
 9. tuttavia, quando l'operazione di pagamento sia avvenuta tramite **“postagiuro”** su carta **“Postepay Evolution”** dotata di IBAN, con addebito e accredito in pari data, va tenuto presente quanto risulta dal sito ufficiale di Poste Italiane: **“Il Postagiuro è il modo di trasferire denaro da un conto corrente postale ad un altro. Per eseguirlo, puoi recarti in ufficio postale, oppure accedere al tuo conto BancoPosta tramite il servizio di homebanking. Ti dà la possibilità di effettuare operazioni sia in ambito nazionale che internazionale. Ed è la modalità più veloce ed economica per trasferire denaro in tempo reale fra correntisti**

BancoPosta. La transazione effettuata da un ufficio postale non ha limiti di importo, eccetto quelli relativi alla disponibilità del conto. Con Postagirotto online puoi trasferire denaro via web in tempo reale a un altro conto corrente BancoPosta...". In particolare, con riferimento all'operazione indirizzata ad una carta Postepay Evolution, che "avendo ad essa associati i codici IBAN BIC e SWIFT, in questo caso risulta del tutto paragonabile ad un Banco Posta. L'operazione è veloce sia nel modo in cui si esegue, sia nell'esito dello spostamento (il trasferimento in condizioni normali impiega meno di un minuto)". Ne consegue che chi dispone il pagamento perde immediatamente la disponibilità del denaro che in tempo reale transita sul conto/carta del destinatario. L'operazione, pertanto, è assimilabile al bonifico istantaneo, cosicché la competenza si radica presso l'Ufficio nel cui Circondario è ricompreso il luogo nel quale la persona offesa ha effettuato il pagamento (Allegato 9).

Le principali difficoltà riscontrate nell'affrontare detta tipologia di reato risiedono, non tanto nel definire la condotta decettiva, quanto nell'identificazione incontrovertibile dell'autore del reato. Infatti, come ampiamente appurato nei numerosi fascicoli sin ora trattati neppure l'acquisizione dei file di log ha portato risultati investigativi apprezzabili comportando, al contrario, un aggravio in termini di economicità d'indagine poiché:

- *l'Internet Service Provider non riesce a fornire l'utenza telefonica associata all'indirizzo IP in quanto quest'ultimo è gestito da un Provider estero;*
- *l'evoluzione della rete internet ha portato all'esaurimento degli indirizzi IPv4 ed al conseguente utilizzo delle così dette Network Address Translation; quest'ultime consentono di acquisire dai Provider non una, ma una moltitudine di utenze con relativi dati cronologici d'accesso che non consentono di identificare, in assenza di data e ora puntuale e porta sorgente, l'utilizzatore di un determinato indirizzo IP;*
- *anche la difficoltosissima ed improbabile individuazione delle utenze da indirizzi IP precisi non consente di identificare inequivocabilmente l'autore del reato, essendo le stesse connesse a reti WI-FI aperte (bar, ristoranti, ecc...), intestate ad esercizi commerciali che forniscono servizi di connessione come i c.d. internet point o, altresì, intestate a soggetti inesistenti, prestanome o, ancora, relative a SIM rubate.*

Si procederà ad una iscrizione a carico di NOTI qualora:

1. *viene trasmesso per competenza un fascicolo già iscritto a mod. 21 da altra procura;*
2. *dalla lettura della c.n.r. risultano cumulativamente sussistenti i seguenti elementi:*
 - *dalla documentazione bancaria emerge che lo strumento di pagamento (conto corrente bancario, postepay, ecc...) risulta essere intestato ad un soggetto realmente esistente e che i documenti utilizzati per l'accensione dello stesso sono genuini e non risultano mai essere stati denunciati come smarriti o comunque non risultano denunce per sostituzione di persona;*
 - *l'utenza utilizzata per contattare la p.o. è intestata allo stesso soggetto o comunque relativa ad una sim oggetto di furto/smarrimento o intestata ad un soggetto diverso dall'intestatario del conto corrente in capo al quale, tuttavia, non potrà essere formulata nessuna ipotesi accusatoria in quanto persona inesistente o prestanome.*

Alla luce di quanto appena descritto, ritenuta la competenza di questo ufficio (cfr. criteri 1-9 di cui sopra), laddove sussistano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 640 c.p.

Si procederà con avviso di conclusione indagini (Allegato 10) quando:

- *dalla documentazione bancaria emerge che lo strumento di pagamento (conto corrente bancario, postepay, ecc...) risulta essere intestato ad un soggetto realmente esistente e che i documenti utilizzati per l'accensione dello stesso sono genuini e non risultano mai essere stati denunciati come smarriti o comunque non risultano denunce per sostituzione di persona;*
- *l'utenza utilizzata per contattare la p.o. è intestata allo stesso soggetto o comunque relativa ad un sim oggetto di furto/smarrimento o intestata ad un soggetto diverso dall'intestatario del conto corrente in capo al quale, tuttavia, non potrà essere formulata nessuna ipotesi accusatoria in quanto persona inesistente o prestanome.*

Si procederà con richiesta di archiviazione (Allegato 11):

- *quando le condotte non integrano i requisiti essenziali previsti dalla norma;*
- *quando integrano i requisiti essenziali previsti dalla norma tuttavia ricorre un'ipotesi di particolare tenuità del fatto in ragione della modesta entità del danno (ovvero danno inferiore ad euro 200, cfr. Cass. II sez. Pen. sentenza n. 48/2018), sempre che non ricorra l'aggravante dell'aver commesso il fatto approfittando delle circostanze di luogo, nel caso di specie, il web.⁴⁷*
- *quando integrano i requisiti essenziali previsti dalla norma tuttavia dalla documentazione contrattuale emerge che lo strumento di pagamento (conto corrente bancario, postepay, ecc...) risulta essere intestato ad un soggetto realmente esistente il quale tuttavia risulta essere stato vittima di sostituzione di persona (in questo caso si procederà ad un'iscrizione per art. 494 c.p. a carico di ignoti) ovvero, i documenti d'identità utilizzati per l'accensione dello stesso risultano essere in realtà artefatti o comunque oggetto di denuncia di smarrimento.*

Si procederà ad una iscrizione a carico di IGNOTI

qualora dalla lettura della c.n.r. non risultano sussistenti gli elementi sopra elencati (in questo caso sarà da valutare un'iscrizione a carico di ignoti per la fattispecie di cui all'art. 494 c.p.).

⁴⁷ Per l'ipotesi di reato commesso in presenza della circostanza dalla minorata difesa è opportuno fare alcune precisazioni in merito alla sussistenza della stessa nei casi di truffa online. Un primo orientamento della Suprema Corte riteneva sempre configurabile l'aggravante in parola in quanto la distanza tra venditore e acquirente poneva quest'ultimo in una posizione di vantaggio poiché impossibilitato a valutare l'oggetto della compravendita. Di contro, secondo un indirizzo più recente (tra le altre, Cass. Sentenza nr. 4005 del 6.9.2018), non può ritenersi condivisibile la posizione secondo cui è *automatica*, in tali fattispecie, l'applicazione dell'aggravante *de quo*. In particolare secondo tale indirizzo, a parere della scrivente maggiormente condivisibile, è sempre necessaria la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità illusorie offerte dalla rete, non potendosi affermare a priori che nel caso in cui la truffa sia realizzata con lo strumento on line vi sia inevitabilmente una reale e specifica situazione di vantaggio per l'autore, circostanza, questa, individuabile ad esempio ogniqualvolta il colpevole si presenti alla controparte con generalità false o incomplete in modo da celare la propria reale identità.

Sussisterà la competenza di questo ufficio nel caso di prima iscrizione.

In questo caso, valutati gli esiti delle indagini delegate,

- *si procederà con provvedimento di iscrizione del fascicolo a mod. 21 con conseguente valutazione della competenza secondo i criteri di cui sopra;*
- *si procederà con richiesta di archiviazione quando le condotte non integrano i requisiti essenziali previsti dalla norma o quando, pur integrandole gli autori del reato sono rimasti ignoti poiché dalla documentazione contrattuale emerge che lo strumento di pagamento (conto corrente bancario, postepay, ecc...) risulta essere intestato ad un soggetto realmente esistente il quale tuttavia risulta essere stato vittima di sostituzione di persona ovvero, i documenti d'identità utilizzati per l'accensione dello stesso risultano essere in realtà artefatti o comunque oggetto di denuncia di smarrimento.*

“Truffe Hype”

Gli istituti di credito offrono sempre più spesso strumenti di pagamento per la cui attivazione è sufficiente una semplice connessione internet, pertanto, per poter definire le truffe online, in prima battuta sarà necessario comprendere le modalità di apertura del rapporto finanziario utilizzato dall'indagato. Nonostante i protocolli di adeguata verifica a distanza adottati dalle banche, è inevitabile che i truffatori prediligano un conto corrente attivabile telematicamente rispetto ad un rapporto finanziario acceso presso una filiale fisica in quanto, per quest'ultimo, è molto più agevole per gli organi inquirenti verificarne l'effettivo utilizzatore.

L'esperienza dell'ufficio, in tal senso, deriva dall'aver affrontato un cospicuo numero di fascicoli riguardanti truffe online commesse tramite l'utilizzo dei così detti conti Banca Sella HYPE, la cui modalità di accensione, non prevedendo la presenza del soggetto presso una succursale fisica bensì l'invio di un c.d. “selfie” con il documento d'identità, non consente di ricondurre inequivocabilmente il rapporto bancario al formale intestatario.

Proprio a causa delle particolari modalità di apertura del rapporto finanziario appena descritte l'accertamento dei fatti richiede un'inevitabile sussistenza, concomitante, di maggiori elementi probatori poiché l'effettiva riconducibilità del conto corrente al formale intestatario non potrebbe mai essere ancorata ai soli dati anagrafici vergati nella documentazione contrattuale o alla semplice verifica della genuinità dei documenti utilizzati dall'indagato.

Pertanto, per poter procedere con l'esercizio dell'azione penale dovranno sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni (Allegato 12):

- *dalla documentazione contrattuale emerge che il conto HYPE risulta essere intestato ad un soggetto esistente e che i documenti utilizzati per l'accensione dello stesso sono genuini e non risultano mai essere stati denunciati come smarriti o comunque non risultano denunce per sostituzione di persona;*
- *l'utenza utilizzata per contattare la persona offesa nonché quella indicata sulla documentazione bancaria appartengono o comunque sono inequivocabilmente riconducibili all'intestatario del conto corrente;*

- *i dati anagrafici di residenza dell'indagato corrispondono con quelli indicati nella documentazione bancaria ove spesso viene indicato anche l'indirizzo di spedizione della carta prepagata legata al conto online.*

Al contrario, si procederà con richiesta di archiviazione al verificarsi anche solo di una delle seguenti condizioni (Allegato 13):

- *dalla documentazione contrattuale emerge che il conto HYPE risulta essere intestato ad un soggetto esistente, tuttavia i documenti utilizzati per l'accensione dello stesso risultano artefatti, denunciati come smarriti o ancora, carpiri fraudolentemente (ad esempio tramite falsi annunci di lavoro);*
- *l'utenza utilizzata per contattare la persona offesa nonché quella indicata sulla documentazione bancaria non sono riconducibili all'intestatario del conto corrente in quanto sono relative a sim oggetto di furto/smarrimento o intestate ad un soggetto diverso in capo al quale, tuttavia, non potrà essere formulata nessuna ipotesi accusatoria in quanto persona inesistente o prestanome;*
- *i dati anagrafici di residenza dell'indagato non corrispondono con quelli indicati nella documentazione bancaria ove spesso viene indicato anche l'indirizzo di spedizione della carta prepagata legata al conto online.*

Si precisa che anche gli ultimi orientamenti della Procura Generale presso la Corte di Cassazione operano per la prima volta una netta distinzione tra i conti correnti aperti presso una filiale "fisica" e i conti correnti online c.d. puri, come ad esempio i rapporti HYPE accesi telematicamente presso BANCA SELLA, per i quali, come criterio di individuazione del luogo di apertura [...non può farsi riferimento al circuito internet come luogo inteso in senso fisico, trattandosi di una realtà virtuale, smaterializzata...], pertanto, in caso di truffa avvenuta tramite vendita online con contestuale conseguimento della provvista a mezzo bonifico bancario (non revocabile) [...non è individuabile il luogo in cui è stato conseguito il profitto, né risulta noto il luogo dove è stata posta in essere una parte dell'azione (art. 9 comma 1 c.p.p.), considerato che l'apparecchio è stato proposto in vendita su sito online e la trattativa è avvenuta in via telematica. In tal caso, per l'individuazione del luogo di consumazione del delitto deve farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 9 comma 2 c.p.p., cioè al luogo di residenza, domicilio o dimora dell'indagato.

Tale indirizzo si discosta nettamente da quello che precedentemente individuava quale luogo di competenza, anche per le truffe riguardanti i conti accesi telematicamente, la località dove risultava ubicata la sede legale della banca online, con conseguente radicamento di tutte le truffe perpetrate tramite conto corrente HYPE BANCA SELLA a Biella.

L'attuale orientamento appare ampiamente condivisibile sia per la ratio posta a base delle regola relativa all'individuazione della competenza territoriale di detta tipologia di truffe ed anche per i conseguenti vantaggi in termini di speditezza delle indagini che, in precedenza, venivano necessariamente subdelegate ai reparti di polizia fuori circoscrizione, pertanto, residueranno presso la Procura della Repubblica di Biella le "truffe HYPE" con indagato noto residente nel territorio di competenza e quelle con indagato ignoto per le quali questo Ufficio ha iscritto/iscriverà per primo la notizia di reato.

- **Necessaria rapidità nella definizione dei procedimenti con beni in sequestro affidati in giudiziale custodia, al fine di contenere le spese di custodia a carico dell'erario, ordine di servizio n. 14/18 del 9/5/2018.**

Con Ordine di servizio in data 9 maggio 2018 si è confermata una prassi già in atto presso questo ufficio, relativa alla trattazione dei procedimenti con beni in sequestro affidati in giudiziale custodia.

La necessità di evitare aggravio di spese per l'erario pone infatti l'esigenza, che vale la pena stigmatizzare con ordine scritto, di trattare e definire con sollecitudine – e quindi con precedenza rispetto ai procedimenti che non presentino altre e prevalenti ragioni di priorità (quali l'esigenza di misure cautelari in corso, l'approssimarsi dei termini di prescrizione, l'aver il procedimento ad oggetto fatti di particolare gravità e/o di rilevante allarme sociale) i procedimenti sopra menzionati.

- Il funzionario addetto (la Dott.ssa Mottura Ronco, alla quale è affidato il servizio MOD. 42) appone un'etichetta fosforescente per evidenziare al magistrato titolare del fascicolo la necessità della trattazione prioritaria.

- In relazione ai procedimenti con beni in giudiziale sequestro deve essere disposta con sollecitudine la restituzione dei beni laddove il di sequestro non sia più necessario.

- In alternativa, qualora risulti indispensabile a fini di prova il mantenimento del sequestro, si dovrà comunque provvedere a definire prontamente tali procedimenti (specie quelli con iscrizione risalente nel tempo) e a mettere in esecuzione i provvedimenti di restituzione;

- Dovrà essere tenuto presente che secondo il disposto di cui all'art. 150 DPR 115/2002 *“la restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato anche d'ufficio”*,

che “le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione”,

e che se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate, da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento”.

Pertanto in tutti i casi in cui il provvedimento di restituzione non sia stato o non possa essere notificato all'avente diritto perché ignoto o irreperibile, la segreteria del magistrato provvederà a sottoporre il caso all'attenzione del magistrato titolare del procedimento affinché questi provveda a disporre la vendita del bene in sequestro (il PM provvederà a chiedere la vendita al giudice competente).

Per quanto riguarda in particolare, la gestione dei veicoli in sequestro come reso noto nel documento trasmesso dalla procura generale in data 24 luglio 2017, in sede di ispezione è stato spesso rilevato che **i pagamenti effettuati sono sempre relativi a custodia in area coperta**, il che costituisce un aggravio economico per l'Erario.

Ciò viene considerato legittimo solo laddove vi sia l'esigenza di preservare il buono stato del veicolo.

Rispetto alla custodia in **area scoperta**, che costituisce la regola, quella in area coperta **deve apparire giustificata**.

- Deve quindi essere effettuato semestralmente il monitoraggio sullo stato delle pendenze, secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Giustizia n. 1/98 del 15.01.1998.

Si rammenta che la Circolare del Dipartimento sugli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia del 15.03.2006 dispone che *"nell'ipotesi, in cui il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale senza disporre in merito ai beni sequestrati"*, l'Ufficio giudiziario ricevente, acquisita la disponibilità del fascicolo e del bene sequestrato, deve iscrivere il predetto bene nel Mod. 42, *"comunicando il numero assegnato all'iscrizione al funzionario preposto al servizio presso l'Ufficio di Procura per le opportune annotazioni sull'omologo registro. Soltanto a seguito di tale comunicazione e della successiva annotazione, l'iscrizione effettuata sul Mod. 42 della Procura potrà considerarsi non più pendente"*.

La Procura si è conseguentemente attivata, con apposita direttiva, (15 maggio 2018) ad attirare l'attenzione delle **Forze dell'ordine sull'importanza e necessità di specificare lo stato del bene** ogni qualvolta procedano ad effettuare un sequestro e a redigere il relativo verbale, indicando quindi se ne sia opportuna la custodia in area coperta (diversamente il bene sarà custodito in area scoperta).

- **Rapporti con gli organi di informazione**

La necessità ed il dovere di corretta informazione sulle attività connesse all'amministrazione della Giustizia, anche in relazione alla fase delle indagini preliminari quando le circostanze lo consentano e comunque mai in violazione del segreto e delle previsioni di cui all'art. 1, lett. "u", "v" ed "aa" del D.lgs. 23 febbraio 2006 n.109 (*Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità*), come modificato con Legge 24 ottobre 2006, n.269, appaiono evidenti anche al fine di evitare sviamenti e strumentali rappresentazioni della verità dei fatti.

In ossequio al disposto dell'art. 5 del D.lgs. 106/2006ⁱⁱⁱ i rapporti con gli organi di informazione saranno tenuti direttamente dal Procuratore della Repubblica (in base a circolare del CSM del 20.2.2008 relativa all'applicazione del citato art.5).

Tale principio è stato dalla sottoscritta ribadito, sin dall'assunzione delle proprie funzioni, ai Sostituti, a cui è stato fatto divieto, salvo eccezioni espressamente autorizzate dal Procuratore, in conformità a quanto specificatamente indicato dalla richiamata circolare esplicativa, di partecipare a conferenze stampa o di emettere comunicati stampa o di fornire comunque agli organi di informazioni notizie concernenti l'attività giudiziaria dell'ufficio.

Le comunicazioni in ordine alle attività della Procura, che saranno ritenute utili e compatibili con le esigenze di segretezza delle indagini e che comunque verranno diffuse attribuendo le attività in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari dei procedimenti (art. 5 co. 2 D.lgs.160/2006), verranno pertanto effettuate, normalmente a mezzo di comunicati stampa, dal Procuratore d'intesa con i magistrati titolari delle indagini, nelle forme e con i tempi che saranno valutati opportuni.

I sostituti segnaleranno direttamente al Procuratore le occasioni in cui ritengano utile la diffusione di comunicati stampa relativi alle indagini da loro dirette.

Ai Sostituti, naturalmente, è fatto obbligo di massimo riserbo (con connesso divieto di rilasciare dichiarazioni) anche in ordine all'attività giudiziaria di altri magistrati dell'ufficio.

Il Procuratore, come è tenuto a fare, vigilerà anche su possibili violazioni disciplinari concernenti le violazioni del dovere di riservatezza (art. 5 co. 4 D.lgs 160/2006).

Naturalmente, il divieto di rilasciare dichiarazioni e fornire notizie agli organi di informazione sulle attività di indagine riguarda –oltre che i sostituti procuratori - la Polizia giudiziaria per gli atti da essa compiuti in tali funzioni.

Tale divieto è discende dall'obbligo del segreto di cui **all'art. 329 cpp** che stabilisce testualmente e dall'**art. 114 c.p.p.** che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti, nonché dagli artt. 326 e 115 c.p.p., che, rispettivamente, sanciscono e puniscono il reato di violazione del divieto di pubblicazione previsto ex artt. 114-329 comma 3 lett. b).

Inoltre, l'art. 114 cpp dispone che:

1. *È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.*

2. *È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.*

6. *È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni ⁽¹⁾. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione.*

E' opportuno ricordare che l'art. 326 prevede e punisce la rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio e l'art. 684 c.p. la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, mentre l'art. 115 c.p. prevede l'illecito disciplinare in caso di violazione del comb.- disp. di cui agli artt. 114-329 comma 3 lett.b) quando il fatto è *commesso da impiegati dello stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato.*"

- **Ferie dei magistrati**

Quanto al tema della fruizione del congedo ordinario ferie, è bene qui chiarire che in linea con quanto previsto dalla vigente normativa primaria e secondaria (sintetizzata ed in parte rimodulata con la risoluzione del CSM del 20 aprile 2016) nonché dalla nota della Procura generale, gli attuali 30 gg. di ed. ferie devono essere, di regola, da tutti utilizzati per almeno per metà nel periodo estivo, di modo da ridurre al minimo i disagi organizzativi conseguenti alla fruizione dello stesso beneficio in altra parte dell'anno.

Per tale motivo, all'atto della predisposizione del piano ferie per il periodo estivo, deve essere fissato il fabbisogno massimo di presenza di magistrati per tale periodo (considerato l'esiguo numero di magistrati, è stato ritenuto congruo un sostituto oltre al Procuratore o chi lo sostituisca).

Il criterio della previa consultazione fra tutti i magistrati, compreso il Procuratore, si ritiene, comunque, quello che meglio possa garantire a ciascuno di godere delle proprie aspettative.

Per il calcolo dei giorni è opportuno chiarire che la giornata di sabato non festiva è da considerarsi a tutti gli effetti quale giorno lavorativo, ma, come è stato anche di recente chiarito dal CSM (con la citata risoluzione del 20 aprile 2016), in tale giornata il magistrato che (ovviamente) non sia di turno esterno o che, ovviamente, non abbia udienza, non ha alcun obbligo di presenza in ufficio, ben potendo svolgere a casa la sua attività.

Per tale motivo non vi è alcuna necessità in tale ultimo caso di essere autorizzati a fruire di un giorno di congedo ordinario, ma il magistrato dovrà rendersi disponibile a venire in ufficio ogni qual volta si verificano improrogabili necessità d'ufficio.

Viceversa, si renderà necessario avanzare richiesta di ferie per coprire la giornata di sabato allorquando il magistrato non possa garantire detto eventuale rientro immediato e ciò anche quando lo stesso chieda il congedo per il solo venerdì o lunedì precedente o successivo.

Quanto al termine entro il quale beneficiare del congedo ordinario, si rammenta che quest'ultimo di regola deve essere fruito entro il 31 dicembre, oppure, in caso di necessità, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Ove ciò non sia possibile, si stabilisce che in conformità della normativa secondaria attualmente vigente (cfr.: anche delibera del CSM del 26 marzo 2015) e solo per il permanere di motivate esigenze di servizio, il magistrato potrà fruire delle ferie relative all'anno precedente nel secondo semestre dell'anno successivo. Ciò comporta che ove intervenissero in tale periodo fatti oggettivi che dimostrino il venir meno di dette esigenze di servizio (ad esempio, la richiesta di fruizione di parte del periodo di ferie in arretrato), il magistrato dovrà necessariamente fruire dell'intero residuo di ferie restante. In ogni caso, poi, dopo il 31 dicembre di ciascun anno non saranno più recuperabili (ed andranno dunque persi) i giorni di ferie in arretrato imputabili all'anno precedente.

Si rammenta, peraltro, che i magistrati durante la loro assenza dovranno impegnarsi ad essere reperibili tramite i già comunicati recapiti telefonici personali, dando nel contempo la preventiva disponibilità al rientro in servizio nel caso di imprescindibili e motivate esigenze di servizio.

- **Riposi compensativi**

Con ordine di servizio 23 gennaio 2018, tenuto conto del fatto che diritto al riposo si armonizza con il principio di "*Tutela della genitorialità*", introdotto dalla recente Circolare CSM 27 gennaio 2017, art. 117, nelle ipotesi in cui vi siano colleghi con prole di età inferiore ad anni sei, come si verifica nel nostro ufficio nel caso della Dott.ssa Bambino, pur consapevole della responsabilità insita in questa scelta, in relazione all'esiguo numero di magistrati in organico, è stato ritenuto opportuno, con scelta condivisa da tutto l'ufficio, di disporre in merito alla fruizione di riposi compensativi post-turno.

La materia è stata ripetutamente oggetto di attenzione da parte del CSM (risposte a quesito del 21.3.2007, 9.9.2015, 5.10.2016, delibera n. 6262 del 27.3.2015, risoluzione del 20.4.2016) che ha osservato che non va riconosciuto, per i magistrati, il diritto automatico ad un riposo compensativo in caso di svolgimento di turni festivi o notturni, non essendo applicabile ai magistrati l'art. 35 DPR n.10/1957, in considerazione della particolare natura delle funzioni giudiziarie, svolte in posizione di autonomia e indipendenza e senza alcuna rigida predeterminazione dell'orario di lavoro.

Resta comunque salva *“l’applicazione diretta dell’art. 36 Cost., ma, anche in questo caso, secondo i criteri delineati dalla Corte costituzionale per i dirigenti, con esclusione, quindi, di ogni automatismo nell’applicazione del principio del riposo settimanale e di quello conseguente del riposo compensativo”* (risposta a quesito del 21.3.2007).

E’ stato quindi disposto che il *“recupero delle energie lavorative da parte dei magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne”* dovrà essere assicurato *“tenendo conto delle esigenze dell’ufficio e della programmazione di lavoro del magistrato”* (delibera n. 6262 del 27.3.2015), e ciò attraverso *“un periodo di assenza dall’ufficio, immediatamente finito il turno ed i suoi adempimenti”* o, su richiesta dei magistrati, anche *“successivamente, concordandolo con il dirigente”* (risoluzione del 20.4.2016).

Tale diritto al riposo deve *“essere rapportato al carico del turno sostenuto”* dal magistrato, il quale *“deve farne richiesta in corrispondenza del turno espletato o comunque in tempo utile per il recupero delle energie connesse al turno”*, con la conseguenza che il recupero va fruito *“in un giorno il più possibile vicino a quello in cui si sono esauriti i successivi adempimenti procedurali connessi al turno, in considerazione della ratio di recupero”* (risposta a quesito del 5.10.2016).”

Nello spirito della più completa e leale collaborazione, atteso che la fruizione del giorno di riposo compensativo non può in alcun caso costituire intralcio alla organizzazione dell’ufficio, è stato ritenuto di modificare l’ordine di servizio nella parte in cui non consentiva la cumulabilità del giorno di riposo compensativo con il congedo ordinario per ferie raccomandando il previo accordo fra i colleghi al fine di non creare scoperture che possano danneggiare l’andamento dell’ufficio e di garantire la copertura delle udienze prefissate, osservato quanto indicato ai par. 3 e 4, con rimessione della istanza al Procuratore per le sue valutazioni.

- **Adempimenti da compiere prima di allontanarsi dall’ufficio per periodi considerevoli o di lasciarlo per trasferimento ad altra sede**

Prima di allontanarsi dall'ufficio per periodi considerevoli - per ferie, congedo ordinario o straordinario o per qualsiasi altra ragione - ciascun magistrato dovrà indicare con apposito elenco alla propria segreteria, che a sua volta ne trasmetterà copia alla segreteria del Procuratore:

- a) i procedimenti pendenti a carico di persone sottoposte a misura cautelare personale, indicando separatamente quelli in cui sono in corso di applicazione misure detentive;
- b) i procedimenti in cui sono in corso di esecuzione ordinanze applicative di misure cautelari personali oppure è stata avanzata richiesta di misure cautelari personali e non è ancora pervenuto il provvedimento del GIP;
- c) i procedimenti in cui sono in atto o sono in corso di esecuzione o sono state richieste ma non ancora ottenute misure cautelari reali;
- d) i procedimenti con beni in sequestro affidati in giudiziale custodia a terzi.

Lo stesso magistrato avrà cura di indicare il luogo di custodia dei fascicoli di tali procedimenti, nei quali lo riterrà opportuno, lascerà un appunto circa il comportamento processuale da tenere in funzione di prevedibili accadimenti.

Ovviamente tutti i fascicoli dovranno essere lasciati nella disponibilità della segreteria ed in ordine, in modo che possano essere rintracciati agevolmente dal personale amministrativo o della sezione di polizia giudiziaria in caso di necessità durante l'assenza del magistrato titolare e/o dell'addetto alla sua segreteria.

I magistrati, prima di allontanarsi dalla sede di servizio, dovranno comunicare alla segreteria del Procuratore i propri recapiti telefonici al fine della pronta reperibilità per eventuali imprevedibili esigenze di servizio.

- **Termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio**

L'ufficio giudiziario che la sottoscritta attualmente dirige non è soggetto alla disciplina dei termini massimi prevista dal D.lgs 160/2006 e ss.mm.ii, risultando composto da un numero di magistrati inferiore a otto.

- **L'esecuzione penale**

Si conferma il provvedimento con il quale la scrivente ha assegnato a se stessa tutta la materia dell'esecuzione penale stante la necessità di ridurre il carico di lavoro che grava sui sostituti (e tenuto conto della delicatezza di tale tipo di affari). In caso di brevi assenze per congedo ordinario od altro motivo del Procuratore le urgenze saranno definite dal Magistrato di turno esterno, mentre durante i più lunghi periodi di congedo ordinario la materia sarà trattata dal facente funzioni, con l'ovvia assistenza del personale addetto.

Il 21 Marzo 2018 è stato sottoscritto con il Presidente del Tribunale, su impulso di della sottoscritta, il protocollo d'intesa 273/18 avente ad oggetto la materia del recupero crediti per pene pecuniarie.

Con detto Protocollo si è scongiurata la trasmissione indiscriminata di un numero imprecisato di fascicoli, conseguente all'entrata in vigore della nuova disposizione dell'art. 238 L della nuova legge di bilancio, attraverso la segnalazione, da parte del competente ufficio del Tribunale, delle **denominate "partire a rischio di estinzione", ossia, quelle ove i fatti oggetto del reato sono già prescritti o prescrivendi (segnalazione possibile grazie alla funzionalità attivata sul SIAMM).**

- **Le misure di prevenzione**

Viene altresì confermata la competenza in via esclusiva del Procuratore in materia di misure di prevenzione personali e reali. Per tale motivo, i magistrati dell'Ufficio sono invitati a segnalare per iscritto eventuali ipotesi di possibile applicazione di misure di prevenzione personale e/o reale, anche nel corso del procedimento stante il noto principio dell'autonomia fra il procedimento di prevenzione e quello di cognizione al fine di attuare quanto concordato con la Procura generale grazie al protocollo diffuso in data 30.1.2018 (Prot. Nr.11/2018).

- **Affari civili**

Anche per tutta la materia del civile fatta eccezione di quella specialistica relativa a procedure fallimentari o pre - fallimentari viene qui confermata la competenza in via esclusiva del Procuratore con conseguente necessità di dar luogo alla espressione dei necessari pareri o visti, nonché di

esaminare e definire le richieste di negoziazione assistita. (cfr. direttiva 245/18 del 17 marzo 2018, Raccomandazioni in merito a ricorsi in materia di volontaria giurisdizione).

- **Altri affari**

Sarà ancora il Procuratore ad occuparsi di tutte le richieste di rilascio di apostille e legalizzazione, nonché delle richieste di autorizzazioni all'accesso per fini fiscali. Allo stesso modo egli provvederà a svolgere tutte le attività necessarie e connesse agli obblighi di vigilanza sul P.R.A.

- **Protocolli di intesa e convenzioni**

Sono state sottoscritte le seguenti Convenzioni:

1. Protocollo d'Intesa dell'11/4/2008 con la Prefettura di Biella ed altri Enti per l'adozione di interventi coordinati nell'attività di contrasto dell'abuso sessuale, dei maltrattamenti e lesioni personali a danno dei minori e nella relativa tutela da riservarsi a tutti i minori vittime di reati.
2. Convenzione del 19/1/2010 con l'Università degli Studi di Parma per tirocini formativi;
3. Protocollo del 15/7/2011 con l'INPS per la trasmissione delle notizie di reato per la violazione dell'articolo 2 L. 389/89
4. Protocollo del 15/7/2011 con l'INPS per la trasmissione delle notizie di reato per la violazione dell'articolo 2 L. 389/89
5. Protocollo d'Intesa con il Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Cossato (Cissabo) del 29/5/2012 per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne.
6. Convenzione del 20/9/2012 con l'Università degli Studi dell'Insubria per tirocini formativi
7. Accordo del 1/1/2012 con il Tribunale di Biella per la razionalizzazione dell'Area Comune Trasferimento delle cartelle presenti nella stessa
8. Adesione in data 21/2/2013 alla Convenzione ACI per l'accesso al Pubblico Registro Automobilistico
9. Adesione in data 30/6/2016 alla Convenzione con l'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Audit- Ufficio Sicurezza Informatica Roma per l'accesso all'elenco degli Operatori Finanziari Anagrafe Tributaria
10. Prot. 771/17 del 21.10.17- Flusso di comunicazioni tra uffici del Tribunale e della Procura in merito ad Affari civili;
11. Prot. 838/17 del 13.11.17 – Incontro per l'avvio del software Giada;
12. Accordo del 28/7/2018 con il Tribunale di Biella e l'Ordine degli Avvocati di Biella in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari ed ai rapporti fra uffici requirenti ed uffici giudicanti
13. Convenzione del 24.04.2018 con la Polizia Municipale del Comune di Biella;
14. Prot. n.273/18 del 21.03.2018 – Richiesta protocollo d'intesa in materia di crediti per pene pecuniarie
15. Prot. del 19.11.2020 con Tribunale di Biella in materia di intercettazioni
16. Prot. n. 113 del 30.01.2021 con avvocati in materia di intercettazioni
17. Prot. n. 112 del 30.01.2021 con avvocati per utilizzo del portale PDP

III PARTE

8. L'Istituzione dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Biella

Prodromica alla creazione dell'Ufficio del Sostituto Procuratore, secondo il modello dell'Ufficio del processo sono state: la costituzione dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, che ha necessitato di un lungo periodo di "gestazione", *rectius*, istruttoria, iniziato nel luglio 2017 e terminato con l'emanazione dell'ordine di servizio del 2 febbraio 2018 ed atualizzato con ordine di servizio n. 19/2020 del 25.11.2020;

Fino ad ora si sono tenute varie riunioni con i colleghi dell'ufficio, i VV.PP.OO (si tenga presente il momento in cui la normativa di riferimento (D.lgs. n.116 del 2017 (15.08.2017) è entrata in vigore rispetto all'immissione nelle funzioni della scrivente, periodo feriale a parte), il personale amministrativo, alle quali hanno fatto seguito specifiche disposizioni organizzative interne (riguardanti sia l'amministrazione che la sezione della polizia giudiziaria).

• I VV.PP.OO. in servizio e l'organico previsto

Richiamato l'art. 32 c. 1 del d.lgs. n. 116 del 2017⁴⁸ (cfr.: nota 3):

a) ai magistrati onorari (Giudici di Pace, Giudici Onorari di Tribunale, Vice Procuratori Onorari) **immessi nel servizio dopo** l'entrata in vigore del decreto (15 agosto 2017) si applicano immediatamente tutte le disposizioni previste dai primi nove capi del decreto (artt. da 1 a 26);

b) ai magistrati onorari **in servizio alla data di entrata in vigore del decreto** si applicano:

- per quattro anni decorrenti da tale data le disposizione **dei primi nove capi solo per quanto non previsto dal capo XI che li riguarda direttamente;**

- **decorsi i quattro anni tutte le disposizioni da esso previste**, venendo pertanto meno l'efficacia delle disposizioni del capo XI.

Tanto premesso, alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 (15.08.2017), risultavano in servizio, presso questo ufficio, n.5 VPO:

VPO
CARUSO Paola - nata a Biella il 17/03/1970
LIONETTI Elena - nata a Biella il 03/09/1972
ROSSETTO Maurizio - nato a Biella il 18/04/1970
BELLINI Laura - nata a Vercelli il 20/09/1968
FRANCIA Daniela - nata a Vercelli l'08/03/1975

Per quanto disposto dall'art. 3 comma 4 (cfr.: nota 5) i VPO in servizio, sarebbero in esubero rispetto alla pur **non congrua pianta organica dei magistrati professionali** (escluso il Procuratore della

⁴⁸ Che testualmente prevede: "*Le disposizioni dei capi da 1 a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da 1 a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3*".

Repubblica) e, in base al disposto di cui all'art. 3 c. 4 del d.lgs. cit.,⁴⁹ dovrebbero essere ridotti di due unità (cfr.: *ibidem*)⁵⁰.

L'utilizzazione del condizionale è dettata dalla esistenza di un provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura, (Roma 19.5.2016, Protocollo P9574/2016) con la quale si disponeva l'ampliamento della pianta organica dei Vice-procuratori onorari di Biella di una unità, in risposta alla richiesta del precedente Procuratore della Repubblica, **ed in considerazione dell'estrema difficoltà in cui versava l'Ufficio.**

Tale provvedimento teneva conto di una situazione che, di sicuro, (tenendo conto dell'assenza per congedo in maternità per 14 mesi della collega Bambino) non è di certo migliorata, ed anzi rischia di peggiorare irreversibilmente se, dopo un solo anno, l'organico venisse ripristinato a n. 3 unità.

Il VPO svolge attività di **supporto e delegate:**

a) sotto la direzione del magistrato professionale da lui coadiuvato, attende alle ordinarie **attività di supporto** all'esercizio della funzione giudiziaria: studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimenti (art. 16, comma 1 lett. a);

b) svolge direttamente i compiti e le **attività a lui delegate.**

Riservando l'attenzione ai VPO già in servizio al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, non trova applicazione la limitazione di cui all'art. 16 comma 3, ossia la possibilità, per il primo anno dal conferimento dell'incarico, **di svolgere esclusivamente i compiti, di cui all'art.16 c.1 lett. a), serventi rispetto** all'esercizio della funzione giudiziaria. Il dato testuale e la ratio della disposizione escludono, invero, che il limite possa essere vigente per coloro cui sia stato conferito l'incarico prima dell'entrata in vigore della riforma e che abbiano quindi acquisito la necessaria esperienza richiesta dalle ulteriori funzioni delegabili.

⁴⁹ Secondo cui "in sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei vice procuratori onorari non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti":

⁵⁰ **Art.3 - Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari - Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace**

1. La dotazione organica dei giudici onorari di pace è fissata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di efficienza e funzionalità dei servizi della giustizia, in relazione a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo III. Con separato decreto del Ministro della giustizia è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei giudici onorari di pace non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti.

3. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, è fissata la dotazione organica dei vice procuratori onorari e con il decreto del Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma è conseguentemente determinata la pianta organica degli uffici di collaborazione del procuratore della Repubblica.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei vice procuratori onorari non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito. Nel computo di cui al primo periodo non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti.

5. La dotazione organica e le piante organiche sono stabilite in modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3.

- **Le attività delegate⁵¹ (artt. 16 comma 1 lett. b) e 17) (cfr. nota 7).**

Tenendo presente quanto detto *sub* 4, appare opportuno, di seguito, schematizzare le attività che possono essere svolte dal VPO, avuto riguardo ai procedimenti:

- di competenza del **Giudice di Pace**;
- del Tribunale in composizione **monocratica per reati a citazione diretta** ex art. 550 comma 1, tenuto presente che, con riferimento ai procedimenti ex art. 590 conseguenti ad infortunio sul lavoro o nella professione sanitaria iscritti **dopo** l'entrata in vigore del decreto legislativo 116/2017 la **delega dell'intero procedimento, inclusa la funzione di udienza, non può essere effettuata**, (a contrario, per quelli iscritti antecedentemente);
- del Tribunale monocratico con udienza preliminare (con esclusione del reato di cui all'art. 589 c.p., conseguente a infortunio sul lavoro o a professione sanitaria) e per reati a citazione diretta di cui all'art. 550 c. 2 c.p.p.;
- del Tribunale in composizione collegiale;
- **i procedimenti civili**;
- **il rito direttissimo**.

51 Art.17 - Attività delegabili ai vice procuratori onorari

1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario:

- a) nell'udienza dibattimentale;
- b) per gli atti previsti dagli articoli 15,17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274;
- c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice.

2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.

3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero:

- a) nell'udienza dibattimentale;
- b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale;
- c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma1, del codice di procedura penale;
- d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo127 del codice di procedura penale.

4. Il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.

5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma1, del codice di procedura penale, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.

6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche menzionate all'articolo 15, comma 2, e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità.

7. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore onorario.

- **I procedimenti di competenza del Giudice di Pace**

L'art. 17, co.1, d.lgs. n.116/2017 prevede, al comma 1, *“Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario”*.

Più nel dettaglio, il VPO può rappresentare l'ufficio di Procura davanti al Giudice di Pace svolgendo le seguenti funzioni:

- a. **Attività di collaborazione con il magistrato assegnatario** (art. 16 c. 1 lett. a) (cfr. nota 6)
- b. Redazione della richiesta di archiviazione (art. 17 D.lgs.274/2000)
- c. Redazione del decreto di citazione (art. 15 D.lgs.274/2000)
- d. Parere su ricorso immediato (art. 25 D.lgs. 274/2000)
- e. Svolgimento della funzione del PM all'udienza dibattimentale
- f. Svolgimento della funzione del PM all'udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.
- g. Proposizione delle richieste e intervento nel procedimento di esecuzione ex art. 665 c. 2 c.p.p.

L'attività di collaborazione consiste, sotto la direzione e il coordinamento del magistrato assegnatario:

- nello studio del fascicolo
- nell'approfondimento giurisprudenziale o dottrinale
- nella predisposizione della bozza dei provvedimenti
- nel compimento in genere di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale.

La riforma non ha quindi inciso sulla disciplina previgente che prevedeva analoghe possibilità di intervento dei VPO.

Il testo, che individua tutte le attività che possono essere concretamente compiute nella fase innanzi al PM dei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, consente di delegare l'intera attività relativa al procedimento in questione, senza necessità di assegnazione “mediata” al PM togato ovvero di visto o altre forme di vigilanza che possono, però, essere individuate nell'ambito dei criteri organizzativi e delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica (cfr. artt. 15 comma 2, 17 commi 6 e 7, D.lgs. n. 116/2017).

Il legislatore utilizza il termine “delega” (e non assegnazione): *“Nei procedimenti davanti al Giudice di Pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario: ...b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274...”*.

E' noto, infatti, che il termine **assegnazione** si riferisce all'atto con cui il Procuratore della Repubblica attribuisce la titolarità in ordine al procedimento al PM togato con le **caratteristiche proprie di autonomia e indipendenza proprie del magistrato anche del pubblico ministero** (*“Il Procuratore*

della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio").

L'autonomia, che è concetto diverso da **autoorganizzazione**, secondo lo spirito della legge appare **molto attenuato nel caso del magistrato onorario del pubblico ministero**, come si ricava dalle **disposizioni sulle direttive che possono essere impartite e dalla revoca della delega consentita per "giustificati motivi"** (art. 17 u.c.D.lgs. cit.) ben più ampi di quelli relativi alla revoca al PM. Nei procedimenti di competenza del giudice di pace la delega può essere conferita in **relazione all'intero procedimento**, come lo stesso art. 17 al comma 2 precisa: *"Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ...a un singolo procedimento"*.

Naturalmente il riferimento al "singolo procedimento" non impedisce che la delega riguardi tanti singoli procedimenti con modalità semplificate di deleghe che, comunque, devono garantire "criteri trasparenti", nell'attesa di appositi sistemi che verranno forniti dal ministero (art. 17, co. 3, D.lgs. cit.). Solo per completezza che non osta a tale interpretazione il disposto dell'art. 17, co. 6 D.lgs. cit. secondo cui *"6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche menzionate all'articolo 15, comma 2, e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità"*.

In conclusione, sulla base del testo e della ratio della norma è **possibile delegare l'intero procedimento di competenza del Giudice di Pace, opportunamente previo vaglio della notizia di reato pervenuta da parte di un magistrato togato** che opera le valutazioni relative alla prima delicata fase dell'iscrizione.

Naturalmente la delega dell'intero procedimento rientra nella facoltà (organizzativa) del Procuratore della Repubblica che in tale modo delega, in ogni caso, i singoli atti previsti dall'art. 17 co.1 lett. b) e **non esclude che nell'ambito di tali poteri al PM sia prevista una forma di visto o altra forme di vigilanza** che trovano la fonte nella "delega" e delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica (cfr. artt. 15 comma 2, 17 commi 6 e 7, D.lgs. n. 116/2017).

Anzi, delegato l'intero procedimento (*rectius* tutti gli atti del procedimento) potranno essere opportune forme di "consultazione" per i procedimenti ritenuti di maggior rilievo che verranno evidenziati durante le riunioni periodiche.

- **I procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica**

A) Procedimenti per reati a citazione diretta di cui all'art. 550 c. 1 c.p.p. (con esclusione del reato di cui all'art. 590 c.p. conseguente a infortunio sul lavoro o a professione sanitaria).

a. Attività di collaborazione con il magistrato assegnatario (art. 16 c. 1 lett. a) (cfr. nota 6).

b. Qualunque attività utile per istruire il procedimento, in linea di principio, inclusa attività di indagine (compreso assunzione informazioni e interrogatorio), attività che, però, questo Ufficio **NON intende far rientrare, per il momento, nell'attività delegabile.**

- c. Redazione della richiesta di decreto penale.
 - d. Redazione della richiesta di archiviazione.
 - e. Determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena, proposta con opposizione al decreto penale.
 - f. Svolgimento della funzione del PM all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza.
 - g. Determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena, conseguente alla convalida dell'arresto in flagranza ex art. 558 c. 8 c.p.p.
 - h. Svolgimento della funzione del PM all'udienza dibattimentale (comprese le determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena presentata prima dell'apertura del dibattimento).
 - i. Svolgimento della funzione del PM all'udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.
- a) Procedimento per il reato di cui all'art. 590 c.p. conseguente a infortunio sul lavoro o a professione sanitaria (iscrizioni successive all'entrata in vigore del decreto)**
- a. Attività di collaborazione con il magistrato assegnatario (art. 16 c. 1 lett. a) (cfr. nota 6).
 - b. Qualunque attività utile per istruire il procedimento, anche attività di indagine (compreso assunzione informazioni e interrogatorio, ma vedi *sub A.b*).
 - c. Redazione della richiesta di archiviazione.
- b) Procedimenti per reati di competenza del Tribunale monocratico con udienza preliminare (con esclusione del reato di cui all'art. 589 c.p., conseguente a infortunio sul lavoro o a professione sanitaria) e per reati a citazione diretta di cui all'art. 550 c. 2 c.p.p.⁵²**
- a. Attività di collaborazione con il magistrato assegnatario (art. 16 c. 1 lett. a) (cfr. nota 6)
 - b. Redazione della richiesta di decreto penale
 - c. Determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena, proposta con opposizione al decreto penale
 - d. Svolgimento della funzione del PM all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza
 - e. Svolgimento della funzione del PM all'udienza dibattimentale

⁵² L'art. 17 c. 4 prima parte e c. 5 D.Lvo 116/2017 con riguardo alle attività sopra menzionate ai punti 1b - d - g) fa riferimento non già a tutti i procedimenti per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. (cioè quelli per cui si procede con citazione diretta), ma solo a quelli di cui all'art. 550 c.1 (contravvenzioni o delitti puniti con sola multa o reclusione non superiore a anni quattro) e quindi dovrebbero ritenersi esclusi i procedimenti per i reati di cui all'art. 550 c. 2 (delitti specificamente menzionati puniti con reclusione superiore a anni quattro); dato però che il comma 2 dell'art. 550 c.p.p. stabilisce che le disposizioni del comma 1 si applicano anche per i reati menzionati nel comma 2, forse si potrebbe ritenere che il richiamo dell'art. 17 c. 4 prima parte e c. 5 all'art. 550 c. 1 c.p.p. ricomprenda anche i procedimenti di cui al comma 2.

f. Svolgimento della funzione del PM all'udienza in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.

c) Procedimenti per reati di competenza del Tribunale collegiale

a. Attività di collaborazione con il magistrato assegnatario (art. 16 c. 1 lett. a - cfr. nota 6)

d) Procedimenti civili

L'art. 17 c. 3 D.Lvo 116/2017, a differenza del precedente art. 72 Ord. Giud. (che viene abrogato), non prevede esplicitamente che il VPO possa essere delegato a svolgere le funzioni di PM nei procedimenti civili; posto però che il suddetto art. 17 c. 3 fa riferimento ai "procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica", senza precisare se civili o penali, forse si potrebbe ritenere che siano ricompresi anche i procedimenti civili, anche se la dizione "udienza dibattimentale" sembrerebbe consona, sotto il profilo terminologico, ai soli procedimenti penali.

Tuttavia tale interpretazione (sebbene sostenuta da vari colleghi all'indomani dell'entrata in vigore della normativa), ad una attenta lettura, non appare, allo stato, sostenibile in quanto la dizione "udienza dibattimentale" risulta consona, sotto il profilo terminologico, solo ai procedimenti penali.

Le rimanenti ipotesi disciplinate dall'art. 17 c. 3 del d.lgs. **in esame riguardano infatti esclusivamente i procedimenti penali**, sicché deve ritenersi che, ove il Legislatore avesse realmente voluto includere anche le udienze civili, lo avrebbe fatto esplicitamente e in un comma diverso rispetto a quello riguardante i procedimenti di competenza del tribunale penale monocratico.

Nei lavori preparatori non vi è traccia di una precisa presa di posizione del Legislatore circa la materia delle udienze civili, con ciò destando il forte sospetto che la mancata previsione sia il frutto, in realtà, di una mera svista emendabile con un successivo intervento correttivo.

In attesa di un'auspicata modifica (che estenda la possibilità di delega anche per le udienze civili), si deve ritenere che, in questi casi, possa svolgere le funzioni di P.M. solo il magistrato professionale.

Peraltro, va osservato che la presenza alle udienze civili del pubblico ministero non è obbligatoria. Si aderisce, infatti, all'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel procedimento, non è necessaria la presenza di un rappresentante di tale ufficio nelle udienze, ne' la formulazione di conclusioni, essendo sufficiente che il P.M., mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e quindi posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna (S.C. Sez. Civ. sent. nn. 25722/2008 in tema di querela di falso; 10894/2005 in tema di separazione personale dei coniugi; 11223/2014, 17764/2015, 14896/2017 in tema di riconoscimento di paternità: Cfr. anche SS. UU., Civ. sent. n. 1093/2017).

Con ordine di servizio autonomo si è provveduto conformemente, revocando le deleghe già conferite ai vice procuratori onorari nella materia civile e nelle udienze civili. Per quanto riguarda i casi in cui il giudizio sia stato promosso dal PM. indipendentemente da ogni valutazione in diritto, è evidente che se il giudizio è stato promosso dal PM la Procura della Repubblica ha ritenuto un "interesse" pubblico che, di norma, potrebbe richiedere una presenza anche al giudizio. Tale prospettiva, peraltro, va comunque graduata sulla base dell'oggetto del giudizio (ad esempio, nei procedimenti concorsuali promossi vi è un interesse a verifiche ad ampio spettro da parte del PM) e della fase del giudizio (ad esempio sembra opportuna la partecipazione alla prima udienza dei giudizi di amministrazione di sostegno, laddove vi deve essere un concreto apprezzamento per le udienze successive). Con ordine

di servizio autonomo, devono essere revocate le deleghe già conferite ai vice procuratori onorari nella materia civile e nelle udienze civili.

e) **Giudizio direttissimo**

2) L'art. 17 c. 3 D.Lvo 116/2017, come già il precedente art. 72 Ord. Giud., non prevede esplicitamente che il VPO possa essere delegato a svolgere le funzioni di PM nel giudizio direttissimo; ma, dato che, ai sensi dell'art. 451 c. 1 c.p.p. (applicabile anche, in quanto non derogato da altra norma in particolare non derogato dall'art. 558 c.p.p., ai procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica ex art. 549 c.p.p.), la fase del giudizio nel procedimento direttissimo è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 470 c.p.p. e segg., cioè dal Titolo che disciplina il dibattimento, dovrebbe ritenersi che anche l'udienza per il giudizio direttissimo sia da considerare udienza dibattimentale, **per la partecipazione alla quale può essere quindi delegato il VPO.**

- **Indennità (e impegno settimanale)**

Per quanto riguarda la liquidazione delle indennità ai VPO in servizio, l'applicabilità del regime transitorio, descritta nel paragrafo 2, fa sì che, sino al 15.08.2021, saranno vigenti i criteri di cui all'art. 4 d.lgs. n. 273 del 1989.

Espressa conferma si trae dall'art. 31 del d.lgs. n. 116 del 2017 (dedicato proprio all'indennità dei magistrati onorari in servizio e formulato in stretta applicazione dell'art. 2, comma 17, lett. c) della legge delega) che, al comma 1, prevede che *“per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari”*.

Pertanto, fino al 15.08.2021 ai VPO è dovuta, in applicazione dell'art. 4, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 273/1989 (come mod. ex Art. 3-bis. Testo del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151):

a) **un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:**

- partecipazione ad **una o più udienze** in relazione alle quali è conferita la delega;
- **ogni altra attività**, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge;

b) **un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività indicate superi le cinque ore giornaliere.**

Per mera completezza va precisato che il raddoppio dell'indennità è espressamente previsto nel caso in cui l'impegno lavorativo del VPO superi le cinque ore giornaliere, **a prescindere dal tipo di attività svolta** (partecipazione alle udienze e/o attività ulteriore delegabile sulla base delle disposizioni di legge).

Ad ulteriore specificazione, attesa la non facile interpretazione delle norme di riferimento e comunque, considerata la precisazione di cui al capo XI, all'art. 31 co. 4 e 5⁵³, si può ragionevolmente ritenere che presso la Procura di Biella, essendo i VV.PP.OO, in numero di 5, tutti in servizio alla data di entrata in vigore della riforma:

Che testualmente:

- al comma 4 ha ribadito che le disposizioni sull'indennità **previste in via ordinaria** dall'art. 23 si applicano ai VPO in servizio alla data del 15 agosto 2017 **solo dal secondo quadriennio successivo** (dal 15 agosto 2017), fermo restando che per questo secondo quadriennio (e solo per questo) possono optare per l'indennità aumentata di 1/3 con impegno massimo di tre e non di due giorni. Si ribadisce, dunque, il contenuto dell'art. 31 comma 2;

- al comma 5 ha precisato che: *"in conseguenza di quanto disposto dal comma 1 (n.d.r. ossia il regime transitorio, già esaminato, in materia di indennità spettante ai VPO in servizio per il primo quadriennio) e fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 (ossia la possibilità di optare per il regime descritto per il secondo quadriennio), le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, secondo e terzo periodo (impegno complessivo non superiore a 2 giorni), si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data"* (n.d.r.: quindi, *a contrario*, a partire dall'entrata in vigore del D.lgsv, 15.8.2017,(n.d.r.: impegno superiore).

VPO	DM di nomina	ULTIMA CONFERMA
CARUSO Paola - nata a Biella il 17/03/70	14/02/2002	23.09.2020 – scadenza 31/05/2024
LIONETTI Elena - nata a Biella il 03/09/72	16/04/2002	23.09.2020 – scadenza 31/05/2024
ROSSETTO Maurizio - nato a Biella il 18/04/70	21/05/2003	27.01.2021 – scadenza 31/05/2024
BELLINI Laura - nata a Vercelli il 20/09/68	29/11/2012	23.09.2020 – scadenza 31/05/2024
FRANCIA Daniela - nata a Vercelli l'08/03/75	01/06/2016	23.09.2020 - scadenza 31/05/2024

Fino alla scadenza del quadriennio successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 (15.08.2021) potrà essere loro richiesto, un impegno superiore ai due giorni a settimana, dilatabile sino a sei, con corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 4 d.lgs. n.273/89 nella misura e con le modalità ivi indicate, attribuendo le deleghe e le attività previste dallo stesso d.l.gs. all'art. 17.

Naturalmente quanto detto deve armonizzarsi con il principio sancito dall'art. 1 c. 3 primo periodo, del d.lgs. in esame, relativamente alla **temporaneità dell'incarico** e la garanzia della compatibilità con lo svolgimento di attività **lavorative o professionali**⁵⁴ (cfr. testo articolo).

⁵⁴ L'incarico di magistrato onorario ha natura **inderogabilmente temporanea**, si svolge in modo da assicurare la **compatibilità** con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e **non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego**".

Da sottolineare la conferma della temporaneità dell'incarico che vale ad escludere qualunque affidamento sulla possibile trasformazione dello stesso in pubblico impiego.

Va tuttavia segnalato che due unità a seguito dell'idoneità al Concorso per Direttore Amministrativo, in attesa delle valutazioni circa il rilascio di specifica autorizzazione, dovranno sospendere la funzione onoraria (nota Ministeriale 56463 del 18.03.2021).

L'art. 29 del d.lgs. cit. prevede, infatti, che i VPO - alla scadenza del primo quadriennio dalla conferma ex artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 92 del 2016 o, per i VPO nominati successivamente all'entrata in vigore di tale normativa, alla scadenza del quadriennio dalla nomina - possano essere confermati, a domanda, per altri tre quadrienni, **ma comunque non oltre i sessantotto anni di età** (art. 29 c. 1 e 2). A regime, invece, l'incarico potrà essere rinnovato per un solo quadriennio, mentre il limite di età **sarà fissato in sessantacinque anni** (art. 18 c. 1 e 3).

Pertanto, i VPO in servizio continueranno a svolgere l'attività con le preesistenti modalità, contestualmente svolgendo l'attività professionale, *“secondo principi di autorganizzazione⁵⁵ dell'attività, nel rispetto dei termini e delle modalità imposte dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'Ufficio”* (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 116/2017).

Dunque, se l'indennità è corrisposta con le stesse modalità oggi previste e se è consentito un impegno che non prevede limiti giornalieri per settimana, **dovrà essere assicurato il rispetto di tale principio**, anche dagli stessi VPO.

L'impegno settimanale, come in seguito stabilito, oltre che dalla ratio dell'intero decreto⁵⁶, sembra potersi desumere da una serie di norme che di seguito si riportano:

- L'inquadramento nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore (artt. 2, 15 vedi *supra*, premessa);
- l'attività di vigilanza dallo stesso effettuata, anche tramite l'istituzione della figura del magistrato *coordinatore*;
- l'obbligatorietà della partecipazione alle riunioni periodiche dell'ufficio (art. 22 , vedi *supra ibidem*);
- la natura della delega del procedimento e delle singole attività (vedi *supra sub 5*), che presuppone un agire in conformità a direttive preordinate da parte del Procuratore della Repubblica e/o dei Sostituti assegnatari (cfr. art. 17 comma 6, nota 6);

⁵⁵ Vedi differenza con “autonomia e indipendenza”, *supra* 5, pag. 11.

⁵⁶ Cfr., ad esempio, art. 23

7. Il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio, assegna ai vice procuratori **onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare**, sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), che ai compiti e alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati con la delibera di cui al comma 6. Il provvedimento adottato a norma del presente comma è comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25.

8. Con la delibera di cui al comma 6 il **Consiglio superiore della magistratura individua i criteri e le procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi**. Tra i criteri di valutazione rientrano la puntualità nel deposito dei provvedimenti, le modalità di gestione dell'udienza e di rapporto con gli altri magistrati onorari, con i magistrati professionali, con gli avvocati ed il personale amministrativo, la partecipazione all'attività di formazione, la percentuale di impugnazioni rispetto alla media dell'ufficio.

- la possibilità di revoca per giusta causa molto più incisiva e pregnante rispetto a quella prevista per il magistrato professionale (cfr. art. 17 comma 7, nota 6).

- **Disposizioni organizzative**

- Premesso un ordine di priorità fra le attività –come sopra analiticamente indicate- che possono essere svolte dai VV.PP.OO, nel senso che dovrà essere privilegiata:

1. L'attività di udienza nei procedimenti dinnanzi ai giudici di pace
2. L'attività di udienza dinnanzi al Tribunale monocratico
3. Attività di collaborazione/delegata

- Premesso che NON rientreranno, fra le attività delegabili, gli interrogatori, l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali, i decreti di perquisizione, gli incarichi di consulenza tecnica ed ogni altro atto che comporti una spesa per l'erario.

- Premesso che il raddoppio dell'indennità è espressamente previsto nel caso in cui l'impegno lavorativo del VPO **superi le cinque ore giornaliere, a prescindere dal tipo di attività svolta** (partecipazione alle udienze e/o attività ulteriore delegabile sulla base delle disposizioni di legge)⁵⁷ e che, *“ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica»* (e quindi disciplinata).

- Per quanto riguarda le **attività di cui al punto 3** si ritiene necessario determinare uno standard base di presenza in ufficio, che si **stima ragionevole in un tempo non inferiore a n. 3 ore** (eventualmente cumulabili con l'attività di udienza qualora quest'ultima sia di breve durata e fermo restando quanto specificato in merito alla spettanza del c.d. “doppio gettone) ed uno standard base di produttività in relazione all'attività di collaborazione *stricto sensu* e delegata.

A tale proposito il numero di provvedimenti rientranti nell'attività di stretta collaborazione/delegata pretendibile in un tempo standard non inferiore alle tre ore, può essere stabilito in numero di 15.

⁵⁷ (Art. 3-bis. Testo del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151,

Norme in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari

1. All'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno.

1-bis. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità giornaliera di euro 98 per l'espletamento delle seguenti attività, anche se svolte cumulativamente:

a) partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega;

b) ogni altra attività, diversa da quella di cui alla lettera a), delegabile a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2-bis. Ai vice procuratori onorari spetta un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo necessario per lo svolgimento di una o più attività di cui al comma 2 superi le cinque ore giornaliere.

2-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1-bis e 2-bis, la durata delle udienze è rilevata dai rispettivi verbali e la durata della permanenza in ufficio per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera b), è rilevata dal procuratore della Repubblica».

La presenza in Ufficio, sino alla predisposizione di un apposito *badge*, sarà assicurata dall'apposizione della firma di entrata ed uscita in apposito registro collocato per il momento nell'anticamera del Procuratore della Repubblica.

Dovrà essere garantito l'accesso al sistema informatico.

Al momento della ricezione delle notizie di reato, il P.M. di turno esterno, ove ravvisi la competenza del giudice di pace, disporrà l'iscrizione con delega del fascicolo ai VPO in servizio (che hanno dato la disponibilità per questi compiti), secondo criteri automatici stabiliti con autonoma direttiva.

Ove il fascicolo rivesta eccezionale delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), il P.M. di turno esterno inserirà, in attesa della nomina del magistrato coordinatore, nel provvedimento di iscrizione, **l'obbligo per il VPO di riferire al magistrato assegnatario** (vedi *infra*).

Il magistrato *assegnatario*, ove necessario, si relazionerà direttamente con il Procuratore della Repubblica circa le direttive da impartire al VPO, informando il Procuratore in merito a quanto possa essere utile per la gestione dei rapporti con la stampa (competenza esclusiva del magistrato che svolge funzioni requirenti direttive).

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al VPO di riferire al magistrato assegnatario in merito ad ogni procedimento che rivesta, ab origine o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.

Per la gestione dei procedimenti di competenza del Giudice di pace i VV.PP.OO si atterranno alle direttive stabilite dal Procuratore della Repubblica nella sua qualità di Coordinatore degli stessi, sia per quanto riguarda le tematiche di carattere generale, sia con riferimento a quelle involgenti il singolo fascicolo, **non essendovi, nella materia assegnata al giudice di pace, un magistrato professionale assegnatario del procedimento.**

- **Disposizioni in materia di assegnazione dei VV.PP.OO.**

Con l'ordine di servizio Prot. n.19/2020 del 24/11/2020 concernente le nuove disposizioni in materia di assegnazione dei V.P.O. ai magistrati professionali, i V.P.O, sono assegnati al magistrato professionale come nella tabella che di seguito si riporta:

VV.PP.OO. ASSEGNATI PER OGNI SOSTITUTO PROCURATORE		
Dott.ssa Paola Francesca RANIERI	Dott. Federico CARRAI	Dott.ssa Sarah CACCIGUERRA
- Dott.ssa Elena Lionetti	- Dott.ssa Paola Caruso	- Dott.ssa Laura Bellini
	- Dott.ssa Daniela Francia	- Dott. Maurizio Rossetto

Il criterio che è stato tenuto presente nell'assegnazione ai magistrati togati, è stato essenzialmente quello della disponibilità da parte dei VV.PP.OO., da cui la decisione, condivisa, di assegnare i meno disponibili, in numero di 2 e viceversa.

- **Nomina del magistrato coordinatore**

Premesso che le direttive concernenti il singolo procedimento verranno impartite ai VV.PP.OO. dal magistrato professionale di riferimento, essendo demandati al coordinatore dei **VV.PP.OO. unicamente compiti di indirizzo e di organizzazione involgenti tematiche generali dell'Ufficio.**

Con ordine di servizio n. 19/2020 del 24/11/2020 (*supra cit.*) è stato nominato il Magistrato coordinatore nella persona della scrivente che avrà la funzione di:

- a) Vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie loro delegate.
- b) Fissare le direttive di carattere generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento;
- c) Vigilare sulla omogeneizzazione delle direttive impartite attraverso l'attività di delega concernenti il singolo procedimento da parte dei singoli magistrati professionali;
- d) Verificare l'emergenza di eventuali criticità e l'insorgenza di problematiche di natura tecnico/giuridica che necessitano di essere discusse alle riunioni periodiche di coordinamento per stabilire prassi omogenee dell'ufficio.

- **Nomina funzionario amministrativo dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica**

Con ordine di servizio Prot. n. 19/2020 del 24/11/2020, relativo alla nuova organizzazione dei servizi amministrativi si è provveduto ad assegnare il funzionario Dott.ssa Maria Valvo all'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica con i seguenti compiti (non esclusivi, dovendo esserle attribuite anche attività ancillari a causa della carenza del personale qualificato):

- Cura gli adempimenti amministrativi dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore, compresi quelli relativi al personale prestato in forza di convenzioni, bandi, protocolli (tirocinanti ecc.);
- Effettua annualmente l'autoliquidazione INAIL relativa ai VPO;
- Cura gli adempimenti statistici relativi ai VV.PP.OO.;

- **Calendario Udienze VV.PP.OO.**

Lunedì: **UDIENZE MONOCRATICHE A CITAZIONE DIRETTA**

UDIENZE MONOPROTETTE

GIUDICE DI PACE

Martedì: **UDIENZE MONOCRATICHE A CITAZIONE DIRETTA**

UDIENZE MONOPROTETTE

Mercoledì: **UDIENZE MONOCRATICHE A CITAZIONE DIRETTA**

UDIENZE MONOPROTETTE

Giovedì: **UDIENZE MONOCRATICHE A CITAZIONE DIRETTA**

Venerdì: **UDIENZE MONOCRATICHE A CITAZIONE DIRETTA**

Sabato: **AL BISOGNO CONVALIDE ARRESTO**

Per quanto attiene la materia oggetto del d.lgs. n. 116 del 2017, i magistrati delegheranno gli atti di singoli provvedimenti e vigileranno sull'attività di stretta collaborazione, sulla base delle intese intervenute con il Procuratore.

Sarà necessaria l'apposizione della dicitura "minuta a cura di.." seguita **dalla firma** del magistrato professionale sui provvedimenti che verranno redatti sulla base di modelli comuni messi a disposizione dagli affidatari .

- **Adesione a scioperi**

Nello spirito di massima collaborazione, di lealtà e di professionalità che dovrà improntare le relazioni personali dei VV.PP.OO. con il Procuratore della Repubblica e con i colleghi magistrati professionali, qualunque legittima iniziativa che possa incidere sull'attività giurisdizionale calendarizzata (ad. esempio adesione a scioperi o partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento) dovrà essere comunicata formalmente al Procuratore almeno con una settimana di anticipo, per consentire una adeguata e tempestiva redistribuzione delle udienze.

- **Comunicazione elenchi udienze mensili**

Ai VV.PP.OO dovrà essere comunicato, così come ai magistrati professionali, il calendario mensile delle udienze dei GOT e del Tribunale monocratico.

Ai VV.PP.OO. inseriti nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica continuerà ad essere chiesta la comunicazione relativa alle loro disponibilità mensili entro il giorno 10 del mese precedente, in modo da poter dar luogo alla redazione di calendari, nei quali saranno dunque specificati turni udienza e turni di collaborazione con il magistrato, distribuiti, in parte, in misura proporzionale alle disponibilità date, al fine di incentivare il maggior impegno possibile da parte degli stessi VV.PP.OO.

- **Tutela assicurativa**

In conformità con quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del Decreto Legislativo n. 116/2017 in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari

questo Ufficio ha provveduto a compilare, ed inviare via PEC all'INAIL di Biella, i modelli previsti per la denuncia di iscrizione ditta. A seguire l'INAIL ha provveduto ad aprire il rapporto assicurativo ed ha trasmesso a questo Ufficio i codici identificativi nonché la Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) all'interno della quale sono state istituite le polizze assicurative: Polizza Dipendenti e categorie assimilate. Contestualmente l'INAIL ha fornito l'importo relativo all'anno 2020 che è stato comunicato alla Procura Generale della Repubblica di Torino per la relativa liquidazione. In data 21.01.2021 previa delega da parte del Procuratore della Repubblica-datore di lavoro, al funzionario addetto all'Ufficio di collaborazione, si è provveduto ad effettuare l'autoliquidazione per l'anno 2020 (utilizzando i servizi on line dell'INAIL) comunicata da parte del responsabile dell'Ufficio Spese di giustizia alla Procura Generale della Repubblica di Torino.

9) La nuova organizzazione della sezione di polizia giudiziaria

Con ordine di servizio n. 19/2020 del 24.11.2020, il personale della sezione di polizia giudiziaria Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, per le ragioni esposte in apertura, che si intendono integralmente richiamate, (cfr.: parte I sub c), è stato ripartito tenendo conto delle materie specialistiche trattate da ciascun Magistrato, cercando di fornire, laddove possibile, una unità appartenente a ciascuna forza di polizia.

UFFICIO DELLA DOTT.SSA Paola Francesca RANIERI	UFFICIO DEL DOTT. FEDERICO CARRAI	UFFICIO DELLA DOTT.SSA SARAH CACCIAGUERRA
Sezione di P.G. Aliquota CC	Sezione di P.G. Aliquota PM	Sezione di P.G. Aliquota CC
Luogotenente GULLO Tindaro "Responsabile"	Ag. Sc. BIELLA Eleonora	Mar. Magg. Piercarlo PAVESI
Sezione di P.G. Aliquota PS	Sezione di P.G. Aliquota PS	Sezione di P.G. Aliquota PS
Isp. Sup. FIORELLI Giuliana "Responsabile"	Isp. Ca. TEOLIS Antonella	Isp. Ca. PALERMO Anna
Sezione di P.G. Aliquota CC	Sezione di P.G. Aliquota GDF	Sezione di P.G. Aliquota GDF
Mar. Magg. BELLIFEMINE Davide	Mar. CAMPAGNA Antonino Mar. Ord. MAISTO Umberto	Mar. Ord. CARAVELLI Pancrazio "Responsabile"

In base alle nuove disposizioni e nell'ottica dell'Ufficio del processo, il personale di P.G. affiancato ai vari sostituti, in considerazione dei carichi di lavoro gravanti sull'Ufficio, oltre alle indagini delegate, è chiamato a svolgere, ove necessario, tutte le attività di supporto necessarie ai fini della definizione dei procedimenti agli stessi assegnati, ivi compresa la gestione dei rapporti con gli uffici di P.G. esterni e la trasmissione delle deleghe relative ai predetti procedimenti. Alla stessa stregua, il personale di P.G. affiancato, ove richiesto, dovrà collaborare con il magistrato per la verifica dello stato di completezza delle indagini e per la redazione di minute di provvedimenti giudiziari di facile stesura, realizzando, nei fatti, ciò che nel contesto degli uffici giudiziari giudicanti è ormai codificato come "ufficio del processo". E' questa, d'altronde, l'unica scelta organizzativa che consente all'Ufficio di coniugare "quantità" e "qualità" nella definizione dei procedimenti, consentendo al magistrato una maggiore concentrazione sulle indagini più delicate e sull'attività di udienza. Quanto sopra naturalmente comporta che non sarà di regola possibile per ciascun magistrato disporre degli addetti di P.G. affiancati ad altro magistrato.

Eventuali deroghe (inclusa la possibilità che il Procuratore della Repubblica si riserva, in caso di procedimenti a lui assegnati e/o co-assegnati, di avvalersi della collaborazione della unità di PG che ritiene opportuna) a tale divieto potranno tuttavia essere di volta in volta autorizzate dal Procuratore in presenza di motivate ragioni, sentito il magistrato cui l'addetto di P.G. richiesto risulta affiancato. Tale disposizione è d'altronde coerente ad un sistema organizzativo che, come detto, comporta ben maggiori vantaggi, ma che si basa, però, sulla piena ed esclusiva disponibilità dell'addetto di P.G. da parte del magistrato a cui esso è affiancato.

Vi è da precisare, peraltro, che il sistema organizzativo qui recepito non snatura del affatto, ma esalta il ruolo dei rispettivi responsabili di aliquota, (assegnati in base alle proprie competenze specifiche) che dovranno essere comunque sempre in condizione di poter riferire al Procuratore dell'entità e qualità del lavoro svolto dai rispettivi addetti. Per tale motivo si ritiene opportuno che ogni addetto della sezione sia in condizione di potere riferire, eventualmente anche direttamente al Procuratore, dell'entità e qualità dei lavoro svolto, adottando opportuni registri di comodo o database che consentano di effettuare le necessarie annotazioni sui fascicoli trattati.

Come indicato in apertura, tale nuovo assetto della Sezione di PG è stato possibile regolamentando diversamente la ricezione delle querele e mantenendo la turnazione settimanale per il ricevimento delle remissioni.

Dopo le iniziali perplessità, anche il Foro, da quanto riferito alla scrivente dai Presidenti del Consiglio dell'Ordine e della Camera Penale nel corso delle varie riunioni, ha compreso le esigenze prioritarie sottostanti a tale scelta.

10) La nuova organizzazione del personale amministrativo

A seguito della riduzione del personale amministrativo (già fortemente carente, come più volte segnalato dalla scrivente ai competenti Uffici), verificatasi nel corso di questi ultimi due anni e dovuta a pensionamento di n. 3 unità, incluso il Direttore amministrativo, nonché al turn over di magistrati (a seguito di trasferimento ad altro ufficio, su propria richiesta), si è reso necessario apportare, con Ordine di Servizio n. 19/2020 del 24.11.2020, delle modifiche al Piano Organizzativo Generale del 2018:

Segreteria amministrativa

Direttore Amministrativo Area III – Fascia F4: **yacente dal 2 luglio 2020**

Le relative funzioni, sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica, **in mancanza di personale dotato del corrispondente livello di inquadramento giuridico-amministrativo** sono svolte operativamente da:

RONCHETTA Laura – Funzionario Giudiziario Area III – Fascia F2:
coadiuvata dall'App. sc. DIMONTE Fabio. (aliquota Guardia di Finanza)

- Ha la responsabilità della segreteria amministrativa;
- Gestisce i mandati di pagamento per le spese di giustizia;
- Cura il registro delle spese pagate dall'Erario (Mod. 1/A/SG), compresi i VV.PP.OO. e delle spese prenotate a debito (Mod. 2/A/SG.), emissione dei fogli notizie, conti preventivi e consuntivi periodici;

- E' referente per l'informatica, e in tale veste si occupa di:
 - Assegnazioni a sede Procura Biella/Abilitazioni accesso parziale/totale Internet/Trasferimenti ad altre sedi di Personale Amministrativo/Magistrati/PG/Utenti esterni su portale IAA;
 - Inserimento Utenti su ADN (dominio Giustizia)
 - Richiesta indirizzi di posta elettronica personale/ufficio su portale Multiux di tutto il personale in servizio;
 - Richieste abilitazioni o estensione profilazioni per operare su SICP su portale CAAA-SICP Workflow;
 - Abilitazioni a SNT (Notifiche telematiche) utenti ufficio;
 - Piattaforma nomine Web difensori d'ufficio;
 - Abilitazioni e disabilitazioni PEC Ufficio;
 - Abilitazioni protocollo Script@;
 - Gestione tessere ministeriali (Smartcard)
 - Abilitazioni Consolle Civile Magistrati (Sicid)
 - Responsabile accesso SIDET (sistema informativo detenuti)
 - Abilitazioni accesso Portale Trascrizioni
 - Abilitazioni TIAP Magistrati, Segreterie, Scansionatori
 - Abilitazioni al PORTALE NDR delle PG esterne
 - Abilitazioni a TELEMACO (visure CCIAA)
 - Abilitazioni Archivio Digitale Intercettazioni (ADI)
- Controlla e gestisce le presenze automatizzate e assenze del personale amministrativo e di magistratura (ferie, malattie, permessi, maternità, straordinari ecc.) compreso gestione buoni pasto;
- Gestisce i fascicoli personali dei magistrati ordinari e onorari, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria;
- Gestisce degli ordini di servizio sui turni di reperibilità del personale amministrativo;
- Acquisisce i certificati medici e le richieste di visite mediche fiscali di controllo dal portale INPS. Verrà in sua assenza sostituita, nell'ordine, dai funzionari giudiziari MOTTURA RONCO Raffaella, LONGO Angelina e VALVO Maria;
- Cura gli adempimenti relativi ai concorsi dei magistrati, dei notai e del personale;
- Gestisce i servizi relativi ai notai e all'archivio notarile;
- Cura gli adempimenti statistici inclusi quelli relativi ai VV.PP.OO., in caso di assenza verrà sostituita dal funzionario Maria VALVO;
- Effettua, per ogni singola segreteria, le estrazioni periodiche da SIRIS e SICP funzionali alle avocazioni in relazione alla parte di propria competenza. In caso di assenza verrà sostituita dal funzionario Maria VALVO;
- E' protocollatore del protocollo informatico (script@) in assenza del funzionario Maria VALVO;
- Cura la ricezione della posta in arrivo sulla casella ordinaria: procura.biella@giustizia.it e la inoltra telematicamente all'ufficio competente; in sua assenza verrà sostituita dal funzionario giudiziario Maria VALVO con eccezione dell'Ufficio Esecuzioni che provvederà autonomamente, salvo assenza del funzionario Raffaella MOTTURA RONCO;
- E' consegnatario dei beni mobili, durevoli e di facile consumo;
- Cura alla distribuzione del materiale di consumo;

- Gestisce le spese di funzionamento con acquisti sul mercato elettronico (materiale di facile consumo, telefonia fissa e mobile, R.S.P.P. medico competente, vigilanza armata ecc.);
- Rendiconta le spese di funzionamento;
- Cura l'aggiornamento del sito WEB della Procura;
- Gestisce degli apparati di telefonia mobile in uso ai magistrati e dei badge di accesso al Palazzo di Giustizia;
- Cura gli aspetti esecutivi dei contratti di manutenzione (servizi di sicurezza, videosorveglianza, metal detector, riscaldamento, condizionatori, pulizie, servizi postali);
- Fa parte dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica;
- Cura ogni adempimento relativo alle gare e agli appalti pubblici;

Ufficio Esecuzione Penale

MOTTURA RONCO Dott.ssa Raffaella – Funzionario Giudiziario Area III – Fascia F2:

- Gestisce il servizio delle esecuzioni delle sentenze e dei decreti penali di condanna ed è sostituita dal cancelliere LUCANIA Giuseppina e dall'assistente giudiziario ROMANO Maria Rita in caso di assenza per gli atti urgenti;
- Rilascia le comunicazioni delle iscrizioni ex art. 335, comma 3 c.p.p. e 110 bis delle norme di attuazione al c.p.p.;
- Cura il registro Mod. 42 dei beni in sequestro affidati a terzi;
- E' responsabile dell'Ufficio Locale del Casellario e precisamente cura, unitamente all'operatore giudiziario Maria Paola RUGGERI, ogni adempimento relativo all'ufficio del casellario. Impartisce specifiche direttive rispetto alle pratiche affidate al personale dipendente, indirizzandolo in ordine alle corrette procedure da seguire. Sostituisce l'operatore Maria Paola RUGGERI in caso di assenza per tutti gli adempimenti del Casellario compresa la ricezione della posta che transita sulle caselle: casellario.procura.biella@giustiziacert.it e affaricivili.procura.biella@giustiziacert.it;
- Acquisisce i certificati medici e le richieste di visite mediche fiscali di controllo dal portale INPS in assenza dei funzionari giudiziari Laura RONCHETTA e Angelina LONGO. E' a sua volta sostituita, in caso di assenza dal funzionario giudiziario VALVO Maria;
- Cura la ricezione della posta in arrivo sulla casella ordinaria: procura.biella@giustizia.it in relazione agli atti di esclusiva competenza: in caso di assenza sarà sostituita, nell'ordine, dal funzionario Laura RONCHETTA e dal funzionario Maria VALVO;

Ufficio Dibattimento

LONGO ANGELINA - Funzionario Giudiziario Area III – Fascia F2:

- Cura, unitamente all'assistente giudiziario REGAZZI Maria Teresa, all'operatore giudiziario GAUDELLI Raffaele, all'ausiliario RIVITUSO Simona e al vice Ispettore della Polizia Penitenziaria PORELLI Franco:
 - la fase dibattimentale dei procedimenti con rito monocratico e collegiale - fissazione udienze, notifiche decreti di citazione, formazione e trasmissione del fascicolo per il dibattimento;
- la fase dibattimentale dei procedimenti del G.D.P.

- Sostituisce in caso di assenza, per gli atti urgenti, anche avvalendosi dei propri collaboratori, l'assistente giudiziario REGAZZI Maria Teresa, in relazione al dibattimento dei procedimenti del G.d.P. e alla ricezione della posta che transita sulla casella: gdp.procura.biella@giustiziacert.it;
- Acquisisce i certificati medici e le richieste di visite mediche fiscali di controllo dal portale INPS in assenza dei funzionari giudiziari Laura RONCHETTA. E' a sua volta sostituita, in caso di assenza, nell'ordine, dai funzionari giudiziari MOTTURA RONCO Raffaella e VALVO Maria;
- In assenza del funzionario Laura RONCHETTA, acquisisce le domande relative alle assenze del personale amministrativo e di magistratura (ferie, malattie, permessi, straordinari ecc.)

REGAZZI MARIA TERESA – Assistente Giudiziario Area II – Fascia F3:

- Coadiuvava il funzionario giudiziario LONGO Angelina nell'espletamento dei servizi dell'ufficio dibattimento e gestisce, nell'ambito dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, il servizio dei procedimenti penali dinanzi al Giudice di Pace.

RIVITUSO SIMONA – Ausiliario Area I – Fascia F3:

- Coadiuvava il funzionario giudiziario LONGO Angelina nell'espletamento dei servizi dell'ufficio dibattimento.

PORELLI FRANCO – Vice-ispettore della Polizia Penitenziaria

- Assicura il collegamento con la Casa Circondariale di Biella in relazione a procedimenti penali a carico di detenuti e le materie specifiche;
- Coadiuvava l'assistente giudiziario LONGO Angelina nell'espletamento dei servizi dell'ufficio dibattimento;
- Monitora gli accessi e le operazioni di fruizione delle intercettazioni che si svolgono presso la sala ascolto n. 57;

GAUDELLI RAFFAELE – Operatore giudiziario Area II – Fascia F2:

- Gestisce materiale archiviazione degli atti;
- Provvede a fotocopiare atti e fascicoli e ogni altro adempimento di carattere materiale di volta in volta richiestogli dal responsabile Ufficio Dibattimento Angelina Longo;
- Cura il ritiro e l'inoltro della corrispondenza;
- Coadiuvava il funzionario giudiziario LONGO Angelina nell'espletamento dei servizi dell'ufficio dibattimento;

Segreteria del Procuratore della Repubblica

VALVO Dr.ssa Maria – Funzionario Area III – Fascia F1:

- E' addetta alla segreteria del Procuratore della Repubblica espletando i servizi relativi ai procedimenti penali assegnati allo stesso, inclusi gli adempimenti ex artt. 415 bis e 408 c.p.p.;
- Effettua, nei casi di urgenza, le iscrizioni delle notizie di reato nel registro generale, Mod. 21;
- Riceve telematicamente le richieste ex art. 415 bis comma 1 e 2 c.p.p. *(a tale proposito è necessario segnalare che l'art. 24 comma 1 e 2 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), ha previsto che fino*

al 31.1.2021, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell'art. 415 bis c.p.p. e di altri atti che saranno indicati con decreti del Ministro della Giustizia debba avvenire esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico (PDP); il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Altre modalità di deposito (cartacei o via pec) saranno prive di effetti. Non è consentito, ed è quindi da rifiutare:

- il deposito a mezzo PDP delle nomine di difensori della p.o.;
- il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell'art. 415 bis c.p.p. con modalità diverse da quelle con PDP;
- il deposito di atti relativi a procedimenti iscritti a modelli diversi dal 21.

E' invece consentito il deposito di nomina di difensore dell'indagato.

Ogni giorno la segreteria dovrà aprire dal menu SICP i depositi telematici e verificare "ricezioni atti da avvocati in relazione al proprio magistrato".

- Cura ogni adempimento relativo alla nuova procedura delle intercettazioni (verrà in proposito emanato uno specifico ordine di servizio che costituirà integrazione del presente);
- Cura ogni adempimento relativo alle rogatorie attive e passive;
- E' protocollatore del protocollo informatico (script@); in assenza verrà sostituita dal funzionario Laura RONCHETTA;
- Sostituisce in caso di assenza il funzionario giudiziario Laura RONCHETTA per le statistiche;

Segreteria Sostituto Procuratore Dr. Carrai

GRILLO ANTONIO – Assistente giudiziario – Area II – Fascia F3

- E' addetto alla segreteria del dr. Carrai espletando i servizi relativi ai procedimenti penali assegnati allo stesso, inclusi gli adempimenti ex artt. 415 bis e 408 c.p.p.;
- Effettua, nei casi di urgenza, le iscrizioni delle notizie di reato nel registro generale, Mod. 21;
- Riceve telematicamente le richieste ex art. 415 bis comma 1 e 2 c.p.p. (a tale proposito è necessario segnalare che l'art. 24 comma 1 e 2 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), ha previsto che fino al 31.1.2021, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell'art. 415 bis c.p.p. e di altri atti che saranno indicati con decreti del Ministro della Giustizia debba avvenire esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico (PDP); il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Altre modalità di deposito (cartacei o via pec) saranno prive di effetti. Non è consentito, ed è quindi da rifiutare:
 - il deposito a mezzo PDP delle nomine di difensori della p.o.;
 - il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell'art. 415 bis c.p.p. con modalità diverse da quelle con PDP;
 - il deposito di atti relativi a procedimenti iscritti a modelli diversi dal 21.

E' invece consentito il deposito di nomina di difensore dell'indagato.

Ogni giorno la segreteria dovrà aprire dal menu SICP i depositi telematici e verificare "ricezioni atti da avvocati in relazione al proprio magistrato".

- Riceve. in caso di assenza del Funzionario Maria VALVO, dell'Assistente Francesca Maria ROMANO e del Cancelliere Giuseppina LUCANIA atti, documenti e istanze comunque

denominate, diversi da quelli di cui all'art. 24 c. 1 e 2 del D.L. 137/2020, rispetto ai quali è consentito il deposito con valore legale mediante invio di PEC all'indirizzo inserito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 D.M. 44/2011 e a quello determinato con provvedimento DGSIA del 9.11.2020 (depositoattipenali.procura.biella@giustiziacert.it), purché:

1. **L'atto del procedimento** in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di pec presso gli uffici giudiziari, DEVE rispettare i seguenti requisiti:
 - deve essere in formato PDF;
 - deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini
 - deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
 2. **I documenti allegati** all'atto del procedimento in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti:
 - devono essere in formato PDF
 - le copie per immagine di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi
 3. **Le tipologie di firma** ammesse sono **PADES e CADES**. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
 4. **La dimensione** massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella pec assegnata all'ufficio per il deposito atti, documenti e istanze è pari a 30 Mb
- E' protocollatore del protocollo informatico (prot.procura.biella@giustiziacert.it (scripta@) in assenza del cancelliere Giuseppina LUCANIA;
 - Cura ogni adempimento relativo alla nuova procedura delle intercettazioni (verrà in proposito emanato uno specifico ordine di servizio che costituirà integrazione del presente);
 - In assenza dell'Assistente giudiziario Maria Rita ROMANO, cura gli adempimenti in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali.
 - In assenza del Funzionario Maria VALVO provvede alla ricezione degli atti sulla casella di posta elettronica: cnr.procura.biella@giustiziacert.it

Segreteria Sostituto Procuratore Dr.ssa Cacciaguerra

LUCANIA Giuseppina – Cancelliere Area II – Fascia F4:

- E' addetta alla segreteria della dr.ssa Cacciaguerra, espletando i servizi relativi ai procedimenti assegnati alla stessa, inclusi gli adempimenti ex artt. 415 bis e 408 c.p.p.;
- In caso di assenza del funzionario giudiziario Dr.ssa MOTTURA RONCO, cura il servizio delle esecuzioni penali, relativamente agli atti urgenti;
- E' responsabile del procedimento relativo alle comunicazioni alla società Equitalia Giustizia inerente il Fondo Unico Giustizia;
- Effettua in casi urgenti le iscrizioni delle notizie di reato nel registro Mod. 21;
- Riceve telematicamente le richieste ex art. 415 bis comma 1 e 2 c.p.p. *(a tale proposito è necessario segnalare che l'art. 24 comma 1 e 2 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), ha previsto che fino al 31.1.2021, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell'art. 415 bis*

c.p.p. e di altri atti che saranno indicati con decreti del Ministro della Giustizia debba avvenire esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico (PDP); il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Altre modalità di deposito (cartacei o via pec) saranno prive di effetti. Non è consentito, ed è quindi da rifiutare:

- *il deposito a mezzo PDP delle nomine di difensori della p.o.;*
- *il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell'art. 415 bis c.p.p. con modalità diverse da quelle con PDP;*
- *il deposito di atti relativi a procedimenti iscritti a modelli diversi dal 21.*

E' invece consentito il deposito di nomina di difensore dell'indagato.

Ogni giorno la segreteria dovrà aprire dal menu SICP i depositi telematici e verificare "ricezioni atti da avvocati in relazione al proprio magistrato".

- *Riceve, in caso di assenza del Funzionario Maria VALVO e dell'Assistente Francesca Maria ROMANO, atti, documenti e istanze comunque denominate, diversi da quelli di cui all'art. 24 c. 1 e 2 del D.L. 137/2020, rispetto ai quali è consentito il deposito con valore legale mediante invio di PEC all'indirizzo inserito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 D.M. 44/2011 e a quello determinato con provvedimento DGSIA del 9.11.2020 (depositoattipenali.procura.biella@giustiziacert.it), purché:*
 1. **L'atto del procedimento** in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di pec presso gli uffici giudiziari, DEVE rispettare i seguenti requisiti:
 - deve essere in formato PDF;
 - deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini
 - deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
 2. **I documenti allegati** all'atto del procedimento in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti:
 - devono essere in formato PDF
 - le copie per immagine di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi
 3. **Le tipologie di firma** ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
 4. **La dimensione** massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella pec assegnata all'ufficio per il deposito atti, documenti e istanze è pari a 30 Mb
- *E' protocollatore del protocollo informatico in assenza del funzionario Maria VALVO;*
- *Cura ogni adempimento relativo alla nuova procedura delle intercettazioni (verrà in proposito emanato uno specifico ordine di servizio che costituirà integrazione del presente);*
- *In assenza del Funzionario Maria VALVO provvede alla ricezione degli atti sulla casella di posta elettronica: cnr.procura.biella@giustiziacert.it*

Segreteria Sostituto Procuratore Dr.ssa Ranieri

ROMANO Francesca Maria – Assistente giudiziario Area II – fascia F2

- *Addetta alla segreteria della Dott.ssa Ranieri espletando i servizi relativi ai procedimenti alla stessa assegnati, inclusi gli adempimenti ex artt. 415 bis e 408 c.p.p.;*

- Effettua, in casi urgenti, le iscrizioni delle notizie di reato nel registro generale Mod. 21;
 - Riceve telematicamente le richieste ex art. 415 bis comma 1 e 2 c.p.p. *(a tale proposito è necessario segnalare che l'art. 24 comma 1 e 2 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 (ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), ha previsto che fino al 31.1.2021, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell'art. 415 bis c.p.p. e di altri atti che saranno indicati con decreti del Ministro della Giustizia debba avvenire esclusivamente mediante deposito dal portale del processo penale telematico (PDP); il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali. Altre modalità di deposito (cartacei o via pec) saranno prive di effetti. Non è consentito, ed è quindi da rifiutare:*
 - *il deposito a mezzo PDP delle nomine di difensori della p.o.;*
 - *il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell'art. 415 bis c.p.p. con modalità diverse da quelle con PDP;*
 - *il deposito di atti relativi a procedimenti iscritti a modelli diversi dal 21.*
- E' invece consentito il deposito di nomina di difensore dell'indagato.*
- Ogni giorno la segreteria dovrà aprire dal menu SICP i depositi telematici e verificare "ricezioni atti da avvocati in relazione al proprio magistrato".*
- Cura ogni adempimento relativo alla nuova procedura delle intercettazioni (verrà in proposito emanato uno specifico ordine di servizio che costituirà integrazione del presente);
 - **Riceve, in caso di assenza del funzionario Maria VALVO, atti, documenti e istanze comunque denominate, diversi da quelli di cui all'art. 24 c. 1 e 2 del D.L. 137/2020, rispetto ai quali è consentito il deposito con valore legale mediante invio di PEC all'indirizzo inserito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 D.M. 44/2011 e a quello determinato con provvedimento DGSIA del 9.11.2020 (depositoattipenali.procura.biella@giustiziacert.it), purché:**
 1. **L'atto del procedimento** in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di pec presso gli uffici giudiziari, DEVE rispettare i seguenti requisiti:
 - deve essere in formato PDF;
 - deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini
 - deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
 2. **I documenti allegati** all'atto del procedimento in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti:
 - devono essere in formato PDF
 - le copie per immagine di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi
 3. **Le tipologie di firma** ammesse sono **PADES e CADES**. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.
 4. **La dimensione** massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella pec assegnata all'ufficio per il deposito atti, documenti e istanze è pari a 30 Mb;
 - In assenza del Funzionario Maria VALVO provvede alla ricezione sulla casella di di posta elettronica: cnr.procura.biella@giustiziacert.it

Ufficio del Registro Generale – Iscrizioni

ROMANO Maria Rita – Assistente Giudiziario Area II – Fascia F3

- Cura, unitamente a Savio Nicolò le iscrizioni sul SICP comprese le NDR dal portale NDR di tutte le notizie di reato, noti, ignoti, g.d.p., f.n.c.r., anonimi;
- Cura gli adempimenti in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali. In sua assenza verrà sostituita dall'Assistente giudiziario Antonio GRILLO;
- In caso di assenza del funzionario giudiziario Dr.ssa Mottura e del Cancelliere Lucania Giuseppina, cura il servizio delle esecuzioni penali relativamente agli atti urgenti;
- Gestisce la trasmissione telematica degli atti in archivio;
- Rilascia le certificazioni di chiusura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione.

SAVIO NICOLO'- Ausiliario Area I – Fascia F2:

- Unitamente all'assistente giudiziario Maria Rita ROMANO cura le iscrizioni sul SICP comprese le ndr nel portale NDR di tutte le notizie di reato, noti, ignoti, g.d.p., f.n.c.r., anonimi;
In caso di assenza del Funzionario Giudiziario Maria VALVO e dell'Assistente Giudiziario Maria Rita ROMANO provvede alla ricezione degli atti;
- Verifica la corrispondenza fra gli importi indicati dalle Poste italiane con le distinte conservate dall'ufficio e rendiconta mensilmente alla Segreteria per il pagamento.

BIELLA Eleonora – Agente Scelto di Polizia Locale di Biella

- Predispone i provvedimenti relativi alla materia specifica del Codice della strada;
- Coadiuvava l'Assistente Giudiziario Maria Rita ROMANO e l'ausiliario Nicolò SAVIO nelle operazioni di iscrizione sul SICP delle n.d.r. relative a procedimenti contro ignoti e di tutte le notizie di reato nella materia specifica (codice della strada).

Ufficio del Casellario Locale

MOTTURA RONCO RAFFAELLA – Funzionario giudiziario Area III – Fascia F2: Responsabile

RUGGERI MARIA PAOLA - Operatore giudiziario Area II – Fascia F1: Addetta

- Sotto le specifiche direttive del responsabile del Casellario, cura gli adempimenti relativi a:
 - Casellario e carichi pendenti;
 - Comunicazioni relative agli stati dei procedimenti;
 - Legalizzazioni e Apostille;
 - Interdizioni e procedimenti di volontaria giurisdizione, negoziazione assistita;
 - Consolle civile
 - Riceve la posta che transita sulle caselle di posta: casellario.procura.biella@giustiziacert.it e affaricivili.procura.biella@giustiziacert.it;

In caso di assenza verrà sostituita dal Funzionario Giudiziario Raffaella MOTTURA RONCO per ogni adempimento relativo all'ufficio;

Ufficio Relazioni con il Pubblico

In luogo dell'Ufficio URA il Procuratore della Repubblica, con il presente ordine di servizio, istituisce l'**Ufficio Relazioni con il Pubblico**.

Dal punto di vista logistico l'Ufficio ha sede nella medesima stanza dell'ex Ufficio URA (stanza n. 59).

Responsabile dell'URP è il funzionario giudiziario **Dr.ssa Maria VALVO**, che avrà poteri di **certificazione**.

Le incombenze dell'Ufficio sono le medesime di quelle già indicate nel Piano Organizzativo Generale, con esclusione del deposito delle **richieste in merito allo stato dei procedimenti penali iscritti nei registri della Procura della Repubblica di Biella ex art. 335 c.p.p. e 110 Disp. Att. c.p.p.** (che sono curate dal funzionario giudiziario Raffaella RONCO MOTTURA).

In particolare:

- provvede alla ricezione degli atti sotto qualsiasi forma (analogica o telematica) indirizzati alla Procura della Repubblica.
Allo scopo aprirà e monitorerà le seguenti caselle di posta elettronica:
- prot.procura.biella@giustiziacert.it (script@) Protocollore del Protocollo informatico. In caso di assenza verrà sostituita nell'ordine da Laura RONCHETTA, Giuseppina LUCANIA e Antonio GRILLO;
- cnr.procura.biella@giustiziacert.it scaricando contestualmente la corrispondente notizia di reato inviata dalla FF.PP. sul portale NDR per i successivi adempimenti.
In caso di assenza verrà sostituita dall'Assistente Maria Rita ROMANO e dall'Ausiliario Nicolò SAVIO;
- intercettazioni.procura.biella@giustiziacert.it con riferimento alle istanze dalle parti processualmente legittimate di accesso alla nuova sala ascolto (verrà in proposito emanato specifico ordine di servizio, che costituirà integrazione del presente);
- procura.biella@giustizia.it in assenza del funzionario Laura RONCHETTA curerà la ricezione della posta in arrivo sulla casella ordinaria inoltrandola telematicamente all'ufficio competente, con eccezione dell'Ufficio Esecuzioni che provvederà autonomamente, salvo assenza del funzionario Raffaella MOTTURA RONCO;
- depositoattipenali.procura.biella@giustiziacert.it in relazione agli atti, documenti e istanze comunque denominate diversi da quelli di cui all'art. 24 c. 1 e 2 del D.L. 137/2020 (vgs di seguito), da inoltrare alla segreteria competente. In caso di assenza sarà sostituita da Francesca Maria ROMANO;
- Svolge attività di accoglienza, informazione ed orientamento al cittadino che si presenti o contatti l'ufficio telefonicamente o telematicamente (**è esclusa la consulenza legale**), in relazione alla collocazione dei diversi uffici e delle segreterie dei singoli magistrati requirenti;
- Riceve le remissioni di querela e le accettazioni di remissione di querela che pervengano già in **forma scritta**;
- Riceve querele, denunce ed esposti in **forma scritta** da parte degli avvocati;
- Aggiorna il registro delle assemblee sindacali, comprese le elezioni R.S.U. periodiche;
- Riceve telematicamente le richieste di accesso all'archivio delle intercettazioni;
- Riceve e smista alla segreteria competente le richieste di scambio di informazioni tra Pubblici Ministeri assegnatari di procedimenti e Guardia di Finanza, in ordine alle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette (prot. 906/2020 del 09.11.2020);
- Riceve **atti, documenti e istanze comunque denominate, diversi da quelli di cui all'art. 24 c. 1 e 2 del D.L. 137/2020, rispetto ai quali è consentito il deposito con valore legale mediante**

invio di PEC all'indirizzo inserito nel registro generale degli indirizzi di cui all'art. 7 D.M. 44/2011 e a quello determinato con provvedimento DGSIA del 9.11.2020 (depositoattipenali.procura.biella@giustiziacert.it), purché:

5. **l'atto del procedimento** in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di pec presso gli uffici giudiziari, DEVE rispettare i seguenti requisiti:
 - deve essere in formato PDF;
 - deve essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini
 - deve essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
6. **i documenti allegati** all'atto del procedimento in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti:
 - devono essere in formato PDF
 - le copie per immagine di documenti analogici devono avere una risoluzione massima di 200 dpi;
7. **le tipologie di firma** ammesse sono **PAdES** e **CADES**. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante;
8. **la dimensione** massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella pec assegnata all'ufficio per il deposito atti, documenti e istanze è pari a 30 Mb.

Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica

Ne fanno parte:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Coordina l'Ufficio e le attività dei VV.PP.OO.

VV.PP.OO.: Dr.ssa BELLINI Laura – Dr.ssa CARUSO Paola – Dr.ssa FRANZIA Daniela – Dr.ssa LIONETTI Elena – Dr. ROSSETTO Maurizio

VALVO Dr.ssa Maria – Cancelliere Area II – Fascia F4:

- Cura gli adempimenti amministrativi dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore, compresi quelli relativi al personale prestato in forza di convenzioni, bandi, protocolli (tirocinanti ecc.);
- Effettua annualmente l'autoliquidazione INAIL relativa ai VPO;
- in caso di assenza del funzionario giudiziario Laura RONCHETTA, cura gli adempimenti statistici inclusi quelli relativi ai VV.PP.OO.;
- Effettua, per ogni singola segreteria, le estrazioni periodiche da SIRIS e SICP funzionali alle avocazioni in relazione alla parte di propria competenza. In caso assenza verrà sostituita dal funzionario giudiziario Laura RONCHETTA.

RONCHETTA Laura – come sopra in relazione alle fatturazioni e le statistiche relative ai VV.PP.OO.

REGAZZI Maria Teresa

- Gestisce il servizio dei procedimenti penali dinanzi al Giudice di Pace compresa la ricezione della posta che transita sulla casella: gdp.procura.biella@giustiziacert.it;

DI PIETRANGELO Cosima – addetto aliquota Arma dei Carabinieri:

- Funzioni di segreteria particolare del Procuratore della Repubblica;
- Cura l'esecuzione dell'Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari in stretta collaborazione con gli assistenti dei singoli magistrati.

GULLO Tindaro - responsabile aliquota Arma dei Carabinieri

- Svolge attività di PG per il Procuratore della Repubblica quando richiesto;
- garantisce il necessario collegamento con il Comando Provinciale, il Nucleo Investigativo e Radiomobile e le Stazioni CC;
- svolge il collegamento di cui sopra anche per il Dott. CARRAI laddove necessario;

FIORELLI Giuliana - responsabile aliquota Polizia di Stato

- Svolge attività di PG per il Procuratore della Repubblica quando richiesta;
- garantisce il necessario collegamento con la Questura e le sue varie articolazioni;

DIMONTE Fabio – addetto aliquota Guardia di Finanza

- Svolge attività di PG per il Procuratore della Repubblica quando richiesto;
- garantisce il necessario collegamento con il Comando Provinciale, il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria e il Gruppo GdiF;
- Coadiuvava il funzionario giudiziario Laura RONCHETTA nello svolgimento degli adempimenti amministrativi di maggiore complessità, rispetto ai quali è richiesta una competenza tecnico-giuridica;

11) La nuova organizzazione degli uffici dei magistrati.

Richiamati gli ordini di servizio di cui sopra, ⁵⁸con ordine di servizio entrato in vigore il 5 marzo 2018 è stato costituito il nuovo Ufficio de Sostituto Procuratore (*rectius: dei sostituti*) ispirato all'Ufficio del processo (per quanto consentito dalla carenza di personale amministrativo e di polizia giudiziaria, che ha richiesto il ricorso a forme di "aggregazione" alla sezione), che consente di avere una visione globale della nuova organizzazione dell'Ufficio.

A tal fine sono state tenute presenti:

- le disposizioni previste dall'art. 16 octies del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, "*Ulteriori*

⁵⁸ prot 42/17 Prime disposizioni per l'applicazione del d.lgs. n. 116 del 2017, *Riforma organica della magistratura onoraria*. Regolamentazione dell'attività dei Vice Procuratori Onorari. Costituzione dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica); in data 2 Novembre 2017, prot. n. 20/17 stesso oggetto, II, nomina del magistrato coordinatore; nuova assegnazione dei V.P.O ai magistrati professionali; Costituzione dell'Ufficio del Procuratore della Repubblica; riorganizzazione della sezione di polizia giudiziaria, la nuova organizzazione degli uffici amministrativi e la costituzione dell'URP (ordine di servizio n. 19/2020 del 24.11.2020).

misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e successive disposizioni in materia di “Ufficio del processo” (Decreto 1 ottobre 2015: *Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell’ufficio per il processo*, di attuazione dell’art. 50 del D.l. n. 90/2014);

- la necessità di attribuire un nuovo assetto all’attuale organizzazione degli uffici dei sostituti procuratori, nell’ottica già delineata;

E’ stato inoltre considerato che:

- il contributo dei vice-procuratori onorari al lavoro svolto dai magistrati professionali è imprescindibile e fondamentale ma, che per assicurare l’efficacia e l’efficienza dell’attività complessiva dell’Ufficio (sulla quale è compito del Procuratore della Repubblica vigilare) esso deve poter contare anche sull’essenziale apporto del personale della sezione di polizia giudiziaria, nonché, prendendo spunto da quanto previsto dall’art. 16 octies del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, su quello degli assistenti dei singoli magistrati e del funzionario addetto all’Ufficio di collaborazione del Procuratore, sulla base delle rispettive-integrate competenze;
- che il sottostimato numero di magistrati (e di conseguenza) di VPO e di personale amministrativo e di polizia giudiziaria assegnato in organico alla Procura di Biella impone la scelta di considerare ogni singolo ufficio del magistrato professionale come “una squadra” della quale fanno parte, appunto:

1. I titolari dell’ufficio che hanno il compito di vigilare sull’attività delegata e sull’attività di stretta collaborazione dei VPO (sulla base delle intese intervenute con il Procuratore e di concerto con il magistrato coordinatore Dott.ssa Bambino) nonché, (d’intesa e sulla base di predisposti criteri organizzativi con il Procuratore della Repubblica), di coordinare l’intera attività degli altri collaboratori (personale della PG, assistenti) in modo che i compiti rispettivamente assegnati siano funzionali a criteri di speditezza, efficienza, efficacia (e, fra loro), di omogeneità.

2. I Vice Procuratori Onorari che dovranno svolgere le attività già indicate nelle richiamate disposizioni organizzative.

3. Il personale della sezione di polizia giudiziaria (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo della Guardia di Finanza);

4. I singoli assistenti dei magistrati professionali;

A quanto detto consegue che i singoli uffici dei magistrati professionali della Procura della Repubblica di Biella saranno così composti:

UFFICIO DELLA DOTT.SSA CACCIAGUERRA Sarah		UFFICIO DEL DOTT. CARRAI Federico		UFFICIO DELLA DOTT.SSA RANIERI Paola Francesca
Assistente		Assistente		Assistente
Canc. LUCANIA Giuseppina		Ass. Giud. GRILLO Antonio		Ass. Giud. ROMANO Francesca Maria
VPO		VPO		VPO

Dott.ssa BELLINI Laura Dr. ROSSETTO Maurizio	Dott.ssa CARUSO Paola Dott.ssa FRANCIA Daniela	Dott.ssa LIONETTI Elena
Sezione di P.G.	Sezione di P.G.	Sezione di P.G.
Aliquota CC	Aliquota PS	Aliquota CC
Mar. Magg. PAVESI Piercarlo	Isp. TEOLIS Antonella	Luogotenente GULLO Mar. Magg. BELLIFEMINE Davide
Aliquota P.S.	Aliquota GDF	Aliquota P.S.
Isp. PALERMO Anna	Mar. Ord. MAISTO Umberto (aggregato) Mar. CAMPAGNA Antonino (aggregato)	Isp. FIORELLI Giuliana
Aliquota GDF	Polizia Locale	
Mar. Ord. CARAVELLI Pancrazio	Ag. BIELLA Eleonora	

Il sistema organizzativo qui recepito presuppone che vi sia piena osmosi lavorativa anche con il singolo amministrativo addetto all'assistenza del P.M. titolare dell'ufficio, con una conseguente necessaria disponibilità alla collaborazione reciproca nei momenti di particolare impegno.

Il personale di P.G. affiancato ai vari sostituti, in considerazione dei carichi di lavoro gravanti sull'Ufficio, oltre alle indagini delegate, svolgerà, ove necessario, tutte le attività di supporto necessarie ai fini della definizione dei procedimenti agli stessi assegnati, ivi compresa la gestione dei rapporti con gli uffici di P.G. esterni e la trasmissione delle deleghe relative ai predetti procedimenti.

Alla stessa stregua, il personale di P.G. affiancato, ove richiesto, dovrà collaborare con il magistrato per la verifica dello stato di completezza delle indagini e per la redazione di minute di provvedimenti giudiziari di facile stesura, realizzando, nei fatti, ciò che nel contesto degli uffici giudiziari giudicanti è ormai codificato come "ufficio del processo".

12) Ufficio intercettazioni

In vista dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle intercettazioni dettata dal D. L.vo 29/12/2017 n. 216 come modificato dal D.L. 30/12/2019 n. 161 convertito con modificazioni dalla L. 28/02/2020 n. 7, questo Ufficio aveva avviato una serie di interventi logistici e organizzativi. In particolare:

1. **Adeguamento della “sala intercettazioni”**, la quale, ubicata al terzo piano dell’edificio di questa Procura, risulta oggi così costituita:

- a) Sala ascolto principale con all’interno i “client” che si interfacciano con i server dei fornitori, usati in prevalenza dalla Polizia Giudiziaria per l’ascolto dal vivo dei flussi di intercettazione e, limitatamente alle operazioni di manutenzione e aggiornamento dei sistemi, dal personale tecnico appartenente alla ditte fornitrici. In questa sala, utilizzando gli stessi “client”, si procede alle operazioni di masterizzazione ad opera della p.g. (vgs infra);
- b) Sala server dove arriva il flusso dei dati intercettati. All’interno è ospitato il rack ministeriale contenente server e storage del nuovo “Archivio intercettazioni”.

L’ambiente, nel suo complesso, è presidiato da misure di sicurezza atte a incidere adeguatamente sull’integrità e sulla riservatezza della struttura sia sotto il profilo fisico che informatico:

- misure di sicurezza organizzative

L’ingresso alla sala intercettazioni viene regolamentato dal Procuratore della Repubblica che disciplina la presenza dei soggetti richiedenti l’accesso e, in specie, della Polizia Giudiziaria e delle ditte fornitrici delle infrastrutture e dei sistemi di intercettazione nonché del servizio di pulizie.

La polizia giudiziaria, che può accedere solo alla sala intercettazioni e non alla sala server, è tenuta a fornire i nominativi degli ufficiali di P.G. che procederanno materialmente, a seguito di autorizzazione, all’ascolto delle fonia. Deve inoltre compilare un registro cartaceo custodito all’interno della sala intercettazioni ove annota, oltre ai dati dell’operatore procedente, anche il giorno e l’ora di ciascun ingresso e il numero del fascicolo penale nell’ambito del quale svolge l’attività captativa.

Il personale tecnico inviato a fini manutentivi dai fornitori dei servizi di intercettazione deve comunicare la propria intenzione di accedere ai locali riservati, anticipando una mail sulla quale indica le ragioni dell’accesso e le proprie credenziali anagrafiche, corredate da copia del documento d’identità. Solo a seguito di esplicita autorizzazione scritta viene concesso l’ingresso sia alla sala intercettazioni che alla sala server per le finalità richieste.

Al personale tecnico resta inibito l’accesso a dati, informazioni e documenti prodotti nel corso delle operazioni di intercettazione, salvo si tratti di atti necessari al compimento degli interventi di manutenzione.

Per quel che concerne l’accesso da parte del personale della ditta esterna erogatrice del servizio di pulizie, lo stesso è consentito solo a soggetti previamente censiti nella loro identità ed autorizzati e in orario concordato. Gli stessi operano sotto il controllo diretto del personale di P.G. in servizio di intercettazione.

- misure di sicurezza fisica

La sala server è allocata all'interno di un vano realizzato in muratura e ubicato dentro la sala ascolto principale. Ogni singolo ambiente è protetto da porte antincendio REI 120 insonorizzate e dotate di serrature di sicurezza apribili esclusivamente mediante inserimento di badge magnetici (alla polizia giudiziaria è stato consegnato un numero predefinito di badge numerati intestati al proprio reparto di appartenenza - che assocerà la carta ad uno specifico operatore, qui comunicandolo -, i quali ne tracciano automaticamente - e immettono su apposito server - data e ora di entrata e di uscita dalla sala ascolto principale).

Tali badge non consentono l'apertura della porta della sala server, la cui carta magnetica è in possesso esclusivamente del funzionario amministrativo attualmente più alto in grado.

Sulle finestre sono state posizionate grate in ferro.

Ciascuna sala è presidiata da un sistema di videosorveglianza dedicato a circuito chiuso, provvisto di telecamere, registratori e monitor di controllo.

La sala è dotata di impianti per il rilevamento e l'estinzione di incendi.

Recentemente tutti gli uffici della Procura (con l'eccezione di quelli a vario titolo addetti ai servizi di front office, es. U.R.A., Dibattimento e Casellario), e quindi anche la sala intercettazioni, sono stati ulteriormente protetti dalle intrusioni del pubblico, con l'installazione di porte con apertura a codice e telecamere di sicurezza.

In ultimo, gli impianti elettrici e di climatizzazione della sala intercettazioni, ai fini della messa in sicurezza del collegamento con il rack, sono stati adeguati alle effettive esigenze di carico del sistema.

- misure di sicurezza informatica

In sintesi: l'accesso ai sistemi captativi avviene da postazioni abilitate e censite, connesse a reti protette. Chi esegue l'ascolto, il riascolto o la configurazione delle intercettazioni deve autenticarsi al sistema mediante procedure di strong authentication con smart card personalizzata.

Le operazioni di masterizzazione ed eventuale duplicazione dei contenuti delle intercettazioni possono essere effettuate solo da personale di p.g. abilitato e in possesso delle predette card.

Le comunicazioni relative alle intercettazioni transitano esclusivamente su una casella di posta elettronica certificata istituita ad hoc e avente nomenclatura: intercettazioni.procura.biella@giustiziacert.it

Più in generale presso l'ufficio sono assicurate tutte le prescrizioni impartite dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali in tema di misure di sicurezza nel trattamento dei dati sensibili e dei sistemi impiegati nell'attività di intercettazione

2. Individuazione e realizzazione della “sala ascolto archivio intercettazioni”.

Come già indicato nella Parte I – paragrafo 3 – La logistica dell'ufficio, al terzo piano dell'edificio, in posizione lontana dalla sala intercettazioni, è stata allestita la sala ascolto prevista dalla nuova normativa. Essa è dotata di due postazioni complete di computer portatili (e cuffie) che si interfacciano con i server/storage ministeriali e sarà fruibile da parte di avvocati, magistrati e ausiliari, per l'ascolto dei flussi di intercettazione conferiti all'interno dell'Archivio ministeriale.

La sala è dotata di un impianto di videosorveglianza che ne immortalava l'ingresso e l'interno. All'esterno, in ossequio all'esigenza di salvaguardare l'accesso dall'introduzione di dispositivi idonei a fotografare, scannerizzare o filmare gli atti delle intercettazioni, è ubicato un armadio che consente di riporre sotto chiave tali dispositivi e in ogni caso tutto ciò che non può lecitamente esservi introdotto.

Dal 01 settembre 2020, con l'effettivo ingresso nell'ordinamento giuridico penale delle nuove disposizioni in materia di intercettazioni è stato istituito l'archivio da adibire specificamente e unicamente alla custodia del materiale fonico captato e delle sue tracce documentali.

L'intento è quindi quello di garantire il più alto livello di segretezza degli atti immessi, operando una sintesi fra le fondamentali esigenze di riservatezza, di efficacia dell'azione repressiva e di tutela delle garanzie difensive che gravitano intorno alla prova acquisita mediante ascolto o monitoraggio di dispositivi che ricevono comunicazioni o conversazioni.

Per dare effettività alle richiamate esigenze, ci si è affidati alle tecnologie informatiche ministeriali, ingegnerizzate e securizzate secondo specifiche esigenze, attingendovi gli applicativi da impiegare per la corretta gestione della delicata fase di custodia delle registrazioni e più in generale per governare l'intero sistema.

E' bene da subito premettere che con la locuzione "archivio delle intercettazioni" ci si riferisce ad una pluralità di componenti, tre per la precisione, con connotazioni tanto materiali quanto virtuali, ognuna gestita da registri cartacei o strumenti informatici distinti ed autonomi:

1. **Archivio documentale**, ovvero l'archivio fisico destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni, compreso il registro mod. 37, nonché dei supporti ottici o magnetici contenenti i dati acquisiti successivamente al formale deposito da parte del pubblico ministero.
2. **Archivio digitale delle intercettazioni**, ovvero i server collocati all'interno dei locali della Procura della Repubblica che immagazzinano e custodiscono tutte le registrazioni delle conversazioni captate a decorrere dal loro deposito da parte del pubblico ministero. L'operazione di immissione delle tracce foniche e dei relativi verbali (brogliacci) sul server ministeriale prende il nome di conferimento (vgs infra).
3. **Archivio riservato TIAP**, ovvero la partizione dell'applicativo TIAP-DOCUMENT@ dedicata alla conservazione, previa scansione, della documentazione autorizzativa delle operazioni intercettative (annotazioni, richieste, proroghe, convalide, decreti autorizzativi o di rigetto).

Rispetto a questo ufficio giudiziario:

1. **L'archivio documentale** è costituito da un armadio blindato allocato all'interno della stanza n. 60 recante l'indicazione "Archivio documentale delle intercettazioni".

L'accesso e la gestione dell'archivio documentale sono consentiti:

- al Procuratore della Repubblica per l'esercizio della doverosa attività di sorveglianza impostagli dalla Legge per la tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi;
- ai magistrati del pubblico ministero in forza a questo ufficio giudiziario e agli assistenti addetti alla loro segreteria, ognuno limitatamente al materiale relativo ai procedimenti di cui sono titolari, per finalità di conservazione del materiale ivi destinato;
- in relazione al solo mod. 37, al funzionario giudiziario addetto all'area contabile onde verificare la correttezza delle fatturazioni e dei pagamenti relativi ai servizi di intercettazione;

Atti che confluiscono nell'archivio documentale

Saranno custoditi al suo interno **il registro mod. 37, i supporti ottici o magnetici** contenenti i dati acquisiti mediante intercettazione a decorrere dal loro formale deposito da parte del pubblico ministero, **la documentazione autorizzativa delle operazioni intercettative (annotazioni, richieste, proroghe, convalide, decreti autorizzativi)**

2. **L'archivio digitale** costituisce, unitamente all'archivio riservato TIAP, la componente dematerializzata dell'Archivio delle intercettazioni e in particolare la sua infrastruttura multimediale.

E' fisicamente ospitato all'interno della sala server e i suoi contenuti e funzionalità sono fruibili dalla sala ascolto, stanza 57, ove è stata inserita l'area "archivio intercettazioni" costituita da 4 postazioni connesse alla rete LAN dell'Archivio Digitale, ossia la rete dedicata esclusivamente ai servizi dell'archivio multimediale delle intercettazioni. In particolare:

- 2 postazioni sono dedicate esclusivamente all'ascolto delle tracce foniche;
- 2 postazioni, dotate di stampante, sono adibite alla gestione delle funzionalità proprie degli utenti che concorrono al funzionamento del sistema (di cui si darà conto di seguito) e alle operazioni di conferimento;

L'archivio digitale, sotto il profilo informatico, è gestito con un software che richiede, come accennato, l'approntamento di apposite figure che intervengono nelle varie fasi di gestione dell'archivio al fine di garantire il suo funzionamento, di sovrintendere sull'osservanza delle norme di legge e di concedere le necessarie autorizzazioni per l'accesso agli atti:

- **Procuratore**

Tenuto conto che l'attività dell'archivio si svolge con modalità telematiche, il Procuratore esercita l'attività di vigilanza demandata dalla legge per il tramite di una Consolle, avendo a disposizione la funzionalità della "Ricerca Tracciatura", in tal modo potendo supervisionare e controllare le attività svolte dagli utenti dell'Archivio Digitale. Provvede alla nomina di un suo delegato, nonché dell'amministratore utenti, dell'addetto allo sportello e dell'amministrativo.

- **Delegato**

E' nominato dal Procuratore e a sua volta nomina il Gestore e il Gestore eventi, associandoli ad uno o più procedimenti che il Delegato abbia previamente censito nel sistema.

- **Gestore**

Nomina, all'interno del sistema degli utenti, operatori e autorizzatori associandoli ai singoli procedimenti dei quali ha ottenuto dal Delegato la visibilità. E' anche la figura preposta ad effettuare le esportazioni dei flussi di intercettazione dall'archivio multimediale verso altri Uffici Giudiziari interessati. Dispone peraltro l'eventuale cancellazione dei flussi su disposizione del Giudice.

- **Gestore eventi**

Gestisce la rilevanza degli eventi delle intercettazioni e si occupa del loro deposito (operazione indispensabile al fine della successiva fruizione dei dati multimediali).

- **Autorizzatore**

A fronte di richieste già autorizzate o rigettate dal magistrato, consentirà al richiedente di accedere o meno al sistema per l'ascolto rilasciando un documento con le credenziali di accesso (codice fiscale e password one-time).

L'autorizzazione potrà essere concessa per tutte le intercettazioni relative al procedimento penale, ovvero per specifici RIT o progressivi.

- **Operatore**

E' deputato ad espletare il conferimento delle intercettazioni, cioè il caricamento nell'archivio multimediale dei flussi intercettati resi disponibili dai server delle società e ne verifica il corretto inserimento nel sistema.

In particolare:

1. predispone il caricamento massivo dei contenuti intercettati attraverso l'applicazione "AR Caricamento massivo" (si tratta di un'operazione intermedia pensata per permettere ai dati forniti dal fornitore di "dialogare" col server ministeriale);
2. effettua il conferimento nell'Archivio dei contenuti intercettati attraverso lo specifico portale;
3. gestisce l'anteprima di fruizione onde verificare che ogni brano fonico e ogni verbale sia effettivamente confluito nell'archivio digitale e sia fruibile;

- **Amministratore utenti**

L'amministratore utenti, nominato dal procuratore, ha accesso ad un applicativo separato dall'archivio digitale denominato "gestione sicurezza" ove censisce ogni utente in base alle sue credenziali ADN.

- **Addetto allo Sportello**

Raccoglie le richieste di consultazione avanzate dai richiedenti, indirizzandole all'autorizzatore. Verifica in seguito la presenza del titolo autorizzativo e dei suoi contenuti e consente l'accesso, con le modalità prescritte, presso una postazione della sala ascolto.

NB: il Richiedente è l'utente autorizzato ad accedere o meno al sistema per la cognizione dei flussi. Può essere un soggetto interno all'Ufficio nel caso del PM o del Giudice, oppure esterno in caso di avvocati o ausiliari del Giudice, ecc.

Non concorre al funzionamento del sistema ma lo attiva "dal basso".

- **Amministrativo**

E' addetto alla gestione dell'anagrafica dei fornitori di intercettazioni accreditati presso l'Ufficio, cioè le aziende che forniscono i dati impressi sul loro server, inserendo le seguenti informazioni obbligatorie: ragione sociale; partita IVA; indirizzo della sede legale, con Cap; indirizzo PEC.

Ciò premesso e rilevata la necessità di delineare i profili degli utenti preposti alla gestione e all'interazione con l'archivio digitale, si procede alla nomina delle predette figure secondo l'assetto ritenuto più consono in relazione alle dimensioni di questo ufficio e al capitale umano disponibile:

NOMINATIVO	FUNZIONE/RUOLO
CAMELIO Teresa Angela	Procuratore, Delegato

(Procuratore)	
CARRAI Federico (Sostituto Procuratore)	Procuratore, Delegato
CACCIAGUERRA Sarah (Sostituto Procuratore)	Delegato
RANIERI Paola Francesca (Sostituto Procuratore)	Delegato
VALVO Maria (personale amministrativo)	Gestore Eventi, Gestore, Autorizzatore, Addetto sportello
LUCANIA Giuseppina (personale amministrativo)	Gestore Eventi, Gestore, Autorizzatore, Addetto sportello
GRILLO Antonio (personale amministrativo)	Gestore Eventi, Gestore, Autorizzatore, Addetto sportello
ROMANO Francesca Maria (personale amministrativo)	Gestore Eventi, Gestore, Autorizzatore, Addetto sportello
RONCHETTA Laura (personale amministrativo)	Amministratore Utenti, Amministrativo
DIMONTE Fabio (personale di polizia giudiziaria)	Amministratore Utenti, Amministrativo
PTTOBICONFER001.USER (Polizia di Stato)	Operatore
PTTOBICONFER002.USER (Guardia di Finanza)	Operatore
PTTOBICONFER003.USER (Carabinieri)	Operatore
PTTOBICONFER004.USER (Polizia Penitenziaria)	Operatore

PTTOBICONFER005.USER (altra P.G.)	Operatore
--------------------------------------	-----------

Atti che confluiscono nell'archivio digitale.

1. Atti conferiti immediatamente dopo la conclusione dell'attività captativa.
2. Atti relativi a intercettazioni non oggetto di acquisizione.

Quanto ai primi, ai sensi della nuova formulazione dell'art.268, comma 4 c.p.p. si tratta di: *“verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.”*

Quindi, *“Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi (ndr: verbali e registrazioni) sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca una proroga.*

Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il Pubblico Ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (art.268, commi 4 e 5 c.p.p.).

Pertanto, chiuse le operazioni di intercettazioni, verbali e le registrazioni sono immediatamente inoltrati dalla polizia giudiziaria al P.M., il quale ha l'obbligo di custodirli nell'archivio, nei termini ordinari o differiti (i 5 giorni di cui all'art. 268 c.p.p., ovvero al momento della conclusione delle indagini a seguito di decreto autorizzativo del gip, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo), in attesa del venir meno della segretezza.

Un approfondimento a parte meritano le **annotazioni di polizia giudiziaria afferenti alle intercettazioni** (di aggiornamento sul corso delle operazioni ovvero finalizzate alla proroga ovvero all'estensione delle autorizzazioni giudiziali ovvero riepilogative dei contenuti e degli esiti delle indagini).

L'art. 89 bis disp. att. c.p.p., come introdotto dalla riforma, stabiliva espressamente che anche tali annotazioni dovessero essere ricomprese tra il materiale da conservare nell'archivio: *“presso l'ufficio del Pubblico Ministero è costituito l'archivio....nel quale sono custoditi le annotazioni, i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono”*.

Il nuovo testo dell'articolo, come sostituito dal D.L. n. 161/2019 e non modificato dalla legge di conversione, si limita a disporre che nell'archivio *“sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono”*.

E' stato eliminato l'espresso riferimento alle annotazioni della polizia giudiziaria, circostanza che potrebbe far ritenere che esse non vadano comprese negli atti da custodire nell'archivio, limitandosi l'art. 268, comma 4 c.p.p., ad indicare quali unicamente i verbali, le registrazioni e i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione.

Sul punto, il D.M. 20.4.2018, all'art. 1 (funzione dell'archivio) prevede però che:

- 1. Nell'archivio riservato istituito presso l'ufficio del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale sono custoditi e conservati, sino al termine indicato dall'articolo 269, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, gli originali dei verbali, delle annotazioni e degli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono, ivi inclusi quelli relativi alle comunicazioni o conversazioni inutilizzabili o non rilevanti ai sensi dell'articolo 268, comma 2-bis, del codice di procedura penale.*
- 2. Fino alla attuazione del processo penale telematico presso gli uffici interessati, il pubblico ministero provvederà a formare copia informatica della documentazione analogica di cui al comma 1, al fine di consentirne la conservazione e la consultazione in formato digitale, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della giustizia.*

E' agevole osservare che mentre l'art. 269 c.p.p. non faccia alcuna menzione delle "annotazioni", il comma 1 dell'art. 1 del DM 20.4.2018 ne faccia invece espresso richiamo, unitamente ai verbali, atti e registrazioni delle intercettazioni.

Per la maggior tutela possibile della segretezza delle comunicazioni intercettate, si dispone pertanto che nell'archivio digitale siano custoditi, in forma digitale, relativamente ad ogni singolo procedimento, i verbali (un tempo detti brogliacci), le registrazioni e ogni altro atto inerente all'intercettazione (i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato le operazioni), nonché le annotazioni di polizia giudiziaria.

Quanto agli atti relativi a intercettazioni non oggetto di acquisizione:

A seguito della conclusione della procedura di acquisizione e disposto lo stralcio delle intercettazioni non oggetto di acquisizione (di uso vietato o che contengono lesioni alla reputazione delle persone o dati sensibili e non rilevanti per il procedimento), il Giudice ne dispone la restituzione per la loro custodia in archivio, unitamente ai verbali.

Infatti, ai sensi dell'art.269, comma 2 c.p.p., queste "registrazioni" sono conservate nell'archivio fino alla sentenza "non più soggetta a impugnazione" (art.269, comma 2 c.p.p.) e, a seguito di motivata richiesta a tutela della riservatezza, potranno essere distrutte, purché non siano più necessarie per il procedimento.

Pertanto, anche in questa ipotesi saranno custoditi nell'archivio digitale i verbali (un tempo detti brogliacci), le registrazioni e ogni altro atto inerente all'intercettazione non oggetto di acquisizione (i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato le operazioni), nonché le annotazioni di polizia giudiziaria afferenti.

Il Modello 37 bis

Ai sensi dell'art. 267, comma 5, c.p.p., nell'archivio digitale dovrà trovare spazio un **registro riservato** (richiamato altresì dall'art. 89 bis disp. att. c.p.p.). La norma prevede che:

“In apposito registro riservato...sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni”.

Inoltre il registro conserva traccia dell’identità dei soggetti che richiedono l’accesso all’archivio digitale, dell’ora iniziale e finale dell’accesso nonché degli atti dei quali è stata autorizzata la consultazione.

3. L’archivio riservato TIAP costituisce l’altra componente dematerializzata dell’Archivio delle intercettazioni e in particolare la sua infrastruttura documentale.

E’ gestito dall’applicativo Tiap@documenta che permette, oltre alla gestione digitale del fascicolo penale documentale, la creazione del sottofascicolo dell’archivio delle intercettazioni con una gestione separata e secretata rispetto agli altri atti del fascicolo digitale.

Per la gestione della sezione riservata il sistema Document@ mette a disposizione il modulo ArchivioRiservatoPM attraverso cui vengono inserite le abilitazioni a tale sezione e ai documenti in essa contenuti.

In specie il modulo appena citato prevede le seguenti funzionalità:

- **Gestione Magistrati**

consente di definire quali sono i collaboratori dell’UUGG che, in generale, potranno avere accesso alle cartelle di lavoro dell’Archivio Riservato (Gestione Intercettazioni) di un fascicolo di Indagini Preliminari

- **Gestione Fasi – Abilitazione utenti**

nell’ambito del gruppo di dipendenti dell’UUGG definito con la Gestione Magistrati, definisce chi può avere accesso allo specifico Archivio Riservato di un fascicolo.

- **Gestione Deposito – Abilitazione Utenti**

permette di fornire le abilitazioni agli accessi ai documenti depositati, o parti di essi, ad utenti esterni agli UUGG (periti, consulenti, ausiliari, avvocati, interpreti, Polizia Giudiziaria).

- **Gestione Altri**

permette la gestione (visualizzazione, inserimento, modifica, cancellazione) degli utenti esterni agli UUGG, eccettuati gli avvocati.

- **Visualizzazione Log Document@**

consente di visualizzare gli accessi e le attività effettuate sugli archivi riservati e sui documenti in essi contenuti.

Anche l'archivio riservato TIAP richiede l'approntamento di specifiche figure che intervengono nelle varie fasi di gestione al fine di garantirne il corretto funzionamento:

- **L'amministratore di sistema.**
Abilita gli utenti preposti al cruscotto "archivio riservato PM" e alla consegna della "one time password" per l'accesso ai documenti degli archivi riservati
- **Utente abilitato al cruscotto "archivio riservato PM".**
Stabilisce chi dell'ufficio è abilitato ad accedere all'archivio riservato; abilita/disabilita allo specifico archivio riservato gli utenti; gestisce le abilitazioni degli utenti esterni all'ufficio (avvocati, periti, interpreti, polizia giudiziaria, ausiliari); effettua il censimento degli utenti esterni; visualizza i log di accesso agli archivi riservati e ai documenti in essi contenuti
- **Utente magistrato**
Accede al sistema informativa per la consultazione dei fascicoli processuali e dei relativi documenti
- **Utente amministrativo**
Ha funzione di inserimento atti
- **Utente esterno**
I soggetti esterni abilitati (avvocati, consulenti, ecc.) per la consultazione del sottofascicolo dell'Archivio Riservato hanno la possibilità di consultare gli atti attraverso le 2 postazioni presenti nella sala ascolto ove è inserita l'area consultazione Archivio Riservato TIAP-DOCUMENT@, con modalità analoghe a quelle per l'accesso all'Archivio Digitale, previo ottenimento di una OTP (One Time Password) che darà la possibilità di un accredito e quindi di un accesso "tracciato".

L'esame della documentazione è consentito dopo il deposito delle intercettazioni ai sensi degli artt. 268, 415-bis, comma 2 bis, e 454 comma 2 bis, c.p.p., ovvero dopo la richiesta di archiviazione, nel caso in cui la persona offesa abbia diritto ex art. 408 c.p.p. a ricevere il relativo avviso.

Gli utilizzatori interni operano sul sistema direttamente dalle postazioni di lavoro ove prestano quotidianamente servizio.

Anche in questo caso, si procede alla nomina delle predette figure secondo l'assetto ritenuto più consono in relazione alle dimensioni dell'ufficio:

NOMINATIVO	FUNZIONE/RUOLO
CAMELIO Teresa Angela (Procuratore)	Utente magistrato, Utente abilitato al cruscotto "archivio riservato PM"

CARRAI Federico (Sostituto Procuratore)	Utente magistrato, Utente abilitato al cruscotto “archivio riservato PM”
CACCIAGUERRA Sarah (Sostituto Procuratore)	Utente magistrato, Utente abilitato al cruscotto “archivio riservato PM”
RANIERI Paola Francesca (Sostituto Procuratore)	Utente magistrato, Utente abilitato al cruscotto “archivio riservato PM”
VALVO Maria (personale amministrativo)	Utente amministrativo, Utente abilitato al cruscotto “archivio riservato PM”
LUCANIA Giuseppina (personale amministrativo)	Utente amministrativo, Utente abilitato al cruscotto “archivio riservato PM”
GRILLO Antonio (personale amministrativo)	Utente amministrativo, Utente abilitato al cruscotto “archivio riservato PM”
ROMANO Francesca Maria (personale amministrativo)	Utente amministrativo, Utente abilitato al cruscotto “archivio riservato PM”
RONCHETTA Laura (personale amministrativo)	Amministratore di sistema
PELLANDA Davide (personale appartenente a società privata convenzionata col Ministero della Giustizia)	Utente amministrativo

Atti che confluiscono nell’archivio digitale.

Tutta la documentazione autorizzativa delle operazioni di intercettazione: **annotazioni, richieste, proroghe, convalide, decreti autorizzativi o di rigetto.**

13) Il magistrato di riferimento per l’informatica

La circolare del CSM n. 20909 del 31.10.2016 ha rimodulato la figura del MAGRIF, ampliandone i compiti e prevedendo anche un suo parziale esonero dal lavoro ordinario.

Tale ultimo aspetto è stato peraltro oggetto di recente modifica da parte del CSM, (circolare 23 marzo 2017) essendosi, fra l'altro, reso facoltativo detto esonero, per gli uffici di piccole/medie dimensioni, quale è certamente la Procura di Biella.

Oltre alla già prevista relazione programmatica, ora su base annuale e non più trimestrale, è stato rinforzato l'impegno complessivamente chiesto al MAGRIF, sia sul piano della formazione, che su quello della diffusione all'interno dell'ufficio dei nuovi sistemi applicativi o informatici.

In coerenza con tali previsioni, il magistrato addetto al ruolo di MAGRIF dell'ufficio:

- 1) Redigerà la relazione annuale di cui al par. 4.4 della citata circolare CSM;
- 2) Curerà la comunicazione periodica al competente RID dei programmi non ministeriali eventualmente utilizzati nell'ufficio;
- 3) Formulerà i prescritti pareri al Procuratore in tutte le questioni inerenti l'informatica giudiziaria, provvedendo, ove appositamente delegato, alla distribuzione dei nuovi hardware dati in dotazione all'Ufficio ed alla conseguente interlocuzione con il CISIA;
- 4) Collaborerà con il competente RID per l'individuazione dei criteri omogenei per l'imputazione dei dati nei registri informatici da proporre al Procuratore;
- 5) Parteciperà agli specifici momenti formativi organizzativi sia a livello centrale che distrettuale, con conseguente informazione all'interno dell'ufficio degli aggiornamenti sullo stato dell'innovazione tecnologica;
- 6) Promuoverà il monitoraggio e la diffusione delle buone prassi dell'organizzazione in materia di innovazione ed informatica;

Naturalmente, al fine di consentire al MAGRIF dell'Ufficio lo svolgimento di detti compiti, sarà cura dello scrivente, come già fatto in sede di introduzione del portale NDR delle notizie di reato e adempimenti formativi conseguenti, assicurare allo stesso piena collaborazione.

In linea con le disposizioni richiamate, il Dott. Carrai, dal suo insediamento, ha partecipato a tutti gli incontri programmati a livello distrettuale e a livello centrale, sia in presenza sia, dal mese di marzo 2020, a mezzo Teams ed ha sempre trasmesso, previa condivisione con il Procuratore della Repubblica, le relazioni annuali richieste dal R.I.D. medesimo.

Ha provveduto, dal principio e in collaborazione con il personale amministrativo incaricato, alla verifica delle dotazioni informatiche (hardware e software) dell'intero Ufficio, comprese le postazioni dei V.P.O. e della Polizia Giudiziaria, al fine di individuare criticità e di risolverle; a seguito delle segnalazioni relative a carenze nelle dotazioni, ha provveduto e provvede a richiedere tramite

l'Ufficio quanto necessario, gestendo anche, con l'ausilio del personale amministrativo addetto, il rinnovo delle dotazioni di pc e altri supporti informatici.

Nell'ambito dell'attuazione dei progetti informatici ministeriali, all'interno di un ufficio nel quale il funzionario, i cancellieri e gli operatori già utilizzavano i programmi SICP, SNT, SIEP e SIAMM 2, ha collaborato all'introduzione del portale NDR, ad oggi pienamente operativo e utilizzato per la trasmissione della maggior parte delle notizie di reato, degli atti urgenti e dei "seguiti". Ha curato l'implementazione della trasmissione degli atti via PEC e PDP, in attuazione delle disposizioni del D.L. 137/20.

Al fine di favorire ed implementare l'utilizzo del sistema TIAP, si è occupato del reperimento delle dotazioni necessarie per poi procedere alla indicazione delle modalità operative al personale dell'Ufficio; l'applicativo è attualmente operativo.

Per fare fronte alle criticità generate dall'emergenza COVID-19, ha collaborato con il Procuratore, con i colleghi dell'Ufficio di Procura e con il Presidente del Tribunale per garantire la pronta operatività dell'applicativo TEAMS e consentire lo svolgimento delle udienze da remoto nel periodo in cui è stato necessario, curando anche il raccordo con le Forze dell'ordine interessate.

Ha collaborato a rendere operativa nell'Ufficio, previa partecipazione personale agli incontri formativi, la console civile del Pubblico Ministero, curando anche il raccordo con il Tribunale nella fase iniziale.

Ha partecipato agli incontri formativi relativi al progetto GIADA 2 e ne sta curando l'introduzione, in collaborazione con il MAGRIF del Tribunale Penale.

A seguito dell'introduzione dell'archivio delle fonia delle intercettazioni, ha collaborato all'implementazione dell'archivio medesimo ed alla adozione del Protocollo di intesa con il Tribunale.

IV PARTE

14) Disposizioni organizzative relative all'impiego delle risorse finanziarie, tecnologiche e materiali ed alla applicazione della normativa in materia di sicurezza

- **Le risorse finanziarie e le relative misure di programmazione**

La progressiva diminuzione delle somme assegnate per la fornitura di materiale necessario al funzionamento dell'ufficio, ha imposto un'accurata ed attenta programmazione nella gestione delle risorse finanziarie a disposizione.

Nell'anno 2020 l'ufficio ha potuto disporre di € 2.600,00 per l'acquisto di carta, € 3.300,00 per l'acquisto di toner e drum per stampanti, € 2.670,00 per l'acquisto di materiale di cancelleria.

cap. 1362 Indennità di funzione VPO

Spese sostenute nel corso del 2020	€ 92.816,98 (compresi pagamenti su Giudicinet)
Spese sostenute nel periodo 01/01 – 28/02/2021	€ 18.235,84 (compresi pagamenti su Giudicinet)

cap. 1360 Spese per ausiliari magistrato, interpreti e traduttori

spese sostenute nel corso del 2020	€ 126.146,53
spese sostenute nel periodo 01/01 – 28/02/2021	€ 21.368,26

cap. 1363 Spese per noleggio apparati di intercettazione, ambientali, informatiche, videosorveglianza

spese sostenute nel corso del 2020	€ 268.298,01
spese sostenute nel periodo 01/01 – 28/02/2021	€ 101.757,03

-disposizioni in materia di acquisto toner, drum e materiale di cancelleria

Le richieste dei toner e materiale di cancelleria da parte del personale avviene per iscritto, e, necessiterà dell'autorizzazione del Procuratore su moduli predisposti, al Consegnatario, Ronchetta Laura, che provvede a registrarle su apposito registro in modo da consentire il monitoraggio del consumo di tali beni.

Il consegnatario, previa autorizzazione del Procuratore, provvedere a fornire il materiale richiesto, se giacente in deposito; altrimenti proporrà al Procuratore la necessità di emettere apposita determina di spesa. Lo stesso (*rectius, la stessa*) vigilerà sul consumo di toner e drum, segnalando al Procuratore eventuali consumi all'apparenza anomali.

La comunicazione via e-mail fra gli uffici, prima non in uso, sarà funzionale ad una progressiva riduzione (se non eliminazione) del materiale cartaceo.

- **Riduzione dei costi relativi alle spese postali**

A prescindere dai casi in cui sia possibile dar luogo alla spedizione degli atti per via telematica, si è rilevata la possibilità di ottenere un sensibile risparmio di costi, effettuando la medesima spedizione a mezzo autista o P.G. (ovviamente quando essa debba avvenire nell'ambito del distretto). E' stato pertanto disposto di effettuare in tal modo tutte le spedizioni di atti che devono pervenire in originale ad altri uffici giudiziari del distretto, tutte le volte che la quantità (od il peso) della corrispondenza da spedire necessariamente in originale giustifichi i relativi costi di carburante e pedaggio.

- **Spese di giustizia**

Con Ordine di servizio del 14 maggio 2018 si è confermato il precedente provvedimento in data 12 febbraio 2018, in materia di spese di giustizia, ove era stata richiamata l'attenzione sulle disposizioni normative che di seguito si riportano, unitamente ad altre raccomandazioni (ordine di servizio n. 34 del 15 maggio 2018) in caso di **liquidazioni a consulenti tecnici**:

- 1) Indennità di viaggio in favore dei consulenti con l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo di trasporto proprio- verifica dell'economicità.
- 2) Autorizzazione preventiva all'utilizzo di prestatori d'opera da parte degli ausiliari del magistrato.
- 3) Necessaria motivazione in ordine alla complessità e difficoltà dell'incarico tale da giustificare l'incremento dell'onorario.
- 4) Evitare il conferimento di incarichi di consulenza per attività non qualificabili come tali.
- 5) Richiesta da parte dei magistrati ai consulenti, di ricevere una più precisa motivazione (sulle proroghe, sugli aumenti per la difficoltà o l'urgenza, sull'uso di mezzo proprio di trasporto, ecc.), alla quale richiamarsi, motivando "*per relationem*".

Con l'ordine di servizio 14 maggio 2018 sono state richiamate le regole generali seguenti:

Gli onorari devono essere commisurati al tempo impiegato e determinati in base alle vacanze solo per le prestazioni non previste nelle tabelle (art. 4 comma 1 L. 319/1980).

Il magistrato non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico (art. 4 comma 5 L. 319/1980), salvo che si tratti di incarichi espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali il numero delle vacanze deve risultare dagli atti e dal verbale d'udienza (comma 6).

Nella liquidazione degli onorari commisurati al tempo il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione (art. 4 comma 7 L. 319/1980); ed è evidente che dei criteri e delle modalità di tale calcolo deve darsi conto nella motivazione del decreto di pagamento (specie se si ritiene di riconoscere le vacanze anche con riferimento alle giornate festive);

- nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita, dando atto di tali specificità nella motivazione del provvedimento.
- L'onorario per le vacanze può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni e può essere invece aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni (art. 4 comma 3 L. 319/1980);
- gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati per l'urgenza sino al venti per cento, solo se il magistrato dichiara il ricorrere di tale condizione con decreto motivato;
- l'aumento sino al doppio degli onorari non può essere giustificato genericamente con la complessità dell'incarico, ma può essere riconosciuto solo per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità difficoltà (art. 52, comma 1, DPR 115/2002) ed ovviamente tale

valutazione deve essere esplicitata nel decreto di pagamento e supportata da specifica ed adeguata motivazione;

- per i ritardi ingiustificati è prevista l'obbligatoria decurtazione dell'onorario in misura pari ad un 1/3, fermo il divieto di tener conto del tempo in esubero ai fini della determinazione dell'onorario (art. 52 comma 2, DPR 115/2002);
- per il conferimento di incarichi di consulenze a pubblici dipendenti da parte dell'Autorità giudiziaria è necessaria l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza (art. 53, commi 7 e 8 del D.Lgs. 165/2001);
- nel caso in cui la domanda di liquidazione sia presentata "trascorsi cento giorni dal compimento delle operazioni" è infine prevista la decadenza dal diritto al rimborso (art. 71 comma 2 D.P.R. 309/2002).

Si ricorda, peraltro, che con recente modifica introdotta dalla recente L n. 24/2017 in materia di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria (in vigore dall'1.4.2017), nella determinazione del compenso per l'incarico collegiale conferito in procedimento relativo a reati che implicano un'eventuale responsabilità medica non si applica più l'aumento del 40% per ciascuno dei componenti del collegio previsto dall'art. 53 del T.U. 115/2002; con la conseguenza (pare d'intendere) che andrà una liquidazione autonoma per ciascuno degli stessi componenti del predetto collegio di consulenti.

Ciò premesso e richiamata l'attenzione di tutti all'obbligo del rigoroso rispetto del contenuto delle disposizioni citate (tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 172 del D.P.R. 115/2002, secondo cui "i magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei decreti da loro ordinati"), va qui ribadito che relativamente alla liquidazione dei compensi ai collaboratori dei consulenti è necessaria la preventiva autorizzazione del magistrato e la relativa spesa va compresa fra quelle sostenute dal consulente e dunque a questi (e solo a questi) liquidata.

Tale disposizione non comporta naturalmente che il consulente possa presentare in pagamento una spesa indeterminata, posto che l'art. 56 co. 3 del DPR 115/2002 stabilisce appositamente che essa vada determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50. È ovvio, poi, che tale quantificazione deve tener conto del rapporto di ragionevole proporzionalità tra l'incarico principale oggetto dei quesiti e le attività ad esso accessorie e strumentali, sicché è evidente che, laddove la spesa relativa alle attività svolte dal collaboratore dell'ausiliario dei magistrato sia di rilevante importo, occorre che il decreto di pagamento sia adeguatamente motivato sul punto.

Si rammenta infine che il collaboratore del consulente deve essere chiamato a svolgere una semplice «attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico», dato che quando le prestazioni richieste, di carattere intellettuale o tecnico, hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato deve sempre conferire incarico autonomo (art. 56 D.P.R. 115/2002) (vedi *supra* per le attività ausiliarie non rientranti nell'incarico di consulenza).

In particolare, per le liquidazioni ai consulenti tecnici ed agli interpreti dovrà essere fornita la seguente documentazione:

- copia del decreto di nomina;
- copia del verbale di conferimento dell'incarico;
- copia degli eventuali provvedimenti di proroga del termine concesso al consulente od interprete per il deposito della relazione;

- copia del frontespizio della relazione scritta con la data del deposito (necessaria per la verifica del rispetto da parte del consulente o dell'interprete del termine concesso dal P.M.);
- originale della richiesta di pagamento presentata dal consulente o dall'interprete con la documentazione eventualmente ad essa allegata (ad es. la documentazione relativa alle spese sostenute).

Con l'ordine di servizio 15 maggio 2018 sono state richiamate le regole relative alle spese per perizie e consulenze:

Gli Ispettori del M.E.F. spesso osservano:

- premesso che l'articolo 4, comma 7, della L. n. 319/1980, dispone che *"il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione"*, risulta illegittima liquidazione dei compensi agli ausiliari col criterio delle vacanze giornaliere in assenza di adeguata indicazione delle ore strettamente necessarie all'espletamento dell'incarico⁵⁹;
- attesa la piena legittimità dei **provvedimenti concessori di proroga dei termini** per il deposito dell'elaborato purché adeguatamente motivati, è opportuno rammentare che la giurisprudenza riconosce a tali proroghe carattere di eccezionalità e ne legittima il ricorso *"solo in presenza di eventi straordinari"*; circostanza tanto più avvertita per gli onorari a vacazione.
Allo stesso modo la Circolare del Ministero della Giustizia del 15.03.2006, sulla razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia, ha precisato all'articolo 3.2.5 che *"la concessione di proroghe per l'espletamento dell'incarico è subordinata al verificarsi di fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario"*,
- è ritenuta dal M.E.F. illegittima la proroga concessa quando il termine per la presentazione dell'elaborato peritale sia **già scaduto**: in tal caso viene contestata dal M.E.F. **l'omissione della decurtazione del compenso** spettante al consulente⁶⁰,
- è considerata parimenti illegittima la proroga che sia stata autorizzata senza che nella richiesta ne vengano esplicitate le ragioni e cioè i fatti sopravvenuti e non imputabili all' ausiliario. **Nel decreto di liquidazione dovranno essere richiamate le ragioni addotte per ottenere la proroga.**
- L'ispezione verifica che le proroghe più volte concesse non comportino **il superamento del termine ordinatorio di sei mesi** previsto dall'art. 227 C.P.P.

Probabilmente la liquidazione dei consulenti del P.M è il "punctum dolens" maggiormente delicato non solo contabilmente ma anche per l'autonomia della funzione giudiziaria.

⁵⁹ Viene richiamata la Cass.civ. Sez.II 18.2.2013 n. 3964 che definisce non esaustivo, ai fini della corretta motivazione del provvedimento di liquidazione, il mero richiamo agli artt. del T.U. 115/2002 in quanto *"...ne rimane impedita la ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione"*. Ne consegue che in caso di ricorso avverso il provvedimento, ne potrebbe essere dichiarata l'illegittimità.

⁶⁰ **Attenzione:** la riduzione (originariamente di 1/4 ora di 1/3) per il deposito in ritardo **non viene calcolata per la retribuzione a tempo** (c.d a vacanze) ma solo per le altre forme di compenso (art. 52 T.U. 115/2002). Per gli onorari a tempo tuttavia non si liquidano i giorni successivi alla scadenza.

Il Procuratore della Repubblica di Torino ai rilievi ispettivi, gennaio/febbraio 2007, sollevati sulle prassi seguite in quell'Ufficio.

Ne riportiamo i passi salienti

Sulla liquidazione in caso di cumulo di incarichi:

'...il Ministero della Giustizia, con la sua circolare (del Dipartimento per gli Affari di giustizia) del giorno 15 marzo 2006, ha ritenuto di dover rispondere, ad onta di tutti i precedenti giurisprudenziali, anche della Corte costituzionale, che deponevano nel senso indicato dalla Procura della Repubblica di Torino, che *"non può essere negata la liquidazione di un numero superiore di vacanze pur quando lo stesso ausiliario abbia svolto, nello stesso periodo, più di un incarico, per lo stesso o per diversi uffici giudiziari. E' innegabile che ciò possa determinare alcuni inconvenienti, sia in termini di aumento delle spese, sia in termini di qualità dell'attività svolta dal consulente o perito con riferimento al numero di ore impegnate in una stessa giornata. Poiché tuttavia ...non appare praticabile la soluzione, suggerita da alcuni uffici giudiziari (e cioè proprio dalla Procura della Repubblica di Torino: n.d.r.), di non oltrepassare il tetto delle quattro ore (leggasi: **vacazioni**) giornaliera neppure in caso di pluralità di incarichi, si suggerisce..."*. Ovviamente, anche la Procura della Repubblica di Torino si è dovuta adeguare così che certi consulenti finiscono, con il beneplacito del Ministero della Giustizia, per "lavorare" (ai soli fini retributivi) anche 50 o più ore al giorno (festività comprese).

Sulle proroghe:

Si sostiene che anche per le consulenze date dal PM sarebbe applicabile l'art. 227 comma 4 c.p.p. con la conseguenza che il termine concesso al consulente non potrebbe essere prorogato oltre i 6 mesi per cui, nei casi in cui la consulenza venga depositata oltre i 6 mesi, anche se con autorizzazioni del PM, dovrebbe essere operata la riduzione di un quarto dell'onorario così come previsto dall'art. 52 comma 2 T.U. Spese di Giustizia.

Al riguardo osservo:

- a) la disciplina prevista per le "perizie", che possono essere disposte solo dal giudice, non è automaticamente applicabile anche alle consulenze disposte dal P.M. Durante la fase delle indagini preliminari anche perchè la regola della "perizia" è quella della risposta orale al giudice mentre per la consulenza del pubblico ministero vige la regola della relazione scritta;
- b) in secondo luogo, anche considerando la disciplina prevista dall'art. 227 c.p.p. applicabile alle consulenze disposte dal PM, va osservato che il termine previsto dal comma 4 è sicuramente un termine processuale ordinatorio privo di sanzioni. Infatti nel caso in cui il termine non venga rispettato non è prevista alcuna nullità o inutilizzabilità della perizia. Unica conseguenza è quella di cui all'art. 231 c.p.p. e cioè la facoltà e non l'obbligo da parte del giudice di sostituire il perito. Evidentemente anche il legislatore prevede implicitamente casi in cui sia necessario un termine superiore ai 6 mesi per effettuare la perizia e quindi la facoltà del giudice di non sostituire il perito che richieda giustificatamente proroghe oltre i 6 mesi. Tra l'altro, se si procedesse sempre alla sostituzione del perito fuori dei casi di sua colpa, si finirebbe per pagare molto di più;
- c) L'art. 52 comma 2 T.U. spese di giustizia prevede la riduzione di un quarto degli onorari quando la prestazione non venga completata nel termine originario stabilito o entro quello prorogato senza alcun riferimento a limiti temporali massimi. Ne deriva allora che, se il PM

ritiene che le richieste di proroga siano fondate e quindi autorizza il deposito della consulenza oltre il termine dei 6 mesi, non si può far ricadere sul consulente la conseguenza di aver sfiorato tale limite temporale. E' sufficiente che il consulente depositi entro il termine autorizzato dal P.M. o dal giudice indipendentemente dalla sua durata.

- d) D'altronde durante la fase delle indagini preliminari la situazione è ben diversa rispetto a quella del dibattimento. L'indagine è in corso e il consulente può trovarsi nella situazione di dover esaminare fatti o documenti acquisiti al procedimento mano a mano (capita spesso nelle indagini per reati economici). L'indagine, con le proroghe, può durare ben più di sei mesi e quindi pare contraddittorio che il consulente si veda imposto un termine di per sé incompatibile con quello della durata massima delle indagini preliminari.
- e) **Ed infine – ed il rilievo è fondamentale – l'attività di liquidazione del compenso a periti e consulenti costituisce attività strettamente giurisdizionale, insuscettibile di sindacato al di fuori delle sedi giurisdizionali.** Ma, anche a prescindere da questo rilievo, giova ricordare che la Suprema Corte ha più volte ribadito che, se il ritardo non è addebitabile al Consulente tecnico, non si può praticare alcuna riduzione (Cass. sez. I civ. n. 5164/94, Cass. sez. I civ. n. 11403/95), anche quando non si "potrebbe" concedere ulteriori proroghe per via del superamento del termine stabilito.

Sulle spese accessorie:

Si sostiene ancora, nella relazione ispettiva che non vadano rimborsate al consulente quelle spese che per loro natura rappresentano il costo minimo indispensabile a carico del consulente per svolgere il suo incarico.

Tale affermazione non trova fondamento nell'art. 56 T.U. Spese di Giustizia che disciplina il rimborso delle spese per l'adempimento dell'incarico e che **prevede esclusivamente che l'ausiliario del magistrato deve presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.** Insomma **sta al magistrato** valutare se le spese di cui si richiede il rimborso siano necessarie oppure no. Infatti l'art. 56 dice che solo le spese ritenute non necessarie devono essere escluse dal rimborso. **E qui il discorso potrebbe terminare per l'evidente inammissibile sindacato dell'ispettore su attività giurisdizionale.**

Computo dei giorni festivi nelle liquidazioni a tempo

Si sostiene ancora che nelle liquidazioni a vacanze non vadano computati i giorni festivi evidentemente sul presupposto che i consulenti abbiano un contratto collettivo che gli impedisce di lavorare la domenica. Tale affermazione è assolutamente sbagliata.

Se, per esempio, un sabato mattina viene conferito un incarico a un interprete di tradurre dei documenti con urgenza entro il lunedì mattina successivo (cosa frequente), in sede di liquidazione non dovremmo contare la domenica che è l'unico giorno in cui il poveretto avrà lavorato.

L'assunto dell'ispettore non trova alcun fondamento nella normativa sugli onorari commisurato a tempo, cioè le vacanze (art. 4 L. 319/80), che prevede l'unico limite di non superare le quattro vacanze al giorno per ciascun incarico, indipendentemente dalla natura del giorno, cioè feriale o festivo.

L'ausiliario del magistrato non è un dipendente ma un prestatore d'opera e di norma è un professionista che ha una sua attività lavorativa: ciò per dire che solitamente dovrà lavorare per noi proprio quando non svolge il suo lavoro e quindi fuori dagli orari di lavoro e nei giorni festivi.

Fin qui le osservazioni della procura della Repubblica di Torino: **merita segnalare che la Corte dei Conti regionale ha accolto le argomentazioni assunte dal Procuratore della Repubblica che quest'ufficio ritiene di condividere.**

Indennità di viaggio in favore dei consulenti con l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo di trasporto proprio.

Solitamente negli Uffici Giudiziari viene utilizzato un modello in cui si riporta una dicitura standard di autorizzazione **all'utilizzo del mezzo proprio**, che il magistrato sottoscrive all'atto di conferimento dell'incarico, senza operare alcuna valutazione in ordine alle effettive necessità.

Al riguardo, dal M.E.F. è richiamato il T.U., che equipara il trattamento economico degli ausiliari del magistrato ai dirigenti statali di seconda fascia, nonché la Circolare del Ministero della Giustizia del 17.2.2010,

Dall'applicazione della normativa discende che l'utilizzo di mezzi di trasporto propri deve essere assistito da un provvedimento autorizzatorio che ne rappresenti **la convenienza economica.**

In sostanza è suggeribile che nel modulo utilizzato, oltre a scrivere "si autorizza il consulente all'uso di mezzo proprio di trasporto", sia aggiunto "valutatane attentamente la convenienza economica in rapporto a mezzi alternativi" (fermo restando che è auspicabile che detta valutazione venga effettivamente eseguita).

Autorizzazione preventiva all'utilizzo di prestatori d'opera da parte degli ausiliari del magistrato.

Anche in questo caso, tuttavia, così come per l'utilizzo del mezzo proprio, si tratta di un'autorizzazione contenuta nel modello di conferimento dell'incarico utilizzato dall'Ufficio Giudiziario e che il magistrato sottoscrive all'atto della nomina dell'ausiliario, magari senza alcuna valutazione sull'effettiva necessità di quest'ultimo di avvalersi di un collaboratore e sull'attività che dovrebbe formare oggetto della collaborazione.

Anche laddove l'autorizzazione in esame abbia formato oggetto di richiesta esplicita, comunque, deve anche essere indicata l'attività che il collaboratore viene chiamato a svolgere, diversamente l'Ispettorato M.E.F. ritiene che sia mancato il controllo sulla strumentalità e sulla necessità dell'attività stessa.

L'oggetto di tali collaborazioni, peraltro, deve essere documentato con sufficiente perizia.

Si è riscontrato, inoltre, che i magistrati si limitano, generalmente, a recepire le richieste formulate dall'ausiliario e dal suo collaboratore.

Sul punto viene richiamato l'articolo 56 del D.P.R. n. 115/2002, che dispone: *"la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50"*.

Gli Ispettori M.E.F. rilevano:

nessun rapporto giuridico si configura tra Procura e collaboratori degli ausiliari, pertanto è **illegittimo che il pagamento del compenso loro spettante venga effettuato direttamente dall'Ufficio a favore**

del **collaboratore** stesso (magari con fattura emessa direttamente nei confronti dell'Ufficio), in assenza di mandato con rappresentanza.

Correttamente invece il pagamento del compenso del collaboratore del consulente deve essere effettuato come rimborso spese a favore del consulente tecnico, previa allegazione dell'autorizzazione e della documentazione comprovante la spesa sostenuta (quindi con fattura nei suoi confronti).

Incremento dell'onorario del consulente tecnico

Frequentemente gli Ispettori M.E.F. rilevano una **carezza di motivazione** in ordine alla **complessità e difficoltà dell'incarico** tale da giustificare l'incremento dell'onorario, ai sensi dell'articolo 52 del T.U. spese di giustizia, fino alla misura massima del 100 per cento.

Appare quindi opportuno pretendere dal consulente, che richieda l'aumento dell'onorario per complessità e difficoltà dell'incarico, un'adeguata motivazione, cui il Magistrato, che intenda concederlo, potrà richiamarsi nel decreto di liquidazione.

IIIegittima liquidazione di somme a consulenti e periti del giudice con criteri diversi da quelli previsti dal D.M. 30-05-2002.

L'art. 29 del D.M. 30.5.2002 prevede che *"Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti"*.

Pertanto, secondo tale assunto normativo gli onorari sono comprensivi non solo della relazione, ma anche delle attività professionali espletate e degli strumenti utilizzati per lo svolgimento di tale incarico, anche a prescindere dalla particolare natura dell'incarico conferito.

In alcuni casi è stato rilevato che sono stati conferiti incarichi di consulenza per attività non qualificabili come tali.

Può capire che l'attività richiesta dalla Procura (a titolo di esempio: l'effettuazione di videoriprese e documentazione tridimensionale del luogo di ritrovamento dei cadaveri; la formazione del fascicolo digitale ed assistenza in udienza per il funzionamento di un programma informatico, attività di *back up* del materiale contenuto in alcuni pc e server) si qualifichi come mera prestazione di servizi, che l'Ispettore M.E.F. ritiene non abbia alcuna attinenza, né in termini sostanziali né in riferimento ai criteri di liquidazione, agli incarichi di consulenza tecnica.

Secondo il M.E.F. si tratta invece di incarico da affidare previo espletamento di una gara.

Il ricorso all'**affidamento diretto**, quale modalità di selezione del contraente, si giustifica per alcune particolari caratteristiche del servizio, così come rilevato anche dal Consiglio di Stato in una sentenza in materia di intercettazioni telefoniche (Cons.Stato Sez. V del 14.4.2011 n. 2330)..

Dalla sentenza citata, tuttavia, si evince che, affinché l'operato degli Uffici giudiziari possa considerarsi legittimo, occorre che, nel selezionare il contraente, siano comunque rispettate tutte previsioni del D. Lgs. n. 163/06, in ordine alla trattativa privata.

Nella scelta della controparte, quindi, vanno sempre osservati i principi della trasparenza, economicità, imparzialità ed efficacia, come, peraltro, previsto dall'articolo 27 del D. Lgs. n.163/2006, per i c.d. "contratti esclusi".

Ferma restando la seria difficoltà per il magistrato a redigere decreti di liquidazione motivati così ampiamente come leggi e circolari (e quindi anche l'ispettorato M.E.F.) vorrebbero, appare praticabile ed opportuna la richiesta ai consulenti di procedere loro ad una più precisa motivazione (sulle proroghe, sugli aumenti per la difficoltà o l'urgenza, sull'uso di mezzo proprio di trasporto, ecc.), cui il magistrato potrà richiamarsi, motivando "per relationem".

Con regolamento prot 939 del 17/12/2020 sono state disciplinate le modalità di liquidazione di traduttori ed interpreti:

1. Istanza di liquidazione

- 1.1. L'istanza di liquidazione deve essere trasmessa all'Ufficio Unico Spese di Giustizia, entro il termine di 100 giorni, che decorre:
 - a. per l'attività di assistenza a intercettazioni (telefoniche, ambientali o telematiche), - dal termine delle operazioni;
 - b. per le traduzioni di atti, dalla consegna dell'elaborato;
 - c. per le traduzioni simultanee, dal giorno della traduzione.
- 1.2. Se l'incarico ha una durata superiore a 3 mesi è possibile richiedere liquidazioni parziali, in questo caso entro il termine di cento giorni dalla scadenza del trimestre; fermo restando il termine di legge per la liquidazione del saldo.

2. Allegati dell'istanza di liquidazione

- 2.1. All'istanza di liquidazione devono essere allegati:
 - a. copia dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - b. nei casi sub 1.1.a), attestato della p.g. in ordine ai giorni e alle modalità di espletamento dell'incarico, secondo il modulo allegato, con indicazione - in caso di incarico di durata superiore a 3 mesi - se si tratta di attività ancora in corso o terminata; inoltre, se la prestazione è stata resa in tempo di notte o in periodo festivo, ovvero presso le sale ascolto o a domicilio, o se, infine, l'incarico si presenta eccezionale per la delicatezza dell'indagine, ovvero per la complessità, anche linguistica, della traduzione;
 - c. nel caso sub 1.1.b), copia del frontespizio dell'elaborato, con timbro e firma di depositato in ordine alla data di consegna;
 - d. eventuali giustificativi delle spese di viaggio, con l'autorizzazione del P.M. in caso di richiesta di uso del mezzo proprio.
- 2.2. La esatta e completa compilazione dell'istanza di liquidazione, la pertinenza e completezza dei moduli e dichiarazioni richieste e l'integrale e leggibile documentazione delle spese di cui si chiede il rimborso sono condizioni imprescindibili per la liquidazione del compenso.
- 2.3. Nel caso (ed entro i limiti indicati nel presente regolamento) in cui l'interprete abbia ricevuto plurimi incarichi, le spese di viaggio non sono duplicabili se si riferiscono ad unico viaggio per svolgere più incarichi.

Per le liquidazioni ai custodi ed ai gestori dei servizi di intercettazione telefonica o collegati le segreterie dei magistrati dovranno fornire allo stesso funzionario addetto al servizio la seguente documentazione:

A) per le liquidazioni relative all'attività dei custodi:

- copia del verbale di sequestro e del decreto di convalida emesso dal P.M.;
- copia del provvedimento di dissequestro e del relativo verbale di restituzione;
- originale della richiesta di pagamento presentata dal custode con la documentazione eventualmente ad essa allegata;

In particolare, per quanto attiene le spese di custodia per i veicoli in sequestro, con ordine di servizio 23 aprile 2018 è stato ricordato, onde evitare un aggravio economico per l'Erario che i pagamenti relativi a custodia in area coperta sono considerati legittimi solo laddove vi sia l'esigenza di preservare il buono stato del veicolo.

Pertanto, rispetto alla custodia in area scoperta, che costituisce la regola, quella in area coperta deve apparire giustificata.

Conseguentemente, è stata emanata apposita direttiva alle forze dell'ordine richiamando l'attenzione di queste ultime sull'importanza e necessità di specificare lo stato del bene ogni qualvolta procedano ad effettuare un sequestro e a redigere il relativo verbale, indicando quindi se ne sia opportuna la custodia in area coperta (diversamente il bene sarà custodito in area scoperta).

È infine opportuno adottare alcune disposizioni organizzative sul procedimento di liquidazione delle spese di giustizia, di modo che siano ben chiari i compiti che spettano al magistrato e quelli che invece competono alla segreteria e che nel contempo vengano contenuti i tempi di evasione delle richieste.

È necessario, in particolare, stabilire che per ciascun decreto di pagamento da emettere sia formato un apposito fascicolo per la liquidazione contenente tutti gli atti indispensabili per l'emissione del decreto e per gli adempimenti conseguenti. Tale fascicolo dovrà essere in particolare formato a cura del funzionario addetto alle liquidazioni con gli atti che allo stesso saranno doverosamente forniti dalla segreteria del magistrato titolare del procedimento.

B) per le liquidazioni relative alle operazioni di intercettazione:

- copia del frontespizio del fascicoletto della intercettazione, ove sono indicate le date di inizio e chiusura delle operazioni;
- copia del provvedimento del P.M. con cui è stato autorizzato il noleggio di apparecchiature per le operazioni, con il relativo preventivo vistato dal magistrato (ove questo sia necessario);
- originale della richiesta di pagamento presentata dall'avente diritto al compenso, con la documentazione eventualmente ad essa allegata.

Il fascicolo così formato, insieme ad una bozza del provvedimento, sarà poi sottoposto all'attenzione del magistrato titolare del procedimento a cura del predetto funzionario per l'emissione del decreto motivato di pagamento, nel solo caso di liquidazioni dei compensi ai consulenti tecnici, agli interpreti ed ai custodi.

Nei casi di liquidazioni per operazioni di intercettazioni telefoniche od ambientali, il fascicolo per la liquidazione, insieme alla relativa bozza del provvedimento, sarà invece sottoposta all'esame del Procuratore, sempre a cura del funzionario addetto al servizio, per la firma del relativo decreto.

Tale ultima disposizione si impone al fine di monitorare costantemente la situazione di questo delicato tipo di spese e che non vi verificano situazioni di criticità che meritino provvedimenti correttivi.

Per la notifica dei decreti di pagamento relativi alle dette liquidazioni, provvedere di regola il funzionario addetto al servizio qui in esame, salvo che per quelle agli indagati (che di regola e per ragioni di praticità, sarà effettuata a cura degli addetti all'assistenza magistrati, all'atto della notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.).

Per le liquidazioni dei compensi superiori a 5000,00 euro è necessario il Visto del procuratore (cfr. *supra*, sub F1, "Visti e assensi").

Sono in corso le attività necessarie per predisporre un Protocollo con un unico gestore riguardo al noleggio delle apparecchiature.

3. Criteri per la liquidazione nell'incarico per intercettazioni

- 3.1. La somma di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per le successive si riferisce solo alla prima delle eventuali liquidazioni trimestrali.
 - 3.2. Verranno liquidate 4 vacanze al giorno per ciascun incarico; per incarico si intende quello assunto nell'ambito di ogni procedimento.
 - 3.3. L'interprete non può assumere più di due incarichi contemporaneamente (e quindi per più di due procedimenti contemporaneamente), per ciascuno dei quali verrà però riconosciuta la tariffa piena.
 - 3.4. Se l'incarico, per l'importanza e la delicatezza dell'indagine, ovvero per la complessità, anche linguistica, della traduzione richiesta, si presenta eccezionale, l'onorario così come determinato ai commi precedenti, può essere aumentato fino al doppio; all'uopo si terrà conto dell'attestazione indicata all'art. 2.1.b) dell'organo di polizia giudiziaria a cui sono affidate le operazioni di intercettazione.
 - 3.5. Le vacanze (come determinate in base al comma 3.1 e senza l'aumento di cui al comma 3.4) relative ai giorni in cui all'interprete viene chiesto di tradurre le conversazioni in tempo di notte o durante la domenica e negli altri giorni festivi, sono raddoppiate; all'uopo farà fede la predetta attestazione della polizia giudiziaria.
 - 3.6. Le vacanze (come determinate in base al comma 3.1 e senza l'aumento di cui ai commi 3.4 e 3.5) relative a giorni in cui all'interprete viene chiesto di procedere ad immediata traduzione di conversazioni già intercettate, sono aumentate della metà; all'uopo farà fede la predetta attestazione delle polizia giudiziaria.
- ### **4. Criteri per la liquidazione nell'incarico di traduzione di atti**
- 4.1. Ferme restando le differenze di legge tra la prima e le ulteriori vacanze, viene riconosciuta una vacanza ogni pagina da tradurre, qualora si tratti di atto giudiziario che, per la parte preponderante, sia standardizzabile.
 - 4.2. Nel caso di atti la cui parte preponderante, ad insindacabile giudizio del magistrato, si presenti come peculiare, vengono riconosciute due vacanze per ogni pagina.
 - 4.3. Qualora si tratti di documenti, vengono riconosciute tre vacanze per ogni pagina.
 - 4.4. Nel caso in cui gli atti o i documenti presentino particolari difficoltà linguistiche, attestate dall'interprete e insindacabilmente valutate dal magistrato, i compensi indicati ai capi precedenti vengono aumentati del doppio.

- 4.5. Il compenso, come determinato in base ai commi precedenti, viene ulteriormente aumentato del doppio in caso di termine per il deposito dell'elaborato entro 5 giorni; della metà, se entro 15 giorni (art. 4 L. 319/80)

5. Criteri per la liquidazione nell'incarico di traduzioni simultanee

- 5.1. Ferme restando le differenze di legge tra la prima e le ulteriori vacanze, il compenso è determinato riconoscendo una vacanza ogni due ore in cui l'interprete viene chiamato ad assistere il magistrato nella traduzione di esami orali.
 - 5.2. Il tempo viene calcolato in base al tempo in cui l'interprete è restato a disposizione del magistrato, così come dallo stesso attestato (art. 2.l.d).
 - 5.3. Qualora l'impegno sia inferiore alle due ore, viene riconosciuta ugualmente una vacanza.
 - 5.4. Qualora l'interprete sia stato incaricato cinque giorni prima del giorno fissato per l'esame, il compenso viene raddoppiato; se è stato incaricato quindici giorni prima, viene aumentato della metà.
 - Qualora la polizia giudiziaria, nell'esercizio della propria autonomia d'indagine e prima dell'assunzione delle indagini dal parte del PM, ricorra d'iniziativa a nominare un ausiliario per le operazioni sopra indicate, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza e non potranno gravare sull'Autorità Giudiziaria. Se invece, la polizia giudiziaria si avvale dell'ausiliario a seguito di delega del Pubblico Ministero, la relativa liquidazione dei compensi sarà di competenza di quest'ultimo.
- **Accesso telematico diretto al casellario giudiziale dalle segreterie dei diversi sostituti procuratori;**

Le assistenti dei Sostituti Procuratori acquisiscono per ragioni di giustizia dal sistema informativo del Casellario (S.I.C.) il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto per l'inserimento nel fascicolo penale del PM (art. 21 c1 D.P.R. 313/02).

Inoltre tale certificazione può essere acquisita anche da altri dipendenti dell'ufficio nei casi in cui se ne ravvisi la necessità.

- **Accesso telematico diretto dalle segreterie dei magistrati ai sistemi dell'anagrafe dei vari comuni del circondario per la estrazione degli anagrafici;**

Al momento della formazione del fascicolo processuale viene richiesto il certificato anagrafico e l'estratto per riassunto dell'atto di nascita al Comune di Residenza - artt. 335-549 c.p.p., 110 D.Lvo 271/89 – art. 3 D.P.R. 432/57.

In data 21 giugno 2017 il Comune di Biella, essendo l'unico dotato di tale servizio on line ha inviato a questo ufficio i moduli per la richiesta di user-name e password per l'accesso a tale anagrafe.

Tale richiesta è stata avanzata ad altri Comuni del circondario di Biella con maggiore densità demografica, in particolare i Comuni di Cossato, Candelo, Vigliano Biellese, Trivero, i quali hanno risposto che non dispongono di un accesso ai servizi anagrafe on line, in attesa che venga attivata l'Anagrafe Unica Nazionale che sarà una piattaforma digitale centralizzata che conterrà i dati anagrafici di tutta la popolazione italiana.

- **Informatizzazione delle richieste e del rilascio dei certificati agli utenti**

Questo ufficio attraverso il sito web informa l'utenza dell'attività della Procura per quanto attiene le richieste ed il rilascio di qualsiasi certificazione di competenza.

A tal fine nel sito è stata inserita la modulistica per la richiesta dei seguenti certificati:

- Richiesta di anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- Domanda anagrafe carichi pendenti degli illeciti amministrativi;
- Richiesta ex art. 335 c.p.p. generica e specifica;
- Richiesta certificato casellario giudiziale;
- Richiesta carichi pendenti;
- Richiesta certificati di chiusura inchiesta;

- **La situazione logistica dei locali**

L'edificio che ospita sia i locali della Procura della Repubblica di Biella che del Tribunale si trova in Via Marconi n. 28 ed è costituito da un fabbricato che prevede tre piani fuori terra, che contiene le aule giudiziarie e gli uffici ad un piano seminterrato. Gli uffici della Procura della Repubblica sono situati al terzo piano del Palazzo di Giustizia ad eccezione del Casellario Locale e dell'Ufficio Esecuzioni che sono ubicati al piano terra.

I tre piani sono collegati tra di loro da due scale di servizio, una scala antincendio e due ascensori.

Su tutti i piani sono disponibili servizi igienici dedicati al personale interno e per il pubblico e sono dotati di idonea aerazione ed illuminamento, acqua corrente potabile e locale antibagno.

Sono inoltre presenti servizi igienici dedicati alle persone disabili.

- **Attuazione della normativa ex d.lgs. 81/08 - Prevenzione incendi e misure di sicurezza**

Lo stato di effettiva e concreta attuazione delle misure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08 – con riferimento alla prevenzione incendi e ai sistemi di sicurezza si compone:

- Struttura del servizio di prevenzione e protezione e delle figure sensibili;
- Documenti di valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria;
- Situazione generale dei luoghi di lavoro;
- Impianti tecnologici;
- Gestione prevenzione incendi.

La struttura organizzativa interna alla Procura di Biella ha le seguenti figure:

- Dott.ssa Teresa Angela CAMELIO Procuratore della Repubblica di Biella identificato quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08;

- Geom. MARTINENGI Manuel, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Dott.ssa Marta TERZI in qualità di Medico Competente responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- Dott.ssa Maria VALVO eletta dai lavoratori, in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le figure citate effettuano annualmente la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/08.

Inoltre sono state formate e incaricate le seguenti figure sensibili in materia di Primo Soccorso, Gestione emergenze antincendio e addetti controllo divieto di fumo:

Addetti Primo Soccorso: Maria Teresa REGAZZI - Antonio GRILLO

Gli uffici della Procura della Repubblica di Biella sono dotati di una cassetta di Primo Soccorso, con contenuto conforme al D.M. 388/2001

Addetti Antincendio: Raffaella MOTTURA RONCO – LUCANIA Giuseppina

Addetti controllo divieto di fumo: Laura RONCHETTA

Sono state effettuate le valutazioni di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 e specificati nei relativi documenti di valutazione:

- Documento di valutazione dei rischi generale;
- Documento di valutazione del rischio incendio e piano di emergenza;
- Valutazione esposizione campi elettrici;
- Valutazione degli ambienti e dei posti di lavoro attrezzati con videoterminale.

In base alle evidenze emerse dalle successive revisioni dei documenti è stato redatto dal Medico Competente il Piano di sorveglianza sanitaria che ha coinvolto tutti i lavoratori.

Tutti gli impianti di antincendio esistenti nel Palazzo di Giustizia sono stati sostituiti e completati con nuovi sistemi di rilevazione fumi nell'anno 2016.

E' stato anche realizzato un rivestimento soffitti dei locali archivio al piano seminterrato al fine di rendere detti archivi resistenti al fuoco per 120 minuti (REI 120).

Sono in corso le opere di messa a norma la centrale termica e sarà realizzata una nuova stazione di pompaggio e relativa vasca di accumulo per impianto antincendio e sarà completato anello antincendio al piano seminterrato.

- **La disciplina dell'accesso agli uffici - Misure di sicurezza e antintrusione – Predisposizione segnaletica e controllo accesso parcheggio**

L'accesso al Palazzo di Giustizia avviene attraverso un rilevatore magnetico (metal-detector) acquisito con autorizzazione del Ministero della Giustizia ed installato nell'anno 2006.

Il controllo di accesso al pubblico avviene attraverso un servizio di vigilanza di Guardie Giurate Armate che hanno anche il compito di effettuare un controllo esterno ed interno dell'area del Palazzo di Giustizia.

Gli accessi esterni dell'edificio sono controllati da un sistema di video-sorveglianza a circuito chiuso e da sistemi di allarme.

A partire dal mese di settembre 2017, su iniziativa della scrivente, previa stipulazione di contratto relativo alla manutenzione straordinaria dell'impianto di sicurezza degli uffici Giudiziari sono stati realizzati importanti interventi:

- ripristino dell'impianto di controllo accessi bussole ingresso metal-detector;
- nella settimana 12/17 febbraio 2018, al fine di consentire un completo e più agibile monitoraggio da parte delle guardie giurate, è stato spostato il monitor attraverso il quale sono visibili le immagini delle telecamere perimetrali del gabbiotto ove le Guardie non sostavano e quindi dove questo non poteva essere visto se non in differita, al gabbiotto dove le Guardie sostano in modo continuativo, così da poter seguire in diretta le immagini delle telecamere. Le telecamere perimetrali sono otto e, in occasione dello spostamento del monitor tre telecamere sono state sostituite ad altre saranno sostituite a breve;
- è stato posto un campanello all'ingresso della porta "uscita di sicurezza" che dà sul cortile esterno, campanello che aziona un citofono attraverso il quale il personale di guardia parla con l'interlocutore e, attraverso la telecamera lo identifica permettendo l'accesso al Palazzo dal cortile esterno;
- previo sopralluogo dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, sono stati posti dissuasori di parcheggio in cemento, con relativa catena, "cd panettoni", lungo il vialetto subito dopo la sbarra che permette l'ingresso da Via Marconi, per impedire il parcheggio alle auto a distanza non consentita rispetto agli idranti e in modo da non recare intralcio ai mezzi dei VV.FF. in caso di emergenza.
- è stata riconfigurata l'area interna adibita a parcheggio, prevedendosi criteri di attribuzione degli stalli ai magistrati, alla PG ed al personale, secondo criteri concordati fra Tribunale e Procura, prevedendosi anche entro il mese di giugno, l'attribuzione di un posto riservato ad ogni dipendente in altra area comunale messa a disposizione.

- **La disciplina dell'accesso agli uffici durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

E' stato disposto che fino al 31 dicembre 2020 vengano adottate le seguenti modalità organizzative:

RICEZIONE ATTI (UFFICIO URA)

Modalità in presenza:

L'ufficio Ricezione Atti (stanza n. 59 - piano 3[^]) è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 e il sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00 per:

1. Il deposito di querele da parte di difensori;

2. La formalizzazione di atti di remissione di querela/accettazione di remissione (da effettuarsi presso la Sezione di Polizia Giudiziaria da lunedì a sabato dalle ore 08.00 alle ore 09.00.

Querele e denunce da parte di privati devono essere presentate alle Forze di Polizia esterne (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza).

Modalità telematica:

Deve invece farsi ricorso alla trasmissione telematica per:

1. Le Richieste di visione e copia fascicoli in fase di conclusione indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.), inviandole all'indirizzo di posta elettronica **415bis.procura.biella@giustiziacert.it**;
2. Le Richieste di visione e copia fascicoli del Dibattimento GDP, inviandole all'indirizzo di posta elettronica **gdp.procura.biella@giustiziacert.it**;
3. Le Richieste di visione e copia fascicoli in archivio, inviandole all'indirizzo di posta elettronica **cnr.procura.biella@giustiziacert.it**;

L'ufficio, secondo una programmazione degli accessi ad orari scaglionati, provvederà a contattare il richiedente concordando un appuntamento per garantire la visione degli atti del fascicolo e il ritiro copie.

4. Deposito da parte dei **difensori**, del **curatore fallimentare** e dei **consulenti** in relazione ai seguenti atti:
 - nomine di fiducia, rinunce, revoche
 - elezione di domicilio, procura speciale
 - richieste interrogatorio
 - istanze dissequestro
 - richieste di patteggiamento
 - opposizioni all'archiviazione *ex art. 408 comma 3 c.p.p.*;
 - notifica al pubblico ministero della richiesta di giudizio abbreviato nel caso di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458 comma 1 c.p.p.
 - memorie
 - istanze
 - relazioni *ex art. 33 L.F.*
 - consulenze;

inviandoli all'indirizzo di posta elettronica certificata **penale.procura.biella@giustiziacert.it**.

Tutti gli atti trasmessi a mezzo p.e.c. devono essere inviati in formato pdf con indicazione del numero del procedimento, della persona sottoposta a indagini o della persona offesa rappresentata, e del pubblico ministero assegnatario.

Il deposito in presenza, previo appuntamento, è consentito esclusivamente se si tratta di atti particolarmente voluminosi o che contengono files audio-video.

I difensori, i curatori e i consulenti possono avanzare richiesta di colloquio con il pubblico ministero all'indirizzo p.e.c. sopra indicato specificando la ragione dell'appuntamento e il numero del procedimento penale.

I Magistrati, in caso di adesione, potranno utilizzare il mezzo ritenuto più idoneo, privilegiando quello che evita la presenza in ufficio (telefono, e-mail).

5. Deposito da parte della **Polizia Giudiziaria:**

La trasmissione di ogni CNR e ogni altra comunicazione o atto da parte della Polizia Giudiziaria sarà inviata telematicamente tramite Portale NDR e/o PEC secondo le istruzioni a suo tempo impartite.

Il deposito in presenza è consentito esclusivamente per atti particolarmente voluminosi o che contengono files audio-video e per il materiale relativo alle intercettazioni e ai relativi conferimenti.

La Polizia Giudiziaria può avanzare telefonicamente richiesta di colloquio con il pubblico ministero che, in caso di adesione, potrà utilizzare il mezzo ritenuto più idoneo, privilegiando quello che evita la presenza in ufficio (telefono, e-mail).

UFFICIO DIBATTIMENTO

Modalità in presenza:

presso l'ufficio Dibattimento (stanza n. 58 - piano 3[^]) è possibile accedere solo dopo aver concordato un appuntamento.

Modalità telematica:

Deve farsi ricorso alla trasmissione telematica per:

- Le Richieste di visione e copia fascicoli del Dibattimento

da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata **dibattimento.procura.biella@giustiziacert.it**.

L'ufficio, secondo una programmazione degli accessi ad orari scaglionati, provvederà a contattare il richiedente concordando un appuntamento per garantire la visione degli atti del fascicolo e il ritiro copie.

ESECUZIONI PENALI

Modalità in presenza:

L'ufficio Esecuzioni Penali (stanza n. 3 - piano terra) è aperto al pubblico dalle 08.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì per:

- richieste e ritiro comunicazioni ex art. 335 c.p.p.

Modalità telematica:

Deve invece farsi ricorso alla trasmissione telematica per:

1. Deposito da parte dei difensori:

- istanze di misure alternative
- nomine difensore
- memorie
- consultazione fascicoli
- richieste e comunicazioni ex art. 335 c.p.p.

inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata esecuzioni.procura.biella@giustiziacert.it:

La richiesta presentata dal difensore dell'indagato o della persona offesa può essere inoltrata corredata dalla nomina e dalla documentazione necessaria anche a: raffaella.motturaronco@giustizia.it

CASELLARIO GIUDIZIALE

Modalità in presenza:

L'ufficio del casellario (stanza n. 1 - piano terra) è aperto al pubblico dalle 08.30 alle 13.30 dal lunedì al venerdì per:

- Certificato dei carichi pendenti
- Certificato e visura del Casellario Giudiziale
- Domanda anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
- Richiesta anagrafe delle sanzioni amministrative
- Certificato di chiusura inchiesta
- Negoziazione assistita, amministrazione di sostegno
- Apostille e legalizzazioni

Modalità telematica:

Alternativamente, le richieste sopra indicate possono essere inoltrate per posta elettronica agli indirizzi:

casellario.procura.biella@giustiziacert.it

oppure

mariapaola.ruggeri@giustizia.it

allegando alla domanda, compilata e firmata, la fotocopia del documento di identità, le marche da bollo e i diritti dovuti, una busta compilata con l'indirizzo del richiedente ed affrancata per la risposta, che verrà in tempi brevi restituita. Il certificato non verrà spedito se il nominativo del destinatario è diverso da quello del certificato e non verranno prese in considerazione domande incomplete.

GLI ACCESSI IN PRESENZA PRESSO GLI UFFICI DELLA PROCURA DOVRANNO AVVENIRE CON LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI:

- Non accedere al Palazzo di Giustizia con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5°;
- Indossare per il tutto il tempo di permanenza dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Evitare la formazione di code di persone superiori alle 3 unità, anche se distanti più di un metro tra di loro;
- Utilizzare gli erogatori di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- Evitare assembramenti e limitare la sosta all'interno dei locali per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle incombenze;
- Entrare senza persone al seguito, salvo che risulti assolutamente indispensabile;

15. Verbale di assemblea dei magistrati



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO BIELLA

Verbale della riunione in data 29.03.2021

Addì 29 del mese di marzo dell'anno 2021 alle ore 10,50 sono presenti:

- il Procuratore della Repubblica - CAMELIO Dott.ssa Teresa-Angela
- Il Sostituto Procuratore - CARRAI Dott. Federico
- Il Sostituto Procuratore - CACCIAGUERRA Dott.ssa Sarah
- Il Sostituto Procuratore - RANIERI Dott.ssa Paola Francesca
- Il segretario/funziionario - VALVO Dott.ssa Maria

Si procede alla riunione ai sensi dell'art. 8 Nota CSM prot. 18269/20 del 17.12.2020 in modifica alla circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura

Si da' atto che il Procuratore ha anticipato ai Sostituti l'esigenza di adattare il POG ai criteri della circolare ed ha inviato copia della proposta per osservazioni ed eventuali contributi .

I Sostituti approvano i contenuti del POG anche in considerazione del fatto che sono a conoscenza di ciascun singolo provvedimento adottato dal Procuratore nel rispetto del principio della massima condivisione .

E' stata inoltrata copia della proposta anche al Tribunale che non ha ritenuto di apportare alcun contributo.

La presente riunione che si chiude alle ore 11,20 circa.

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Teresa-Angela CAMELIO

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Paola Francesca RANIERI

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Sarah CACCIAGUERRA

16. CONCLUSIONI – OPERATIVITA'

Il presente Progetto Gestionale disciplina la struttura organizzativa e l'andamento funzionale generale della Procura di Biella per il prossimo triennio di vigenza delle tabelle degli uffici giudicanti.

Eventuali interventi correttivi/integrativi rivelantisi necessari/opportuni nel corso dell'indicato arco temporale, in quanto variazioni del progetto organizzativo, saranno tempestivamente comunicati al C.G. di Torino ed al C.S.M.

Il Progetto Organizzativo Generale della Procura della Repubblica di Biella entra in vigore il 30 marzo 2020

Si depositi nella segreteria del Procuratore e si comunichi, a cura del Direttore amministrativo, ai Sostituti Procuratori, al Personale Amministrativo della Procura, ai Vice Procuratori Onorari, ai Responsabili d'aliquota della Sezione di Polizia Giudiziaria per la diffusione agli addetti alla medesima sezione.

Si trasmetta:

- al Consiglio Superiore della Magistratura
- al Consiglio Giudiziario.
- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino;

Si trasmetta, altresì, per opportuna conoscenza:

- al Signor Presidente del Tribunale ordinario di Biella;
 - al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Biella.
-

Il Procuratore della Repubblica
(Dott. ssa Teresa Angela CAMELIO)

